



# ARCHIVI

XVIII/1 (gennaio-giugno 2023)

cler&p

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

# ARCHIVI

XVIII/1 (gennaio-giugno 2023)

CLEUP

«Archivi»: peer reviewed journal (double blind)

*Direttore responsabile:* Giorgetta Bonfiglio-Dosio

*Comitato scientifico italiano*

Micaela Procaccia (vice-direttore), Stefano Allegrezza, Dimitri Brunetti, Marco Carassi, Paola Carucci, Concetta Damiani, Pierluigi Feliciati, Stefano Gardini, Maria Guercio, Marco Lanzini, Leonardo Mineo, Stefano Pigliapoco, Francesca Pino, Raffaele Pittella, Antonio Romiti, Silvia Trani, Carlo Vivoli, Gilberto Zacché

*Comitato scientifico estero*

Esther Cruces Blanco (Malaga), Luciana Duranti (Vancouver), Fiorella Foscarini (Toronto), Didier Grange (Ginevra), Marianna Kolyva (Corfù)

*Segreteria di redazione:* Biagio Barbano, Maria Grazia Bevilacqua, Remigio Pegoraro

Inviare i testi a: [giorgetta.bonfiglio@gmail.com](mailto:giorgetta.bonfiglio@gmail.com)

I testi proposti devono essere contributi originali inediti e, per essere accettati, saranno sottoposti in forma anonima all'esame prima del Comitato scientifico e poi di *referee* a loro volta anonimi.

I testi non accettati non saranno restituiti.

La rivista non assume responsabilità di alcun tipo circa le affermazioni e i giudizi espressi dagli autori.

Periodicità semestrale

ISSN 1970-4070

ISBN 978 88 5495 598 1

DOI: ciascun articolo, eccezion fatta per le *Recensioni e segnalazioni bibliografiche*, ha il proprio DOI, indicato nella griglia di presentazione.

© 2023 ANAI

Iscritta nel Registro Stampa del Tribunale di Padova il 3/8/2006 al n. 2036

*Abbonamento per il 2023: Italia euro 50,00 – Estero euro 70,00 da sottoscrivere con:*

ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana

c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma – Tel. 06 491416

web: [www.anai.org](http://www.anai.org) e-mail: [segreteria@anai.org](mailto:segreteria@anai.org) pec: [anai@pec.net](mailto:anai@pec.net)

Conto corrente postale: 17699034; IBAN: IT45C0306967684510753960031

Partita IVA: 05106681009; Codice fiscale: 80227410588

Archivi

XVIII/1 (gennaio-giugno 2023)



# Sommario

## Saggi

AURORA MARIA MARCHI

*La protezione internazionale degli archivi durante i conflitti armati  
e la loro restituzione a fine conflitto*

p. 7

ANDREA GIORGI

*Alcune riflessioni sulla formazione degli archivisti in Italia*

p. 59

STEFANO PIGLIAPOCO

*Quando l'autore del documento è un processo certificato: nuove  
prospettive per la dematerializzazione degli archivi*

p. 71

CECILIA VALENTINI, DUCCIO PICCARDI, SILVIA CALAMAI,  
MARIA FRANCESCA STAMULI

*Da cornice a soggetto. Il documento sonoro nell'infrastruttura  
Archivio Vi.Vo.*

p. 87

LORENZO SERGI

*Tracce archivistiche delle spezzerie conventuali. Fonti e casi studio na-  
zionali per un'identificazione tipologica dei soggetti*

p. 127

CHIARA REATTI

*Archivi e spazi della follia fra reale e virtuale. I manicomii di Bologna  
e di Imola nel mosaico italiano*

p. 145

## Discussioni e rassegne

VIRGILIO ILARI

*La Società Italiana di Storia Militare (SISM). Una testimonianza  
e una breve guida per la storia della storiografia militare nell'Italia  
contemporanea*

p. 177

## Recensioni e segnalazioni

FEDERICO VALACCHI,

*GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, Pratiche e strumenti di gestione  
documentale nella cancelleria della Veneranda Arca di S. Antonio:  
i libri iurium dei secoli XVI-XVII*

p. 201

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO  
«Le carte e la storia. Rivista di storia delle istituzioni», 1/2022 p. 203

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO  
«Studi trentini», C-2021 Supplemento p. 204

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO  
«Archivio storico lombardo», a. CXLVII (2021) p. 204

# La protezione internazionale degli archivi durante i conflitti armati e la loro restituzione a fine conflitto

Titolo in lingua inglese
The international protection of archives during armed conflicts and their return at the end of the conflict
Riassunto
L'articolo affronta dal punto di vista storico il problema della inclusione degli archivi nei trattati internazionali per la protezione dei beni culturali durante i conflitti armati.
Parole chiave
Archivi in tempo di guerra, trattati internazionali, restituzioni
Abstract
The article deals with the historical problem of the inclusion of archives in international treaties for the protection of cultural heritage during armed conflicts.
Keywords
Archives during the wars, International Treaties
Presentato il 31.07.2022; accettato il 13.09.2022
DOI: 10.4469/A18-1.01
URL: <a href="http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1859/ANAI.000.1859.0001.pdf">http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1859/ANAI.000.1859.0001.pdf</a>

## 1. Il sistema dell'Aja per la protezione dei beni culturali durante i conflitti armati

La Convenzione dell'Aja del 1954<sup>1</sup> per la protezione dei beni culturali durante i conflitti armati ha dichiarato, nel diritto internazionale – per la prima volta – il valore culturale universale dei patrimoni documentari<sup>2</sup>.

All'art. 1, lettere a) e b) sono definiti come beni culturali

movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people [...] groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest [...] scientific collections and important collections of books or archives [...] buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in sub-paragraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives.

<sup>1</sup> La protezione è stata integrata successivamente dal I e dal II Protocollo (vedi oltre).

<sup>2</sup> GIROLAMO SCIULLO, *Gli archivi come elementi costitutivi del patrimonio culturale*, «Aedon, Rivista di arti e diritto online», 2020 (<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2020/1/sciullo.htm>). Tutti i siti sono stati consultati nel luglio del 2022.

L'ampia definizione di *cultural property*, utilizzata per la prima volta in un trattato internazionale, si discosta da quelle usate nelle convenzioni del 1899 e del 1907 sugli usi e costumi della guerra terrestre<sup>3</sup>, molto più restrittive e che in passato avevano creato dubbi sulla loro riferibilità a musei, archivi, biblioteche<sup>4</sup>.

La Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato che sorga tra due o più alte parti contraenti e nel caso di occupazione totale o parziale del territorio di un'alta parte contraente, sia in ambito di conflitto internazionale sia non internazionale<sup>5</sup>. La contemplazione del conflitto non internazionale segnò un punto di svolta rispetto alle discipline dell'Aja del 1899 e 1907 sugli usi e costumi della guerra terrestre. Altro merito rispetto alle Convenzioni precedenti fu l'omissione della clausola *si omnes*, che comportava il rispetto degli obblighi solo nel caso in cui tutti gli Stati ne fossero parte<sup>6</sup>.

Si è ampiamente osservato che la Convenzione protegge solo gli archivi 'divenuti' beni culturali e non comprende gli archivi correnti e di deposito, non considerati archivi che continuano a costituire un primario obiettivo militare, del quale il nemico cerca di impadronirsi con ogni mezzo<sup>7</sup>.

Rispetto a tale definizione alquanto antiquata e che presenta problemi di interpretazione, è utile ricordare che oggi è accettata una più ampia definizione di archivio quale

documentary by-product of human activity retained for their long-term value. They are contemporary records created by individuals and organisations as they go about their business and therefore provide a direct window on past events. They can come in a wide range of formats including written, photographic, moving image, sound, digital and analogue. Archives are held by public and private institutions and individuals around the world<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> «Edifici dedicati all'arte e alla scienza, monumenti storici, opere dell'arte e delle scienze».

<sup>4</sup> MARIO BROCCA, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, «Aedon, Rivista di arti e diritto online», 2001 (<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2001/3/broccta.htm>).

<sup>5</sup> Tuttavia non viene esplicitata una definizione di conflitto armato non internazionale; per approfondimenti MARCO SASSOLI, *L'estensione della disciplina della tutela dei beni culturali ai conflitti armati non internazionali*, in *La tutela internazionale dei beni culturali*, a cura di Paolo Benvenuti, Rosario Sapienza, Milano, Giuffrè, 2007, p. 157-171. Inoltre in questo caso è disposto solo l'obbligo del rispetto dei beni culturali.

<sup>6</sup> LAUSO ZAGATO, SIMONA PINTON, MARCO GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, Venezia, Cafoscari, 2019, p. 52; BROCCA, *La protezione dei beni culturali*.

<sup>7</sup> ELOI LODOLINI, *Archivistica. Principi e problemi*, Milano, FrancoAngeli, 2013<sup>15</sup>, p. 356.

<sup>8</sup> Definizione del Consiglio internazionale degli archivi-ICA (<https://www.ica.org/en/what-archives>).

Il *Multilingual archival terminology* dell'ICA<sup>9</sup>, alla voce italiana di archivio, fornisce tre possibili definizioni:

- 1) archivio inteso come fondo archivistico: l'insieme dei documenti formati o ricevuti e conservati da una persona fisica o da una persona giuridica nello svolgimento delle proprie attività;
- 2) archivio-luogo: il luogo dove gli archivi sono conservati;
- 3) archivio-istituzione: un ente o istituzione responsabile della conservazione e della fruizione degli archivi<sup>10</sup>.

All'agosto del 2021<sup>11</sup> gli Stati ratificanti sono 133, comprese le recenti ratifiche di Stati Uniti, Regno Unito e Giappone. Il sistema dell'Aja obbliga ogni Stato contraente a un'azione di tutela di grande portata e impegno<sup>12</sup>; tuttavia la Convenzione si pone come strumento supplementare e non alternativo alle precedenti Convenzioni dell'Aja, alle quali si affianca senza sostituirle; inoltre la sua applicazione non è retroattiva (art. 33)<sup>13</sup>.

### **1.a Il regime della protezione**

La protezione generale (capitolo I, art. 2), applicata a tutti i beni previsti all'art. 1, si fonda sui due obblighi di salvaguardia e di rispetto dei beni culturali<sup>14</sup>.

Il principio di salvaguardia si traduce nell'obbligo, in capo agli Stati membri, di predisporre un'adeguata tutela dei beni culturali già in tempo di pace, attraverso l'adozione di misure «appropriate» (liberamente definite dall'ordinamento interno del singolo Stato), come la diffusione della conoscenza della Convenzione nei programmi d'istruzione militare e civile, in particolare del personale addetto alla protezione dei beni culturali.

Per 'obbligo di rispetto' si intende che le parti si impegnano a salvaguardare i suddetti beni sia sul proprio territorio sia su quello delle parti contraenti, astenendosi dall'utilizzarli per scopi che potrebbero esporli a distruzione o deterioramento in caso di conflitto e impedendo furti e saccheggi. La disposizione è particolarmente significativa, perché estende l'ambito di applicazio-

---

<sup>9</sup> <https://www.ica.org/en/online-resource-centre/multilingual-archival-terminology>.

<sup>10</sup> *Multilingual archival terminology* (<http://www.ciscra.org/mat/mat/term/1854>).

<sup>11</sup> Stato delle ratifiche al 1° agosto 2022: <https://en.unesco.org/protecting-heritage/convention-and-protocols/states-parties>.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> MANLIO FRIGO, *La circolazione internazionale dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 99-101.

<sup>14</sup> EDOARDO GREPPI, *La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione dell'Aja al Protocollo del 1999*, in *La tutela internazionale dei beni culturali*, p. 73-88.

ne della Convenzione dal momento bellico al tempo di pace, dimostrandosi in linea con la più accorta impostazione della tutela dei beni culturali, che, per essere efficace, deve fondarsi sul principio di prevenzione. I beni sottoposti a protezione generale possono essere contrassegnati da un distintivo speciale.

Il capitolo II (artt. 8-11) è dedicato al regime della protezione speciale, destinato a quei beni iscritti nel 'Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale', che va distinta dalla protezione generale accordata invece a tutti i beni culturali, come intesi all'art. 1.

Le alte parti contraenti sono inoltre obbligate a prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone di qualsiasi nazionalità che commettano o diano l'ordine di commettere un'infrazione alla Convenzione. Seppur innovativa, la disposizione rimane generica, in quanto non specifica né le pene né le fattispecie di reato e rimette tali aspetti alla discrezionalità di ogni Stato<sup>15</sup>.

L'effettiva applicazione della Convenzione nel corso degli anni si è dimostrata molto problematica. L'esiguità dei beni sottoposti a protezione speciale (artt. 8-11) ne è un segno tangibile: otto rifugi<sup>16</sup> siti in Germania, Austria e Olanda fino al 1978; la Città del Vaticano, registrata il 18 gennaio 1960; altri 8 centri monumentali in Messico, registrati il 30 marzo 2015<sup>17</sup>. Tra i rifugi presenti nella lista particolare interesse offre il Barbarostellen: si tratta di un complesso di tunnel sotterranei presso la città di Oberried (vicino a Freiburg, Baden Württemberg), dove sono conservate, a partire dal 1975, riproduzioni di documenti inerenti al patrimonio storico culturale tedesco in formato microfilm<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> ZAGATO, PINTON, GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, p. 60-61; UGO LEANZA, *Conflitti simmetrici, conflitti asimmetrici e protezione dei beni*, in *La tutela internazionale dei beni culturali*, p. 38-39.

<sup>16</sup> Hamlet of Steinberg in Upper Austria registrato il 17 novembre 1967, ma cancellato il 12 settembre 2000; Zentraler Bergungsort (Central Refuge) Oberrieder Stollen registrato il 24 aprile 1978; 6 rifugi in Olanda registrati il 12 maggio 1969: Zab refuge for cultural property, Zod refuge for cultural property, Nef refuge for cultural property (cancellato nel 1994), Ngh refuge for cultural property (cancellato nel 1994), Paaslo refuge for cultural property (cancellato nel 1994), St-Pietersberg refuge for cultural property (International Register of Cultural Property under Special Protection, <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/400-640012?OpenDocument>).

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> Il Barbarastollen conserva 998 milioni di immagini e le operazioni di archiviazione sono tuttora in essere. I microfilm sono custoditi in appositi cilindri in acciaio inossidabile che dovrebbero conservare perfettamente le loro qualità per almeno 500 anni (<https://www.ilpost.it/2017/10/22/barbarastollen-germania-archivio-sotterraneo-microfilm/>).

La protezione speciale è applicabile a un numero limitato di rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali e altri beni culturali immobili di massima importanza, a condizione che si trovino a una distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o obiettivo militare (vie di comunicazione, apparati di difesa) e non siano usati per scopi militari.

La clausola dell'adeguata distanza ha determinato una scarsa applicazione della protezione speciale: ad esempio, in Italia alcuni complessi monumentali di rilevante importanza storico-culturale sono adibiti, seppur parzialmente, a scopi militari<sup>19</sup>.

La protezione speciale per un bene è concessa, a livello internazionale, su richiesta dello Stato; tuttavia il grado di tutela non è maggiore rispetto a quello previsto dalla protezione generale, se non che gli obblighi di tutela devono essere applicati anche in tempo di pace, dalla data dell'iscrizione dei beni nel registro apposito (conservato dal Segretariato dell'UNESCO, ex art. 8). L'iscrizione nel Registro fa sì che tali beni godano di immunità e debbano essere contrassegnati dal simbolo dello scudo blu ripetuto tre volte in formazione triangolare (artt. 16 e 17). L'apposizione del simbolo è obbligatoria solo per i beni sottoposti a protezione speciale ed è a discrezione degli Stati per i beni sotto protezione generale. Nel corso dei conflitti della fine del ventesimo secolo l'uso del segno distintivo non è stato utilizzato, se non in modo errato<sup>20</sup>.

Relativamente alle disposizioni sanzionatorie, l'art. 28 prevede l'attribuzione di responsabilità individuale, anche penale; allo stesso tempo non im-

---

<sup>19</sup> La Reggia di Caserta ospita la Scuola allievi sottoufficiali dell'Aeronautica militare; Palazzo Salerno in piazza Plebiscito a Napoli ospita il Comando Regione militare Sud; il Palazzo Ducale di Modena ospita l'Accademia militare dell'Esercito.

<sup>20</sup> In Bosnia-Erzegovina il simbolo dello scudo blu ex art. 16 è stato esposto nella città di Sarajevo solo all'esterno del Museo di Stato e del Museo Ebraico e in maniera non corrispondente a quanto disposto dall'art. 20 (Apposizione dell'emblema) del Regolamento di esecuzione: 1. L'apposizione del segno distintivo e il suo grado di visibilità sono rimessi alla discrezionalità delle autorità competenti di ciascuna alta parte contraente. Può essere esposto su bandiere o bracciali; può essere dipinto su un oggetto o rappresentato in qualsiasi altra forma appropriata. 2. Tuttavia, fatte salve eventuali marcature più piene, l'emblema dovrà, in caso di conflitto armato e nei casi previsti dagli articoli 12 e 13 della Convenzione, essere apposto sui veicoli di trasporto in modo da essere chiaramente visibile in luce del giorno sia dall'aria sia dal suolo. L'emblema deve essere visibile da terra: (a) a intervalli regolari sufficienti per indicare chiaramente il perimetro di un centro contenente monumenti sotto protezione speciale; (b) all'ingresso di altri beni culturali immobili sottoposti a protezione speciale: BROCCA, *La protezione dei beni culturali*.

pone alcun obbligo di perseguire il crimine, lasciando in tal senso agli Stati una grande discrezionalità, in base alle previsioni di giustizia penale degli ordinamenti interni.

L'obbligo di salvaguardia ex art. 3 va realizzato in tempo di pace da ciascuno Stato contraente, attraverso *measures as they consider appropriate*. Di fronte a una così vaga e soggettiva indicazione, che comporta il rischio di inerzia di uno Stato rispetto allo *status quo* vigente, l'UNESCO nel 1954 pubblicò un manuale<sup>21</sup> in cui indicava esempi di misure appropriate:

- la registrazione dei beni più importanti nel registro per la protezione speciale;
- la formazione di personale militare specializzato in materia di beni culturali;
- la collaborazione di personale militare con le autorità civili incaricate della salvaguardia.

La Convenzione, da parte dell'Italia, è stata sostanzialmente disattesa nel primo periodo della sua vigenza. Le uniche attività di adeguamento alla Convenzione sono state un inventario in microfilm, l'iscrizione della Città del Vaticano sotto protezione speciale e l'adozione di un protocollo di impegno solenne a non utilizzare a fini militari il tratto di via Aurelia adiacente alle mura vaticane. Solo a partire dagli anni Settanta e solo nei contesti militari la materia ha iniziato a essere diffusa con pubblicazioni e convegni<sup>22</sup>; fino al 1995 risulta assente la presenza dell'Italia nei rapporti periodici dell'UNESCO sull'implementazione e l'adeguamento della Convenzione<sup>23</sup>.

### 1.b Il Secondo Protocollo del 1999

L'insufficienza dei risultati conseguiti nell'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1954 e del suo Primo Protocollo condusse all'adozione, nel marzo del 1999, del Secondo Protocollo alla Convenzione stessa, su iniziativa olandese e italiana e con l'appoggio della Federazione russa<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> HENRI LAVACHERY, ANDRÉ NOBLECOURT, *Les techniques de protection des biens culturels en cas de conflit armé*, in *Musées et monuments*, VIII, Paris, UNESCO, 1954.

<sup>22</sup> BROCCA, *La protezione dei beni culturali*.

<sup>23</sup> Dal 1996 le Forze armate italiane, nel contesto delle missioni in Bosnia Erzegovina, hanno previsto la formazione di militari qualificati per realizzare il monitoraggio del patrimonio culturale della città di Sarajevo, esperienze ripetute in Albania e in Afghanistan: BROCCA, *La protezione dei beni culturali*.

<sup>24</sup> BROCCA, *La protezione dei beni culturali*.

Il Secondo Protocollo ha affrontato gli aspetti della Convenzione dimostratisi inadeguati nei conflitti armati dei primi anni Novanta, in particolare quello nella ex Jugoslavia (1991-2001)<sup>25</sup>.

Le principali innovazioni introdotte sono:

- la definizione esplicita dei concetti di salvaguardia e protezione;
- l'estensione completa delle norme di tutela anche ai conflitti non internazionali (art. 22)<sup>26</sup>;
- la disciplina specifica sulla responsabilità penale individuale con la definizione di due livelli di infrazioni e relative sanzioni (lasciata, nella precedente convenzione, alla discrezionalità degli Stati parte);
- il superamento del duplice e debole sistema di protezione e la conseguente introduzione del regime della protezione rafforzata;
- il rafforzamento del quadro istituzionale per assicurare l'applicazione del Protocollo, in quanto il meccanismo di controllo affidato dalla Convenzione al Commissario generale ha dato scarsi risultati e si è rivelato di difficile applicazione;
- le disposizioni (artt. 9, 15 e 21) contro le esportazioni illecite di beni culturali;
- la sensibilizzazione e il coinvolgimento della popolazione civile attraverso l'obbligo imposto agli Stati di introdurre e diffondere in tutta la popolazione l'apprezzamento e il rispetto dei beni culturali con specifici programmi educativi e informativi<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> In quei territori si verificarono alcune distruzioni deliberate, ad esempio il bombardamento della vecchia città di Dubrovnik nel 1991 e la distruzione nell'agosto del 1992 della Biblioteca nazionale e universitaria della Bosnia Erzegovina in Sarajevo.

<sup>26</sup> Nella Convenzione si afferma, nei conflitti non internazionali, solo il principio del rispetto (vedi art. 19 della Convenzione).

<sup>27</sup> Art. 30: 1) Le Parti cercheranno con opportuni mezzi e in particolare attraverso programmi di istruzione e informativi, di rafforzare l'apprezzamento e il rispetto per i beni culturali da parte di tutta la popolazione. 2) Le Parti divulgheranno questo Protocollo quanto più possibile, sia in tempo di pace, sia in tempo di conflitto armato. 3) Qualsiasi autorità militare o civile, che in tempo di conflitto armato, assuma responsabilità relativamente all'applicazione di questo Protocollo, sarà pienamente a conoscenza del testo. A questo scopo le parti dovranno, come appropriato: a) incorporare direttive ed istruzioni riguardanti la protezione dei beni culturali nei propri regolamenti militari; b) sviluppare ed attuare, in cooperazione con l'UNESCO e relative organizzazioni governative e non-governative, programmi di istruzione e addestramento in tempo di pace; c) comunicare l'un l'altro, attraverso il Direttore generale, le informazioni sulle leggi, le disposizioni amministrative e le misure prese ai sensi dei sottoparagrafi (a) e (b); d) comunicare tempestivamente l'un l'altro, attraverso il Direttore generale, le leggi e le disposizioni amministrative che possono adottare per assicurare l'applicazione di questo Protocollo.

Finora sono stati registrati diciassette patrimoni sotto protezione rafforzata<sup>28</sup>. Gli unici due patrimoni documentari che godono della protezione sono in Italia e in Belgio: la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che «represents a unicum for the history of culture, due to the importance of its both ancient and modern printed and manuscripts collections, as well as due to the most complete periodicals collections in Italy»<sup>29</sup> e la Plantin-Moretus-House Workshops-Museum Complex and the Business Archives of the Officina Plantiniana di Antwerp (Anversa), attiva dal tardo Quattrocento fino al 1867, ospitante dal 1877 il Museo della antica casa tipografica<sup>30</sup>.

### 1.c Le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è intervenuto in due occasioni:

- 1) Risoluzione 2199 del 12 febbraio 2015 (ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite), che segnala come i nuovi gruppi terroristici ISYL e ANF riescano a trovare fonti di reddito attraverso il saccheggio e il contrabbando di beni culturali provenienti da siti archeologici, musei, biblioteche e archivi; pone obblighi per impedire il commercio di beni culturali iracheni e siriani [...] rimossi illegalmente dall'Iraq dal 6 agosto 1990 e dalla Siria dal 15 marzo 2011 e proibirne il commercio transfrontaliero, consentendo in tal modo il loro eventuale ritorno al popolo iracheno e siriano; invita l'UNESCO, l'Interpol e altre organizzazioni internazionali, a prestare assistenza in tale attuazione;
- 2) Risoluzione 2347 del 24 marzo 2017, la prima che si occupa direttamente della distruzione del patrimonio culturale e del traffico illecito di beni culturali; richiama la Convenzione e il Primo Protocollo del 1954 e il Secondo Protocollo del 1999. «La distruzione illecita del patrimonio culturale, il saccheggio e il contrabbando di beni culturali in caso di conflitti armati, in particolare da parte di gruppi terroristici, e il tentativo di negare le radici storiche e la diversità culturale in questo contesto possono alimentare e aggravare i conflitti e ostacolare la riconciliazione nazionale nel post-conflitto, minando così la sicurezza, la stabilità, la *governance*, lo sviluppo sociale, economico e culturale degli Stati colpiti». Essa propone

---

<sup>28</sup> <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/%20lists/enhanced-protection>.

<sup>29</sup> <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/%20lists/enhanced-protection/italy/>.

<sup>30</sup> Il sito di Castel del Monte e Villa Adriana godono anch'essi della protezione.

misure innovative di protezione e salvaguardia: il monitoraggio attraverso liste specifiche di persone ed entità coinvolte nel traffico illecito di beni culturali; la creazione di inventari digitalizzati e di un database internazionale dei beni rubati; l'adozione di regolamenti adeguati ed efficaci in materia di esportazione e importazione, compresa la certificazione di provenienza, se del caso, dei beni culturali, coerente con gli *standard* internazionali. La novità maggiore riguarda il fatto che essa prevederebbe l'obbligo, vincolante per tutti gli Stati appartenenti alle Nazioni Unite, di prevenire e contrastare il traffico illecito di beni culturali durante i conflitti armati e di cooperare per attuarne l'eventuale restituzione (un obbligo che in questo dettato assume una portata più ampia, mentre nelle precedenti Risoluzioni rimaneva limitato agli specifici territori in conflitto)<sup>31</sup>.

## **2. La protezione degli archivi nei conflitti armati**

Durante i conflitti armati la diversa natura degli archivi gioca un ruolo fondamentale per il loro destino. La questione può essere analizzata sotto l'aspetto del loro essere obiettivo militare o meno e sulla distinzione, iniziata a metà del XIX secolo<sup>32</sup>, tra archivi correnti e archivi storici (pubblici o privati che siano).

### **2.a Archivi storici e archivi correnti**

Attualmente gli archivi storici, obiettivi strategicamente insignificanti dal punto di vista militare<sup>33</sup>, ricadono, a livello internazionale, sotto la tutela degli strumenti appena descritti, che – come si è visto – non garantiscono la protezione agli archivi correnti, tutelati in prima istanza dalle relative disposizioni dell'ordinamento interno.

---

<sup>31</sup> Questo dato può far pensare che a livello internazionale si stia aprendo la strada per l'affermazione di una norma consuetudinaria (quindi universale) sulla restituzione dei beni illecitamente usciti o entrati dai paesi in conflitto armato: ZAGATO, PINTON, GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale dei beni culturali*, p. 212; FEDERICA MUCCI, *La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1483 del 22 maggio 2003*, in *La tutela internazionale dei beni culturali*, p. 325-343; SABINE VON SCHORLEMER, *Cultural heritage protection as a security issue in the 21th century: recent development*, «Indonesian journal of International law», 16 (2018), p. 16-60, in particolare p. 39-42 (<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=ijil>).

<sup>32</sup> LODOLINI, *Archivistica*, p. 352.

<sup>33</sup> MARIA ZANETTI, *I rischi e la salvaguardia del patrimonio archivistico e bibliografico*, in *Scienze per la conservazione del patrimonio culturale a rischio*, Firenze, Edifir, 2021, p. 63-71.

Come è noto con la guerra, con i conflitti, ci si prefigge spesso l'annientamento dell'identità del nemico, o del presunto tale, attraverso la distruzione, dispersione etc. del patrimonio culturale, da qui l'importanza della loro salvaguardia sia nella fase prebellica sia in quella postbellica<sup>34</sup>.

Per citare un caso recente, basta ricordare la pulizia etnica attuata dai Serbi attraverso l'eliminazione degli archivi kosovari: documenti di stato civile, atti di proprietà, certificati di nascita, di matrimonio «vengono bruciati nel tentativo di privare i kosovari del proprio passato»<sup>35</sup>.

Gli archivi sia correnti sia storici, durante i conflitti, sono legati alle sorti e all'impegno di chi li ha prodotti e di chi ha la responsabilità della loro conservazione e sono messi a rischio da traslochi attuati in condizioni caotiche ed emergenziali oppure dalla volontà di distruzione degli stessi produttori, in previsione di una sconfitta o per proteggere il segreto militare.

Questi fattori di rischio riguardano non solo gli archivi pubblici, ma anche quelli privati. Le sorti degli archivi correnti dipendono fondamentalmente dal loro valore strategico che ne determina la cattura da parte degli eserciti nemici<sup>36</sup>. Le forze armate in guerra sequestrano documenti per ottenere informazioni di vario tipo (militari, politiche, etc.), ma anche per tutelarli dalla volontà di distruzione degli oppositori o per distruggere informazioni utili ai nemici oppure per rendere pubblici documenti in grado di smascherare l'operato dello Stato contrapposto.

È utile, a questo punto, analizzare brevemente le disposizioni italiane in sede sia militare sia civile, relative alla tutela dei documenti.

## 2.b Disciplina militare italiana sulla protezione dei documenti ufficiali

Il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, contiene i codici penali militari in pace e in guerra, tuttora vigenti, salvo talune abrogazioni o modifiche.

Nel codice penale militare di guerra assumono rilievo gli articoli 47 (Capo I - *Del reato militare*) e 130 (Capo V - *Della violazione di corrispondenze militari*). Il primo afferma che è reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare,

---

<sup>34</sup> SILVIA CHIODI, *Beni culturali e conflitti armati*, in *Beni culturali e conflitti armati, catastrofi naturali e disastri ambientali: le sfide e i progetti tra guerra, terrorismo, genocidi, criminalità organizzata. Le sfide e i progetti*, Roma, Iliesi, 2018, p. 45.

<sup>35</sup> «La Repubblica», 31 marzo 1999 (<https://www.repubblica.it/online/fatti/archivi/archivi/archivi.html>).

<sup>36</sup> SILVIA TRANI, *Il Regio esercito e i suoi archivi*, Roma, Ministero della difesa, 2013, p. 507.

e prevista come delitto contro: 1) la personalità dello Stato; 2) la pubblica amministrazione; 3) l'amministrazione della giustizia; 4) l'ordine pubblico; 5) l'incolumità pubblica; 6) la fede pubblica; 7) la moralità pubblica e il buon costume; 8) la persona; 9) il patrimonio.

Il secondo articolo prevede l'autorizzazione alla distruzione di ordini o dispacci militari in pericolo di cadere in mano del nemico. Il militare che ne omette la distruzione è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Del codice penale militare di pace rileva l'art. 85 - *Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato*<sup>37</sup>. Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

L'articolo fa riferimento agli atti segreti soltanto, definendo non segreti i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate, escludendoli dalla previsione dell'articolo.

## **2.c Disciplina civile italiana sulla tutela degli atti pubblici**

Del codice penale interessa l'art. 490 (Libro secondo - *Dei delitti in particolare*, Titolo VII - *Dei delitti contro la fede pubblica*, Capo III - *Della falsità in atti*):

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico<sup>38</sup> vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

L'art. 357 del codice penale stabilisce che agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'elemento che caratterizza il pubblico uff-

---

<sup>37</sup> (Libro secondo - *Dei reati militari, dei reati contro la fedeltà e la difesa militare*, Titolo I - Capo I - *Del tradimento*)

<sup>38</sup> Codice civile, art. 2699: «L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. Sono atti pubblici, ad esempio, i rogiti notarili, i verbali d'udienza redatti da un cancelliere del tribunale, le relazioni di notifica predisposte dagli ufficiali giudiziari, i verbali redatti da una commissione di esami, certe attestazioni rilasciate da pubblici uffici».

ciale è l'esercizio di una 'funzione pubblica', intesa come attività che realizza i fini propri dello Stato nell'interesse pubblico. La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta ai seguenti soggetti: forze di polizia, militari con funzioni di comando e militari in genere in servizio presso le caserme<sup>39</sup>, comandante di nave o aeromobile<sup>40</sup>, carabinieri e agenti di pubblica sicurezza, anche nei periodi di sospensione dal servizio per ferie o congedi, esperti nominati dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 348 c.p.p.<sup>41</sup>. Nella categoria rientra, pertanto, il comandante di Corpo.

La giurisprudenza ha definito pubblici ufficiali i militari in servizio nelle caserme e inquadrati in unità organiche operative, i quali possono considerarsi pubblici ufficiali soltanto nel caso in cui, all'interno dell'organizzazione militare diretta ad adempiere uno dei compiti essenziali dello Stato, svolgono funzioni alle quali è annesso un pubblico interesse, un potere di coercizione, che si sovrapponga al vincolo gerarchico, o un potere di certificazione.

### **3. Gli strumenti internazionali per la tutela degli archivi e la questione della loro inclusione**

La difficoltà di inglobare in una cornice unitaria i complessi archivistici ai fini della protezione in caso di conflitto è una questione risalente.

Il *Final reports on archives* della Commissione alleata anglo-americana M.F.A. & A. (per i monumenti, belle arti e archivi), pubblicata dall'Istituto poligrafico dello Stato a Roma nel 1946, iniziava così:

Quale che sia, nel diritto internazionale, la posizione degli archivi di un paese nel quale si combatte (non è chiaro, ad esempio, in che misura essi possono attendere protezione da certe clausole delle convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907), nessuno Stato moderno può evidentemente permettere la loro completa distruzione. Misure di protezione possono essere prese per motivi certamente molto diversi: buoni o cattivi; ma qualche forma di protezione è necessario che vi sia.<sup>42</sup>

L'enunciato sembra quasi voglia intendere che invece la distruzione parziale in guerra sia permessa.

La Commissione aveva inizialmente definito il termine 'archivio' in modo ampio, includendo tutti i tipi di documenti, indipendentemente dalla

---

<sup>39</sup> Cassazione 20 ottobre 1975.

<sup>40</sup> Cassazione 19 dicembre 1966.

<sup>41</sup> Cassazione 23 marzo 1996.

<sup>42</sup> Il Rapporto è pubblicato da ELVIRA GENCARELLI, *Gli archivi italiani durante la seconda guerra mondiale*, Roma, 1979, p. 145 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 50).

loro età o dalla natura pubblica o privata; tuttavia la Commissione «experienced difficulties accomplishing their mission to protect ‘archives’»<sup>43</sup>.

La Dichiarazione di Bruxelles del 1874 (non vincolante) nelle disposizioni ex art. 8 (che proteggevano proprietà municipali – *property of municipality* – istituti devoti alla religione, alle arti, alle scienze) aveva volontariamente omesso gli archivi, poiché per gli autori era risultato troppo difficile un accordo sullo *status* degli atti e archivi<sup>44</sup>. All’art. 7 tuttavia considerava lo Stato occupante come amministratore e usufruttuario di edifici pubblici, beni immobili, foreste e terreni agricoli appartenenti allo Stato ostile e situati nel paese occupato.

La medesima disposizione si trova all’art. 55 della Convenzione dell’Aja del 1907 sugli usi e costumi della guerra terrestre:

Lo Stato occupante non si considererà se non come amministratore e usufruttuario degli edifici pubblici, immobili, foreste ed aziende agricole appartenenti allo Stato nemico e che si trovano nel paese occupato. Egli dovrà conservare l’effettivo di tali proprietà ed amministrarle in conformità delle regole che concernono l’usufrutto.

Di particolare rilievo, nel contesto delle Convenzioni sugli usi e i costumi della guerra terrestre del 1899 e del 1907, è l’osservazione fatta da Lawrence Oppenheim secondo cui

all destruction of, and damage to, enemy property for the purpose of offense and defense is necessary destruction and damage, and therefore lawful; belligerents could appropriate all public and private enemy property which they found on enemy territory<sup>45</sup>.

Provenendo da un autore molto qualificato l’opinione risulta particolarmente spiazzante, se non grave: dichiara, infatti, la liceità della cattura e la prassi di accordarsi sul destino degli archivi nei trattati di pace.

### **3.a Convenzione dell’Aja del 1907**

La Convenzione dell’Aja del 1907, riguardante gli usi della guerra terrestre, all’art. 23 vieta la distruzione o il sequestro delle proprietà nemiche

---

<sup>43</sup> DOUGLAS COX, *Archives and Records in Armed Conflict: International Law and the Current Debate over Iraqi Records and Archives*, «Catholic University Law Review», 59 (2010), p. 1002-1056, consultabile all’URL <https://scholarship.law.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3217&context=lawreview>.

<sup>44</sup> *Project of an International Declaration Concerning the Laws and Customs of War*, adopted by the Conference of Brussels, august 27, 1874.

<sup>45</sup> LAWRENCE OPPENHEIM, *International Law*. Vol. II. *Disputes, War and Neutrality*, London, Longmans, 1905, citato in Cox, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1012.

(a meno che tali distruzioni e sequestri non siano imperiosamente richiesti dalle necessità militari), ma all'art. 24 dichiara che sono considerati leciti gli stratagemmi e l'uso di mezzi occorrenti per procacciarsi informazioni sul nemico. L'art. 4, comma 1, chiede alle parti di «rispettare i beni culturali situati all'interno del proprio territorio e all'interno del territorio di altre parti; di astenersi da qualsiasi uso della proprietà e dei suoi immediati dintorni, per scopi che possono esporla a distruzione o danneggiamento in caso di conflitto armato; astenersi da qualsiasi atto di ostilità diretto contro tale proprietà»; segue, al comma 2, la clausola della deroga per necessità militari.

L'art. 27 impone che durante l'assedio e i bombardamenti debbano essere prese le misure necessarie per risparmiare, per quanto possibile, edifici dedicati alla religione, all'arte, alla scienza e tutti i monumenti storici, a condizione che non siano utilizzati in quel momento per scopi militari. Lo stesso articolo pone in capo all'assediato di contrassegnare con segni distintivi e visibili le proprietà da proteggere e comunicarlo al nemico.

L'articolo 46 obbliga la potenza occupante a prendere tutte le misure in suo potere per ristabilire e garantire, per quanto possibile, l'ordine e la sicurezza pubblica, nel rispetto, a meno che assolutamente impedito, delle leggi vigenti nel Paese<sup>46</sup>. Questa disposizione afferma sostanzialmente che la presenza di archivi, durante l'occupazione militare, comporta sia la responsabilità delle potenze occupanti di proteggerli sia i corrispondenti diritti delle potenze occupanti di usarli o sequestrarli ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica<sup>47</sup>.

L'art. 53 permette all'esercito d'occupazione di prendere possesso di tutti i beni mobili appartenenti allo Stato, che possono essere utilizzati per operazioni militari, escludendo atti pubblici e archivi non suscettibili di servire alle operazioni di guerra<sup>48</sup>. L'art. 56, infine, stabilisce che le proprietà

---

<sup>46</sup> Si veda anche l'art. 43 per cui «L'autorità del potere legale essendo passata di fatto nelle mani dell'occupante, questi prenderà tutte le misure che dipendano da lui per ristabilire ed assicurare, quanto è possibile, l'ordine pubblico e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti nel paese».

<sup>47</sup> Cox, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1018,

<sup>48</sup> Art. 53: «L'esercito che occupa un territorio non potrà sequestrare che il numerario, i fondi e i valori esigibili appartenenti allo Stato, i depositi di armi, mezzi di trasporto, magazzini e approvvigionamenti, e, in generale, qualsiasi proprietà mobile dello Stato che possa servire alle operazioni della guerra. Tutti i mezzi che servono in terra, sul mare e per aria alla trasmissione delle notizie, al trasporto delle persone o delle cose, fuori dei casi regolati dal diritto marittimo, i depositi d'armi, e, in generale, ogni specie di munizione di guerra, possono essere sequestrati, anche se appartengono a privati, ma dovranno essere restituiti e le indennità saranno regolate alla conclusione della pace».

degli enti locali, delle istituzioni dediti a religione, carità ed educazione, arti e scienze, anche se appartenenti allo Stato, sono trattate alla stregua di proprietà private: ogni sequestro, distruzione o danneggiamento intenzionale di tali istituti, di monumenti storici, di opere d'arte e di scienza è proibito «and should be made the subject of legal proceedings»<sup>49</sup>.

### 3.b Convenzione del 1954

Gli archivi a cui si riferisce la Convenzione del 1954 (e i due protocolli) «sono archivi, ovviamente, divenuti beni culturali [...] non certo i così detti archivi correnti e archivi di deposito, i quali non solo non sono protetti e non sono considerati archivi dalla convenzione internazionale, ma continuano anche a costituire, come sempre, un interessante obiettivo militare, del quale il nemico cerca di impadronirsi con ogni mezzo»<sup>50</sup>.

L'art. 5 richiede alla potenza occupante di sostenere le autorità nazionali nella salvaguardia dei beni culturali e adottare eventuali misure per proteggere i beni danneggiati dalle operazioni militari; si ricorda inoltre il contrassegno dello scudo blu ex art. 6 e art. 16.

I parametri incerti con cui gli archivi sono rientrati per la prima volta in uno strumento internazionale di tutela sono tuttora oggetto di dibattito:

there is a seemingly widespread, though rarely confessed, confusion over the nature and extent of the cultural property to which the 1954 Hague Convention applies<sup>51</sup>.

Gli archivi correnti nascono come prodotti per il funzionamento amministrativo e organizzativo della società, negli apparati statali, negli enti pubblici e nelle strutture private; il loro eventuale valore storico è intrinseco e aumenta col passare del tempo. Un quadro, un libro non fanno parte del meccanismo governativo di uno Stato, se non per la loro fruizione culturale.

La questione è se la cattura o la distruzione durante il conflitto (o anche in pace) sia legittima e a quali condizioni: come già visto, la necessità militare,

---

<sup>49</sup> Così disciplina la versione in inglese (Cox, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1019). La versione italiana del Ministero della difesa dichiara che «ogni sequestro, distruzione o danneggiamento intenzionale di tali istituti, di monumenti storici, di opere d'arte e di scienza, è proibito e dev'essere punito» ([https://www.difesa.it/SMD\\_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso\\_Consigliere\\_Giuridico/Documents/65159\\_convenzione4.pdf](https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/65159_convenzione4.pdf)).

<sup>50</sup> LODOLINI, *Archivistica*, p. 356.

<sup>51</sup> ROGER O'KEEFE, *The Meaning of 'Cultural Property' under the 1954 Hague Convention*, «Neth. International Law Review», 1999, in Cox, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1016.

che determina il sequestro o la distruzione, è dichiarata legittima, se il bene è un obiettivo o uno strumento militare. Far rientrare questa categoria di archivi nella Convenzione significherebbe ribaltare i fondamenti su cui si basa la guerra. Si pensi a quanto i documenti e gli archivi militari e di *intelligence* facciano parte della casistica di ‘obiettivo militare’.

Inevitabilmente, inoltre, i diritti e i poteri delle forze di occupazione di utilizzare e sequestrare la proprietà dello Stato occupato sono necessari allo scopo di assolvere i notevoli compiti per ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica e di amministrare un territorio occupato<sup>52</sup>.

Queste considerazioni non giustificano il fatto che la scusa dell’obiettivo militare sia utilizzata a discrezione per sottrarre o distruggere anche quando l’obiettivo è assente o quando la distruzione o la sottrazione riguarda documenti che sono prove di crimini o prove *tout court*.

### 3.c Limiti della normativa internazionale vigente

È stato affermato che in generale le norme finora elaborate dalla comunità internazionale (Convenzione dell’Aja sugli usi della guerra terrestre 1899-1907, Convenzione dell’Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e suoi Protocolli, le Convenzioni di Ginevra del 1949<sup>53</sup> e suoi Protocolli, Convenzione UNESCO del 1970<sup>54</sup> che proibisce il trasferimento illecito di beni culturali) non riescono ad affrontare le caratteristiche uniche di documenti e archivi, che sono lasciati in uno *status giuridico* incerto, a metà tra i beni mobili (inalienabili e non) e culturali dell’occupato<sup>55</sup>: indipendentemente da chi sia il nemico, l’archivio privato di un gerarca fascista fu un obiettivo militare, come lo è stato l’agenda rossa di Paolo Borsellino (il contesto della sua sparizione era quello della guerra Stato-mafia), ad esempio.

Il Primo Protocollo del 1977 alla Convenzione di Ginevra del 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, richiede a tutte le parti di prendere ragionevoli precauzioni per proteggere gli oggetti

---

<sup>52</sup> Cox, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1018.

<sup>53</sup> La Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 all’art. 53 vieta a una potenza occupante di distruggere la proprietà pubblica o privata, «salvo che tale distruzione sia resa assolutamente necessaria da operazioni militari».

<sup>54</sup> All’art. 11 la Convenzione prevede che l’espatriazione di beni culturali «sotto coercizione», derivante da un’occupazione da parte di una potenza straniera, deve essere considerata illecita, Più in generale, il Primo Protocollo alla Convenzione dell’Aja del 1954 mira a impedire l’espatriazione di beni culturali da un territorio occupato durante un conflitto armato.

<sup>55</sup> Cox, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1011.

civili, sotto il controllo di ciascuna rispettiva parte, dagli effetti di un attacco e, per quanto possibile, fare una distinzione tra oggetti civili e obiettivi militari<sup>56</sup>.

La controversia legale che sorge a seguito di richiesta di restituzione dovrà basarsi sulle condizioni dettate dai vincitori e sullo *status* degli sconfitti: nelle loro varie forme<sup>57</sup>, comportano il pieno diritto o meno del vincitore di disporre degli archivi del paese che ha perso la guerra.

La resa incondizionata è definita come manifestazione di volontà in base alla quale il soccombente si impegna ad accettare tutte le misure che lo Stato vincitore stabilirà in avvenire, misure predisposte unilateralmente dal belligerante vittorioso e recepite senza discussione dall'avversario<sup>58</sup>.

### **3.d Proposte e prospettive future per la protezione degli archivi durante i conflitti armati**

Nonostante i limiti degli strumenti esaminati, è stato affermato che le pratiche internazionali e la natura di determinati documenti e archivi possono dar loro diritto a una protezione rafforzata come bene culturale che potrebbe evitare risultati così duri<sup>59</sup>.

La clausola della necessità militare è stata limitata dal Secondo Protocollo (1999) alla Convenzione dell'Aja. L'art. 6 consente l'imperativa necessità militare solo laddove il bene culturale è stato, per la sua funzione, costituito in un obiettivo militare; tale disposizione è più restrittiva rispetto a quanto enunciato dall'art. 52 del Primo Protocollo alla Convenzione di Ginevra<sup>60</sup>.

---

<sup>56</sup> Art. 58 - *Precauzioni contro gli effetti degli attacchi* «Nella misura praticamente possibile, le Parti in conflitto: a) senza pregiudizio dell'articolo 49 della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo; b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate; c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo ([https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362\\_1362\\_1362/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362/it)).

<sup>57</sup> VITO POLICE, *Resa incondizionata*, «Rivista di studi politici internazionali», 20/2 (1953), p. 215- 226. L'autore tratta della capitolazione, resa a discrezione, resa incondizionata, armistizio, etc. (<https://www.jstor.org/stable/43785161>).

<sup>58</sup> L'armistizio contempla la possibile ripresa delle ostilità. La resa incondizionata non si ha in alcun caso per l'impossibilità materiale di assumere iniziative da parte del belligerante soccombente, privato com'è di tutti gli strumenti idonei alla prosecuzione della lotta, e sottoposto a misure di controllo preventivo da parte del soggetto vittorioso: POLICE, *Resa incondizionata*.

<sup>59</sup> COX, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1052.

<sup>60</sup> L'art. 52 del Primo Protocollo alla Convenzione di Ginevra afferma che gli obiettivi militari sono «quegli oggetti che per la loro natura, ubicazione, scopo o uso contribuiscono efficace-

Tali prospettive, tuttavia, rimangono limitate nei loro effetti pratici per il fatto che gli archivi, come già visto, sono mezzi che garantiscono un vantaggio militare<sup>61</sup>. Inoltre, le distruzioni nelle guerre moderne sono opera spesso di soggetti non statali e comunque non internazionali, come nel caso di gruppi terroristici.

Nel dottrina americana i *captured archives* sono stati assimilati addirittura ai prigionieri di guerra<sup>62</sup>.

Una possibile soluzione sarebbe forse quella di riconoscere esplicitamente negli strumenti internazionali la natura unica e talvolta conflittuale di documenti e archivi.

I principi fondamentali della Convenzione dell'Aia del 1954 e del Secondo Protocollo rimangono imprescindibili per attuare misure realistiche e piani fattibili per proteggere i documenti: l'importanza della pianificazione in pace per la protezione in guerra; la conoscenza diffusa dei contenuti della protezione; il riconoscimento della realtà e dell'inevitabilità di affermazioni di necessità militare, legittime o meno; l'uso del contrassegno. Il Secondo Protocollo incoraggia tecniche di conservazione, quali la preparazione degli inventari, la pianificazione delle misure di emergenza per la protezione contro incendi o crolli strutturali, la predisposizione per la rimozione di beni culturali mobili o di adeguate misure di protezione *in situ*.

Certo, la duplice natura degli archivi non permette di prevedere una tutela o un rispetto pieni, poiché la loro sorte dipende dal modo di condurre la guerra da parte dell'attaccante e degli attori coinvolti nel conflitto. Il punto di vista dell'occupato va ampliato, quindi, con quello dell'occupante.

La conservazione di documenti e archivi, compresa l'integrità della loro organizzazione e contesto, risulta peraltro fondamentale anche per i militari<sup>63</sup>. In conclusione, si può sostenere che una realistica protezione «of records and archives by international law will only come by approaching their dual nature as an opportunity rather than an obstacle»<sup>64</sup>.

---

mente all'azione militare e la cui distruzione, cattura o neutralizzazione totale o parziale, nelle circostanze stabilite al tempo, offre un chiaro vantaggio militare».

<sup>61</sup> «Armies seize every type of document they encounter, and they are likely to continue to do so, irrespective of what the Conventions say»: COX, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1054.

<sup>62</sup> «Archives deserve to be liberated from the status of trophies of empire or prisoners of war»: *ibidem*, p. 1052).

<sup>63</sup> *Ivi*, p. 1056.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

#### **4. Le restituzioni dei beni culturali al termine dei conflitti armati: quadro giuridico alla fine del XX secolo**

##### **4.0 Il Primo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954**

Il Primo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954 sul divieto d'esportazione di beni culturali durante i conflitti armati e l'obbligo di restituzione tra Stati a fine conflitto ha avuto un destino fallimentare, come comunemente ribadito dalla dottrina.

Gli obblighi contenuti nel Primo Protocollo sono stati ampiamente disattesi dagli Stati; le modalità di identificazione dei beni sottratti sono ritenute troppo complicate; non sono state contemplate le ricadute gravissime della sua applicazione sul mercato, anche illecito, dell'arte.

La materia non è stata riproposta neppure nel Secondo Protocollo, che evita direttamente il problema delle restituzioni dei beni culturali illecitamente esportati durante i conflitti e si limita a:

- proibire il trasferimento di proprietà che sia avvenuto *under compulsion* (art. 9, par. 1)<sup>65</sup>;
- punire i responsabili di atti di saccheggio e mancata restituzione (art. 15)<sup>66</sup>.

In generale gli Stati, per regolare il grave problema delle restituzioni, preferirono adottare accordi bilaterali e comunque non utilizzarono formalmente il Primo Protocollo. Tra gli accordi bilaterali che hanno previsto la restituzione di opere d'arte si ricordano:

- gli accordi di cooperazione bilaterale tra la Germania e gli Stati sorti dalla dissoluzione della ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), che hanno previsto la restituzione di beni culturali trasferiti, per lo più segretamente, dalla Germania all'URSS, dopo la fine della guerra, tra il 1946 e il 1948<sup>67</sup>;

---

<sup>65</sup> «Ogni Parte che occupa totalmente o in parte il territorio di un'altra Parte vieta e impedisce, per quanto concerne il territorio occupato, qualsiasi esportazione, altra rimozione o trasferimento illecito di proprietà di beni culturali».

<sup>66</sup> «Commette un'infrazione ai sensi del presente Protocollo chiunque, intenzionalmente e in violazione della Convenzione o del presente Protocollo, compie uno degli atti seguenti: ruba, saccheggia o sottrae beni culturali protetti dalla Convenzione e compie atti di vandalismo contro beni culturali coperti dalla Convenzione. Ogni Parte adotta le misure che potrebbero essere necessarie per punire nel suo diritto interno le infrazioni previste nel presente articolo e per reprimere con pene adeguate. In tal modo, le Parti si conformano ai principi generali del diritto e al diritto internazionale, in particolare alle regole che estendono la responsabilità penale individuale a persone diverse dagli autori diretti dell'atto».

<sup>67</sup> ZAGATO, PINTON, GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, p. 202. L'accordo di cooperazione culturale tra Ucraina e Germania stipulato il 15 febbraio

- l'accordo, l'unico che ha richiamato formalmente il Primo Protocollo, tra Arabia Saudita e Iraq nel 1999.

Due casi hanno previsto la restituzione di beni archivistici.

#### **4.0.a Accordo sulla spartizione delle risorse tra gli Stati della ex Repubblica socialista federale di Jugoslavia**

L'accordo del 29 giugno 2001<sup>68</sup> sulla spartizione delle risorse tra gli Stati della ex Repubblica socialista federale di Jugoslavia, all'art. 2 dichiara che ogni Stato

acknowledges the principle that it must at all times take the necessary measures to prevent loss, damage or destruction to State archives, State property and assets of the SFRY in which, in accordance with the provisions of this Agreement, one or more of the other successor States have an interest.

L'Allegato A dell'accordo dispone, all'art. 1, che i beni mobili e immobili diventino proprietà dello Stato succedente, nel territorio in cui si trovano nel momento della stipula dell'accordo.

L'Allegato D, composto di 12 articoli, è dedicato alla gestione e riorganizzazione degli archivi. In particolare, l'art. 2 stabilisce che gli archivi trasferiti debbano essere ripristinati rispettivamente alla Repubblica a cui appartenevano o restituiti (*be restored*), in conformità ai principi archivistici di provenienza. L'art. 3 afferma che la parte degli archivi di Stato della Jugoslavia (amministrativi, documenti correnti e archivistici) necessari per la normale amministrazione del territorio di uno o più Stati, secondo il principio di pertinenza funzionale, devono passare a tali Stati, prescindendo da dove effettivamente si trovino quegli archivi. Il paragrafo 2 indica le eccezioni alla regola

to tangible movable State property of great importance to the cultural heritage of one of the successor States and which originated from the territory of that State, such as: works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest to that State; and scientific collections and important collections of books or archives which shall pass to that State. Such property shall be identified by the successor State concerned as soon as possible, but not later than 2 years after the entry into force of this Agreement.

---

1993 ha portato alla firma di un protocollo (a Kiev il 3 settembre 1996) che ha previsto la reciproca restituzione di opere d'arte: LAUSO ZAGATO, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del Secondo Protocollo 1999*, Torino, Giappichelli, 2007.

<sup>68</sup> Agreement on Succession Issues and Annexes A to G, 29 giugno 2001 ([https://treaties.un.org/doc/Treaties/2001/06/20010629%2001-33%20PM/Ch\\_XXIX\\_01p.pdf](https://treaties.un.org/doc/Treaties/2001/06/20010629%2001-33%20PM/Ch_XXIX_01p.pdf)).

#### **4.0.b Accordi bilaterali stipulati tra Kuwait e Iraq**

Il secondo caso riguarda gli accordi bilaterali stipulati tra Kuwait e Iraq, in base alla Risoluzione 687 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1991<sup>69</sup>. Al Kuwait sono stati riconsegnati fino al 2019 più di otto tonnellate di documenti e altri oggetti presi durante l'invasione da parte di Saddam Hussein<sup>70</sup>.

Come spiega Marco Lanzini<sup>71</sup> le distruzioni degli archivi kuwaitiani da parte irachena ebbero lo scopo di annientare l'identità nazionale, mentre la sottrazione avvenne per impossessarsi di documenti in grado di comprovare la comune origine delle due comunità, venuta meno a causa del colonialismo britannico<sup>72</sup>. Le restituzioni sono iniziate nel 2002<sup>73</sup>. Lo scoppio della seconda guerra del Golfo nel 2003 portò in poco tempo alla caduta del regime di Saddam Hussein. La risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 22 maggio 2003 decise la restituzione degli archivi restanti invitando alla collaborazione tutte le autorità interessate. Si susseguirono varie restituzioni, ma la documentazione storica più preziosa scomparsa nell'estate del 1990 sembrava non essere più rinvenibile, nonostante l'impegno

---

<sup>69</sup> Risoluzione del Consiglio n. 687 del 3 aprile 1991. Alla lettera D si richiede al Segretario generale di fornire un rapporto al Consiglio di sicurezza sulle azioni intraprese per facilitare il ritorno delle proprietà del Kuwait che sono state sequestrate dall'Iraq, inclusa una lista con la quale il Kuwait richiede proprietà che non sono state restituite o non sono state restituite intatte ([https://unipd-centrodirittumani.it/public/docs/90\\_03\\_265.pdf](https://unipd-centrodirittumani.it/public/docs/90_03_265.pdf)).

<sup>70</sup> Le restituzioni hanno riguardato gli archivi dell'Università del Kuwait, del Ministero dell'informazione e di altre istituzioni («Non vediamo l'ora di una maggiore cooperazione e, se Dio vuole, presto ci saranno ulteriori passaggi per completare il passaggio di consegne», ha detto durante una cerimonia che ha segnato l'occasione, a Kuwait City, Qahtan al-Janabi, del Ministero degli esteri iracheno, affermando che il suo Paese aveva ricevuto in precedenza un elenco di oggetti mancanti dal Kuwait e «sulla base di ciò, la consegna è in corso» (<https://www.france24.com/en/live-news/20210328-kuwait-receives-tonnes-of-national-archives-from-iraq>).

<sup>71</sup> MARCO LANZINI, *Archivi in bilico*, Roma, Edizioni Anai, 2020, p. 16-18 ([http://www.ilmondodegliarchivi.org/images/Quaderni/MdA\\_Quaderni\\_ns\\_Archivi-in-bilico\\_volume.pdf](http://www.ilmondodegliarchivi.org/images/Quaderni/MdA_Quaderni_ns_Archivi-in-bilico_volume.pdf)).

<sup>72</sup> Ivi, p. 16.

<sup>73</sup> Circa 1.650 scatole e sacchetti di documenti furono caricati su 5 camion, per essere immediatamente riportati in patria. La delusione fu grande, poiché la documentazione restituita risultò essere di scarso interesse storico: si trattava in larga parte di carte d'identità, passaporti, certificati di morte e corrispondenza interlocutoria (LANZINI, *Archivi in bilico*, p. 16; GIULIA BARRERA, *Carte contese. La spartizione degli archivi coloniali e i contenziosi internazionali in materia di archivi*, Milano-Udine, Mimesis, 2013, p. 15 ([https://www.researchgate.net/publication/319188456\\_Carte\\_contese\\_La\\_spartizione\\_degli\\_archivi\\_coloniali\\_e\\_i\\_contenziosi\\_internazionali\\_in\\_materia\\_di\\_archivi/link/599abae145851564432f4dca/download](https://www.researchgate.net/publication/319188456_Carte_contese_La_spartizione_degli_archivi_coloniali_e_i_contenziosi_internazionali_in_materia_di_archivi/link/599abae145851564432f4dca/download))).

del nuovo governo iracheno<sup>74</sup>. Tuttora il destino di molti documenti rimane oscuro, forse oggetto di distruzione e di sottrazione volontaria o incidentale durante la prima guerra del Golfo. Tra le ipotesi c'è chi sostiene siano stati confiscati dalle truppe statunitensi, in quanto parte della documentazione sottratta al Kuwait era finita negli archivi iracheni. Gli Stati Uniti nel 2003 requisirono e trasferirono milioni di documenti (tra cui le carte del partito Ba'th), perché fossero tradotti. Tra questi vi era anche documentazione originariamente kuwaitiana, che fu successivamente in parte restituita, ma gli studiosi non escludono che molto altro materiale sia ancora mischiato alle carte sequestrate<sup>75</sup>.

#### 4.1 Il problema della restituzione degli archivi

Prima di approfondire la disciplina relativa alla restituzione degli archivi, è utile esaminare alcuni casi, che rivelano la grande importanza e le difficoltà connesse alla materia. La ridefinizione dei confini a fine conflitto è solitamente il problema principale, che inevitabilmente riguarda la gestione delle restituzioni di archivi sequestrati o sottratti (principalmente archivi correnti). Tuttavia, il problema rimane a prescindere dal fatto che gli Stati interessati abbiano o meno cambiato natura.

##### 4.1.a La restituzione degli archivi reali coreani da parte della Francia

Famoso è il caso dei trecento antichi registri miniati relativi al cerimoniale di corte provenienti dall'archivio reale coreano; volumi preziosissimi predati, in seguito a una rappresaglia, avvenuta nel 1866 a opera delle milizie francesi e per la maggior parte dati alle fiamme. Le uniche 300 unità rimaste delle originarie 6.000 finirono al Museo Nazionale di Francia, ma sbandatamente furono collocate all'interno delle collezioni cinesi, risultando irrimediabilmente perdute fino al 1975, quando uno studioso coreano riconobbe il loro inestimabile pregio. La trattativa di restituzione tra Francia e Corea durò fino all'inizio del secolo XXI, quando gli archivi furono sì restituiti alla Corea, ma usando l'*escamotage* di un «prestito quinquennale rinnovabile»<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Le ricerche proseguirono per diversi anni, portando al rinvenimento di nuclei più o meno significativi di documenti, audio e videocassette, nastri, microfilm e altro materiale simile (LANZINI, *Archivi in bilico*, p. 16).

<sup>75</sup> *Ibidem*.

<sup>76</sup> TAE JIN YI, *The Korean Archives*, in *Witness of History. Documents and writings on the return of cultural objects*, edited by Lyndel V. Prott, UNESCO 2009, p. 300-303; DOUGLAS COX, *Inalienable Archives: Korean Royal Archives as French Property Under International Law*, «International Journal of Cultural Property», 18(04)2011, p. 409-423.

Consegnati alla Corea nel 2011, i volumi Uigwe hanno ricevuto un'accoglienza trionfale al loro rientro in patria<sup>77</sup>.

Questo caso tuttavia riguarda un patrimonio archivistico evidentemente storico-culturale. Gli archivi correnti, invece, ricadono sotto la categoria di obiettivi strategici militari: la loro restituzione è ovviamente rivendicata dallo Stato a cui sono stati sottratti, ma dipende dalle circostanze della cattura e dalle condizioni imposte a fine conflitto.

Due casi ci aiutano a capire la complessità delle situazioni reali.

#### **4.1.b. La questione degli archivi iracheni del partito Ba'th<sup>78</sup>**

Gli Stati Uniti tra il 1993 e il 2003 sequestrarono, come già ricordato, molti archivi iracheni, tra cui quelli del partito Ba'th.

Per gli Iracheni tali archivi rappresentavano la possibilità di ottenere informazioni su parenti dispersi, la prova della confisca o distruzione di atti di proprietà e documenti di identità, la dimostrazione di crimini contro l'umanità operati dal regime, quali prove nei procedimenti giudiziari; inoltre poiché il partito Ba'th era stato l'unico al governo iracheno tra il 1968 e il 2003, i suoi archivi sono considerati generalmente come beni inalienabili dello Stato.

Dichiarata la fine del regime di Saddam Hussein, il sequestro da parte dell'autorità provvisoria<sup>79</sup> degli archivi del regime e del partito Ba'th durò fino al trasferimento del potere al nuovo governo iracheno<sup>80</sup>. Tuttavia, i numerosi archivi del regime e del partito, dislocati in vari luoghi, subirono durante e dopo la guerra almeno tre sorti diverse.

Durante il governo provvisorio militare, una parte degli archivi del partito, risalenti agli anni Settanta e conservati nell'Archivio Nazionale di Bagdad, furono distrutti durante l'incendio dell'aprile del 2003. Sembra che l'incendio sia stato intenzionale, appiccato da fedeli del partito Ba'th per di-

---

<sup>77</sup> Cox, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 125-149.

<sup>78</sup> Il Partito del Risorgimento Arabo, meglio noto come Partito Ba'th Arabo Socialista, è stato fondato nel secondo dopoguerra dai siriani Michel 'Aflaq e Ṣalāḥ al-Dīn al-Bīṭār.

<sup>79</sup> Il 22 maggio 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con Risoluzione 1483, riconobbe formalmente gli Stati Uniti e il Regno Unito «as occupying powers under unified command».

<sup>80</sup> Il governo *ad interim* iracheno è stato istituito dalla Coalizione multinazionale in Iraq, costituita dagli Stati Uniti con alcuni suoi alleati come governo provvisorio per amministrare l'Iraq fino alla redazione della nuova costituzione, in base alle elezioni parlamentari del 30 gennaio 2005, che avrebbero determinato la composizione dell'Assemblea nazionale. Lo stesso governo *ad interim* aveva preso il posto dell'Autorità provvisoria di coalizione e del Consiglio di governo iracheno il 28 giugno 2004, poi sostituito dal Governo di transizione iracheno il 3 maggio 2005 ([https://www.treccani.it/enciclopedia/la-guerra-in-iraq\\_%28XXI-Secolo%29](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-guerra-in-iraq_%28XXI-Secolo%29)).

struggere le prove delle corti marziali istituite dal regime per processare gli oppositori, ma la responsabilità non è mai stata provata con certezza.

Nello stesso tempo il personale militare statunitense sequestrò in varie località del paese archivi iracheni, che furono portati al di fuori dell'Iraq, nel Qatar: furono tradotti e usati per operazioni di *intelligence*.

Una terza sezione di archivi, relativi al quartier generale in Baghdad, fu portata negli Stati Uniti grazie alla collaborazione del dissidente iracheno Kanan Makiya fondatore dell'Iraq Memory Foundation, organizzazione non governativa statunitense. Sebbene il consenso del governo iracheno al progetto sia ancora da dimostrare, l'archivio del partito è stato digitalizzato e ha trovato sede ‘temporanea’ presso l’Hoover Institution della Stanford University. L’archivio digitale è consultabile *in situ* con lo scopo di far luce sulle condizioni politiche e sulla *governance* dell’Iraq durante il regime di Saddam Hussein<sup>81</sup>.

La questione generale è scoppiata quando, nel 2009, gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali durante i conflitti armati del 1954.

La coalizione Stati Uniti-Gran Bretagna, paesi peraltro non aderenti alla Convenzione<sup>82</sup>, fu accusata di non avere preso, in generale, nessuna misura contro la distruzione e la spoliazione dei beni culturali in Iraq<sup>83</sup>. A questo proposito, intervenne il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la Risoluzione 1483 del 22 maggio 2003 stabilendo che «tutti gli Stati membri dell’Onu sono esortati ad adoperarsi per favorire il ritorno in Iraq di oggetti di valore artistico che sono scomparsi nel corso dei saccheggi nel Paese a partire dalla I Guerra del Golfo» (agosto 1990), imponendo così un obbligo di restituzione universale, anche se circoscritto ai beni iracheni.

Per quanto riguarda gli archivi sequestrati, la ratifica statunitense portò con sé la pretesa da parte irachena di restituzione di tutti quelli sottratti (compreso quello del Partito), sia storici sia correnti: *all current and non current records* (misurabili sia in metri sia in *terabyte*); la pretesa fu annunciata dal direttore

---

<sup>81</sup> Il complesso si divide in due fondi: 1) Hizb al- Ba’th al-’Arabī al-Ishtirākī Records, 1968-2003, documenti creati dal comando regionale del Partito Ba’ath e da altre agenzie amministrative; 2) Mu’assasat al-dhākirah al-’Irāqiyah Records (*Iraqi Memory Foundation-Records*) 2003-2010 insieme più piccolo di file video e materiale stampato creato dopo la caduta del partito Ba’ath.

<sup>82</sup> Gli strumenti pattizi ratificati dalla quasi totalità degli Stati non valgono per quelli che abbiano coerentemente dichiarato la non adesione.

<sup>83</sup> COX, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1027; JULIE BIANDO EDWARDS, STEPHAN P. EDWARDS, *Culture and the New Iraq. The Iraq National Library and Archive, “Imagined Community”, and the Future of the Iraqi Nation*, «Libraries & the Cultural Record», 43/3 (2008), p. 327-342 (<https://www.jstor.org/stable/25549499>).

generale dell'Archivio nazionale iracheno<sup>84</sup>, che anticipò la richiesta formale del governo.

Pur ipotizzando il valore culturale degli archivi, il sequestro da parte della forza occupante è avvenuto non per impadronirsi di beni culturali, ma di documenti politicamente e militarmente strategici al fine anche del controllo della stabilità nel Paese. Di fronte a ciò la prima considerazione riguarda l'enorme quantità di materiale sottratto (centinaia di migliaia di documenti), che non comprende unicamente materiale di valore strategico: ignorando la lingua araba, la cernita dei documenti strategicamente rilevanti risultò impossibile; si optò perciò per un generico sequestro di tutto quello che si trovava negli uffici.

In quanto beni dello Stato, il mondo accademico statunitense ha sostenuto una politica per il loro rimpatrio in Iraq; la cautela del governo statunitense fu determinata dalla volontà di non restituire alcune informazioni sensibili. Inoltre, la caduta del regime iracheno e l'instaurazione della Coalition Provisional Authority avrebbe annullato qualsiasi legge irachena, anche quella che prevedeva la titolarità di quegli archivi<sup>85</sup>.

Gli archivi conservati all'Hoover Institution sono stati restituiti il 31 agosto 2020: in quella occasione si sostenne che il trasferimento aveva avuto lo scopo di proteggerli dai concreti rischi di distruzione.

#### **4.1.c La restituzione degli archivi alla Germania da parte degli Stati Uniti**

Al termine della seconda guerra mondiale, le potenze alleate non stipularono un trattato di pace con la Germania a differenza di quanto avvenne con le altre parti sconfitte<sup>86</sup>.

Nel 1953 una parte dei documenti tedeschi sequestrati durante la seconda guerra mondiale fu 'donata' alla RFT in base alla determinazione che il titolo legale dei documenti era passato agli Stati Uniti, che in effetti trattarono i documenti tedeschi catturati come documenti federali statunitensi e ottennero l'approvazione del Congresso per la loro donazione alla Germania ai sensi del *Records Disposal Act* del 1943<sup>87</sup>. Tale approvazione è stata ottenuta

---

<sup>84</sup> Cox, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1003.

<sup>85</sup> L'argomento della *debellatio* dello Stato iracheno esula dagli obiettivi del presente articolo.

<sup>86</sup> I contrasti politici delineatisi nel dopoguerra fra gli Alleati impedirono la definizione del trattato di pace con la Germania (<https://www.treccani.it/enciclopedia/seconda-guerra-mondiale/>); EMILY LÖFFLER, *Kunstschutz im besetzten Deutschland. Restitution und Kulturpolitik in der französischen und amerikanischen Besatzungszone (1944-1953)*, Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 2019.

<sup>87</sup> Act of July 7, 1943, ch. 192, 57 Stat. 380 (codified as amended at 44 U.S.C. 3301-3324 (2006); <https://dictionary.archivists.org/entry/records-disposal-act-of-1943.html>, citato in Cox, *Ar-*

ta sulla base della finzione che i documenti non avessero sufficiente valore amministrativo e legale o di ricerca o altro valore per garantirne l'ulteriore conservazione da parte del governo degli Stati Uniti.

Una parte dei patrimoni sequestrati era stata conservata in un deposito della Library of Congress denominato Manuscript Division. Nel 1982

the Library agreed to return all captured German material that the Bundesarchiv of the Federal Republic of Germany wanted for its holdings or for transfer to other German archive<sup>88</sup>.

Gli archivisti tedeschi individuarono il materiale da restituire e lo Stato tedesco pagò il costo della riproduzione attuata dalla Library of Congress, la quale restituì i documenti cartacei alla Germania. Non si trattò, però, di una restituzione completa «because (many) were not wanted by the Bundesarchiv»; ma i veri motivi non sono esplicitati.

#### **4.1.d Le restituzioni degli archivi da parte della Repubblica federale russa**

Come spiega esemplarmente Leopold Auer<sup>89</sup>, la disgregazione dell'Unione Sovietica aprì la questione della restituzione del materiale archivistico straniero conservato nell'Archivio speciale di Mosca<sup>90</sup>: si tratta di documenti dell'*intelligence* e del controspionaggio francesi, trovati in un villaggio

---

*chives and Records in Armed Conflict*, p. 1023, traduzione della scrivente: in base agli attuali statuti e regolamenti statunitensi che disciplinano i registri federali, la questione se i documenti stranieri sequestrati diventino documenti statunitensi non trova una risposta chiara; *Code of Federal Regulation, Title 36, Chapter XII - national archives and records administration; part 1222 - creation and maintenance of federal records*. Definizione di *Federal record received* (archivi federali ricevuti): «può riferirsi o meno a materiali presi in prestito o sequestrati a seconda delle condizioni in cui tali materiali sono entrati in custodia dell'agenzia o sono stati utilizzati dall'agenzia. Dovrebbe essere richiesto il parere di un consulente legale in merito allo *status* dei materiali presi in prestito o sequestrati. Il diventare di un archivio sequestrato archivio federale statunitense non significa automaticamente e necessariamente che il titolo dei documenti sequestrati sia degli Stati Uniti» (<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/36/1222.10>; <https://www.ecfr.gov/>).

<sup>88</sup> ALLAN TEICHROEW, FRED BAUMAN, KAREN STUART, *German Captured Documents Collection. A finding Aid to the Collection in the Library of Congress*, Washington D.C., Library of Congress, 2011 (<https://memory.loc.gov/service/mss/eadxmlmss/eadpdfmss/2011/ms011148.pdf>).

<sup>89</sup> LEOPOLD AUER, *Captured Archives in Russia. The Issue of Restitution*, in INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, COMMITTEE ON LEGAL MATTERS, *Reference dossier on archival claims. Documents collated*, by Hervé Bastien, 1995, p. 61-65 (<http://www.dcoxfil.com/icadossier.pdf>).

<sup>90</sup> GEORGE C. BROWDER, *Captured German and Other Nations' Documents*, in *The Osoby (Special) Archive, Moscow*, «Central European History», 24/4 (1991), p. 424-445 ([https://www.jstor.org/stable/4546224?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/4546224?seq=1#metadata_info_tab_contents)).

della Cecoslovacchia, e documenti di agenzie di altri paesi (Austria, Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Romania).

Nel 1992 si sono conclusi gli accordi di restituzione con Belgio, Francia e Paesi Bassi, ma nel 1994 la restituzione fu interrotta dalla decisione del parlamento russo. La sospensione delle restituzioni fu giustificata con la pretesa di aspettare la redazione di una soluzione complessiva di tutte le questioni relative ai beni culturali trasferiti in Russia durante e dopo la seconda guerra mondiale.

Un'altra questione sospesa rimane la mancata restituzione degli archivi russi conservati negli Stati Uniti (archivi del Partito Comunista di Smolensk, archivi di ambasciate e consolati russi prerivoluzionari). Nel marzo del 1992 la comunità archivistica statunitense prospettò la restituzione di quegli archivi, che, però, fu bloccata dal Congresso degli Stati Uniti a causa di un collegamento politico riguardante l'irrisolta richiesta di trasferimento e restituzione – ai loro legittimi proprietari privati negli Stati Uniti – di una collezione di libri e manoscritti ebraici e yiddish, conservati a Mosca, nella Biblioteca di Stato russa.

Questi esempi dimostrano come la titolarità, mantenuta in tempo di pace, consenta la permanente disponibilità di un vantaggio militare o di *intelligence* finché il vantaggio è considerato necessario. Inoltre, si può affermare che la prassi, inaugurata con la seconda guerra mondiale, di non stipulare accordi di restituzione per gli archivi ha creato un precedente negativo.

#### **4.2 La disciplina giuridica della restituzione degli archivi al termine dei conflitti armati**

La IV Convenzione dell'Aia del 1907 proibisce il saccheggio (art. 47) e la confisca della proprietà privata (art. 46, comma 6): il belligerante, infatti, a seguito dell'occupazione diviene «amministratore ed usufruttuario» degli immobili e delle aziende siti nel territorio oggetto dell'occupazione. L'art. 56 stabilisce che i beni degli enti locali, quelli degli istituti consacrati ai culti, alla carità e all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, devono essere trattati come la proprietà privata e che ogni sequestro, distruzione o danneggiamento intenzionale di tali istituti e monumenti storici, opere d'arte e di scienza è proibito e deve essere punito.

L'art. 53 prevede il diritto dell'occupante di sequestrare qualsiasi proprietà mobile dello Stato che possa servire alle operazioni della guerra. Tra i beni sottoposti all'obbligo di restituzione a fine conflitto (comma 2) non sembrano esserci cose o mezzi riferibili agli archivi statali<sup>91</sup>.

---

<sup>91</sup> Cox, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1020. L'art. 53, comma 2, prevede che «tutti i mezzi che servono in terra, sul mare e per aria alla trasmissione delle notizie, al trasporto

L'art. 23 vieta la distruzione o la confisca delle proprietà nemiche, salvo i casi in cui le distruzioni e le confische siano imperiosamente imposte dalle necessità della guerra. La versione italiana dell'art. 53 usa il verbo 'sequestrare'; la versione francese usa il verbo *saisir*, che in diritto è usato per 'requisire', 'confiscare' e 'prendere possesso'. La traduzione inglese usa *to take possession*, cioè sequestrare, *to seize*<sup>92</sup>.

Praticamente la Convenzione ammette la confisca degli archivi in caso di necessità militare. Ne ammette, inoltre, il sequestro, se serve alle operazioni belliche, senza obbligo di restituzione, che per consuetudine è demandata ai trattati di pace.

Infine, l'art. 52 del Primo Protocollo Addizionale del 1977 alla Convenzione di Ginevra del 1949 per la protezione dei civili in tempo di guerra afferma: «un attacco è lecito solo se diretto contro beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso».

#### **4.2.a Definizione di sequestro e confisca nella normativa italiana**

Prima di proseguire giova un confronto con la definizione giuridica di sequestro e di confisca nell'ordinamento italiano, in tempo di pace come in tempo di guerra.

Il sequestro è definibile come misura cautelare che fa sorgere un vincolo di indisponibilità sui beni colpiti, mobili o immobili, tendente ad assicurare una certa situazione di fatto o di diritto o, nel processo penale, quale mezzo di coercizione processuale diretto ad assicurare la prova.

Per sequestro penale, invece, si intende una misura cautelare adottata dal giudice nei confronti di cose pertinenti al reato, per garantirne la disponibilità processuale ed evitarne la manomissione<sup>93</sup>.

La confisca, secondo il codice penale italiano (art. 240), è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale consistente nell'espropriazione forzata e gratuita a favore dello Stato (e, in materia urbanistica, a favore del patrimonio del Comune) delle cose che costituiscono il prezzo del reato o sono servite a

---

delle persone o delle cose, fuori dei casi regolati dal diritto marittimo, i depositi d'armi, e, in generale, ogni specie di munizione di guerra, possono essere sequestrati, anche se appartengono a privati e dovranno essere restituiti alla fine del conflitto e i proprietari indennizzati alla conclusione della pace).

<sup>92</sup> <https://it.wiktionary.org/wiki/saisir>; <https://en.wiktionary.org/wiki/seize>.

<sup>93</sup> <https://www.treccani.it/vocabolario/sequestro/>.

commettere il reato o ne sono il prodotto e il profitto, nonché di quelle che sono di per sé criminose<sup>94</sup>.

L'art. 835 del codice civile definisce la requisizione:

Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità<sup>95</sup>.

La legge italiana di guerra prevede<sup>96</sup>:

art. 292: la confisca di oggetti appartenenti allo Stato nemico, quando siano direttamente utilizzabili per fini bellici (adeguandosi all'art. 23 della Convenzione dell'Aja).

art. 294: la requisizione dei beni nemici (dietro compenso, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia) adeguandosi all'art. 52, comma 2 della Convenzione Aja del 1907.

art. 295: il sequestro di beni appartenenti allo Stato (non rientranti nella disciplina della confisca, cioè anche se non sono utilizzabili per fini bellici) e a persone nemiche. Il compenso è regolamentato dall'art. 297 - Compenso al sequestrato.

#### **4.2.b La titolarità dei beni legalmente sequestrati**

Parte della dottrina anglosassone che si occupa di diritto internazionale umanitario ha individuato la titolarità del bene in capo allo Stato che ne ha preso possesso, in base all'art. 53 della Convenzione Aja del 1907 e alle norme consuetudinarie di guerra:

Under the law of armed conflict, public moveable property lawfully seized during hostilities pursuant to military necessity generally becomes the property of the capturing state; in other words, it becomes war booty<sup>97</sup>.

---

<sup>94</sup> <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-viii/capo-ii/art240.html>. Art. 240 del codice penale: «Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [...]. È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna».

<sup>95</sup> <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-i/art835.html>.

<sup>96</sup> R.D. 8 luglio 1938, n.1415, «Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità».

<sup>97</sup> Considerati bottino di guerra: COX, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1020; MORRIS GREENSPAN, *The Modern Law of Land Warfare*, «Naval War College Review», 13/2 (1960), p. 281-282 (<https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol13/iss2/8>); WILLIAM GERARD JR. DOWNEY, *Captured Enemy Property: Booty of War and Seized Enemy Property*, «The Ameri-

Bottino di guerra a fini strategici od oggetto di *damnatio memoriae*, tale prassi era da sempre esistita accanto alla mancanza di una disciplina giuridica generalmente applicabile<sup>98</sup>.

Dalla pace di Westfalia, che ha segnato inoltre l'inizio dello sviluppo del diritto internazionale, «a diplomatic routine for settling disputed archival claims was progressively established despite the absence of generally applicable legal»<sup>99</sup>. Generalmente, quindi, si accetta che un bene dello Stato, sequestrato per necessità militare, diventi proprietà dello Stato sequestrante. La restituzione e le indennità eventuali saranno disciplinate dai trattati di pace. Come già sottolineato, la consuetudine di regolare la restituzione degli archivi attraverso i trattati di pace è stata interrotta con la seconda guerra mondiale («the traditional practice of devolution and restitution of archives was abruptly abandoned in 1945»)<sup>100</sup>.

Utile alla disamina di tale prassi è il richiamo alla differenza esistente tra le nozioni di obiettivo e vantaggio militare. Innanzitutto, il concetto di obiettivo militare è di natura consuetudinaria: lega, quindi, tutti gli Stati, compresi quelli che non hanno ratificato il Protocollo Addizionale alla Convenzione di Ginevra del 1949<sup>101</sup>. Generalmente, l'obiettivo militare è tale se contribuisce concretamente all'azione militare e se la sua conquista, distruzione o neutra-

---

can Journal of International Law», 44/3 (1950), p. 488-504 (<https://www.jstor.org/stable/2194026>), in particolare p. 488; YORAM DINSTEIN, *The international law of belligerent occupation*, «Israel Yearbook of Humanrights», 8 (1978), p. 104-143 (<https://brill.com/view/book/edcoll/9789004422896/BP000005.xml>).

<sup>98</sup> Vale la pena di ricordare il contributo di Alberico Gentili e Ugo Grozio sulla necessità di non distruggere i beni culturali, *ornamenta urbium, statuae inquam, picturae, aedes, templi...* per salvaguardare l'interesse delle generazioni future al mantenimento del patrimonio culturale degli antenati: LAUSO ZAGATO, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati: il rapporto tra diritto generale e Secondo Protocollo 1999*, in Alberico Gentili, *La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del convegno Dodicesima giornata gentiliana, San Ginesio, 22-23 settembre 2006*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 339-376. Anche LODOLINI, *Archivistica*, p. 348; ROBERT HENRI BAUTIER, *Les archives et le droit international. Les archives dans la vie internationale*, in *Actes de la Sixième Conference internazionale de la Table Ronde des Archives*, Paris 1963, p. 11-56; LEOPOLDO SANDRI, *Gli archivi e la storia militare*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX (1969), p. 336-359; ERIC KETELAAR, *Archival temples archival prisons*, «Archival Science», 2 (2002), p. 221-238 ([https://www.researchgate.net/publication/226476666\\_Archival\\_temples\\_archival\\_prisons\\_Modes\\_of\\_power\\_and\\_protection/link/614c338c519a1a381f796e2c/download](https://www.researchgate.net/publication/226476666_Archival_temples_archival_prisons_Modes_of_power_and_protection/link/614c338c519a1a381f796e2c/download)).

<sup>99</sup> *Professional advice formulated in 1983 on the Vienna Convention on succession of States in respect of State property, archives and debts*, Part III, State archives (art. 19 to 31), in BASTIEN, *Reference dossier on archival claims*, p. 56.

<sup>100</sup> *Ibidem*.

<sup>101</sup> FRANCESCO ELIA, *I principi fondamentali nella condotta delle operazioni militari*, Roma, Centro alti studi per la difesa - Istituto superiore di Stato maggiore interforze, p. 29 ([https://www.difesa.it/SMD/\\_CASD/IM/ISSMI/Documents/Percorso\\_Diritto\\_Umanitario.pdf](https://www.difesa.it/SMD/_CASD/IM/ISSMI/Documents/Percorso_Diritto_Umanitario.pdf)).

lizzazione offre un vantaggio militare preciso, concreto e diretto<sup>102</sup>. Secondo la dichiarazione interpretativa italiana e di altri Paesi della NATO, il vantaggio deve essere valutato riferendosi all'attacco nel suo complesso e non a isolate o specifiche parti di esso.

I Paesi che non hanno ratificato il Primo Protocollo Addizionale interpretano il concetto in modo leggermente diverso. Nei manuali statunitensi si definisce per esempio il concetto di vantaggio militare omettendo la definizione precisa di obiettivo: «military advantage is [...] linked to the full context of war strategy»<sup>103</sup>. In questo modo, il concetto di obiettivo militare porta a riconsiderare tutto ciò che può sostenere anche indirettamente le capacità belliche di uno Stato<sup>104</sup>.

Lo *U.S. army field manual* dichiara che la proprietà pubblica catturata o sequestrata al nemico, così come la proprietà privata lecitamente catturata sul campo di battaglia e la proprietà abbandonata, è proprietà degli Stati Uniti<sup>105</sup>. In base a questa prospettiva, l'obbligo legale, a fine conflitto, delle restituzioni può essere aggirato.

Solo l'affermazione che gli archivi correnti sono beni culturali potrebbe scongiurare una prospettiva di tal genere<sup>106</sup>: in base all'art. 56 della Convenzione dell'Aja del 1907 sarebbero trattati come proprietà privata, per cui il loro sequestro non comporterebbe il passaggio della titolarità e sarebbero oggetto di restituzioni.

Una garanzia di tutela l'avrebbero solo quegli Stati che ratificano gli strumenti UNESCO: l'art. 4 della Convenzione dell'Aja del 1954, in particolare il comma 3, stabilisce l'obbligo di proibire, prevenire e, se necessario, far cessare qualsiasi atto di furto, saccheggio o sottrazione di beni culturali, comunque sia praticato, e qualsiasi atto di vandalismo. L'obbligo prevede di astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente. Secondo l'articolo 14, poi, gli archivi, in caso di loro trasferimento, godrebbero di immunità dal sequestro e dalla cattura<sup>107</sup>.

Stante l'inadeguatezza della definizione degli archivi correnti quali beni culturali, si auspicherebbe comunque una loro protezione internazionale similmente a quanto disposto dal sistema dell'Aja.

---

<sup>102</sup> *Ibidem*.

<sup>103</sup> U.S. ARMY, *Operational Law Handbook*, Virginia, 2008, citato in ELIA, *I principi fondamentali nella condotta delle operazioni militari*, p. 33.

<sup>104</sup> *Ibidem*.

<sup>105</sup> *Ibidem*.

<sup>106</sup> COX, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 2020.

<sup>107</sup> Ex art. 12 e 13. Trasporto sotto protezione speciale, Trasporto in caso di urgenza.

#### **4.2.c Posizione dell'UNESCO sulla restituzione degli archivi: il contributo dell'ICA**

Il dibattito in sede UNESCO ebbe il suo inizio negli anni Settanta<sup>108</sup> e affrontò i vari aspetti per i quali gli archivi vanno considerati: il loro valore culturale e il loro «official and legal status different from that of most types of cultural property<sup>109</sup> [...] irreplaceable legal titles and evidence which is essential to guarantee continuity in the exercise of the functions incumbent on public authorities».

In sostanza si affermò che nell'affrontare i problemi delle restituzioni, bisognava tener pienamente conto dello *status* giuridico di proprietà pubblica dello Stato, derivante dalla sovranità fondamentale dello Stato stesso, e della distinzione tra archivi pubblici e privati negli ordinamenti interni.

Si prese atto dell'esistenza di

variety of routine policies and procedures for the transfer of and access to current records and archives [...] However, no policies and procedures have been developed for the transfer or ownership of archives to new States created through decolonization<sup>110</sup>.

In riferimento alla formazione di nuovi Stati si riconobbe il diritto di questi di conservare «certain archives, but there has been no generally accepted doctrine or criteria for determining such transfers». Nessuna politica o procedura coerente per l'attuazione di tali trasferimenti era stata attuata nei pochissimi casi in cui accordi multilaterali e bilaterali erano conclusi («Nor has there been any consistent policy or procedures for implementing such transfers in the very few cases where multilateral and bilateral agreements have been concluded and implemented»)<sup>111</sup>.

---

<sup>108</sup> Report (20C/102) of the Director-General on the Study Regarding Problems Involved in the Transfer of Documents from Archives in the Territory of Certain Countries to the Country of their Origin, in BASTIEN, *Reference dossier on archival claims*, p. 32.

<sup>109</sup> Ivi, p. 32 «At the same time, however, it must be recognized that archives have an official and legal status different from that of most types of cultural property. Archives which were originally created to accomplish administrative transactions also serve as the evidence of those transactions. Both as evidence and because of the information they contain, they are indispensable for the continuing administration of all activities within the jurisdiction of the State. They not only document the experience of the people, but they also record and safeguard the rights and interests of the government and of individual citizens. Archives thus constitute irreplaceable legal titles and evidence which is essential to guarantee continuity in the exercise of the functions incumbent on public authorities».

<sup>110</sup> Ivi, p. 34.

<sup>111</sup> Per una visione sommaria si vedano i trattati stipulati dalla Russia, in BASTIEN, *Reference dossier on archival claims*, p. 61.

Il contributo maggiore alla complessità della questione era stato dato dall'ICA<sup>112</sup> dimostrando, con l'analisi dei trattati di pace dal Seicento in poi, che la prassi di restituzione o trasferimento implicitamente rispettata era diventata una norma consuetudinaria<sup>113</sup>.

L'inalienabilità degli archivi pubblici emerse per l'ICA come elemento centrale della questione: «de leggi nazionali concordano nel conferire lo stato di inalienabilità e imprescrittibilità alla proprietà pubblica degli atti pubblici». Tra gli esperti, Charles Kecskemrti affermò che:

the right of property in public archives does not fluctuate in accordance with events. It follows that any decision to appropriate archives, seized during military campaigns or times of occupation, taken by the state holding them, has, in fact, no legal value<sup>114</sup>.

L'ICA fece notare che proprio la natura pubblica degli archivi statali avrebbe dovuto far prevalere la loro inalienabilità; in qualche modo si intese dimostrare che la pratica consuetudinaria delle restituzioni si basava su questo concetto, ai sensi delle legislazioni nazionali<sup>115</sup>. L'ICA si espresse in modo chiaro, riaffermando l'inalienabilità degli archivi pubblici; il cambiamento del loro *status giuridico* sarebbe potuto avvenire semmai solo mediante emanazione di una norma da parte di un organo legislativo competente, o con decisione di pari valore giuridico, dello Stato che li aveva creati<sup>116</sup>.

Si ammise, inoltre, l'uso legale degli archivi sequestrati o catturati per scopi militari, amministrativi e politici, ma si decise anche che la loro cattura nel corso della guerra non conferiva alcun diritto ulteriore oltre alla più o meno lunga detenzione. Tuttavia, rimane il fatto che, per il diritto di guerra, i belligeranti possono appropriarsi permanentemente del demanio pubblico

---

<sup>112</sup> Resolutions of the 6th Conference of the Round Table on Archives (Warsaw, 1961); Resolutions of the 17th Conference of the Round Table on Archives (Cagliari, 1977); Resolutions of the 30th Conference of the Round Table on Archives (Thessaloniki, 1994); Resolutions of the 31th Conference of the Round Table on Archives (Washington D.C., 1995).

<sup>113</sup> *The View of the Archival Community on the Settling of Disputed Claims: Position Paper Adopted by the Executive Committee of the International Council on Archives at Its Meeting in Guangzhou*, para. 1 (1995), XXXI Conferenza internazionale della tavola rotonda degli archivi, Washington, editi nel 1998, citati in LODOLINI, *Archivistica*, p. 350; per l'elenco dei trattati dal 1601 al 1977 BAUTIER, *Les archives et le droit international*.

<sup>114</sup> CHARLES KECSKEMRTI, *Activities of UNESCO and ICA since 1976*, «Interdependence of archives», 2 (1998), p. 79-85, in COX, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1021.

<sup>115</sup> *Position paper adopted by the Executive Committee of the ICA at its meeting in Guangzhou (April 10-13, 1995)*, in BASTIEN, *Reference dossier on archival claims*, p. 56.

<sup>116</sup> KECSKEMRTI, *Activities of UNESCO and ICA*, in COX, *Archives and Records in Armed Conflict*, p. 1022.

per necessità militari. Sebbene l'eventuale restituzione di documenti e archivi sequestrati durante la guerra possa essere interpretata con un certo ottimismo come una legge consuetudinaria di diritto internazionale, resta il fatto che

the primary basis for such transfers would more often appear to be diplomatic policy and discretion rather than a binding custom of international law<sup>117</sup>.

Gli Stati Uniti, per esempio, hanno seguito la prassi di restituzione (con o senza trattato di pace) e sempre previa riproduzione tramite microfilm; nondimeno, hanno spesso affermato che tali restituzioni avvenivano per volontà loro e non per diritto dello Stato richiedente, come per gli archivi tedeschi: inoltre, gli archivi furono restituiti molti anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale, ritenendo superato il valore strategico (di *intelligence*) del contenuto.

### 4.3 La restituzione degli archivi nei mutamenti territoriali

#### 4.3.a Principi di provenienza e pertinenza

È noto lo scarsissimo rispetto che le masnade del medioevo, non meno che gli eserciti del XX secolo, ebbero sempre per gli archivi. Notissimo è anche il fatto che, ove non andarono distrutte, quelle raccolte di documenti insieme alle collezioni d'arte e le biblioteche, finirono per diritto di conquista, presso i vincitori a mo' di trofei e ornamenti.

Così esordisce lo studio di Eugenio Casanova sugli archivi nei trattati internazionali del 1918<sup>118</sup>, dove afferma il principio di territorialità.

L'incameramento degli archivi del nemico è una prassi praticata fino al XVII secolo: da quell'epoca in poi le cessioni territoriali sono state sancite da trattati che, di norma, prevedevano anche il trasferimento degli archivi necessari alla gestione di quei territori<sup>119</sup>. Come spiega Paola Carucci, quando un ente cessa o è radicalmente riorganizzato, di massima si istituisce un nuovo ente che svolge in tutto o in parte le stesse funzioni e, talora, nel predisporre la propria attività necessita di pratiche aperte dall'ente che lo ha preceduto<sup>120</sup>.

---

<sup>117</sup> *Ibidem*.

<sup>118</sup> «Gli Archivi italiani. Rivista trimestrale di archivistica e discipline ausiliare fondata da Eugenio Casanova», V/4 (1918), p. 179-201.

<sup>119</sup> GIULIA BARRERA, *Carte contese: la spartizione degli archivi coloniali e i contenziosi internazionali in materia di archivi*, in *L'impero nel cassetto. L'Italia coloniale tra album privati e archivi pubblici*, a cura di Paolo Bertella Farnetti, Adolfo Mingemi, Alessandro Triulzi, Milano-Udine, Mimesis, 2013, p. 13-30, a p. 18.

<sup>120</sup> PAOLA CARUCCI, MARIA GUERCIO, *Manuale di archivistica*, Roma, Carocci, 2008, p. 69.

Nei depositi di un ente attivo è facile trovare documentazione di altri enti, che hanno operato in precedenza.

L'ordinamento dei complessi documentari concentrati in una sede istituzionale ha storicamente visto l'affermarsi di due metodi: il riordinamento per materia, che comporta lo smembramento di archivi di diversa provenienza, e il riordinamento secondo il principio di provenienza, basato sull'analisi del rapporto tra un ente e la documentazione prodotta nell'ambito di ogni contesto storico-politico individuato<sup>121</sup>.

Alla cessazione di un ente o alla sua completa riorganizzazione, nel corso della storia sono sempre stati trasferiti fondi, serie, o interi archivi in base a quei due principi. Il principio di provenienza (o di territorialità secondo Eugenio Casanova) assicura l'integrità degli archivi. L'eventuale trasferimento non deve basarsi sul territorio a cui fanno riferimento, ma su quello in cui si sono formati. Prevede, di conseguenza, che «vengano consegnati i documenti relativi all'ente che li ha prodotti, mantenuti nella loro unità organica»<sup>122</sup>.

L'archivio dell'ente che produceva in madrepatria atti relativi a un'ex colonia, divenuta indipendente, cesserebbe la sua funzione e, di conseguenza, in base a tale principio, dovrebbe essere consegnato all'ex colonia.

Il principio di pertinenza (territoriale) prevede, invece, che siano restituiti documenti, fondi, serie relativi alla materia di interesse per lo Stato successore qualunque sia stato l'ente che lo ha prodotto. Tale pratica è realizzabile solo attraverso lo smembramento dei fondi organici conservati nelle sedi originarie (fuori del territorio ceduto) o attraverso la riproduzione dei documenti<sup>123</sup>.

Il principio archivistico di pertinenza fu dichiarato inammissibile dalla scienza archivistica già nel XIX secolo. L'opposizione allo smembramento di fondi archivistici è dichiarata nel trattato di pace tra Austria e Italia, siglato a Vienna il 30 ottobre 1866, alla fine della terza guerra d'indipendenza: l'Austria restituiva all'Italia gli archivi della Repubblica di Venezia; entrambe le parti, in un gesto esemplare di massima importanza tutt'oggi, si impegnavano a permettere di trarre copia dei documenti storici e politici di rispettivo interesse<sup>124</sup>. Contro lo smembramento si esprime anche il trattato del 20 maggio

---

<sup>121</sup> Ivi, p. 69.

<sup>122</sup> LODOLINI, *Archivistica*, p. 357.

<sup>123</sup> *Ibidem*.

<sup>124</sup> Ivi, p. 348.

1919 tra Austria e Italia<sup>125</sup>. Tuttavia tale principio fu successivamente ancora applicato, come nel caso dell'azione alla richiesta polacca degli archivi trasferiti in Austria, Prussia, Russia<sup>126</sup>.

La pratica di restituire gli archivi sottratti al fine di permettere la gestione amministrativa del territorio a fine conflitto si è interrotta dalla seconda guerra mondiale: con la Germania non è stato stipulato un trattato di pace e, quindi, non sono state emanate disposizioni in materia di trasferimenti di archivi sottratti<sup>127</sup>. La guerra fredda, poi, ha aggravato la situazione: degli archivi requisiti dall'Armata Rossa si è persa traccia e memoria (in vari casi, solo dopo la caduta dell'URSS si è scoperto che tali archivi erano sopravvissuti alla guerra)<sup>128</sup>. Il rimpatrio degli archivi sequestrati durante le ostilità non è stato sistematicamente affrontato e, a livello globale, l'emergere di un centinaio di Stati sovrani attraverso il processo di decolonizzazione è avvenuto senza l'esistenza di specifici strumenti per la devoluzione degli archivi<sup>129</sup>.

L'abbandono della pratica tradizionale ha portato a un accumulo senza precedenti di problemi irrisolti riguardanti la restituzione e la devoluzione degli archivi. Il vuoto giuridico così creato è tanto più dannoso in quanto è stato tacitamente accettato da tutti governi<sup>130</sup>.

In questo contesto è ancora più comprensibile il mancato inserimento, nella Convenzione dell'Aja, della disciplina sulle restituzioni – fortemente voluto dagli Stati Uniti – che obbligarono a produrre un testo normativo (il Primo Protocollo) separato e sottoposto a ratifica discrezionale<sup>131</sup>.

La questione della restituzione di archivi si è riaccesa in seguito alla conclusione del periodo coloniale. Le richieste di restituzione avanzate dalle ex colonie riguardano non solo gli archivi prodotti dal paese colonizzatore in

---

<sup>125</sup> *Ibidem*.

<sup>126</sup> «A conclusione del primo conflitto mondiale la Polonia chiese la restituzione dei fondi polacchi trasferiti nel sec. XVIII in Austria, Prussia, Russia e la consegna delle carte prodotte dalle amministrazioni centrali di Vienna, Berlino, San Pietroburgo che avevano trattato affari relativi al territorio polacco» (LODOLINI, *Archivistica*, p. 354).

<sup>127</sup> LODOLINI, *Archivistica*, p. 353.

<sup>128</sup> BARRERA, *Carte contese*, p. 17. Solo alla fine degli anni Ottanta si è appreso che i sovietici avevano costituito a Mosca un intero 'archivio speciale' con documenti catturati in Germania e in altri Paesi europei (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Ungheria): LODOLINI, *Archivistica*, p. 356.

<sup>129</sup> *Position Paper*, citato in BASTIEN, *Reference dossier on archival claims*, p. 57 (<https://www.ica.org/en/declaration-ica-executive-board-guangzhou-china-10-13-april-1995>).

<sup>130</sup> *Ibidem*.

<sup>131</sup> ZAGATO, PINTO, GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo*, p. 73.

madrepatria, ma anche quelli prodotti nei territori e trasferiti nei paesi ex governanti. Questa questione coinvolge comunque in generale qualunque riassetto territoriale modificato<sup>132</sup>.

#### **4.3.b Principi guida dell'ICA**

La Conferenza generale dell'UNESCO, nella diciottesima sessione del 1974, adottò la 18 C/Resolution 4.212, che invitava i suoi stessi membri

to give favourable consideration to the possibility of transferring documents from archives constituted within the territory of other countries or relating to their history, within the framework of bilateral agreements<sup>133</sup>.

Nel marzo del 1976 fu richiesta la consulenza di esperti dell'ICA, che raccomandarono al direttore generale UNESCO «the need for a preliminary investigation of the issues before undertaking a detailed study». L'ICA approntò nel 1977 uno studio dettagliato<sup>134</sup> sui problemi legati al trasferimento degli archivi. Lo studio affermò il diritto dei singoli Stati di chiedere la restituzione di archivi di loro competenza conservati in altri Stati o, almeno, il diritto dello Stato alla libera consultabilità. Di primaria importanza fu considerata la necessità di stabilire sempre accordi bilaterali o multilaterali per la soluzione delle controversie sulle restituzioni. Fu anche riconosciuto il principio di pertinenza funzionale in certe situazioni.

Il criterio del principio di provenienza fu preso, tuttavia, come aspetto fondamentale per determinare la patrimonialità degli archivi contestati e si evidenziò il concetto di patrimonio comune quale regolatore nell'istituire il diritto di accesso agli archivi per le autorità e i cittadini dei paesi partecipanti al patrimonio.

In sede di Conferenza generale dell'UNESCO<sup>135</sup>, presentato lo studio dell'ICA, furono emanate alcune *guide lines* e principi generali. La questione dello *status* giuridico degli archivi fu sottolineata come aspetto principale:

---

<sup>132</sup> È un tema di grande attualità, sviluppato da recentissime pubblicazioni e studi. La bibliografia sull'argomento è in continuo incremento, disponibile online, realizzata dall'ICA: *Displaced Archives and Shared Archival Heritage: A Bibliography*, EGSAH, 18 october 2021, curata dai membri dell'EGSAH (*Experts group of share archival heritage*) coordinati da Mandy Banton, Frank Jarman e Leila Ratcliff del Center for Archive Studies dell'Università di Liverpool, diretto da James Lowry (<https://www.ica.org/en/displaced-archives-and-shared-archival-heritage-a-bibliography>).

<sup>133</sup> 18 C/Resolution 4.212, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114040.page=144>.

<sup>134</sup> *Resolutions of the 17th Conference of the Round Table on Archives* (Cagliari, 1977), in BASTIEN, *Reference dossier on archival claims*, p. 43.

<sup>135</sup> *Records of the General Conference, Eighteenth Session*, Paris, 17 October to 23 November 1974, in BASTIEN, *Reference dossier on archival claims*, p. 31.

[...] to help facilitate the formulation of transfer agreements. It is particularly important that attention be given to the definition and status of archives as provided by the laws and regulations of the particular States involved at the time of the removal or the transfer of the archives.

Durante la Conferenza fu affermato che i cambiamenti dei confini territoriali e della sovranità avevano privato alcuni paesi della proprietà o dell'accesso ad almeno una parte del proprio patrimonio archivistico. Per quanto, in particolare, riguardava il patrimonio archivistico delle ex colonie fu sottolineato che le procedure per il trasferimento della proprietà degli archivi ai nuovi Stati indipendenti, avveniva secondo differenti e generici criteri «which have been variously interpreted and frequently subordinated to political, economic, and other considerations».

Inoltre, una parte significativa dei materiali esistenti, relativi alla storia di quei Paesi, è stata creata e, quindi, automaticamente situata al di fuori dei territori dei nuovi Stati.

Nella stipula dei trattati fu raccomandata l'applicazione più ampia possibile del principio di provenienza e il rispetto dell'integrità dei fondi; il principio di pertinenza funzionale fu considerato come soluzione in casi di «trasferimento di poteri, responsabilità, competenze ad un nuovo Stato che necessariamente devono essere accompagnate dal trasferimento di titoli, prove e informazioni che rendano l'esercizio di questi poteri e responsabilità possibili»<sup>136</sup>.

L'unica soluzione sarebbe, come affermato, considerarli patrimonio comune (*the concept of joint heritage*): l'archivio, in base a questo principio, rimarrebbe fisicamente intatto e trattato come parte del patrimonio archivistico nazionale, con tutte le responsabilità in materia di sicurezza e gestione che ne derivano per lo Stato, in qualità di proprietario e custode di tale patrimonio; agli Stati che ne condividono il patrimonio comune dovrebbero essere attribuiti diritti uguali a quelli dello Stato di custodia. Il principio sotteso dichiara il diritto alla 'continuità storica', in quanto

every national community has the right to an identity acquired from its history. In the name of human solidarity, national communities are required to assist each other in the search for historical truth and continuity. Access to archives is indispensable in this search and in the establishment of a national identity<sup>137</sup>.

---

<sup>136</sup> *Statement of principles and guidelines*, in BASTIEN, *Reference dossier on archival claims*, p. 36.

<sup>137</sup> *Report of the Director-General on the study regarding problems involved in the transfer of documents from archives in the territory of certain countries to the country of their origin* 20 C/102, IV. Statement of principles and guidelines; 23) *Provenance (respect for the integrity of archives groups)*, p. 5, pubblicato in BASTIEN, *Reference dossier on archival claims*, p. 31-40.

Stante la consapevolezza delle difficoltà nel raggiungere un «successful resolutions of problems involved in the transfer of archives without a background of a spirit of international co-operation and a recognition of moral principles and obligation by the Member States involved», si auspicò che i negoziati e i trattati futuri in materia dessero il proprio contributo all'instaurazione del nuovo ordine economico, promosso direttamente mediante l'accesso libero al contenuto informativo degli archivi e, in generale, favorendo la crescita culturale dei paesi in via di sviluppo<sup>138</sup>.

L'aspetto fondamentale che emerse fu la necessità assoluta di stipulare sempre negoziati e accordi bilaterali o multilaterali. Il diritto di alienazione della proprietà statale è soggetto a procedure legislative specifiche per cui «due regard should be given to such legislation and procedures to help facilitate the formulation of transfer agreements».

Fu affermato il principio della sovranità retroattiva<sup>139</sup> (punto 22 del rapporto) per cui lo stato giuridico dei nuovi Stati deve essere esteso a ritroso fino al periodo che precede la loro indipendenza: disposizione decisa per agevolare i negoziati nei casi di decolonizzazione e nella creazione di nuovi Stati a causa dell'ovvia assenza di precedenti nel diritto internazionale.

#### **4.3.c Inadeguatezza della Convenzione UNESCO del 1970 sull'importazione, l'esportazione e il trasferimento illecito di beni culturali**

La convenzione UNESCO del 1970 sui mezzi per vietare l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illecito di beni culturali, individua gli archivi come una delle principali categorie di tali beni<sup>140</sup>. Tuttavia, durante la sessione UNESCO, la differenza degli archivi rispetto alle altre categorie di beni culturali fu rilevato:

it must be recognized that archives have an official and legal status different from that of most types of cultural property. [...] They not only document the experience of the people, but they also record and safeguard the rights and interests of the government and of individual citizens. Archives thus constitute irreplaceable legal titles and evidence which is essential to guarantee continuity in the exercise of the functions incumbent on public authorities<sup>141</sup>.

---

<sup>138</sup> [https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a\\_36\\_10.pdf](https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_36_10.pdf).

<sup>139</sup> In base alla Risoluzione dell'Assemblea generale 1514 (XV) del 14 dicembre 1960: Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali; e in base alla Risoluzione 2625 (XXV) del 1970, Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati.

<sup>140</sup> Articolo 1, lettera i) archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici.

<sup>141</sup> Report (20C/102), in BASTIEN, *Reference dossier on archival claims*, p. 32-40.

La Commissione di diritto internazionale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in un rapporto dell'8 aprile 1976<sup>142</sup> espresse le medesime valutazioni:

while one can conceive of a State without a navy, for example, it is impossible to imagine one without a currency, without a treasury, without funds, and without archives [...], these kinds of State property which are most essential and most widespread – so much so that they can be said to derive from the very existence of the State.

La Commissione concludeva dichiarando che gli archivi «are of value to both the researcher and the administrator»: costituiscono un patrimonio e una proprietà pubblica (*heritage and public property*) che gli Stati assicurano essere inalienabile; per questo il carattere giuridico e ufficiale degli archivi e, soprattutto, il loro essere proprietà pubblica dello Stato (in base al principio di sovranità dello Stato stesso), devono essere presi in considerazione al momento di affrontare la questione delle restituzioni e dell'accesso a tali beni.

#### **4.3.d La Convenzione internazionale in materia di beni, archivi e debiti in caso di successione di Stati del 1983: ragioni di un fallimento**

Il 7 aprile 1983<sup>143</sup> la Conferenza delle Nazioni Unite adottò la Convenzione internazionale in materia di beni, archivi e debiti in caso di successione di Stati<sup>144</sup>; intese così stabilire regole uniformi per il passaggio, in capo allo Stato successore, di specifici diritti e obblighi del predecessore.

---

<sup>142</sup> MOHAMMED BEDJAOUI, *Eighth Report on Succession of States in Respect of Matters Other than Treaties. Draft articles with commentaries on succession to State property*, «Yearbook of the international law commission», 1976, p. 55-108.

<sup>143</sup> *Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts* dell'8 aprile 1983 ([https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=III-12&chapter=3&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-12&chapter=3&clang=_en)).

<sup>144</sup> La materia della successione giuridica è disciplinata dal diritto consuetudinario, in parte codificato nella Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione tra Stati nei trattati (entrata in vigore nel 1996) e nella Convenzione di Vienna del 1983 sulla successione tra Stati nei beni, archivi e debiti pubblici (non ancora in vigore). Per quanto riguarda la successione nelle situazioni giuridiche di diritto interno, lo Stato che esercita il proprio potere di governo sul territorio ove il bene o l'archivio dello Stato predecessore è situato, succede nella proprietà. Quanto al debito pubblico dello Stato predecessore, la regola tradizionale stabilisce che i debiti localizzati, cioè contratti a favore del territorio oggetto della successione, siano trasferiti al successore. Gli altri debiti continuano a far capo al predecessore se ancora esistente, altrimenti in base alla Convenzione di Vienna del 1983 i debiti del predecessore si trasmettono ai nuovi Stati in proporzione equa (<https://www.treccani.it/enciclopedia/successione-tra-stati/>).

Lo strumento non ha mai raggiunto il numero di ratifiche sufficienti per la sua entrata in vigore, essendo stato ratificato solo da sette Stati: Croazia, Estonia, Georgia, Liberia, Macedonia del Nord, Slovenia, Ucraina<sup>145</sup>.

La materia degli archivi di Stato è disciplinata nella parte III (artt. 19-31). In particolare l'art. 20 stabilisce che

State archives means all documents of whatever data and kind, produced or received by the predecessor State in the exercise or its functions which, at the date at the succession of States, belonged to the predecessor State according to its internal law and were preserved by it directly or under its control as archive for whatever purpose.

L'art. 27 stabilisce l'obbligo, in capo allo Stato predecessore, di rendere disponibili al successore, su richiesta e a spese di questo, idonee riproduzioni degli archivi connessi con gli interessi del territorio ceduto, prevedendo eguale onere a carico dello Stato successore rispetto agli archivi trasferiti al medesimo. Come spiega Elio Lodolini<sup>146</sup>, la Convenzione contiene alcune incongruenze rispetto al principio di salvaguardia dell'integrità dei fondi, pur affermato all'art. 25<sup>147</sup>, secondo cui «nessuna disposizione della Convenzione può pregiudicare la conservazione del carattere integrale di gruppi di archivi statali dello Stato predecessore».

Si contemplano cinque casi di trasferimento di archivi:

- 1) art. 27 - una parte di territorio di uno Stato è ceduta a un altro;
- 2) art. 28 - creazione di un nuovo Stato indipendente;
- 3) art. 29 - costituzione di nuovi Stati avvenuta successivamente alla separazione di una o più parti del territorio di uno Stato;
- 4) art. 30 - unificazione di Stati;
- 5) art. 31 - dissoluzione di uno Stato.

---

<sup>145</sup> Il numero necessario di ratifiche perché lo strumento entri in vigore è di 15, secondo l'art. 50 dello stesso. Non sorprende l'appartenenza geografica degli Stati ratificanti. Altri Stati lo hanno solo firmato: Algeria, Argentina, Egitto, Montenegro, Nigeria, Perù, Serbia ([https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=III-12&chapter=3&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-12&chapter=3&clang=_en)).

<sup>146</sup> LODOLINI, *Archivistica*, p. 358; ELISA MONGIANO, *Diritto e prassi. Gli archivi nei trattati internazionali dei trasferimenti territoriali fra Stati*, in *Archivi sul confine, Cessioni territoriali e trasferimenti documentari a 70 anni dal Trattato di Parigi del 1947. Atti del convegno internazionale* (Torino, Archivio di Stato, 6-7 dicembre 2017), a cura di Maria Gattullo, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Archivi, 2019, p. 3-19 (<http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/Saggi/5df1ef743f5b8.pdf>).

<sup>147</sup> Art. 25, *Preservation of the integral character of groups of State archives. Nothing in the present part shall be considered as prejudging in any question that might arise by reason of the preservation of the integral character of groups of State archives of the predecessor State*.

La disposizione generale, che accomuna le ipotesi citate, prevede che, in assenza di trattati, gli archivi dell'entità precedente passino a quella di nuova formazione, in particolare:

- gli archivi statali che appartenevano al territorio del nuovo Stato;
- gli archivi necessari per l'amministrazione ordinaria del nuovo Stato;
- la parte degli archivi dello Stato predecessore diversi dai primi due<sup>148</sup>, caso che prevederebbe pratiche di smembramento dei fondi.

Questa ultima disposizione costituisce un chiaro esempio del principio di pertinenza, archivisticamente inaccettabile<sup>149</sup> e in contraddizione con l'art. 25 che protegge l'integrità dei fondi.

#### 4.3.e Le critiche dell'ICA

L'incongruenza fu oggetto di studio immediato nello stesso 1983 da parte di un gruppo di lavoro dell'ICA<sup>150</sup>.

Il fatto che un numero significativo di Stati membri si fosse astenuto o avesse votato contro l'adozione del testo alla Conferenza di Vienna indicava che la Convenzione non poteva raggiungere il suo obiettivo. Fu ribadito il grande lavoro svolto dall'UNESCO e dall'ICA sulla questione della restituzione tra il 1977 e 1978. Il gruppo di lavoro decise di astenersi dal commentare le deliberazioni della Conferenza di Vienna («It noted however the essentially political character of the debates, which partially explains why the Conference did not succeed in achieving a consensus»)<sup>151</sup> e dimostrò l'inadeguatezza dal punto di vista archivistico delle disposizioni riportate commentando «such a conception disregards the very nature of archives as well as the rationale of an international Convention on the succession of States in respect of archives».

---

<sup>148</sup> LODOLINI, *Archivistica*, p. 358.

<sup>149</sup> Ivi, p. 359

<sup>150</sup> *Professional Advice on the Vienna Convention on Succession of States in Respect to State Property, Archives and Debts (April 8, 1983)*, in BASTIEN, *Reference dossier on archival claims*, p. 50-55. Il gruppo di lavoro fu composto da archivisti emeriti: Leopold Auer, ICA representative at the United Nations Centre, Vienna, Austria; Eckhart G. Franz, Secretary of the International Conference of the Round Table on Archives (CITRA); Oscar Gauye, Former President of the ICA; Charles Kecskeméti, Executive Secretary of ICA, Rapporteur of the Working Group; Eric Ketelaar, ICA Secretary for Standardization; Evert van Laar, ICA Secretary for Development, Peter Walne, ICA Secretary for Publications.

<sup>151</sup> Ivi, p. 32-40.

La principale critica alla Convenzione riguardò l'assenza di una disposizione che obbligasse gli Stati a stipulare, nel momento della successione, un trattato specifico sul trasferimento degli archivi, che elencasse in modo minuzioso i fondi e le serie da trasferire. Fece notare che le maggiori rivendicazioni archivistiche contestate, a eccezione di quelle originate da rimozione degli archivi a seguito di guerra, erano dovute all'assenza di accordi.

A giudizio del Comitato risultò senz'altro meritevole il tentativo di arrivare a una Convenzione che stabilisse la successione degli archivi e richiamò l'attenzione sul fatto che uno Stato avrebbe avuto il diritto di contestare le disposizioni sul trasferimento, come disposto dagli artt. 42 e 45 della Convenzione. Il gruppo di lavoro non poté esimersi dal concludere che i problemi sollevati avrebbero potuto essere evitati, se la Commissione di diritto internazionale e la Conferenza avessero convocato per la formulazione del testo autorevole archivisti.

Il Comitato fece notare che fino alla seconda guerra mondiale i trattati, a seguito di mutamenti di sovranità territoriale, avevano sempre previsto clausole relative alla consegna e allo scambio di archivi: il trattato conteneva disposizioni minuziose circa l'elenco degli archivi da trasferire, la consegna dei documenti necessari alla trattazione dell'amministrazione corrente e il ritorno degli archivi illecitamente esportati o trasferiti durante le ostilità. La potenza occupante rimaneva proprietaria degli archivi delle autorità militari provvisorie<sup>152</sup>. Tale prassi fu abbandonata alla fine del conflitto mondiale e la questione degli archivi esportati o degli archivi delle ex colonie non fu mai risolta attraverso strumenti specifici.

Per questo motivo, a livello internazionale e sotto spinta dell'ICA, si preferì disporre di linee guida in materia, da adottare nella stipula di trattati bilaterali e multilaterali («a practical resolution of disputes over displaced archives on a case by case basis»)<sup>153</sup>.

Nei confronti della Convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, l'ICA osservò l'inadeguatezza dello strumento per almeno una parte dei beni archivistici, propriamente quelli statali. La maggior parte dei casi di contenzioso internazionale in materia di archivi si riferisce alle relazioni fra Stati e rientra, quindi, nel diritto pubblico piuttosto che in quello privato. Il problema fondamentale

---

<sup>152</sup> LODOLINI, *Archivistica*, p. 358.

<sup>153</sup> ERIC KATEELAR, *Displaced Archives*, ed. by James Lawry, Abingdon 2017, *Forward*, p. VIII ([https://www.google.it/books/edition/Displaced\\_Archives/sColDwAAQBAJ?hl=it&gbpv=1&dq=Displaced+Archives&printsec=frontcover](https://www.google.it/books/edition/Displaced_Archives/sColDwAAQBAJ?hl=it&gbpv=1&dq=Displaced+Archives&printsec=frontcover)).

dell'inadeguatezza sia della Convenzione dell'Unidroit sia della Convenzione UNESCO del 1970 è che entrambe non operano retroattivamente; non sono perciò applicabili agli archivi coloniali o a quelli esportati durante la seconda guerra mondiale (a parte il fatto che le convenzioni, naturalmente, si applicano solo ai Paesi che le sottoscrivono); la Convenzione Unidroit, inoltre, permette la rivendicazione solo fino ai 3 anni successivi a quando i beni sono stati localizzati e comunque non più di 50 anni dopo il furto. Anche questa disposizione, quindi, taglia fuori tutte le spoliazioni avvenute prima del 1945<sup>154</sup>.

#### **4.3.f Intervento della (allora) Comunità europea sulle restituzioni: la Risoluzione del 1991 del Parlamento europeo sul diritto di informazione delle nazioni riguardo alla loro storia e la restituzione di materiale archivistico nazionale<sup>155</sup>**

La Risoluzione espresse il parere su una questione *not fall within the sphere of competence of the EC, but of its Member States*. Tuttavia la necessità di risolvere le questioni attraverso accordi bilaterali o multilaterali (nei casi in cui gli archivi fossero sparsi su più Stati membri della CE) fu posta come punto fondamentale.

Appellandosi alle risoluzioni elaborate dalla ACP-EU Joint Parliamentary Assembly<sup>156</sup>, in sede UNESCO<sup>157</sup>, alla Convenzione dell'Aja del 1954, alla Convenzione di Bruxelles del 1950<sup>158</sup> e agli accordi di Parigi del 1954<sup>159</sup> si riconobbe il desiderio dei paesi in via di sviluppo di vedere il ritorno della

---

<sup>154</sup> BARRERA, *Carte contese*, p. 24-29.

<sup>155</sup> *Resolution on the right of nations to information concerning their history and the return of national archives products on the market* (0181 Session doc.: A3-0258/90 Debate: 24/01/91): [https://www.europarl.europa.eu/cre/pdf/3tome1\\_en.pdf](https://www.europarl.europa.eu/cre/pdf/3tome1_en.pdf).

<sup>156</sup> Assemblea paritetica dei Membri del Parlamento degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e membri del Parlamento europeo. Si richiama la Risoluzione dell'Assemblea paritetica ACP-CEE sul diritto delle nazioni alle informazioni riguardanti la loro storia e il ritorno degli archivi nazionali, adottata il 25 marzo 1988 a Lomé (Togo).

<sup>157</sup> Resolution No 529 of the 34th UN General Assembly (October 1979); Resolution No 4/7/6.4 adopted by UNESCO at its 20th General Conference; Resolution of 6 November 1989 and to the decision taken at the 23rd General Conference which gave rise to the International Microfilming Programme for Developing Countries.

<sup>158</sup> Convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale, conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

<sup>159</sup> Cioè il Trattato di Bruxelles modificato, Trattato di collaborazione economica, sociale e culturale e di autodifesa collettiva firmato a Bruxelles, il 17 marzo 1948, come modificato dal Protocollo di modifica ed integrazione del Trattato di Bruxelles, Parigi, 23 ottobre 1954.

loro eredità come motivo del tutto comprensibile e giustificato «particularly in the case of geological, agronomical and hydrographical archives and those concerned with town planning, which are of direct or indirect economic and social significance or which relate to the history or creation of the state concerned».

La Risoluzione fece emergere aspetti rilevantissimi: fu sottolineato che fino ad allora i vantaggi degli scambi di informazioni erano stati in gran parte unilaterali e si invitava la Comunità a fornire assistenza agli Stati ACP per sviluppare il proprio settore culturale; di fronte al diritto dei paesi in via di sviluppo al ritorno dei propri archivi, fu posta la necessità di prevedere adeguate garanzie di conservazione degli archivi; gli Stati membri furono concordi nel rifiutare la possibilità di produrre copie di quei documenti «available to developing countries, and that the developing countries must have full and free access to archives held in the EC»; emerse anche la critica ad alcuni Stati membri ancora detentori di documenti (di tipo scientifico, storico, politico, culturale) riguardanti il periodo coloniale e precoloniale e non restituiti ai paesi d'origine.

In risposta alle problematiche sollevate, si affermò l'uso di trattati bilaterali o multilaterali per favorire il ritorno e pianificare un sistema informativo «to help developing countries to acquire and/or inspect archive data relevant to them». Fu promossa anche la pubblicazione dei trattati di indipendenza e di cooperazione culturale tra gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo, che contenessero clausole sulla restituzione degli archivi.

## 5. Il problema dei *displaced archives*

Il termine *displaced archives* ha iniziato a essere usato nei primi anni Sessanta da Ernst Posner<sup>160</sup> per designare l'ampia casistica dei *migrated archives*, *espatriate archives*, *seized archives*: l'espressione intende definire i materiali archivistici persi, sequestrati, requisiti, confiscati, acquistati sotto costrizione o smarriti<sup>161</sup>.

Come afferma Eric Kateelar, «archives are always displaced, that is removed from place A to place B»<sup>162</sup>. Lo stesso autore ha notato che spesso

---

<sup>160</sup> Posner (Berlino, 9 agosto 1892-Wiesbaden, 18 aprile 1980) fu archivista e professore di storia e archivistica all'Università americana di Washington.

<sup>161</sup> SAMANTHA R. WINN, *Ethics of Access in Displaced Archives*, «Provenance, Journal of the Society of Georgia Archivists», 33/1 Snap, 2015, p. 6 (<https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1410&context=provenance>).

<sup>162</sup> KATEELAR, *Displaced Archives*, p. VIII.

«fighting for displaced archives is a substitute for fighting over the historical events that gave rise to the displacement»<sup>163</sup>.

Quale sia il posto legittimo di questi archivi rimane, tutt'oggi, una questione senza risposte univoche, ma il dibattito sul tema ha sicuramente contribuito a sensibilizzare i governi e a facilitare l'accesso agli archivi<sup>164</sup>.

Quando un patrimonio è trasferito, per salvaguardia, come l'*Iraqi Jewish heritage*<sup>165</sup>, la seppur legittima richiesta di restituzione deve essere equilibrata con altre considerazioni relative a ogni caso specifico. In determinate circostanze lo sforzo verso un maggiore accesso

may well begin with making the disputed archives accessible, not only making them available for consultation on the premises and abroad, but also by providing, finding aids and other tools that will enable any interested individual or community to use the archives effectively<sup>166</sup>.

Spesso la localizzazione o l'esistenza degli archivi trasferiti rimane a lungo sconosciuta al pubblico; oppure, anche se nota, l'accesso rimane limitato a causa della mancanza di controllo intellettuale e di strumenti di ricerca adeguati approntati da un'amministrazione archivistica efficiente<sup>167</sup>.

### 5.a Gli ex Stati coloniali: due approcci a confronto

Nel volume *Displaced Archives* Vincent Hiribarren, che ha studiato le politiche archivistiche degli Stati europei sul trasferimento degli archivi in madrepatria a fine colonizzazione, afferma: «many Europeans countries have consistently tried to hide their colonial past». Il dibattito politico sul proprio passato coloniale è ancora molto presente in alcuni Stati, assente in altri. Questa circostanza ha a che fare con le politiche di accesso agli archivi migrati (*migrated archives*) disposte dai diversi paesi.

---

<sup>163</sup> *Ibidem*.

<sup>164</sup> ICA, *Principle of Access to Archives*, ICA Code of Ethics.

<sup>165</sup> Nel 2003 militari americani salvarono un archivio di documenti antichi e manoscritti trovato a Baghdad, rilevanti per la cultura ebraica irachena e nel frattempo rivendicati dagli ebrei iracheni della diaspora. La promessa di restituzione è rimasta sulla carta. Nel frattempo il patrimonio è divenuto una mostra itinerante intitolata *Discovery and Recovery. Preserving Iraqi Jewish Heritage: it details the dramatic recovery of historic materials relating to the Jewish community of Iraq in a flooded basement in Saddam Hussein's intelligence headquarters, and the National Archives' ongoing work in support of U.S. Government efforts to preserve these materials* (<https://www.archives.gov/files/exhibits/nates/files/discovery-and-recovery-fact-sheet.pdf>).

<sup>166</sup> KATEELAR, *Displaced Archives*, p. VIII.

<sup>167</sup> WINN, *Ethics of Access in Displaced Archives*, p. 6.

L'autore per archivi coloniali intende in generale quelli costituiti da documenti ufficiali prodotti nelle colonie dalle autorità statali europee, senza escludere, però, documenti privati creati dalle *élites* locali nei loro rapporti con i colonizzatori. Il British Foreign and Commonwealth Office negò per oltre cinquant'anni di conservare documenti dispersi originari dei trentotto protettorati ex coloniali: solo nel 2011 ammise la loro esistenza, dopo numerose richieste da parte keniota<sup>168</sup>. È interessante notare che a partire dal 1982 il Public Record Office (dal 2003 The National Archives), aveva affermato ripetutamente, nell'ambito di scambi riservati con il Foreign Office, che gli 'archivi emigrati' non potevano essere considerati archivi pubblici britannici ai sensi della vigente normativa e che dovevano essere restituiti agli Stati successori<sup>169</sup>.

Nel 2009 quattro anziani kenyoti (detenuti in un campo di internamento creato dall'autorità inglese per reprimere l'insorgenza Mau Mau<sup>170</sup>) citarono in giudizio il governo britannico per le torture subite. È utile ricordare che nel 1967, di fronte alla richiesta di restituzione, il Foreign Office affermò che i documenti richiesti erano proprietà dello Stato inglese. Lo Stato inglese fu costretto a rendere accessibile la documentazione sui Mau Mau, trasferita tra l'altro nel 2012 ai National Archives, assieme agli altri 'archivi emigrati'. Nell'ottobre del 2012, gli ex-detenuti kenioti vinsero la loro battaglia giudiziaria: il tribunale riconobbe che durante la loro detenzione avevano subito gravi torture<sup>171</sup>.

La Francia durante la decolonizzazione impose una logica razionale sul trasferimento degli archivi: divise gli archivi tra *sovereign archives*<sup>172</sup> e *administrative archives*, disponendo il trasferimento a Parigi solo dei primi. Così accadde per l'Indocina nel 1954 e per le colonie in Africa equatoriale e Madagascar tra il 1958 e il 1960. Questo principio non fu sempre applicato dai Francesi: tutti gli archivi rimasero a Dakar, dove sono tuttora, mentre

---

<sup>168</sup> WINN, *Ethics of Access in Displaced Archives*, p. 8. Come ha spiegato un rapporto interno del Foreign Office del 2011, «Moltissimi documenti vennero distrutti, mentre altri vennero portati nel Regno Unito. Questi divennero i così detti 'archivi emigrati', che alla fine ammontarono a circa 8.800 fascicoli» relativi soprattutto ai paesi che avevano sperimentato dei processi di decolonizzazione particolarmente travagliati, primo fra tutti il Kenya: BARRERA, *Carte contese*, p. 20-21.

<sup>169</sup> *Ibidem*.

<sup>170</sup> Insorgenza dei Mau Mau e sanguinosa repressione condotta dalle autorità britanniche negli anni dal 1952 al 1959.

<sup>171</sup> BARRERA, *Carte contese*, p. 20-21.

<sup>172</sup> Nel senso di documenti prodotti dalle maggiori autorità francesi relativamente a operazioni militari e informazioni politiche relative a singole persone.

furono completamente portati via dall'Algeria nel 1962; nel 1966 fu creato a Aix-en-Provence il Centre for Overseas Archives. Tutt'oggi il governo algerino accusa la Francia di non aver lasciato gli archivi allo Stato di nuova indipendenza<sup>173</sup>.

Il Belgio adottò una prassi simile a quella francese. Tuttavia le ricerche sul periodo coloniale tra fine Ottocento e inizio Novecento risultano molto difficili; il re belga, Leopoldo II<sup>174</sup>, nel momento di cedere 'lo Stato libero' del Congo al governo belga, retto come suo regno privato dal 1885 al 1908, decise di bruciare tutti i suoi archivi. Tra il 1960 e il 1961, nonostante il governo belga avesse deciso di portare via tutti gli archivi congolesi, a causa delle loro dimensioni e della situazione politica, furono trasportati al Ministero degli affari esteri di Bruxelles solo gli archivi di alcune province<sup>175</sup>.

Gli archivi *souvereign* di Ruanda e Burundi, invece, furono trasferiti in madrepatria nel 1961. Tutti questi fondi furono resi accessibili dal 1997-1998.

L'archivio della Dutch East Indies Company<sup>176</sup> (1602-1799), conservato nell'Archivio nazionale olandese all'Aia (National Archives at Prins Willem-Alexanderhof), è accessibile già dal 1856, mentre l'archivio del Ministero per le colonie è stato aperto al pubblico progressivamente a partire dagli anni Sessanta.

Tuttavia, molti documenti del periodo coloniale trasferiti all'Aia non sono ancora accessibili. Durante la guerra di indipendenza indonesiana

---

<sup>173</sup> L'Algeria chiese alla Francia la restituzione degli archivi del colonialismo, in *Euronews* (<https://it.euronews.com/>), 22.12.2020. La richiesta riguardava «tutti gli archivi del periodo coloniale dal 1830 al 1962, anno dell'indipendenza». La Francia ha restituito allo Stato del Maghreb una parte dei documenti in suo possesso, ma quelli riguardanti la storia coloniale sono stati trattenuti, sostenendo che ricadono sotto la sovranità dello Stato francese. Nel luglio del 2021 l'Algeria riuscì a ottenere i teschi di 24 combattenti della Resistenza decapitati durante l'occupazione, che erano stati conservati per decenni in un museo di Parigi. Da allora il direttore degli archivi algerini Abdelmadjid Chikhi è stato incaricato dal presidente Abdelmadjid Tebboune di lavorare sulla memoria assieme allo storico francese Benjamin Stora. E «ha rivolto alla Francia il nuovo accorato appello per riavere tutti i documenti».

<sup>174</sup> Tra l'altro è attualmente in atto un dibattito per rimuovere la statua di re Leopoldo II a Bruxelles.

<sup>175</sup> In particolare delle province di Leopoldville, Equateur e l'alto Congo. Solo una parte degli archivi di Kasai e Katanga rimasero *in loco*, mentre altri furono trasferiti a Bruxelles.

<sup>176</sup> La Compagnia olandese delle Indie Orientali vi collocò molti degli archivi; nel 1892 fu creato dalle autorità coloniali olandesi un Landsarchief in Jakarta, tutt'ora esistente.

(1945-1949) le truppe olandesi sottrassero illecitamente archivi da Jakarta<sup>177</sup>, restituiti solo in parte tra il 1975 e il 1987.

I casi di studio sono stati divisi secondo uno schema preciso dal quale si evince che «the former dictatorships of Europe are now more likely to open their colonial archives than those with an unbroken democratic tradition»<sup>178</sup>.

La Germania ha aperto i suoi archivi coloniali fin dalla fine del secondo conflitto mondiale<sup>179</sup>. Tuttavia, per esempio, gli archivi coloniali tedeschi del Nord Camerun «have more or less disappeared», nonostante la colonia abbia avuto una durata breve.

L'Italia, che durante la decolonizzazione distrusse buona parte degli archivi, ha reso accessibili gli archivi coloniali fin dall'inizio del XXI secolo. Nel primo periodo coloniale, anteriore all'era fascista, l'amministrazione archivistica nelle colonie fu alquanto approssimativa. L'Italia perse ufficialmente le colonie africane in base al trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, tuttavia gli archivi coloniali «were still controlled by the bureaucrats who had been responsible for the colonial rule in Africa»<sup>180</sup>. Soltanto nel 1953 il Ministero dell'Africa italiana cessò la sua attività e la materia passò al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione fiduciaria italiana per la Somalia.

Il Ministero degli affari esteri instaurò tuttavia per lungo tempo un certo monopolio sul controllo degli archivi coloniali, quasi un *private management of State archives sanctioned by the law*<sup>181</sup>. In Etiopia e Somalia rimasero pochi archivi, mentre in Libia ed Eritrea la situazione si può definire migliore. Fondi archivistici in Libia sono conservati dal 2008 dal Libyan Studies Center (la Libia non ha un archivio nazionale), ribattezzato nel 2009 Center for National Archives and Historical Studies<sup>182</sup>.

---

<sup>177</sup> In particolare, l'archivio Pringgodigdo che conteneva informazioni per l'elaborazione della costituzione indonesiana del 1945 e altri documenti della giovane Repubblica indonesiana.

<sup>178</sup> VINCENT HIRIBARREN, *Hiding the European Colonial Past. A Comparison of Archival Policies*, in *Diplaced archives*, p. 82.

<sup>179</sup> Il trattato di Versailles del 1919 divise i possedimenti coloniali tedeschi in Africa (Africa tedesca del Sud-Ovest, 1883-1919) tra le potenze alleate.

<sup>180</sup> HIRIBARREN, *Hiding the European Colonial Past*, p. 84.

<sup>181</sup> *Ibidem*.

<sup>182</sup> L'ordinamento e l'inventariazione di questo materiale da parte di alcune archiviste italiane era da poco iniziato, quando lo scoppio della guerra civile nel febbraio del 2011 interruppe il lavoro: BARRERA, *Carte confese*, p. 24.

L’Italia ha ancora un contenzioso aperto con la Slovenia<sup>183</sup> per la restituzione dell’archivio del Comune di Capodistria, trasferito durante la guerra alla Biblioteca Marciana a Venezia e dal 2017 conservato dall’Archivio di Stato di Venezia<sup>184</sup>. Tale archivio fu creato in territorio sloveno da un ente che amministrava quel territorio, per cui, secondo certa opinione, «non c’è dubbio che debba essere restituito alla Slovenia»<sup>185</sup>.

In Spagna l’assenza di volontà politica nel rendere accessibili gli archivi coloniali del XX secolo si spiega con il fatto che «opening the archives of the recent colonial periods would open the door to archives with the Spanish Civil War», poiché gli archivi coloniali rivelerebbero fatti sulla storia propriamente nazionale. Per questo motivo, probabilmente, la storia del colonialismo spagnolo del XX secolo deve essere ancora scritta.

Gli archivi coloniali rivelano il modo in cui la storia delle colonie è stata interpretata in Europa e potrebbero immediatamente contraddirre il racconto nazionale degli eventi: per questo, più che un problema storico, sono divenuti un problema politico.

La rimozione del materiale archivistico dal paese di origine ha creato e crea un grande disagio per gli utenti che considerano quei materiali come loro patrimonio storico: i membri della comunità di origine sono così esclusi dall’accesso (a spese di altri gruppi di utenti) non solo a causa delle politiche di accesso straniere, ma anche per il semplice elemento della distanza geografica<sup>186</sup>. A questo si aggiunge che spesso gli strumenti di ricerca relativi agli archivi trasferiti sono elaborati nella lingua dell’istituto conservatore e non nella lingua d’origine.

Nel 2011 tutti i documenti delle ex colonie britanniche, a esclusione dei più sensibili, sono stati resi accessibili, ma i cittadini kenioti e di altri ex protettorati sono fisicamente e intellettualmente meno agevolati rispetto ai cittadini inglesi.

---

<sup>183</sup> Diversi trasferimenti sono avvenuti, a seguito di specifici accordi (Accordo tra l’Italia e la Jugoslavia per il regolamento della restituzione alla Jugoslavia dei beni culturali e scambio di note, Roma, 15 settembre 1961; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1667, GU-Serie Generale n. 80 del 27 marzo 1962).

<sup>184</sup> RAFFAELE SANTORO, *L’Archivio antico di Capodistria all’Archivio di Stato di Venezia*. (<http://www.statodamar.it/userfiles/file/2018/abstracts/2018Santoro.pdf>). L’Archivio municipale di Capodistria fu portato in Italia nel 1944 da responsabili dell’esercito italiano per sottrarlo all’ avanzata delle forze di Tito.

<sup>185</sup> BARRERA, *Carte contese*, p. 22.

<sup>186</sup> WINN, *Ethics of Access in Displaced Archives*, p. 10.

Dopo l'invasione americana dell'Iraq molti archivi sono stati portati negli Stati Uniti e resi disponibili, dalle istituzioni americane, ad accademici adeguatamente accreditati. I funzionari culturali iracheni, tra cui Saad Eskander, direttore dell'Archivio e della Biblioteca nazionale di Baghdad, hanno protestato contro queste pratiche definendole imperialismo culturale, lamentando che agli Iracheni, compresi gli studiosi e le vittime del precedente regime, non sarà dato accesso ai propri documenti, mentre gli Americani continueranno a godere di tale privilegio<sup>187</sup>.

Aurora Maria Marchi\*

---

<sup>187</sup> Saad Eskander's, *Open letter to the Hoover Institution* (<https://litwinbooks.com/saad-eskanders-open-letter-to-the-hoover-institution/>): «I have read [...] regarding the illegally seized documents of the former Iraqi state and the archive of the Ba'ath Party [...]. The IMF has not been authorized by the Iraqi government to ask the Pentagon and the CIA to transfer tens of millions of Iraqi documents they both seized to it. The IMF's (Iraq Memory Foundation's) action goes clearly against current Iraqi legislations. We all know that IMF has no storage rooms inside or outside Iraq. This means that the IMF will keep tens of millions of Iraqi documents in America by making deals similar to the one it made with Hoover. Thus, the Iraqis, including the scholars and the victims of the former regime will be given no access to their own documents, while the Americans (the occupiers) will continue to enjoy such a privilege».

\* Laureata magistrale in storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliotecario nel marzo del 2022, bibliotecaria e archivista in Stiftung Internationale Jugendbibliothek Schloss Blutenburg di Monaco di Baviera; email: aurora.maría.marchi@gmail.com.



# Alcune riflessioni sulla formazione degli archivisti in Italia

<p>Titolo in lingua inglese Some reflections on the education of archivists in Italy</p>
<p>Riassunto</p> <p>Il contributo mira a ripercorrere sinteticamente le vicende inerenti alla formazione degli archivisti italiani dall'Unità ai nostri giorni, dedicando particolare attenzione agli sviluppi più recenti. Nello specifico, alla tradizionale attività svolta dalle scuole degli Archivi di Stato, recentemente riformate e collocate su un terzo livello di formazione <i>post lauream</i>, si affianca nel corso del Novecento la didattica offerta in ambito universitario, arricchita e ampliata nel corso degli ultimi decenni a partire dalle riforme attuate negli anni 2000. Al contempo, un'intensa attività di formazione professionale è promossa da enti pubblici e dalle associazioni, prima tra tutte l'ANAI. Nel complesso, il panorama della formazione archivistica in Italia viene ad assumere quel carattere di caleidoscopica complessità che lo contraddistingue nel contesto internazionale.</p>
<p>Parole chiave</p> <p>Scuole degli Archivi di Stato, Università, formazione</p>
<p>Abstract</p> <p>This paper aims to present synthetically the events related to the education of Italian archivists from the Unification of Italy to ourdays, with particular attention to the most recent developments. In particular, the traditional activity carried out by the Schools of the State Archives, recently reformed and placed on a third level of education <i>post lauream</i>, is flanked during the twentieth century by the education offered by the Universities, enriched and enlarged over the last decades, starting from the reforms implemented since the 2000s. At the same time, intensive vocational training is being promoted by public bodies and associations, first among all the ANAI. Overall, the panorama of archival education in Italy takes on a character of kaleidoscopic complexity that distinguishes it in the international context.</p>
<p>Keywords</p> <p>Schools of the State Archives, University, education</p>
<p>Presentato il 27.06.2022; accettato il 12.10.2022</p>
<p>DOI: 10.4469/A18-1.02</p>
<p>URL: <a href="http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1859/ANAI.000.1859.0002.pdf">http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1859/ANAI.000.1859.0002.pdf</a></p>

## 1. Dall'Unità alla 'legge sugli archivi'

Con riferimento alla specificità della tradizione archivistica italiana, da sempre volta ad affermare una concezione unitaria della memoria documentaria, in un contributo di alcuni anni fa Maria Guercio ricordava come la pro-

fessione di archivista comportasse il compito di gestire tanto la memoria del passato quanto il patrimonio documentario prodotto e accumulato nell'epoca presente a fini pratico-amministrativi<sup>1</sup>. Sin dalla prima età postunitaria, la compresenza di queste caratteristiche era quindi prevista nell'ambito degli Archivi di Stato, sia dalla normativa sia dalla prassi operativa, contribuendo peraltro a generare una divaricazione tra archivista-paleografo e archivista-amministrativo<sup>2</sup>.

Gli archivisti di Stato, prevalentemente giuristi sino all'ultimo quarto del XX secolo, una volta immessi in ruolo completavano la loro formazione nelle scuole istituite in alcuni Archivi di Stato sin dal 1874, spesso proseguendo la tradizione di ben più antiche scuole sorte a suo tempo nell'ambito degli Stati preunitari<sup>3</sup>. Ma gli archivisti potevano anche avvalersi di quella sorta di 'tirocinio sul campo' offerto dai colleghi più esperti, i quali nelle varie sedi erano in grado di assicurare una vera e propria formazione continua<sup>4</sup>. Per la gestione di Archivi che erano a un tempo luoghi di conservazione e valorizzazione di fondi tra i più antichi e ricercati dagli storici, ma anche una sorta di deposito documentario semi-corrente per gli uffici dello Stato, l'amministrazione dell'Interno poteva, quindi, avvalersi di personale attentamente selezionato e qualificato, dal secondo dopoguerra organizzato nell'Associazione nazionale archivistica italiana, nel cui ambito gli archivisti di Stato erano la grandissima maggioranza<sup>5</sup>. Lo stesso non poteva dirsi per gli Archivi delle altre istituzioni (comuni, enti pubblici non statali, enti ecclesiastici), che pure in età preunitaria avevano spesso conosciuto la presenza di archivisti di valore: dalla seconda metà dell'Ottocento tali Archivi furono spesso – anche

<sup>1</sup> MARIA GUERCIO, *La professione degli archivisti fra tradizione e innovazione*, «Archivi», II/1 (gen.-giu. 2007), p. 167-179, in particolare alle p. 167-168.

<sup>2</sup> STEFANO VITALI, *Dall'amministrazione alla storia, e ritorno: la genesi della rete degli archivi di Stato italiani fra la Restaurazione e l'Unità*, in *Erudizione cittadina e fonti documentarie. Archivi e ricerca storica nell'Ottocento italiano (1840-1880)*, a cura di Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli, Gian Maria Varanini, Stefano Vitali, Firenze, Firenze University Press, 2019, p. 21-69, in particolare alle p. 62-63.

<sup>3</sup> ANTONIO ROMITI, *Il corpo e l'anima: archivi e archivisti tra formazione e innovazione*, «Archivi», II/1 (gen.-giu. 2007), p. 27-46, in particolare alle p. 33-35; LUIGI LONDEI, *Le Scuole d'archivio tra passato e presente*, ivi, p. 51-58, in particolare alle p. 52-54; RAFFAELE PITTELLA, «Che esse devano essere modificate nessuno può ragionevolmente dubitare». *Le Scuole d'Archivio tra riforme attese e casistiche trasformazioni*, «Archivi», XIV/2 (lug.-dic. 2019), p. 19-34, in particolare alle p. 23 e segg.

<sup>4</sup> ROMITI, *Il corpo e l'anima*, p. 30; ANDREA GIORGI, STEFANO MOSCADELLI, *Il ruolo dell'Università nella formazione culturale dell'archivista*, «Archivi», II/1 (gen.-giu. 2007), p. 267-284, in particolare a p. 273.

<sup>5</sup> ROMITI, *Il corpo e l'anima*, p. 27-28.

se non sempre<sup>6</sup>, occorre dirlo – affidati a personale poco qualificato, così come avvenne per gli archivi correnti della pubblica amministrazione<sup>7</sup>.

Per ciò che concerne la formazione universitaria, nell'Italia postunitaria non vi erano cattedre di archivistica, disciplina insegnata quasi esclusivamente nelle scuole degli Archivi di Stato. Quest'ultime potevano peraltro avvalersi della collaborazione delle università per l'insegnamento della paleografia e della diplomatica, discipline d'ambito documentario la cui presenza negli atenei italiani era ben più consistente<sup>8</sup>. L'insegnamento dell'archivistica in ambito universitario fece la sua comparsa solo tra le due guerre – com'è noto la prima cattedra fu quella di Eugenio Casanova, a Roma, dal 1925 – rimanendo comunque per decenni legato ‘cencettianamente’ a una formazione di tipo storico<sup>9</sup>.

A ogni modo, all'inizio degli anni Cinquanta allo stesso Giorgio Cencetti nessuna facoltà universitaria appariva totalmente idonea a una completa formazione degli archivisti. Egli criticava infatti l'«astrattismo» di quanti provenivano da studi giuridici e le carenze d'ambito storico-istituzionale dei laureati in lettere e filosofia, lacune che avrebbero dovuto essere colmate da scuole d'archivio riorganizzate su base regionale o, piuttosto, nell'ambito di una Scuola nazionale che potesse competere con la scuola istituita Oltretereve da Leone XIII sin dal 1884. Così il dibattito degli anni successivi – incentrato prevalentemente su tematiche di tipo organizzativo – riguardò l'istituzione di nuove scuole d'archivio e di una scuola speciale di livello nazionale. Quest'ultima aveva avuto dei precedenti nella Scuola per archivisti e bibliotecari attiva presso l'Istituto superiore di studi storici dal 1870 e poi presso l'Università degli studi di Firenze tra il 1925 e la metà degli anni Cinquanta, nonché nella sezione della Scuola di perfezionamento in storia medievale e moderna istituita nella Facoltà di lettere e filosofia della «Sapienza» nel 1927, trasformata nel 1952 in facoltà autonoma: la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari. Il dpr 30 settembre 1963, n. 1409, all'art. 14, infine, prevede l'istituzione di ben diciassette scuole di Archivio di Stato in luogo delle nove precedentemente esistenti.

---

<sup>6</sup> Si vedano in proposito i casi – piuttosto frequenti in centri urbani di rilievo, ma privi di archivi o biblioteche statali – in cui importanti fondi archivistici e librari municipali furono affidati a personalità di elevato profilo culturale. Per un'analisi di alcuni di tali veri e propri esperimenti culturali, si vedano i saggi contenuti in *Erudizione cittadina e fonti documentarie*.

<sup>7</sup> ROMITI, *Il corpo e l'anima*, p. 28-29.

<sup>8</sup> GIORGI, MOSCADELLI, *Il ruolo dell'Università*, p. 267.

<sup>9</sup> Ivi, p. 269-270; FRANCESCA NEMORE, «*Paghi di aver recato un qualunque modestissimo contributo all'avviamento di una scienza: da Eugenio Casanova alla stabilizzazione della cattedra di archivistica all'Università di Roma*», *«Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari»*, XXXV (2021), p. 145-161.

## 2. Dall'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali alla riforma universitaria del 1999

Le trasformazioni che la società italiana conobbe sul piano sociale e culturale nel corso degli anni Sessanta e Settanta sembrano avere conseguenze anche in ambito archivistico. Innanzitutto, contestualmente a un dibattito che accompagnava l'evoluzione progressiva del ruolo degli Archivi di Stato in senso storico-culturale, con il prolungamento da 5 a 40 anni dei termini per il versamento delle carte degli uffici dello Stato stabilito nel 1963 – per quanto nella prassi di fatto già concretizzatosi da almeno un decennio – e con la conseguente nascita di archivi di deposito presso i soggetti produttori, gli Archivi di Stato si avviarono a perdere la loro tradizionale funzione di deposito documentario semicorrente e a vedere potenziato il loro ruolo di istituti di ricerca finalizzati alla valorizzazione della documentazione storica ivi conservata<sup>10</sup>.

Al contempo, con la legge 1º giugno 1977, n. 285, per l'occupazione giovanile e col successivo concorso del 1978 si verificò una massiccia immisione di nuove forze negli Archivi di Stato, ove troviamo sempre meno giuristi e sempre più laureati in discipline umanistiche<sup>11</sup>. All'indomani della nascita del nuovo Ministero per i beni culturali e ambientali sembrava così aprirsi una nuova era per gli archivi, ma poi, di lì a poco, con il blocco dei concorsi a partire dalla metà degli anni Ottanta, con il conseguente progressivo invecchiamento della forza lavoro presente negli Archivi statali e, infine, col successivo assottigliamento della compagine degli archivisti di Stato, si assistette al venir meno del ricambio generazionale fino a quel momento

---

<sup>10</sup> ANDREA GIORGI, *La crisi degli Archivi di Stato*, in Meminisse iuvabit. *Studi in onore di Pasquale Chistè*, a cura di Lydia Flöss, Stefania Franzoi, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2022, p. 177-183, in particolare a p. 180, con riferimento a STEFANO VITALI, *Le ragioni del seminario*, in *A cinquant'anni dalla 'legge' archivistica del 1963: il d.p.r. 1409 e i problemi dell'oggi. Atti del seminario (Bologna, 30 settembre 2013)*, disponibile all'url [http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/fileadmin/template/allegati/allegati\\_vari/2014/Eventi\\_culturali/Vitali\\_def.pdf](http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/fileadmin/template/allegati/allegati_vari/2014/Eventi_culturali/Vitali_def.pdf) (consultato nel giugno del 2022); LUCILLA GAROFALO, *Il ruolo dell'archivio di deposito: aspetti teorici e problemi organizzativi*, in *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, a cura di Linda Giuva, Maria Guercio, Roma, Carocci, 2014, p. 53-78; LEONARDO MINEO, *Un nuovo «manuale» di archivistica: alcune riflessioni*, «Archivi», X/1 (gen.-giu. 2015), p. 130-139 e, con particolare riferimento alla documentazione giudiziaria, IDEM, «*In qualunque causa, quale che sia l'oggetto. Fonti degli organi giudiziari negli archivi di Stato sull'applicazione delle leggi antiebraiche*», in *Razza e ingiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche*, a cura di Antonella Meniconi, Marcello Pezzetti, Roma, Consiglio superiore della magistratura-Consiglio nazionale forense, 2018, p. 191-203.

<sup>11</sup> LEONARDO MINEO, *Tra mestiere e professione. L'archivista di Stato*, «Archivi», XIV/2 (lug.-dic. 2019), p. 114-135, in particolare alle p. 117-118.

assicurato dalla periodica indizione di concorsi nazionali<sup>12</sup>. Si finì inoltre per smarrire la tradizionale ‘continuità’ generata nel tempo da quella sorta di ‘tirocinio sul campo’ costituito dalla prassi di apprendere i rudimenti pratici della disciplina archivistica mediante l’affiancamento e l’osservazione degli archivisti più esperti da parte dei neofiti<sup>13</sup>.

La formazione degli archivisti continuò a essere affidata alle scuole degli Archivi di Stato, che cominciarono a essere frequentate sempre più spesso da allievi esterni all’amministrazione statale, divenuti la quasi totalità dopo il ricordato blocco dei concorsi della metà degli anni Ottanta<sup>14</sup>. Nell’ultimo quarto del XX secolo le cattedre universitarie di archivistica furono sempre piuttosto rare, anche se qualcuna in più rispetto al passato, come ad esempio nella Scuola speciale di Roma e nei nuovi corsi di laurea in Conservazione dei beni culturali, aperti dopo il 1977 a partire dall’Università di Udine<sup>15</sup>. Ed è forse proprio questa la novità più rilevante di quegli anni sul piano della formazione, col suo portato di esperienze derivanti dal confronto che l’archivistica cominciò a istituire con le altre discipline dei beni culturali – quindi non più solo con le tradizionali discipline storiche e storico-documentarie –, impostando per la prima volta quella ‘convivenza organica’ nell’ambito di specifici corsi di laurea che avrebbe conosciuto uno sviluppo ben più ampio a partire dalla riforma universitaria attuata dagli anni Duemila.

Altra novità significativa, a partire dagli ultimi decenni dello scorso secolo, fu costituita dallo sviluppo di una vera e propria ‘rete’ di archivi di enti pubblici non statali, istituti di ricerca e fondazioni private. Tali archivi sono spesso presidiati da archivisti di elevata qualificazione, sia sul piano della formazione sia su quello delle concrete prassi professionali, e questo tanto sul piano della conservazione e valorizzazione a fini storici quanto su quello della gestione documentale degli archivi correnti, o archivi in formazione, che conobbero sempre nuove attenzioni dagli anni Novanta in poi<sup>16</sup>. Un’ulteriore interessante novità di quegli anni fu costituita dalla frequente

---

<sup>12</sup> MINEO, *Tra mestiere e professione*, p. 119-120.

<sup>13</sup> ROMITI, *Il corpo e l’anima*, p. 30; MINEO, *Tra mestiere e professione*, p. 114-115 e, con una valutazione negativa, GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, *Le scuole di specializzazione: Università, associazioni e mondo del lavoro*, p. 153-162, in particolare alle p. 153-154, ripreso e ampliato in EADEM, *La formazione degli archivisti*, in *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, p. 311-335, in particolare alle p. 317 ss.

<sup>14</sup> LONDEI, *Le Scuole d’archivio*, p. 55 ss; GIORGI, MOSCADELLI, *Il ruolo dell’Università*, p. 273; PITTELLA, «*Che esse devano essere modificate nessuno può ragionevolmente dubitare*», p. 24.

<sup>15</sup> ROMITI, *Il corpo e l’anima*, p. 33-34.

<sup>16</sup> Ivi, p. 37 e ss.

presenza proprio in quegli Archivi – un po’ meno negli Archivi di Stato, almeno all’inizio – di nuove figure professionali: società e operatori individuali impegnati dagli anni Novanta in poi in quella che può definirsi una sorta di ‘libera professione’<sup>17</sup>, sempre in cerca di un quadro normativo di riferimento in grado di tutelarne i presupposti formativi e gli *standard qualitativi*<sup>18</sup>. È in tale prospettiva che, dagli ultimi decenni del secolo scorso, questi nuovi attori venuti recentemente alla ribalta tesero ad assumere un ruolo più rilevante nell’ambito di una formazione professionale sempre più spesso affidata a enti pubblici non statali – in primo luogo regioni e province –, fondazioni e istituti di ricerca, ma soprattutto, in prospettiva, all’Associazione nazionale archivistica italiana<sup>19</sup>: una formazione pensata prevalentemente per quelle nuove figure professionali di cui si è detto, le quali – in una sorta di gioco di specchi – trovavano spazi sempre più ampi proprio entro l’ANAI, nel cui ambito si avviavano a divenire maggioranza, relegando in posizione minoritaria gli archivisti dello Stato e degli enti pubblici<sup>20</sup>.

### 3. Gli sviluppi più recenti

Nel ventennio appena trascorso sono da un lato proseguite le tendenze già in atto negli ultimi decenni dello scorso secolo, mentre d’altro canto si sono delineate importanti novità, prime tra tutte quelle derivanti dalla riforma dell’insegnamento universitario degli anni Duemila e quelle prefigurate dalla grande operazione di reclutamento impostata da alcuni anni dal Ministero per i beni e le attività culturali, ora Ministero della cultura. Si è venuto così a definire un quadro ancora non del tutto compiuto e stabile, bensì potenzialmente foriero di importanti ulteriori sviluppi<sup>21</sup>.

Tra le linee di tendenza già presenti nel panorama archivistico di fine secolo, è proseguita senza soluzione di continuità la sostituzione degli ultimi

---

<sup>17</sup> GIORGI, MOSCADELLI, *Il ruolo dell’Università*, p. 278, con riferimento ad ANTONELLA BILOTTO, *L’archivista: un professionista?*, in «Professione: archivista. 1949-1999. I cinquant’anni dell’ANAI nel mondo archivistico. Atti del convegno (Trento-Bolzano, 24-26 novembre 1999), «Archivi per la storia», XIV (2001), p. 235-243, in particolare alle p. 237-238.

<sup>18</sup> ROMITI, *Il corpo e l’anima*, p. 36.

<sup>19</sup> Ivi, p. 35; ISABELLA OREFICE, *La formazione e l’ANAI*, «Archivi», II/1 (gen.-giu. 2007), p. 87-95, in particolare a p. 88.

<sup>20</sup> ROMITI, *Il corpo e l’anima*, p. 35; OREFICE, *La formazione e l’ANAI*, p. 89; GIORGI, MOSCADELLI, *Il ruolo dell’Università*, p. 273.

<sup>21</sup> Un’efficace sintesi, che l’autrice stessa definisce una «rassegna», in merito alla formazione in ambito archivistico alla vigilia dei più recenti sviluppi, è offerto da BONFIGLIO-DOSIO, *La formazione degli archivisti*.

archivisti ‘giuristi’ con archivisti ‘umanisti’<sup>22</sup>, sebbene paia forse manifestarsi – soprattutto negli ultimi anni – una parziale inversione di tendenza. Di essa sembrano essere parte sia l’immissione diretta nell’amministrazione degli Archivi di Stato di soggetti dalla formazione giuridica, soprattutto in posizione dirigenziale, sia i criteri di selezione adottati in occasione dell’ultimo concorso per archivisti di Stato o quelli previsti per il corso-concorso per figure dirigenziali bandito nel 2022, i quali presentano qualcosa in più di un generico orientamento verso competenze giuridico-amministrative, prevedendo nei fatti la scomparsa tra le materie d’esame della storia nelle sue varie declinazioni disciplinari. È parimenti proseguita nel corso del primo decennio del nuovo secolo la tendenza già manifestatasi negli anni precedenti verso un progressivo assottigliamento della compagine funzionale presente negli Archivi di Stato: in assenza di una reale politica di concorsi, come già accennato, si è persa l’occasione per un vero ricambio generazionale. Tale grave situazione ha finito per ripercuotersi anche sui delicati equilibri che hanno sempre connotato l’ insegnamento dell’archivistica nelle scuole degli Archivi di Stato, in crisi di docenza a seguito del pensionamento della generazione ‘entrata’ negli anni Settanta e Ottanta<sup>23</sup>. Il progressivo svuotamento del corpo docente presente nella maggior parte delle diciassette scuole ha tuttavia dato nuovo impulso alla collaborazione tra Archivi di Stato e università, una collaborazione tradizionalmente presente a livello locale, anche se spesso legata alla buona volontà dimostrata dai direttori d’Archivio o dai docenti di discipline storiche, giuridiche o storico-documentarie, piuttosto che riferibile a un piano coscientemente perseguito, sebbene si sia spesso insistito nel corso del tempo sulla possibile auspicata collaborazione tra Ministero dei beni culturali e università in vista del consolidamento delle scuole degli Archivi di Stato<sup>24</sup>. In attesa di una riforma delle scuole, tentata a più riprese da molti decenni allo scopo di adeguare i criteri di selezione in ingresso, i programmi d’ insegnamento e l’organizzazione dei corsi a una società e a una comunità scientifica ormai profondamente mutate rispetto all’epoca in cui le dette scuole furono regolate, col R.D. 2 ottobre 1911, n.

---

<sup>22</sup> Un riferimento in FEDERICO VALACCHI, *Eugenio, un censimento della didattica dell’archivistica nelle Università italiane: il progetto e le prime valutazioni sui dati raccolti*, «Archivi», II/1 (gen.-giu. 2007), p. 59-86, in particolare alle p. 71-72.

<sup>23</sup> ROMITI, *Il corpo e l’anima*, p. 32.

<sup>24</sup> GIORGI, MOSCADELLI, *Il ruolo dell’Università*, p. 274 ss, 277, 282; un cenno pure in STEFANO MOSCADELLI, *Una ‘nota’ sulla formazione universitaria dell’archivista*, «Archivi», XIV/2 (lug.-dic. 2019), p. 153-157, in particolare a p. 156.

1163<sup>25</sup>, in molti casi si è tentato di innovare almeno una parte dell'offerta formativa inserendo insegnamenti di informatica applicata agli archivi, in riferimento tanto a quelli storici quanto a quelli in formazione<sup>26</sup>. Una considerazione a parte merita poi l'istituzione dal 2010 presso l'Archivio centrale dello Stato del Corso di alta formazione in archivistica contemporanea<sup>27</sup>, destinato prevalentemente al perfezionamento e/o all'aggiornamento professionale di archivisti già formati e impegnati nell'ambito di istituzioni pubbliche o private.

Su questi tentativi di adeguamento della formazione d'ambito archivistico a una società in continua evoluzione influirono certo positivamente le conseguenze della ripresa del reclutamento di archivisti di Stato, mediante una selezione seria e rigorosa per gli *standard* attuali, grazie alla stagione di concorsi avviata nel 2009, proseguita con il concorso del 2016 e ancora in forte sviluppo in virtù dei concorsi annunciati, avviati o già in corso di svolgimento negli ultimi anni<sup>28</sup>.

Veniamo, dunque, all'altra grande novità cui si è fatto riferimento, ovvero alla riforma dei corsi di studio universitari promossa da Luigi Berlinguer e introdotta col decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ortensio Zecchino del 3 novembre 1999, n. 509. La nascita e lo sviluppo di nuovi corsi triennali in Beni culturali (L-1), di lauree specialistiche – poi magistrali – in Archivistica e Biblioteconomia (LS, poi LM-5), nonché la grande diffusione di insegnamenti di archivistica nell'ambito di corsi di laurea triennale in Lettere e Storia o in corsi di laurea magistrale in Scienze Storiche e Storia dell'arte<sup>29</sup> hanno generato un forte incremento della docenza universitaria, portando la pattuglia dei docenti di archivistica dai dodici

---

<sup>25</sup> Su tali tentativi, LONDEI, *Le Scuole d'archivio*, p. 55 ss e, con un'idea di prospettiva, VALACCHI, *Eugenio, un censimento della didattica*, p. 75-76, nonché GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, *Fare formazione nell'ottica di sistema*, intervento presentato alla Seconda Conferenza nazionale degli archivi (Bologna, 19-21 novembre 2009), gentilmente comunicatomi dall'autrice; EADEM, *La formazione degli archivisti*, p. 328-330; PRITELLA, «*Che esse devano essere modificate nessuno può ragionevolmente dubitare*», p. 32 ss.

<sup>26</sup> Sulla presenza di insegnamenti di informatica applicata agli archivi nelle scuole degli Archivi di Stato nel 2006, MARINA MORENA, *L'insegnamento delle materie informatiche nelle Scuole d'Archivio: censimento e considerazioni*, «*Archivio*», II/1 (gen.-giu. 2007), p. 255-266; sugli sviluppi successivi, PRITELLA, «*Che esse devano essere modificate nessuno può ragionevolmente dubitare*», p. 24, 27-28.

<sup>27</sup> Ivi, p. 28-30.

<sup>28</sup> MINEO, *Tra mestiere e professione*, p. 122.

<sup>29</sup> VALACCHI, *Eugenio, un censimento della didattica*, p. 72-73.

del gennaio 1999 ai poco meno di quaranta attuali<sup>30</sup>, cui si aggiungono altre decine di docenti a contratto, reclutati prevalentemente tra gli studiosi più giovani o – mediante apposite convenzioni – tra gli archivisti di Stato o di altre istituzioni pubbliche o private<sup>31</sup>. Oltre al dialogo con le altre discipline dei beni culturali<sup>32</sup> e all’introduzione di tirocini formativi dal chiaro sapore professionalizzante<sup>33</sup>, la novità più significativa sul piano dei contenuti didattici dei corsi universitari ha riguardato il forte impatto avuto dall’introduzione di insegnamenti d’ambito informatico<sup>34</sup>, con una chiara distinzione tra le applicazioni informatiche destinate agli archivi storici e quelle inerenti al contesto gestionale puro degli archivi in formazione<sup>35</sup>.

Tra i più rilevanti sviluppi conosciuti negli ultimi anni dal sistema formativo d’ambito archivistico si colloca certamente la nascita nel 2006 dell’unica Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari attualmente attiva nell’Università di Roma «La Sapienza», sulle ceneri della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari<sup>36</sup>. Un notevole risalto, per l’elevato numero di studenti coinvolti, ha avuto pure la creazione di un certo numero di master professionalizzanti, di primo e secondo livello, tra i quali si ricordino almeno quelli istituiti dalle Università di Firenze e Macerata<sup>37</sup>, mentre molto più circoscritto è stato l’impatto della sezione dedicata agli archivi nell’ambito della Fondazione Scuola per i beni e le attività culturali, meglio conosciuta come Scuola del patrimonio<sup>38</sup>, peraltro recentemente individuata dal Ministero della cultura quale sede per il corso-concorso destinato alla formazione di decine di dirigenti tecnici. Sempre in ambito universitario, un altro settore in cui le discipline archivistiche hanno conosciuto un notevole sviluppo nel corso degli

<sup>30</sup> Ibidem. Eugenio è utile come rilevazione *midterm* tra la riforma del 1999 e la situazione odier- na, fotografata da LAURA GIAMBASTIANI, *L’insegnamento dell’archivistica nelle Università italiane: analisi e considerazioni*, «Archivi», XIV/2 (lug.-dic. 2019), p. 7-18.

<sup>31</sup> VALACCHI, Eugenio, *un censimento della didattica*, p. 77-81.

<sup>32</sup> Un cenno ivi, p. 73-74.

<sup>33</sup> ROMITI, *Il corpo e l’anima*, p. 31.

<sup>34</sup> VALACCHI, Eugenio, *un censimento della didattica*, p. 82-83; cenni anche in GIORGI, MOSCADELLI, *Il ruolo dell’Università*, p. 275-276.

<sup>35</sup> Auspici in tal senso in GUERCIO, *La professione degli archivisti*, p. 173 e ss. e in STEFANO PIGLIAPOCO, *Master e corsi destinati ad applicazioni specialistiche: tradizione e innovazione*, «Archivi», II/1 (gen.-giu. 2007), p. 189-195, in particolare a p. 190 ss.

<sup>36</sup> In generale, sulle scuole di specializzazione, BONFIGLIO-DOSIO, *Le scuole di specializzazione*, p. 155 ss.

<sup>37</sup> Cenni sulla situazione al 2007 in ANGELO TURCHINI, *La realizzazione dei Master*, «Archivi», II/1 (gen.-giu. 2007), p. 163-165 e PIGLIAPOCO, *Master e corsi destinati ad applicazioni specialistiche*.

<sup>38</sup> ANDREA GIORGI, *La Scuola dei beni e delle attività culturali: un’opportunità per le discipline archivistiche*, «Archivi», XIV/2 (lug.-dic. 2019), p. 35-42.

ultimi decenni è stato quello dei dottorati di ricerca, sebbene in questo caso si sia trattato di un fenomeno caratterizzato dalla presenza di luci e ombre: all'istituzione di un certo numero di dottorati in più di una sede universitaria (Udine, Siena, Roma «La Sapienza», Università della Calabria), spesso tali da conseguire risultati di elevato livello, ha fatto purtroppo seguito la chiusura o l'accorpamento di alcuni di essi (Udine, Siena), solo in parte compensata dalla presenza di insegnamenti o docenti di archivistica nell'ambito di dottorati in Storia o ancor più generalisti (tra gli altri, quelli di Cagliari, Firenze, Macerata, Torino e Trento).

La novità più importante nel campo della formazione archivistica non riguarda tuttavia le Università, ma le scuole degli Archivi di Stato dipendenti dal Ministero della cultura. La loro riforma, attesa da un secolo e debitrice di vari progetti elaborati nel corso degli anni dalla Direzione generale e dal Comitato tecnico-scientifico per gli archivi, è stata infatti oggetto di un recente provvedimento ministeriale, il d.m. 1º ottobre 2021, n. 339, «Regolamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368»<sup>39</sup>.

La riforma, dall'articolato piuttosto complesso, riguarda principalmente i criteri per l'ammissione, il corpo docente e i programmi dei corsi. Riservando l'iscrizione ai soli laureati magistrali, i corsi ordinari organizzati nell'ambito delle scuole si collocano su un terzo livello di formazione *post lauream*, analogo a quello delle scuole di specializzazione universitarie, sebbene dai contenuti affatto diversi. Per quanto concerne il corpo docente, in linea di principio formato da archivisti di Stato, si prevede la possibilità di integrarlo con personale proveniente da università ed enti pubblici non statali, per quanto la *governance* delle scuole sia saldamente collocata nelle mani del Ministero della cultura, rappresentato dalla Direzione generale archivi e dai direttori degli Archivi di Stato, ai quali rimane affidata la direzione delle scuole stesse. In merito all'organizzazione dei corsi biennali, l'esame finale unico è sostituito da prove d'esame intermedie, una per ciascuna delle materie frequentate – alcune obbligatorie, altre a scelta, con tanto di voti e crediti formativi –, al termine delle quali è prevista la discussione di un elaborato di tesi, analogamente a quello che accade nelle scuole di specializzazione universitarie.

---

<sup>39</sup> Sull'ultima stagione progettuale, che ha portato alla riforma entrata in vigore nel 2022, si vedano in particolare, oltre ai contributi citati *supra* alla nota 24, le riflessioni condotte da BONFIGLIO-DOSIO, *Fare formazione nell'ottica di sistema* in merito allo 'stato dell'arte' alla fine del primo decennio del secolo, nonché il recente PITTELLA, «*Che esse devano essere modificate nessuno può ragionevolmente dubitare*».

Per ciò che concerne i programmi d'insegnamento, la novità più significativa riguarda l'istituzione di due percorsi: l'uno incentrato sulle discipline tradizionali (archivistica, paleografia e diplomatica), l'altro destinato ad archivisti addetti agli archivi in formazione, seguendo in questo i *desiderata* di quanti già da alcuni decenni raccomandavano l'aggiornamento dei programmi risalenti al 1911<sup>40</sup>.

Gettando infine lo sguardo al di fuori dell'ambito statale – universitario o dei beni culturali che sia – non si può non rilevare come negli ultimi decenni il fenomeno già notato nel corso dell'ultimo quarto del XX secolo abbia conosciuto ulteriori sviluppi: nel contesto di archivi di enti pubblici o di soggetti privati impegnati in ambito culturale troviamo, infatti, sempre più spesso personale di qualità assai elevata, in grado di collaborare e/o usufruire dei servizi offerti da società e liberi professionisti, per quanto anche in quest'ambito nel corso degli ultimi 5-10 anni abbiano preso a manifestarsi gli effetti di una più generale crisi di non facile soluzione. Proprio negli ultimi decenni, sempre più importante è apparso il ruolo della principale associazione di categoria – l'ANAI –, recentemente affiancata da altre associazioni rappresentative di specifici ambiti del variegato mondo degli archivi. Nello specifico, il ruolo dell'associazionismo risulta oggi tanto più importante nella misura in cui riesce a rappresentare le istanze di nuove e sempre più numerose figure professionali – ormai maggioritarie in seno alle associazioni stesse –, figure professionali recentemente tutelate dal d.m. 20 maggio 2019, n. 244, sui «Professionisti dei beni culturali»<sup>41</sup>, che affida peraltro l'attestazione della qualità dei loro requisiti professionali alle stesse associazioni di categoria<sup>42</sup>. A maggior ragione, il ruolo delle associazioni risulta, quindi, centrale per ciò che concerne tanto la formazione professionale quanto l'aggiornamento di coloro i quali sono impegnati nella conservazione e valorizzazione degli archivi storici o nella gestione degli archivi correnti<sup>43</sup>, tanto da lasciar prefigurare la formazione professionale dell'archivista come ‘formazione permanente’ offerta da un sistema di istituzioni pubbliche e private cooperanti tra loro<sup>44</sup>.

Ed è proprio su quest'immagine, tipica del contesto archivistico del nostro Paese, che mi piace concludere questa carrellata sulla formazione degli archivisti italiani: l'immagine di una professione un tempo concentrata sulla

---

<sup>40</sup> ROMITI, *Il corpo e l'anima*, p. 33 ss., nonché GIORGI, MOSCADELLI, *Il ruolo dell'Università*, p. 27.

<sup>41</sup> Provvedimenti già auspicati in ROMITI, *Il corpo e l'anima*, p. 36.

<sup>42</sup> Per una visione critica della situazione, FEDERICO VALACCHI, *Oltre la congiuntura*, «Archivi», XIV/2 (lug.-dic. 2019), p. 153-154.

<sup>43</sup> OREFICE, *La formazione e l'ANAI*, p. 88.

<sup>44</sup> GUERCIO, *La professione degli archivisti*, p. 174-176.

conservazione e sulla valorizzazione di documenti di età medievale e moderna, apertasi poi agli archivi contemporanei nel corso della seconda metà del Novecento e, infine, giunta da alcuni decenni – pur mantenendo una chiara unità disciplinare sul piano teorico e organizzativo – ad articolarsi da un lato verso la conservazione, lo studio e l’analisi critica degli archivi storici e dall’altro verso la cura degli archivi in formazione, gli archivi storici del domani<sup>45</sup>.

Andrea Giorgi\*

---

<sup>45</sup> Sul dibattito inerente allo sviluppo, accanto alla professione di archivista storico, di nuove professionalità legate all’ambito gestionale degli archivi in formazione, si vedano i riferimenti presenti in GIORGI, MOSCADELLI, *Il ruolo dell’Università*, p. 274-280, con una proposta alle p. 282-284, ripresa da MARIO BROGI, *La formazione professionale. Qualche considerazione dopo la recente conclusione del concorso per funzionari archivisti di Stato*, «Archivi», XIV/2 (lug.-dic. 2019), p. 178-184, in particolare alle p. 182-183, e da MOSCADELLI, *Una ‘nota’ sulla formazione*.

\* Professore ordinario di archivistica, Università di Trento; email: andrea.giorgi@unitn.it.

# Quando l'autore del documento è un processo certificato: nuove prospettive per la dematerializzazione degli archivi

<p>Titolo in lingua inglese How digitize an analog archive with a certified process</p>
<p>Riassunto</p> <p>L'articolo descrive le prospettive della dematerializzazione degli archivi analogici alla luce delle recenti disposizioni sulla certificazione di processo. In particolare, definisce i requisiti di base dei progetti di digitalizzazione massiva che mirano alla creazione di complessi documentari digitali sostitutivi a tutti gli effetti, anche sotto il profilo archivistico, di quelli analogici da cui derivano.</p>
<p>Parole chiave</p> <p>Digitalizzazione, conservazione, documento informatico, certificazione di processo</p>
<p>Abstract</p> <p>The article analyzes the guidelines issued by Agency for Digital Italy about the certified process and evaluates the possibility to replace the analog records of archives with their digital images. It defines the principal requirements of the digitization projects that aims to create digital archives substitute the analog ones.</p>
<p>Keywords</p> <p>Digitization, preservation, digital records, digital archives, certified process</p>
<p>Presentato il 25.09.2022; accettato il 10.10.2022</p>
<p>DOI: 10.4469/A18-1.03</p>
<p>URL: <a href="http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1859/ANAI.000.1859.0003.pdf">http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1859/ANAI.000.1859.0003.pdf</a></p>

## 1. Introduzione

La transizione alla modalità digitale, che implica l'uso prevalente degli strumenti informatici nello svolgimento delle attività e nell'erogazione dei servizi, rappresenta un obiettivo primario per le pubbliche amministrazioni e le imprese, esplicitamente dichiarato nei principali progetti nazionali ed europei in tema di innovazione<sup>1</sup>. La conseguenza diretta di questa transizione è

<sup>1</sup> Tra i principali programmi europei in tema di innovazione digitale si citano «Horizon Europe», che è il Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione nel periodo 2021-2027, e «Next Generation EU (NGEU)», che è lo strumento ideato per riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia COVID-19 e per creare un'Europa più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future. Nell'ambito del programma NGEU, l'Italia ha presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che comprende un

la produzione di documenti informatici sostitutivi dei tradizionali cartacei<sup>2</sup> e la formazione di archivi ibridi costituiti da una componente analogica e una digitale.

Funzionale alla produzione dei documenti informatici è, da un lato, la disponibilità di strumenti tecnologici caratterizzati da un elevato grado di affidabilità e sicurezza, quali le piattaforme di firma elettronica, identità digitale, posta elettronica certificata e sigillo elettronico, dall'altro, l'emanazione di un complesso di norme che attribuisce all'uso di questi strumenti, nel rispetto di determinate condizioni, la stessa efficacia dei mezzi usati per la produzione dei documenti cartacei<sup>3</sup>.

Molti tendono a identificare i documenti informatici nei file generati con gli applicativi di *office automation*<sup>4</sup>, ma in realtà essi possono assumere forme diverse e avere valore giuridico differente in relazione agli strumenti utilizzati per la loro formazione. Le stesse Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedono per la produzione dei documenti informatici più possibilità:

- a) acquisizione del documento per via telematica previa identificazione dell'autore con un'identità digitale SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- b) generazione di copie per immagine o copie informatiche di un documento originale analogico<sup>5</sup>;
- c) memorizzazione su supporto informatico delle informazioni risultanti da transazioni o processi eseguiti su base tecnologica;

---

pacchetto di investimenti e riforme articolato in 6 missioni tra cui figurano la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività, la cultura e il turismo.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. p), del CAD, il documento informatico è «il documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti», dove per documento elettronico deve intendersi «qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva».

<sup>3</sup> Questo *corpus* poggia sostanzialmente su tre norme cardine: il Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS), recante disposizioni per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno; il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) contenuto nel decreto legislativo n. 82/2005; le Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (L.Lgg AgID).

<sup>4</sup> Per ‘strumenti di *office automation*’ si intendono tutte le applicazioni di produttività individuale utilizzate per la produzione, in un formato elettronico idoneo, di documenti composti da testo, immagini, grafici, disegni, registrazioni audio e video, etc.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del CAD, la copia per immagine di un documento analogico è «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto», mentre la copia informatica ha solo il contenuto identico a quello dell'originale analogico.

- d) generazione o raggruppamento, anche in via automatica, di un insieme di dati o registrazioni provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

L'aver incluso le modalità c) e d) tra quelle possibili per la produzione documentaria digitale equivale ad aver dichiarato che un documento informatico può assumere la forma di una registrazione di dati in un database, oppure di un'aggregazione di informazioni esistenti in una o più banche dati risultante da transazioni o processi informatici.

Numerose sono le implicazioni sotto il profilo archivistico-giuridico di questa diversità di forma e consistenza dei documenti informatici che meriterebbero di essere approfondite. Tuttavia, la finalità di questo articolo è descrivere le prospettive della dematerializzazione degli archivi<sup>6</sup> alla luce delle recenti disposizioni in materia di certificazione di processo, motivo per cui nel seguito ci si limiterà ad analizzare i processi di generazione delle copie per immagine di documenti analogici, valutando se e in quali condizioni queste copie possono diventare sostitutive a ogni effetto di legge degli originali da cui sono tratte.

## **2. Digitalizzazione con l'obiettivo della dematerializzazione**

Allo stato attuale, la maggior parte dei progetti di digitalizzazione ha per lo più finalità di tipo gestionale: l'obiettivo principale è la scansione dei documenti cartacei per ottenere copie per immagine da rendere accessibili *online* previa identificazione informatica dei soggetti aventi diritto. Inoltre, la digitalizzazione è vista anche come la soluzione a cui tendere per la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei beni culturali<sup>7</sup>.

Oltre a sostenere questo tipo di progetti, il nostro legislatore ha emanato norme per consentire alle organizzazioni pubbliche o private di dematerializzare i loro archivi conservando le copie per immagine autenticate da un pubblico ufficiale in sostituzione degli originali cartacei. L'interesse verso soluzioni di questo tipo è sostanzialmente di natura economica e gestionale: riduzione degli spazi da adibire a uso archivio e, quindi, dei costi di locazione

---

<sup>6</sup> Per «dematerializzazione dell'archivio» qui si intende la conservazione digitale delle copie per immagine dei documenti analogici archiviati in sostituzione degli originali da cui derivano.

<sup>7</sup> Il convegno «Digitalizzazione del patrimonio culturale. Linee guida, standard, esperienze», che si è tenuto all'Università di Macerata il 17 e 18 ottobre 2019, ha analizzato le prospettive di questo tipo di progetti, dimostrando la loro efficacia in numerosi contesti applicativi.

e manutenzione; riduzione dei tempi di accesso al patrimonio documentario per effetto della digitalizzazione; delocalizzazione dell'archivio e facilità di trasferimento e condivisione delle unità documentarie digitali.

Nel 1994 l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 537/1993, adottò la prima delibera, la n. 15, con le regole tecniche per l'uso dei supporti ottici nell'archiviazione sostitutiva dei documenti analogici. A questo primo atto, caratterizzato da un eccessivo tecnicismo e per questo motivo divenuto rapidamente obsoleto, ne sono seguiti molti altri alla ricerca di soluzioni efficaci per la dematerializzazione degli archivi cartacei.

L'emanazione del DPCM 3 dicembre 2013 e della Circolare AgID n. 65/2014, recanti rispettivamente le regole tecniche in materia di sistema di conservazione<sup>8</sup> e le modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici<sup>9</sup>, ha rappresentato un cambiamento importante in senso positivo. L'insieme delle disposizioni contenute in queste norme e in quelle che le hanno sostituite, infatti, disegna un processo conservativo digitale ancorato a solidi *standard* di riferimento internazionali, quali lo *standard* ISO 14721:2012 - Reference model for an Open Archival Information System (OAIS), e fissa i requisiti minimi obbligatori per le strutture che intendono erogare alle pubbliche amministrazioni servizi per la conservazione dei loro documenti informatici<sup>10</sup>.

Allo stato attuale, la normativa vigente non esclude la possibilità di dematerializzare gli archivi analogici delle pubbliche amministrazioni, anzi sembra che il nostro legislatore sia favorevole a questo tipo di progetti, come dimostrano gli articoli di legge riportati nella seguente tabella.

---

<sup>8</sup> Ora abrogato e sostituito dalle Linee guida AgID per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

<sup>9</sup> Ora sostituita dal Regolamento AgID sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 34, c. 1-bis, del CAD, le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici all'interno della propria struttura organizzativa, oppure affidandola in modo totale o parziale ad altri soggetti, pubblici o privati, che possiedono i requisiti di qualità, sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle LLgg AgID e in un Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.

Riferimento normativo	Contenuto della disposizione
CAD, art. 22, comma 1-bis	<p><i>La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.</i></p> <p>Per effetto di questo articolo, nel caso della digitalizzazione massiva dei documenti con soluzioni tecnologiche altamente affidabili e sicure, la certificazione di processo, eseguita in conformità alle regole descritte nell'allegato n. 3 delle LLgg AgID, determina sul piano giuridico gli stessi effetti della tradizionale verifica per raffronto tra copie e originali.</p>
CAD, art. 22, comma 2	<p><i>Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità all'originale è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le LLgg AgID.</i></p>
LLgg AgID, par. 2.2	<p><i>Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine o essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine<sup>11</sup>.</i></p> <p><i>Il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.</i></p> <p>Da queste disposizioni si evince che per attribuire a una copia per immagine il valore probatorio privilegiato, che fa piena prova fino a querela di falso (ex art. 2700 del codice civile), è necessaria l'attestazione di conformità all'originale analogico rilasciata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con le modalità specificate nelle LLgg AgID.</p>

<sup>11</sup> L'impronta digitale di un file è la sequenza binaria di 256 bit generata con la funzione crittografica di HASH, che assicura la resistenza alle collisioni, ossia che la probabilità di ottenere due sequenze di 256 bit identiche a partire da due file diversi è talmente bassa da essere ritenuta trascurabile.

CAD, art. 22, comma 4	<p><i>Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5<sup>12</sup>.</i></p> <p>Questo è l'articolo del CAD che consente di conservare le copie per immagine in sostituzione degli originali analogici da cui sono tratte.</p>
LLgg AgID, par. 4.3	<p><i>Le pubbliche amministrazioni realizzano il processo di conservazione ai sensi dall'art. 34, comma 1-bis, del CAD, fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</i></p> <p>Riguardo alla conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le LLgg AgID confermano le competenze assegnate dal Codice dei beni culturali alle strutture del Ministero della cultura, che comprendono il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di progetti finalizzati alla dematerializzazione degli archivi.</p>

### 3. Certificazione di processo

Come accennato nel paragrafo precedente, le copie per immagine di documenti originali analogici, ottenute con la ‘semplice’ operazione di scansione, hanno la valenza delle copie fotostatiche o riproduzioni meccaniche. Per poterle considerare sostitutive a ogni effetto di legge degli originali da cui sono tratte è necessaria l’attestazione di conformità rilasciata da un pubblico ufficiale, che presuppone la verifica, tradizionalmente effettuata per raffronto, della corrispondenza del contenuto e della forma tra la copia e l’originale. Se l’obiettivo è produrre copie per immagine autentiche di un numero limitato di documenti, eseguire tale verifica con il metodo del raffronto non è difficile; se invece si vogliono digitalizzare lotti consistenti di documenti analogici, o interi archivi cartacei, producendo copie per immagine sostitutive a ogni effetto di legge degli originali da cui sono tratte, allora la verifica per raffronto appare troppo onerosa. In questi casi, la soluzione da adottare è la certificazione di processo richiamata negli articoli 22 e 23-ter del CAD, eseguita in

<sup>12</sup> Il comma 5 dell’art. 22 del CAD rinvia alle disposizioni contenute nel DPCM 21 marzo 2013, che individuano le «particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico».

conformità alle regole tecniche procedurali stabilite nell'allegato n. 3 delle LIgg AgID<sup>13</sup>.

La certificazione di processo è «la certificazione di un risultato ottenuto attraverso un determinato processo», intendendo per risultato la certificazione di conformità di una copia per immagine a un originale analogico.

Le fasi di un processo certificato di digitalizzazione massiva sono sostanzialmente cinque:

1. progetto di dematerializzazione;
2. certificazione iniziale;
3. digitalizzazione massiva;
4. validazione finale o certificazione di chiusura;
5. certificazione successiva.

### **3.1 Progetto di dematerializzazione**

La predisposizione del progetto di dematerializzazione è la prima e senza dubbio la più importante fase di un processo certificato di digitalizzazione massiva dei documenti. In esso devono essere specificati tutti gli elementi che lo caratterizzano sotto il profilo tecnico-informatico, giuridico e archivistico, senza dimenticare l'assegnazione delle responsabilità e la qualificazione sia del soggetto che esegue materialmente le operazioni di scansione, sia di chi firma le certificazioni previste.

In linea di massima, nel progetto di dematerializzazione si deve:

- dichiarare la finalità dell'iniziativa, che può essere l'accesso *online* ai documenti o la loro salvaguardia da eventi catastrofici, oppure la dematerializzazione dell'archivio. Siccome il progetto è valutato in base agli obiettivi dichiarati, se questi indirizzano verso soluzioni di tipo gestionale, le copie per immagine prodotte con il processo certificato non potranno essere utilizzate per attuare forme di conservazione digitale sostitutiva degli originali analogici;
- identificare il soggetto che ha la titolarità dell'archivio a cui appartiene il lotto di documenti da digitalizzare e descrivere le modalità di tenuta, ordinamento e conservazione dello stesso<sup>14</sup>;

---

<sup>13</sup> Nel paragrafo 1.1 dell'allegato n. 3 delle LIgg AgID si dichiara testualmente che «la finalità dello strumento di certificazione di processo è quella di incentivare e facilitare la digitalizzazione dei flussi informativi, nel caso di un elevato numero di documenti da scansionare».

<sup>14</sup> Per ulteriori riflessioni su questi aspetti, che sono di assoluta rilevanza per la qualificazione archivistica del progetto di dematerializzazione, si rinvia al successivo paragrafo 4.

- identificare il soggetto incaricato della digitalizzazione dei documenti e qualificarlo in relazione ai requisiti minimi specificati nell'allegato n. 3 delle LLgg AgID, che impongono ai privati il possesso delle certificazioni ISO 9001 (Quality management system) e ISO 27001 (Information security management) con campo di applicazione specifico per i servizi di progettazione e dematerializzazione massiva di documenti. Alle pubbliche amministrazioni che eseguono le operazioni di scansione al loro interno, invece, non sono richieste queste certificazioni in quanto esse si assumono *in toto* la responsabilità dell'intero processo;
- specificare il complesso di metadati da associare alle copie per immagine prodotte con il processo certificato;
- descrivere l'impianto tecnologico utilizzato per la digitalizzazione dei documenti, che deve essere basato su apparecchiature di livello professionale e altamente affidabili per garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Nello specifico, esso deve presentare funzionalità avanzate per effettuare digitalizzazioni massive, settare i parametri di scansione in base alla tipologia e allo stato dei documenti da trattare, facilitare la metadatazione delle copie per immagine, rilevare eventuali incongruenze, eseguire automaticamente l'auto-orientamento, il bilanciamento della luce e del colore, la correzione della deformazione e della curvatura, la rotazione e il ribaltamento, il controllo della qualità delle immagini (luminosità, contrasto, varianza, colore dominante, dimensione, colori, inclinazione, etc.);
- descrivere in modo analitico tutte le fasi del processo certificato, dalla formazione del lotto di documenti da digitalizzare al rilascio della certificazione iniziale, dalla digitalizzazione massiva degli originali analogici alla validazione finale con produzione della certificazione di chiusura;
- individuare e qualificare il personale incaricato di svolgere i compiti operativi, provvedendo all'assegnazione delle responsabilità.

### 3.2 Certificazione iniziale

Il progetto di dematerializzazione descritto nel precedente paragrafo rende consapevoli del livello di qualità ed efficienza del complesso tecnologico utilizzato per la digitalizzazione massiva, della capacità tecnica e organizzativa della struttura a cui sono affidate le operazioni di scansione, delle fasi operative che costituiscono il processo certificato, dei controlli previsti dopo ogni attività, delle responsabilità assegnate. Esso, pertanto, rende fiduciosi sulla concreta possibilità di ottenere con il processo certificato copie per immagine conformi ai rispettivi originali analogici.

Le informazioni di natura tecnica, procedurale e organizzativa contenute nel progetto di dematerializzazione sono necessarie, ma non sufficienti, per la certificazione di processo, la cui finalità è dare garanzie giuridiche equivalenti alla verifica per raffronto della corrispondenza tra copie e originali. La certificazione iniziale è la soluzione ideata dal legislatore per coniugare gli aspetti informatico-operativi con quelli di natura giuridica. Essa si realizza in tre passaggi.

In primo luogo, si deve formare un campione pienamente rappresentativo delle diverse tipologie di documenti comprese nel lotto da digitalizzare. Le regole dettate dall’Agenzia per l’Italia Digitale non specificano la dimensione minima e massima di questo campione, ma è necessario che in esso confluisca un numero sufficiente di unità documentarie e archivistiche delle diverse tipologie per essere certi che il processo di digitalizzazione si applichi correttamente a ciascuna di esse. La formazione del campione è una fase critica, da cui discende l’efficacia della certificazione iniziale, per cui è opportuno attenersi alle indicazioni contenute nei principali standard di settore<sup>15</sup>.

Formato il campione, si procede alla sua digitalizzazione eseguendo nell’esatta sequenza le attività descritte nel progetto di dematerializzazione, avendo cura di valorizzare il *set* di metadati da associare alle copie per immagine e alle loro aggregazioni, nonché di tracciare qualsiasi operazione eseguita, compresa la correzione degli errori rilevati.

L’ultimo passaggio è la verifica per raffronto della conformità delle copie per immagine risultanti dalla digitalizzazione del campione citato agli originali analogici da cui sono tratte. Questa verifica può essere eseguita da un notaio, o da un altro pubblico ufficiale, oppure da un soggetto privato<sup>16</sup> a seconda del valore probatorio che si vuole attribuire alle copie digitali risultanti dal processo certificato<sup>17</sup>. Se tale verifica si conclude con esito favorevole, il soggetto che l’ha eseguita redige la certificazione iniziale e la firma con la propria firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. In essa devono essere riportati il progetto di dematerializzazione, le informazioni sulle operazioni eseguite in fase di digitalizzazione del campione e il codice identificativo univoco del processo, che viene generato per essere inserito tra

---

<sup>15</sup> Per i piani di campionamento, l’AgID segnala la norma UNI ISO 2859 – Procedimenti di campionamento nell’ispezione per attributi – Parte 1: Schemi di campionamento indicizzati secondo il limite di qualità accettabile (AQL) nelle ispezioni lotto per lotto.

<sup>16</sup> Ad esempio, il soggetto che opera presso il fornitore del servizio di digitalizzazione in *outsourcing* con il ruolo di responsabile tecnico del processo di scansione.

<sup>17</sup> Si veda la distinzione tra valore probatorio privilegiato e valore probatorio semplice riportata nel precedente paragrafo 2.

i metadati da associare a ciascun documento in copia al fine di garantirne la riconducibilità certa allo specifico procedimento di scansione<sup>18</sup>.

### 3.3 Digitalizzazione massiva

La digitalizzazione massiva dei documenti dell'intero lotto, con le modalità e le soluzioni tecnologiche descritte nel progetto di dematerializzazione, è la fase successiva alla certificazione iniziale.

In linea di massima, si devono svolgere le seguenti operazioni:

- preparazione del lotto di documenti da digitalizzare con la contestuale rilevazione della sua consistenza e dello stato di conservazione delle singole unità da trattare;
- trasporto fisico del materiale documentario nei locali adibiti alle operazioni di digitalizzazione;
- controllo formale dell'acquisizione di tutti i documenti del lotto;
- preparazione dei documenti da scansionare (sanificazione, fascicolazione, normalizzazione/despillatura, etc.);
- settaggio dei parametri di scansione per le diverse tipologie documentarie;
- esecuzione di controlli tecnici durante le operazioni di scansione;
- verifica della qualità delle immagini ottenute;
- valorizzazione del *set* di metadati da associare alle copie per immagine delle unità documentarie come specificato nel progetto di dematerializzazione, avendo cura di includere il codice identificativo univoco del processo certificato generato al momento della certificazione iniziale;
- tracciamento delle operazioni eseguite, compresa la correzione degli errori rilevati.

### 3.4 Validazione finale o certificazione di chiusura

La validazione finale o certificazione di chiusura segue la fase di digitalizzazione massiva e può essere eseguita da un pubblico ufficiale o da un soggetto privato a seconda del valore probatorio che si vuole attribuire alle copie per immagine risultanti dal processo certificato.

Concretamente, si deve formare un nuovo campione selezionando un certo numero di unità documentarie e archivistiche, delle diverse tipologie, tra quelle che sono state oggetto di digitalizzazione massiva e poi effettuare la verifica per raffronto della conformità delle copie digitali agli originali

---

<sup>18</sup> In alternativa, si può riportare nella certificazione iniziale l'elenco delle impronte digitali delle copie per immagine risultanti dal processo di digitalizzazione.

analogici inclusi nel secondo campione. Se tale verifica si conclude con esito favorevole, il soggetto che l'ha eseguita redige la certificazione di chiusura e la firma con la propria firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. In essa si devono riportare la certificazione iniziale con la relativa documentazione<sup>19</sup>, le informazioni sulle operazioni eseguite in fase di digitalizzazione massiva e il codice identificativo univoco del processo.

### **3.5 Certificazione successiva**

Al termine delle fasi descritte nei paragrafi precedenti si dispone:

- del progetto di dematerializzazione approvato dall'ente titolare del lotto di documenti da digitalizzare e dall'istituzione archivistica competente nel caso in cui la finalità dichiarata sia la conservazione digitale sostitutiva degli originali analogici;
- della certificazione iniziale, che attesta l'efficacia del progetto di dematerializzazione applicato a un campione di documenti appositamente costituito;
- delle copie per immagine dei documenti del lotto, archiviate e conservate su supporto informatico unitamente all'insieme dei metadati specificato nel progetto di dematerializzazione;
- della validazione finale o certificazione di chiusura, che attesta l'efficacia del processo di digitalizzazione massiva eseguito sul secondo campione di documenti opportunamente costituito.

La certificazione successiva è richiesta per attestare la conformità di una copia per immagine acquisita con il processo certificato all'originale analogico da cui deriva. Essa può riguardare una singola copia, un insieme di copie oppure tutte le copie per immagine del lotto digitalizzato, ed è denominata «attestazione di conformità» se prodotta e sottoscritta da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, oppure «rapporto di verificazione» se l'atto è prodotto e sottoscritto da un soggetto privato. Nel primo caso, la certificazione successiva attribuisce alla copia per immagine la forza probatoria privilegiata che fa piena prova fino a querela di falso, mentre nel secondo caso gli conferisce la forza probatoria semplice che fa piena prova fino a disconoscimento.

Per rilasciare la certificazione successiva, il pubblico ufficiale o il soggetto privato deve accertare che la copia per immagine da dichiarare conforme all'originale sia stata effettivamente prodotta con il processo certificato e per fare questo deve verificare che tra i metadati a essa associati figuri il codice

---

<sup>19</sup> Ovviamente, questa documentazione include il progetto di dematerializzazione.

identificativo univoco del processo, oppure che la sua impronta digitale risulti nell'elenco incluso nella certificazione di chiusura. In altri termini, per rilasciare l'attestazione di conformità di una copia informatica a un originale analogico non è necessaria la verifica per raffronto se tale copia è stata generata con un processo certificato conforme all'allegato n. 3 delle LLgg AgID. Questa possibilità semplifica molto la realizzazione di progetti mirati alla dematerializzazione degli archivi cartacei delle pubbliche amministrazioni.

Per completezza di trattazione, si elencano le informazioni minime che ai sensi dell'allegato n. 3 delle LLgg AgID devono essere riportate nella certificazione successiva:

- anagrafica del committente<sup>20</sup>;
- estremi del contratto stipulato tra il fornitore e il committente (in caso di *outsourcing*);
- numero, tipologia e quantità del lotto di documenti analogici sottoposti a scansione;
- finalità della scansione (accesso *online* ai documenti archiviati, valorizzazione e salvaguardia di beni culturali, dematerializzazione dell'archivio, ...);
- riferimento al progetto di dematerializzazione;
- nominativo e ruolo del soggetto verbalizzante (privato, notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato);
- codice identificativo univoco del processo certificato presente tra i metadati dei documenti copia (in alternativa al listato dei valori di HASH calcolati sulle copie informatiche);
- identificativo (tipologia e numero) del campione di documenti copia utilizzati per la certificazione iniziale;
- luogo, data e ora di inizio e fine della scansione;
- dati identificativi dei referenti presenti al processo di scansione (opzionale);
- nome e versione del software di elaborazione digitale delle immagini utilizzato;
- segnalazione di eventuali criticità e anomalie riscontrate;
- indicazione delle fasi e dei controlli eseguiti o della procedura ISO 9001 di riferimento. A titolo esemplificativo, tali operazioni sono: sanificazione, fascicolazione e normalizzazione (despillatura) dei documenti analogici; settaggio del software di *image processing*; digitalizzazione massiva; metadattazione; verifica della qualità delle immagini; rilevazione di incongruenze e correzione di errori.

---

<sup>20</sup> Si intendono i dati identificativi dell'ente che mira alla dematerializzazione dei documenti del proprio archivio con un processo certificato.

#### **4. Analisi sotto il profilo archivistico**

Alla luce dell’evoluzione della normativa in materia di conservazione digitale e delle disposizioni sulla certificazione di processo non è difficile immaginare che nei prossimi anni aumenterà in misura significativa il numero di enti pubblici che vorranno dematerializzare il loro archivio cartaceo, sia per ragioni economiche sia di efficienza nella ricerca e accesso ai documenti. Di conseguenza, poiché per l’attuazione di questo tipo di progetti è obbligatoria l’autorizzazione preventiva delle istituzioni archivistiche competenti, queste saranno chiamate a valutare numerosi documenti progettuali molto complessi, per i quali sono necessarie conoscenze, competenze e abilità di natura multidisciplinare di livello medio-alto.

In tema di distruzione degli originali cartacei destinati alla conservazione permanente è intervenuta a più riprese la Direzione Generale Archivi del Ministero della cultura.

Inizialmente, con la circolare n. 8/2004 ha vietato la distruzione degli originali cartacei destinati alla conservazione permanente anche qualora fossero stati riprodotti con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 42/2001 dell’AIPA<sup>21</sup>, in quanto le stesse non prevedevano, in modo completo e organico specifiche disposizioni per la conservazione permanente del documento informatico.

Successivamente, con le circolari n. 40 e 41 del 2015:

- ha riconosciuto che le regole tecniche in materia di conservazione contenute nel DPCM 3 dicembre 2013 e le disposizioni contenute nel DPCM 21 marzo 2013<sup>22</sup> riguardo alle particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico offrono sufficienti garanzie per la conservazione a lungo termine della riproduzione digitale degli originali analogici e permettono quindi di procedere alla distruzione della documentazione cartacea<sup>23</sup>;
- ha consentito alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di autorizzare, previa verifica delle procedure dettate dal CAD e dalle regole

---

<sup>21</sup> Si tratta della delibera dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione relante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

<sup>22</sup> È il DPCM adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del CAD.

<sup>23</sup> Se il complesso delle norme in materia di conservazione digitale vigenti alla data del 2015 offriva sufficienti garanzie per la conservazione a lungo termine, quello attualmente vigente ne offre ancora di più.

tecniche per la riproduzione digitale, la distruzione degli originali cartacei destinati alla conservazione permanente, fornendo però ulteriori indicazioni sulle tipologie documentarie per le quali è esclusa la conservazione digitale sostitutiva degli originali analogici in aggiunta a quelle contenute nel DPCM 21 marzo 2013.

Recentemente, diverse istituzioni archivistiche hanno manifestato in più occasioni l'esigenza di avere direttive aggiornate, che analizzino le prospettive della certificazione di processo e diano linee di indirizzo per uniformare i criteri di valutazione dei progetti di dematerializzazione e quindi il rilascio delle autorizzazioni richieste dagli enti pubblici. Proprio per soddisfare queste esigenze, la Direzione generale archivi, con il supporto del gruppo di lavoro istituito per creare i presupposti alla corretta conservazione del documento informatico<sup>24</sup>, ha avviato uno studio volto a definire i requisiti minimi dei progetti di dematerializzazione in rapporto alle necessità di tutela degli archivi delle pubbliche amministrazioni.

In attesa delle linee di indirizzo della Direzione generale archivi, si propongono qui alcune osservazioni tralasciando volutamente le questioni giuridiche connesse alla distruzione fisica degli originali analogici e le problematiche di natura tecnologica e procedurale.

La dematerializzazione di un archivio cartaceo, o di una sua parte, deve essere progettata in modo da garantire la creazione di un complesso di documenti informatici sostitutivo anche sotto il profilo archivistico di quello analogico digitalizzato. In altri termini, il progetto di dematerializzazione non deve limitarsi a dare certezze sulla conformità delle copie per immagine ai rispettivi originali analogici – questa è la condizione minima necessaria – ma deve spingersi oltre.

Innanzitutto, occorre analizzare il lotto dei documenti da digitalizzare con l'obiettivo di:

- verificare lo stato di conservazione delle singole entità per evitare rischi di danneggiamento o distruzione;

---

<sup>24</sup> Con l'intento di affiancare gli uffici pubblici nel passaggio cruciale verso l'amministrazione digitale, la Direzione generale archivi ha recentemente istituito un gruppo di lavoro con il doppio obiettivo di creare i presupposti, attraverso l'azione di tutela, per la corretta conservazione del documento informatico, sia esso formato digitalmente sia ottenuto mediante processi di riproduzione sostitutiva di originali analogici, e di armonizzare le previsioni del CAD con le prerogative di tutela in capo al Ministero della cultura e agli istituti archivistici che ne costituiscono le articolazioni sul territorio.

- valutare il grado di ordinamento dei documenti e considerare la possibilità – in alcuni casi la necessità – di una sistemazione preventiva con eventuale sfoltimento o scarto delle unità archivistiche;
- rilevare e analizzare il sistema delle relazioni esistente tra i documenti del lotto e tra questi e quelli della parte di archivio non interessata alla dematerializzazione<sup>25</sup> per poi ‘riprodurlo’ nel contesto digitale attraverso la valorizzazione di un opportuno set di metadati;
- rilevare la consistenza del lotto e delle singole aggregazioni documentali per poter controllare il trasporto del materiale dai locali di archivio del soggetto produttore a quelli adibiti alle operazioni di scansione.

Dal punto di vista archivistico, il progetto di dematerializzazione deve dimostrare che il complesso di documenti informatici risultante dalla digitalizzazione di quelli analogici con un processo certificato rappresenti un archivio digitale nel senso proprio del termine. Se il processo si applica all’intero archivio, allora il complesso documentario digitale risultante deve presentare i caratteri di unitarietà, completezza e ordinamento del fondo di origine, nonché mantenere invariato il sistema di relazioni esistente tra i documenti e tra questi e le attività del soggetto produttore, che trova evidenza nelle aggregazioni documentali e nelle serie archivistiche. È fortemente consigliato, pertanto, lo svolgimento in via preliminare delle operazioni di selezione o scarto archivistico, riordinamento e descrizione del fondo da digitalizzare. Se, invece, il processo si applica a una parte dell’archivio, allora l’insieme delle copie per immagine, oltre a soddisfare i requisiti citati, deve integrarsi perfettamente con la componente analogica non digitalizzata, mantenendo inalterata la visione d’insieme, unitaria, dell’intero archivio.

Il *set* di metadati da associare alle singole entità del lotto da digitalizzare deve essere definito con estrema attenzione. Oltre ai metadati identificativi, amministrativi e gestionali, per le unità documentarie, i fascicoli, le aggregazioni documentali e le serie occorre, specificare i metadati archivistici e di conservazione in relazione ai piani di classificazione, di organizzazione delle aggregazioni documentali e di conservazione dell’ente produttore. In particolare, per ciascuna entità digitalizzata occorre specificare il tempo minimo obbligatorio di conservazione, che è funzionale allo svolgimento della procedura di scarto in ambiente digitale, e le informazioni necessarie alla creazione dei

---

<sup>25</sup> Questo nel caso in cui la dematerializzazione sia limitata ad alcune tipologie di fascicoli o serie archivistiche.

pacchetti informativi di versamento (SIP) e di archiviazione (AIP) in conformità allo standard ISO 14721:2012 e alle LLgg AgID.

Infine, occorre responsabilizzare gli enti che propongono la dematerializzazione dei loro archivi cartacei con processi certificati, in quanto la distruzione degli originali analogici è un'operazione irreversibile e comporta implicazioni rilevanti sul piano giuridico e archivistico. Il responsabile della gestione documentale e il responsabile della conservazione di questi enti<sup>26</sup>, pertanto, devono essere ben identificati nel documento progettuale e figurare tra i firmatari dello stesso per dare evidenza formale della loro valutazione e approvazione. Certamente, il coinvolgimento diretto di queste due figure non solleva le istituzioni archivistiche dalle responsabilità connesse al rilascio delle autorizzazioni alla dematerializzazione degli archivi con un processo certificato, ma favorisce la consapevolezza all'interno degli enti degli effetti di questo tipo di progetti e quindi della necessità di svolgere un'attenta analisi dei rischi, proponendo soluzioni che sfruttino le potenzialità delle tecnologie nel rispetto delle esigenze di tutela della memoria delle organizzazioni intesa come complesso unitario composto da molteplici entità fissate su supporti diversi, gestite e conservate con metodi, strumenti e sistemi differenti.

Stefano Pigliapoco\*

---

<sup>26</sup> Il responsabile della gestione documentale è la figura introdotta nel DPR 445/2000 con la denominazione di responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Successivamente, è stata meglio definita nelle LLgg AgID, che lo identificano in un soggetto in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche e archivistiche, a cui è assegnato il compito di definire e assicurare criteri uniformi di trattamento, classificazione e archiviazione dei documenti. Il responsabile della conservazione, invece, è il soggetto che deve garantire la conservazione dei documenti informatici con soluzioni conformi alla normativa vigente. Le LLgg AgID precisano che il responsabile della conservazione è un ruolo previsto dall'organigramma dell'ente, che può essere attribuito a un dirigente o un funzionario interno formalmente designato e in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche e archivistiche.

\* Professore ordinario di archivistica, Università di Macerata; e-mail: s.pigliapoco@unimc.it.

## Da cornice a soggetto. Il documento sonoro nell'infrastruttura *Archivio Vi.Vo.*

<p><b>Titolo in lingua inglese</b> From frame to subject. Oral archive documents in the Archivio Vi.Vo. infrastructure</p>
<p><b>Riassunto</b> L'articolo intende fornire un contributo all'individuazione del "documento" all'interno di archivi orali e alla formalizzazione delle sue relazioni con altre unità di descrizione pertinenti. Dopo un'introduzione sui concetti di "fonte" e di "archivio orale", si passa a una rassegna delle soluzioni già avanzate nelle principali tradizioni di studi europee e americane. Il cuore del contributo si concentra sulla proposta ermeneutica sviluppata da Archivio Vi.Vo., un progetto finanziato dalla Regione Toscana che ha tra i suoi obiettivi primari la costruzione di un modello di trattamento e archiviazione delle fonti orali. La nuova proposta è preceduta da un'introduzione su Archivio Vi.Vo. e seguita da un confronto con le soluzioni adottate da un progetto di simili intenti, nonché da un'esemplificazione concreta del modello in azione.</p>
<p><b>Parole chiave</b> Archivi orali, descrizione archivistica, unità documentaria, standard, progetto Archivio Vi.Vo.</p>
<p><b>Abstract</b> This paper intends to contribute both to the discussion about the identification of the "document" in oral archives and to the formalisation of its relationships with different description units. After introducing concepts such as "source" and "oral archive", we present a detailed review of the solutions advanced in European and American studies. The heart of the contribution focuses on the hermeneutic proposal developed by Archivio Vi.Vo., a project funded by Regione Toscana, which aims at the construction of a model for archiving and giving access to oral sources. The proposal is preceded by an introduction to Archivio Vi.Vo. and followed by a comparison with the solutions adopted by a similar project, as well as a concrete example of the model.</p>
<p><b>Keywords</b> Oral Archives, Archival description, Documentary Unit, Standard, Archivio Vi.Vo. Project</p>
<p>Presentato il 23.03.2022; accettato il 07.10.2022</p>
<p>DOI: 10.4469/A18-1.04</p>
<p>URL: <a href="http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1859/ANAI.000.1859.0004.pdf">http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1859/ANAI.000.1859.0004.pdf</a></p>

## 1. Introduzione<sup>1</sup>

La concettualizzazione di una disciplina passa attraverso la combinazione di un'eterogenea serie di fattori, tra cui la presenza di un comune orientamento cognitivo, di una riconosciuta comunità di ricerca e di strategie comunicative condivise<sup>2</sup>. Non è dunque un caso che proporre definizioni sintetiche di specifiche materie sia spesso un'impresa ardua. Strategia comune è il far menzione delle loro pratiche tipiche, tramite il riferimento agli oggetti della loro ricerca e ai tentativi di definizione di tali pratiche e oggetti comuni<sup>3</sup>.

Prendiamo ad esempio la storia orale, spiegata come «d'uso delle fonti orali in storiografia»<sup>4</sup>, o «la storiografia che si fonda su "fonti orali"»<sup>5</sup>, e soffermiamoci sulla definizione di «fonte orale». L'essere di pertinenza di una serie di discipline non sempre comunicanti tra loro (oltre alla storia orale, almeno la linguistica e l'antropologia, ma anche la sociologia e la psicologia) ha reso frammentata la sfera semantica coperta dal costrutto<sup>6</sup>. Partendo dal punto di vista dell'antropologia culturale, Elena Bachiddu suggerisce che 'fonte orale' sia una

denominazione convenzionale che nell'uso corrente rappresenta ormai più una tradizione e un ambiente degli studi, che l'"esattezza" di un metodo il quale,

<sup>1</sup> Il testo beneficia dei continui scambi con tutto il gruppo di ricerca che ha lavorato al progetto *Archivio Vi.Vo.*, in particolare, Monica Monachini, responsabile di *Archivio Vi.Vo.* dell'ILC-CNR, Giovanni Candeo, assegnista di ricerca dell'ILC-CNR, Niccolò Pretto, assegnista di ricerca all'Università di Padova. Si ringraziano altresì Susanna Vannocci di Regione Toscana, Fabiana Guernaccini (regesta.exe) e i soprintendenti che in varie fasi hanno seguito la nascita e l'evoluzione del progetto: Diana Marta Toccafondi, Sabina Magrini, alla cui memoria questo saggio è dedicato, e Michele Di Sivo. Per fini puramente accademici, la ripartizione della stesura è la seguente: Cecilia Valentini, §§2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.3 e Appendice; Duccio Piccardi, §§1, 1.1, 2.5, 3, 3.2; Silvia Calamai, §4, coordinamento del progetto e revisione del testo; Maria Francesca Stamuli, coordinamento del lavoro di formalizzazione del modello archivistico e revisione del testo.

<sup>2</sup> CASSIDY R. SUGIMOTO, SCOTT WEINGART, *The kaleidoscope of disciplinarity*, «Journal of Documentation», 71/4 (2015), p. 775-794.

<sup>3</sup> GIORGIO GRAFFI, *Due secoli di pensiero linguistico. Dai primi dell'Ottocento a oggi*, Roma, Carocci, 2014, in particolare p. 17.

<sup>4</sup> ALESSANDRO PORTELLI, *Un lavoro di relazione. Osservazioni sulla storia orale*, «Ricerche storiche salesiane», 36/1 (2000), p. 125-134, in particolare p. 125.

<sup>5</sup> GIOVANNI CONTINI, *Storia Orale*, in *Enciclopedia Italiana Treccani – VII Appendice*, 2007, [https://www.treccani.it/enciclopedia/storia-orale\\_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/storia-orale_(Enciclopedia-Italiana)/) (consultato il 4 mar. 2022).

<sup>6</sup> MARIA FRANCESCA STAMULI, *Fonti orali, documenti e archivi: riflessioni e proposte per la nascita di un 'archivio vivo'*, in *Gli archivi sonori al crocevia tra scienze fonetiche, informatica umanistica e patrimonio digitale*, a cura di Duccio Piccardi, Fabio Ardolino, Silvia Calamai, Milano, Officinaventuno, 2019 (Studi AISV, 6), p. 95-109.

oltre il suo riferimento naturalistico, si è aperto a una molteplicità di significati e di pratiche<sup>7</sup>.

Dal momento in cui la non ambiguità è il requisito primario di ogni definizione scientifica<sup>8</sup>, le discipline dell'orality rischiano dunque di rimanere in uno stato di indeterminatezza ontologica<sup>9</sup>. Secondo Maria Francesca Stamuli<sup>10</sup> l'archivistica potrebbe dare un importante contributo alla determinazione della fonte orale, affrontandone le specificità da un punto di vista, da una parte, sovra-disciplinare (rispetto alle metodologie con le quali è stata prodotta), dall'altra in grado di restituirne gli intenti attraverso il trattamento archivistico stesso, che sempre ambisce a dare conto dell'attività nella quale si producono i documenti.

Seguendo questo spirito, questo lavoro intende fornire un contributo all'individuazione del documento all'interno di un archivio contenente fonti orali e alla formalizzazione delle sue relazioni con altre unità di descrizione pertinenti, in un continuo confronto tra tradizioni di studi anche molto diverse. Dopo un'introduzione sui concetti di “fonte” e “archivio orale” (§1.1), si passerà a una rassegna delle soluzioni già avanzate nelle principali tradizioni di studi europee e americane (§2). Il cuore del contributo (§3) si concentrerà sulla proposta ermeneutica sviluppata da *Archivio Vi.Vo.*, un progetto finanziato dalla Regione Toscana che ha tra i suoi obiettivi primari la costruzione di un modello di trattamento e archiviazione delle fonti orali. La nuova proposta (§3.1) sarà preceduta da un'introduzione su *Archivio Vi.Vo.* e seguita da un confronto con le soluzioni adottate da un progetto di simili intenti (*Gra.fo.*; §3.2), nonché da un'esemplificazione concreta del modello in azione (§3.3). In §4 si trarranno infine le conclusioni.

## 1.1 Fonti orali in archivi orali

Nel 1976, a seguito di un dibattito sulla gestione archivistica delle fonti orali sollevatosi pochi anni prima sulle pagine di *The American Archivist*<sup>11</sup>, Ronald Filippelli si meraviglia di tutto il clamore generatosi: avere a che fare con

<sup>7</sup> ELENA BACHIDDU, «*Fonti orali. Approcci e dialoghi tra antropologia e storia orale. Introduzione*», *«Lares»*, 78/1-2 (2012), p. 5-19, in particolare p. 5.

<sup>8</sup> NICHOLAS S. TIMASHEFF, *Definitions in the Social Sciences*, «*American Journal of Sociology*», 53/3 (1947), p. 201-209.

<sup>9</sup> *Mutatis mutandis*, si veda il caso di “linguistica” e “linguaggio”: CARLOS SANTANA, *What Is Language?*, «*Ergo*», 3 (2016), p. 501-523.

<sup>10</sup> STAMULI, *Fonti orali, documenti e archivi*, p. 97.

<sup>11</sup> COMMITTEE ON ORAL HISTORY OF THE SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS, *Oral History and Archivists: Some Questions to Ask*, «*The American Archivist*», 36/3 (1973), p. 361-365.

fonti orali non è poi così diverso rispetto al trattamento di altre tipologie di materiali a cui gli archivisti, probabilmente troppo cauti verso le novità, sono più abituati<sup>12</sup>. Eppure, quasi quarant'anni dopo, Donald Ritchie trova ancora opportuno affermare che «pained expressions sometimes appear on the faces of archivists when they talk about oral history»<sup>13</sup>. Questa divergenza di punti di vista può trovare spiegazione nel fatto che, all'epoca di Filippelli, la fonte orale era perlopiù rappresentata dalla trascrizione del tracciato sonoro. Se Filippelli può a ragione affermare che la figura più importante nello *staff* di un progetto di storia orale deve essere un «very good typist»<sup>14</sup>, la contemporanea storia orale ha bisogno di figure che sappiano trattare la registrazione sonora come fonte d'informazione, mentre il materiale scritto viene considerato strumento secondario utile all'interpretazione<sup>15</sup>. Non considerare la dimensione sonora della fonte orale porta infatti con sé conseguenze negative su più livelli, tra i quali, non in ordine d'importanza: a) il livello sociale e interpretativo: la fonte orale può rappresentare la voce di comunità analfabete, o comunque senza una storia scritta, e può trattare di temi raramente rappresentati in documenti di altro genere (ad esempio, vita quotidiana); b) il livello contenutistico: la fonte orale può veicolare significato tramite elementi prosodici difficilmente trascrivibili<sup>16</sup>; c) il livello filologico: considerare o comunque conservare come fonte orale le sole trascrizioni porta a un paradossale capovolgimento del rapporto valoriale tra documenti originali (le registrazioni)<sup>17</sup> e copie (le trascrizioni delle registrazioni)<sup>18</sup>.

Questo ruolo centrale dell'oralità si scontra con le radici storiche della scienza archivistica, fondate sulla scia della storiografia ottocentesca di matrice empirico-positivista e sulla diplomatica. L'allontanamento dall'ufficialità del 'fatto' scritto tende a generare perplessità nell'archivista, per almeno le seguenti ragioni: a) le testimonianze orali non rivestono un ruolo istituzionale come molti documenti scritti; b) oralità implica coordinate geotemporali

---

<sup>12</sup> RONALD L. FILIPPELLI, *Oral History and the Archives*, «The American Archivist», 39/4 (1976), p. 479-483, in particolare p. 479.

<sup>13</sup> DONALD A. RITCHIE, *Doing Oral History*, Oxford [etc.], Oxford University Press, 2015<sup>3</sup>, p. 164.

<sup>14</sup> FILIPPELLI, *Oral History*, p. 481.

<sup>15</sup> NANCY MACKAY, *Curating Oral History. From Interview to Archive*, Walnut Creek, Left Coast Press, 2007, in particolare p. 22.

<sup>16</sup> ALESSANDRO PORTELLI, *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*, Albany, State University of New York Press, 1991, p. 45-58 (rist. *What makes oral history different*, in *The oral history reader*, a cura di Robert Perks, Alistair Thomson, London [etc.], Routledge, 1998, p. 63-74, in particolare p. 64-66).

<sup>17</sup> Per un tentativo di definizione di documento sonoro, si veda oltre in questo paragrafo.

<sup>18</sup> STAMULI, *Fonti orali, documenti e archivi*, p. 101.

fumose, nonché una difficile fissazione della forma; c) la natura dialogica di molte fonti orali rende i loro contenuti il prodotto di una interazione tra più soggetti e quindi di difficile attribuzione<sup>19</sup>.

La storia orale<sup>20</sup> ha cercato di smussare questa diffidenza chiarendo che le fonti orali sono di valore più per la ricostruzione del significato degli eventi che degli eventi stessi, e che godono di una credibilità fondata su principi di verità psicologica e non fattuale<sup>21</sup>. Ciononostante, l'archivistica rimane restia a riconoscere le specificità di questo tipo di fonte. A dispetto delle critiche più volte mosse a questa impostazione<sup>22</sup>, l'archivistica ha spesso posto eccessiva enfasi sulla natura del supporto di registrazione nella definizione di fonte orale, alla ricerca di principi di originalità e autenticità nella consonanza tra forma e contenuto richiesta dalla tradizione diplomatica<sup>23</sup>. Questa posizione non solo pone in secondo piano il contesto di formazione della fonte, invece essenziale per il riconoscimento dei vincoli archivistici, ma si scontra anche con la possibile occorrenza di asimmetrie tra estensione del supporto e del suo contenuto: come vedremo nel dettaglio più avanti (§3.1), una bobina, ad esempio, può ben contenere più documenti, così come un documento può essere distribuito in più bobine. Non è dunque un caso che il Coordinamento per le fonti orali, gruppo di ricerca multidisciplinare costituitosi in Italia nel 2019, preferisca proporre una definizione di ‘fonte orale’ offrendo coordinate sui processi di fissazione del contenuto sonoro e sulla tipologia del contenuto stesso, lasciando nell’indeterminatezza la natura del supporto, pur menzionato, che ospita la fissazione<sup>24</sup>. Le fonti orali, dunque, «sono prodotte registrando con vari dispositivi audio e audiovisivi eventi comunicativi che avvengono mediante l’uso di una varietà linguistica (lingua, dialetto), sia essa parlata o segnata».

---

<sup>19</sup> JEAN-PIERRE WALLOT, NORMAND FORTIER, *Archival science and oral sources*, «Janus», 1996/2, p. 7-22 (rist. in *The oral history reader*, p. 365-378, in particolare p. 365-366).

<sup>20</sup> In particolare di matrice italiana: LILIANA LANZARDO, «*Oral History* e la sua nipotina italiana, «*Fonti orali*», in *Introduzione all’uso delle riviste storiche. Un corso di lezioni*, a cura di Nino Recupero, Giacomo Todeschini, Trieste, LINT, 1994, p. 179-188, in particolare p. 184.

<sup>21</sup> PORTELLI, *What makes oral history different*, p. 67-68.

<sup>22</sup> Si veda la bibliografia citata in SILVIA CALAMAI, *Ordinare archivi sonori: il progetto Grafo*, «Rivista Italiana di Dialettologia», XXXV (2011), p. 135-164, in particolare p. 141-142.

<sup>23</sup> Per una critica a questa impostazione, si veda STAMULI, *Fonti orali, documenti e archivi*, p. 99-100.

<sup>24</sup> COORDINAMENTO PER LE FONTI ORALI, *Vademecum per il trattamento delle fonti orali*, 2021 [http://www.archivi.beniculturali.it/images/pdf\\_articoli/news/2021/10\\_ottobre/27\\_Roma%20MIC/Vademecum\\_02\\_11\\_21.pdf](http://www.archivi.beniculturali.it/images/pdf_articoli/news/2021/10_ottobre/27_Roma%20MIC/Vademecum_02_11_21.pdf) (consultato il 4 mar. 2022).

È essenziale chiarire che la fonte orale comprende sia registrazioni intenzionali di eventi a fini d'indagine, sia accessorie di eventi che potrebbero prodursi anche in assenza di esse (riunioni, convegni, ecc.)<sup>25</sup>. Per contro il riconoscimento delle peculiarità dei supporti materiali concerne questioni di natura squisitamente tecnica legate alla conservazione<sup>26</sup>. Su questa base si fonda la proposta archivistica qui presentata (§3.1).

L'archivio orale è il complesso documentario in cui sono presenti fonti orali. In parallelo al processo di definizione sopra riassunto, anche i principi di inserimento di fonti orali in archivi hanno subito notevoli cambiamenti nel corso del tempo. James Fogerty offre una prospettiva utile in tal senso, nel suo tentativo di promuovere l'aggiunta di sezioni orali a collezioni archivistiche cartacee<sup>27</sup>. Il vantaggio cruciale di questa proposta risiederebbe nel poter colmare le lacune degli archivi cartacei, portando alla luce le motivazioni implicite soggianti la redazione di determinati documenti (e dei loro contenuti) e guidando così processi interpretativi. La visione di Fogerty è quella tipica di una prima fase storica del confronto tra archivistica e storia orale<sup>28</sup> in cui la fonte orale viene considerata un *mezzo* tramite il quale costruire relazioni tra i documenti di un fondo. Con la presa di coscienza della specificità e della validità della fonte orale, l'archivistica contemporanea corregge questa impostazione considerando l'archivio orale un complesso documentario in cui si (ri)costruiscono relazioni *attorno* alla fonte stessa<sup>29</sup>. In altre parole, l'archivio orale può essere oggi definito come un archivio «in cui la documentazione sonora è mantenuta nella relazione con il contesto di produzione e descritta avendo cura di rappresentare adeguatamente tale relazione»<sup>30</sup>. Questa nuova concezione è in qualche modo favorita dal progresso tecnologico con cui le scienze dell'oralità (e della sua preservazione) devono costantemente confrontarsi. Se è notevole in Fogerty l'abbondanza di immagini di una certa fisicità<sup>31</sup>, non sorprende che il costante processo di dematerializzazione dei documenti abbia indotto gli autori della voce *Audio-visual records* dell'*Encyclopedia of Archival Science* a concentrarsi primariamente sugli archivi

---

<sup>25</sup> Ivi, cap. *Questioni generali*, 1, a/b.

<sup>26</sup> Ivi, cap. III, 2.

<sup>27</sup> JAMES E. FOGERTY, *Filling the Gap: Oral History in the Archives*, «The American Archivist», 46/2 (1983), p. 148-157.

<sup>28</sup> ELLEN D. SWAIN, *Oral History in the Archives: Its Documentary Role in the Twenty-first Century*, «The American Archivist», 66/1 (2003), p. 139-158, in particolare 140-143.

<sup>29</sup> STAMULI, *Fonti orali, documenti e archivi*, p. 100-101.

<sup>30</sup> COORDINAMENTO, *Vademecum*, cap. *Questioni generali*, 1, a.

<sup>31</sup> Ad esempio, la *paper mountain* in FOGERTY, *Filling the Gap*, p. 157.

orali digitali<sup>32</sup>. Facendo fronte alla rapida obsolescenza dei supporti analogici, la digitalizzazione è un fondamentale passo verso la preservazione della fonte orale a lungo termine. Ciò non significa che, nei limiti delle disponibilità, non debbano essere profusi sforzi per il buon mantenimento dei supporti originali<sup>33</sup>. Di fatto, l'archivio orale diventa così un complesso documentario in cui è strettamente necessario tessere una rete di relazioni attorno alla fonte, dal momento in cui essa sarà contenuta in copie digitali di originali che vanno descritti (vedi §3.1).

L'intreccio terminologico finora presentato acquisisce un ulteriore livello di complessità se si cerca di individuare la specificità del *documento sonoro*. Evidenziando una certa fluidità terminologica in ambito archivistico, Stamuli nota che questo concetto è semanticamente quasi sovrapponibile a quello di “fonte orale”<sup>34</sup>. Silvia Calamai abbozza un tentativo di specificazione notando che come *documento* può esser considerata la semplice registrazione su un supporto, mentre nella *fonte* esiste anche un forte riferimento al processo costitutivo (principalmente di ricerca) della registrazione stessa<sup>35</sup>.

Questo accento sulla materialità come proprietà essenziale dell'individuazione di un documento<sup>36</sup> non basta però per darne un principio di definizione univoco. Nell'ambito dell'*Information behavior*, ad esempio, Deborah Turner e Warren Allen affermano che le qualità materiali del documento sonoro sono costituite da elementi acustici (intensità, altezza etc.)<sup>37</sup>. Facendo riferimento al concetto di conoscenza *embodied*, gli autori sottolineano inoltre come alla materialità della trasmissione debba corrispondere una «tangibilità» cerebrale nella ricezione dell'informazione. In altre parole, un documento sonoro può essere definibile come tale con certezza soltanto laddove riesce a provocare attivazioni neuronali specifiche e distinte da quelle presenti all'ascolto di stimoli non documentali. Il documento sonoro, in definitiva, è dunque strettamente collegato a una dimensione cognitiva.

---

<sup>32</sup> JAMES TURNER, RANDAL LUCKOW, *Audio-visual records*, in *Encyclopedia of Archival Science*, a cura di Luciana Duranti, Patricia C. Franks, Lanham [etc.], Rowman & Littlefield, 2015, p. 111-114, in particolare p. 111. Si veda a questo proposito anche la scelta effettuata per l'*Atlante degli archivi fotografici e audiovisivi italiani digitalizzati*, a cura di Giuliano Sergio, Marsilio, Venezia, 2015.

<sup>33</sup> COORDINAMENTO, *Vademecum*, cap. III.

<sup>34</sup> STAMULI, *Fonti orali, documenti e archivi*, p. 98.

<sup>35</sup> CALAMAI, *Ordinare archivi sonori*, p. 138.

<sup>36</sup> BERND FROHMAN, *Documentation Redux: Prolegomenon to (Another) Philosophy of Information*, «Library Trends», 52/3 (2004), p. 387-407.

<sup>37</sup> DEBORAH TURNER, WARREN ALLEN, *Materiality and Oral Documents*, in *Proceedings of the 2011 iConference*, 2011, p. 56-62.

Da dentro il supporto a dentro la mente dell'ascoltatore, sembrerebbe che un cambio di prospettiva sia necessario per sciogliere l'*impasse* sul documento sonoro. Una via percorribile è abbandonare il *cosa* per mettere in primo piano il *come* si arriva a definire un'unità documentaria. D'accordo con quanto proposto da Silvia Calamai, Francesca Biliotti e Pier Marco Bertinetto<sup>38</sup>, in §3.1 daremo un tentativo di definizione di documento sonoro come il risultato di una specifica attività interpretativa. Nel prossimo paragrafo passeremo invece in analisi le principali soluzioni avanzate in ambito italiano e internazionale.

## 2. Le proposte di ordinamento negli *standard* italiani e internazionali

L'utilizzo di fonti orali nella ricerca, come anche l'acquisizione di registrazioni sonore e audiovisive in una collezione, porta con sé la necessità di descrivere questi materiali; è opportuno che le descrizioni siano uniformate secondo regole comuni, affinché risultino appropriate e possano essere condivise. L'intento è tutt'altro che semplice, poiché le fonti sonore comprendono materiali estremamente eterogenei (dalle interviste in vari ambiti – storia orale, antropologia, linguistica, sociologia, etnomusicologia, per citarne solo alcuni –, a registrazioni di eventi pubblici, fino alle performance artistiche). Per questo motivo, alcune soluzioni ambiscono a proporre modelli descrittivi adatti a una specifica tipologia di fonte orale, mentre altre permettono un trattamento coerente di fonti anche molto diverse tra loro. Nel panorama internazionale queste soluzioni descrittive possono essere ripartite in due ambiti: le norme di impostazione bibliografica e quelle che seguono un approccio archivistico. Le prime si caratterizzano per proporre una descrizione che ha come esclusivo oggetto di riferimento le opere pubblicate, e in particolare il libro a stampa; l'unità di descrizione è generalmente individuata nel supporto materiale che contiene la registrazione sonora; inoltre, per reperire le informazioni viene privilegiata la fonte scritta impressa sul supporto piuttosto che l'informazione sonora o audiovisiva ricavabile dalla registrazione stessa. Le norme di ambito archivistico, di portata più generale, si distinguono invece per trattare soprattutto materiale inedito, e sono volte a dare conto delle relazioni che i documenti presentano tra loro e rispetto al contesto di produzione; la descrizione dei supporti è di conseguenza distinta da quella del contenuto sonoro.

---

<sup>38</sup> SILVIA CALAMAI, FRANCESCA BILLOTTI, PIER MARCO BERTINETTO, *Fuzzy Archives. What Kind of an Object Is the Documental Unit of Oral Archives?*, in *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection*, Cham, Springer, 2014, p. 777-785.

Chi si trova a lavorare con fonti orali deve pertanto compiere un'accorta disamina delle proposte esistenti onde formulare modelli di gestione al tempo stesso rispettosi delle tradizioni disciplinari, ma anche delle caratteristiche dell'artefatto da descrivere. A questo proposito la presentazione dei modelli esistenti sarà propedeutica alla comprensione delle scelte compiute nel progetto *Archivio Vi.Vo.* (§3).

## **2.1 Standard internazionali di descrizione bibliografica**

La descrizione di risorse assimilabili alle fonti orali è stata affrontata a più riprese nell'ambito della catalogazione bibliografica, con la produzione di linee guida per il trattamento, all'interno delle raccolte di biblioteche e istituti di conservazione, di materiali diversi da libri, periodici, manoscritti e in generale pubblicazioni.

L'*International Standard Bibliographic Description* (ISBD) è uno standard per la normalizzazione delle descrizioni bibliografiche messo a punto dall'*International Federation of Libraries Associations and Institutions* (IFLA) a partire dall'*International meeting of cataloguing experts* svoltosi a Copenhagen nel 1969. Nel 1971 fu pubblicato il primo contributo, riguardante le monografie, *International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications*, ISBD(M)<sup>39</sup>, al quale seguirono uno *standard generale*<sup>40</sup> e una serie di norme specifiche per le diverse tipologie di documenti, tra cui, nel 1977, ISBD(NBM) (*International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials*)<sup>41</sup>, tradotto in italiano nel 1980 a cura dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU)<sup>42</sup>. Come gli *standard* dedicati ad altri tipi di materiale, anche quello rivolto ai materiali non librari fu oggetto di discussione, alla quale parteciparono le associazioni coinvolte nel trattamento di documenti sonori,

---

<sup>39</sup> La prima edizione *standard* uscì nel 1974: INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, *ISBD(M): International standard bibliographic description for monographic publications. First standard edition*, London, IFLA Committee on Cataloguing, 1974.

<sup>40</sup> INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, *ISBD(G): General international standard bibliographic description: annotated text*, London, IFLA International office for UBC, 1977.

<sup>41</sup> INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, *ISBD(NBM): International standard bibliographic description for non-book materials*, London, IFLA International office for UBC, 1977.

<sup>42</sup> INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, *ISBD(NBM): International standard bibliographic description for non-book materials*. Edizione italiana a cura di Attilio Mauro Caproni, Roma, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1980.

*International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres* (IAML) e *International Association of Sound and Audiovisual Archives* (IASA)<sup>43</sup>. Nel congresso mondiale IFLA del 1977 fu stabilito che i testi di descrizione bibliografica sarebbero restati in vigore per un periodo di cinque anni, al termine del quale si sarebbe provveduto all'aggiornamento delle edizioni. Per lo *standard* ISBD(NBM) la seconda edizione fu pubblicata nel 1987<sup>44</sup> e tradotta in italiano nel 1989<sup>45</sup>.

Nonostante queste norme siano programmaticamente dedicate alla descrizione di materiale non librario, è evidente che il modello è costituito dalle pubblicazioni a stampa. L'indicazione delle fonti dell'informazione per la descrizione comincia con una avvertenza significativa:

For many kinds of non-book materials the formulation of an adequate bibliographic description is problematic because of the absence of any title-page or single equivalent source of information. In describing an item, it may therefore be necessary to select from such disparate sources of information as the item itself (where the data may be given in a visual or auditory form or both), an affixed label, a container or an enclosure or other accompanying textual matter such as a manual<sup>46</sup>.

Tra le fonti di informazione sono inclusi i documenti stessi, anche in formato audiovisivo, benché le fonti testuali siano preferite a quelle sonore: «Textual sources will normally be preferred to sound sources»<sup>47</sup>. Come unità di descrizione è assunto il supporto materiale; la presenza di registrazioni diverse si può segnalare nel campo delle note (area 7): nel cap. 7.7, dedicato alle note relative al contenuto, o nel cap. 7.10, in cui è possibile fornire un riassunto della risorsa. In alternativa è possibile utilizzare la descrizione multilivello<sup>48</sup>, che «aggancia alla descrizione del supporto la

---

<sup>43</sup> NICOLA TANGARI, *Standard e documenti musicali: i numeri, i modelli, i formati*, Milano, Bibliografica, 2002, p. 158.

<sup>44</sup> INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, *ISBD(NBM): International standard bibliographic description for non-book materials. Revised edition*, London, IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, 1987.

<sup>45</sup> INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, *ISBD(NBM): International standard bibliographic description for non-book materials. Revised edition*. Edizione italiana a cura di Maria Carmela Barbagallo, Roma, Associazione italiana biblioteche, 1989.

<sup>46</sup> INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, *ISBD(NBM), Revised edition*, cap. 0.5.

<sup>47</sup> Ivi, cap. 0.5.1.

<sup>48</sup> Ivi, Appendix A.

descrizione di ogni singolo brano in esso contenuto, nella stessa successione originale»<sup>49</sup>.

In questo primo esempio di strumento per la descrizione di documenti sonori individuiamo così due caratteristiche che ritroveremo anche in altre regole e *standard*: in primo luogo, l'assimilazione del documento sonoro al libro, per cui si cerca di individuare nelle registrazioni audio qualcosa che si avvicini al frontespizio per fornire il titolo e si dà la priorità alle informazioni scritte rispetto al contenuto sonoro del documento stesso. Tale caratteristica viene riconosciuta nella rassegna dei più diffusi metodi di catalogazione riportata da Tangari:

tutti i metodi di catalogazione delle registrazioni sonore sono modellati sulle strutture elaborate per il materiale bibliografico e si rivelano quindi un adattamento più o meno adeguato di tali norme. Questo fatto sacrifica inevitabilmente le caratteristiche proprie dei documenti sonori che sono costretti in schemi che non valorizzano la loro specificità<sup>50</sup>.

Una seconda caratteristica rende particolarmente difficoltoso applicare queste norme al trattamento delle fonti orali: i documenti sono infatti sempre assimilati (anche non esplicitamente) alle *opere* in quanto ‘prodotto di un lavoro intellettuale o di un’attività artistica’, dunque composizioni ben distinguibili, con un inizio e una fine, la cui responsabilità si può ascrivere a un autore con nome e cognome. Se una simile caratterizzazione si adatta bene alla descrizione di registrazioni sonore di composizioni musicali, non altrettanto si può dire riguardo al trattamento delle fonti orali.

Negli anni in cui venivano elaborate le prime edizioni delle ISBD il contesto in cui operavano gli *standard* bibliografici stava mutando rapidamente per la concomitanza di diversi fattori, quali lo sviluppo dell’automazione, la crescita di database sempre più grandi, lo sviluppo della catalogazione partecipata, la necessità di adattare le regole di catalogazione a nuove forme di pubblicazioni in formato elettronico, nonché il bisogno di ridurre i costi di catalogazione<sup>51</sup>. Una delle azioni intraprese dall’IFLA per ovviare a questi problemi fu la costituzione, nel 1992, di un gruppo di studio (*Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records*) impegnato a delineare un livello base di funzionalità e requisiti per le registrazioni bibliogra-

---

<sup>49</sup> TANGARI, *Standard e documenti musicali*, p. 161.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 136.

<sup>51</sup> IFLA STUDY GROUP ON THE FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS, *Functional requirements for bibliographic records. Final report*, München, K.G. Saur, 1998, p. 1; TANGARI, *Standard e documenti musicali*, p. 139-140.

fiche, al fine di corrispondere meglio alle necessità degli utenti. Le revisioni delle diverse sezioni delle ISBD furono di conseguenza sospese finché, nel 1998, fu pubblicato il rapporto conclusivo, intitolato *Functional Requirements for Bibliographic Records* (FRBR)<sup>52</sup>.

Questo modello, benché destinato in primo luogo al materiale librario, pone una certa attenzione al trattamento del materiale musicale<sup>53</sup>. All'interno del gruppo di entità che si riferiscono ai diversi aspetti delle produzioni intellettuali a cui può interessarsi l'utenza, FRBR distingue quattro tipi (*work*, *expression*, *manifestation* e *item*); queste entità e le relazioni che intercorrono tra di esse sono illustrate efficacemente con riferimento all'ambito musicale: l'opera (*work*), entità astratta, corrisponde al pensiero compositivo di un autore su una specifica composizione; l'espressione (*expression*) è la realizzazione dell'opera in forma di notazione o esecuzione sonora; la manifestazione (*manifestation*) è la realizzazione fisica, come un'edizione a stampa o una pubblicazione discografica; infine, l'*item* è un singolo esemplare di una manifestazione, ossia il singolo volume della partitura o un singolo *compact disc* con la registrazione. È interessante notare che in questo modello come unità di riferimento per la descrizione non sia contemplato unicamente il supporto materiale, ma vengano incluse anche entità logiche caratterizzate da una coerenza interna, dunque anche una registrazione di un evento sonoro. Se sotto questo aspetto FRBR si addice alla descrizione di fonti orali, per altri motivi esso risulta inadeguato a tale scopo, in quanto strutturato per la descrizione di composizioni d'autore pubblicate. La distinzione stessa tra *opera* ed *espressione* assume infatti significato se si fa riferimento a composizioni codificate, appunto d'autore: le diverse esecuzioni di un componimento musicale, o di una *pièce* teatrale, sono trattate come espressioni di una singola opera (definita come «a distinct intellectual or artistic creation»<sup>54</sup>), emanazioni di una matrice unica con carattere di distintività che è naturale far corrispondere alla partitura o al testo scritto. Se pensiamo all'ambito delle fonti orali, queste distinzioni non hanno più ragion d'essere: in particolare, sarebbe problematico collocare la registrazione di un evento comunicativo (come una testimonianza orale rilasciata

---

<sup>52</sup> In seguito sono stati pubblicati altri modelli concettuali dedicati ad aspetti specifici nel campo della catalogazione, *Functional Requirements for Authority Data* (FRAD) e *Functional Requirements for Subject Authority Data* (FRSAD), rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Negli anni successivi è stato elaborato un modello catalogografico unificato, la cui versione definitiva, denominata *IFLA Library Reference Model* (IFLA LRM), è stata approvata nel 2017.

<sup>53</sup> TANGARI, *Standard e documenti musicali*, p. 140.

<sup>54</sup> IFLA, FRBR, cap. 3.2.1.

nel corso di un'intervista) all'interno dello schema di entità proposto da FRBR.

Dopo la pubblicazione del rapporto conclusivo FRBR, fu avviata una revisione generale degli *standard* ISBD al fine di renderli coerenti con quelle raccomandazioni. Dal momento che FRBR propone un modello entità-relazione con un alto grado di astrazione, i suoi termini non sono stati assunti tali e quali; piuttosto la terminologia di ISBD è stata armonizzata con quella adottata da FRBR, mostrando le correlazioni reciproche; sono stati inoltre rivisti tutti gli elementi ISBD in modo da uniformare gli elementi obbligatori e facoltativi a quanto raccomandato da FRBR. A livello terminologico sono stati sostituiti i termini *item* e *publication* col termine *resource* (*item* ha infatti in FRBR un significato diverso, come illustrato sopra)<sup>55</sup>. Un'ulteriore novità rispetto alle precedenti edizioni ISBD consiste nel fatto che sono state eliminate le norme specifiche per le diverse tipologie di materiali: a partire dall'inizio degli anni 2000 i diversi *standard* sono confluiti in una nuova edizione ISBD consolidata, che si propone come *standard* per la descrizione di tutti i tipi di materiali pubblicati; la versione preliminare di questo *standard* unico fu presentata nel 2007, e nel 2011 si giunse all'edizione definitiva<sup>56</sup>. La traduzione italiana, a cura dell'ICCU, è del 2012<sup>57</sup>.

Per gli aspetti che abbiamo analizzato le differenze tra quest'ultima edizione dello *standard* ISBD e quello dedicato al materiale non librario – nel nostro caso in particolare, al materiale sonoro e audiovisivo: ISBD(NBM) – non sembrano significative. È vero che l'ultima edizione di ISBD afferma che «[f]or all types of material the whole resource constitutes the basis of the description<sup>58</sup>»; tuttavia, quando si indica la gerarchia delle fonti di informazione, per le risorse multimediali e audiovisive si propone sempre la scelta tra le informazioni tratte dalla risorsa stessa e quelle presenti sul materiale di accompagnamento (dunque in forma scritta) e la preferenza è accordata a queste ultime, non a quelle sonore, a meno che le prime non siano evidentemente errate o insufficienti<sup>59</sup>.

---

<sup>55</sup> STANDING COMMITTEE OF THE IFLA CATALOGUING SECTION, *ISBD: International standard bibliographic description. Consolidated edition*, Berlin-München, De Gruyter Saur, 2011, p. IX-X. Traduzione italiana di Carlo Bianchini, Giuliano Genetasio, Mauro Guerrini, Maria Enrica Vadalà, Patrizia Martini, Roma, ICCU, 2012.

<sup>56</sup> Ivi.

<sup>57</sup> Ivi.

<sup>58</sup> Ivi, cap. A.4.1.

<sup>59</sup> Ivi, cap. A.4.2.4.

## 2.2 Regole per la descrizione di fonti sonore e audiovisive in Italia

In Italia, dopo le norme presentate durante il Congresso nazionale dell'Associazione italiana biblioteche nel 1967, comparve nel 1979 il *Manuale di catalogazione musicale*, al cui interno sono presenti le *Regole per la catalogazione dei documenti sonori*. L'impostazione è esplicitamente derivata dalla catalogazione bibliografica:

Nella catalogazione dei documenti sonori (dischi, nastri magnetici, musicassette, ecc.) si seguono i principi fondamentali della catalogazione del materiale librario. Per questo motivo si è scelto come unità catalografica il disco nel suo complesso, anziché le singole opere in esso contenute<sup>60</sup>.

Inoltre è interessante notare che la fonte di informazione per compilare le schede catalogografiche relative a documenti sonori sono tratte non dall'ascolto dei documenti stessi, ma da indicazioni fornite per iscritto sui supporti o sui loro contenitori: «Le notizie necessarie alla compilazione della scheda si desumono normalmente dall'etichetta del disco; possono essere anche ricavate, se più complete o esatte, dalla busta editoriale, dal contenitore o dai fascicoli allegati»<sup>61</sup>.

In anni più recenti sono state pubblicate alcune regole per la catalogazione, che contengono indicazioni per la descrizione di materiali sonori e audiovisivi. L'ICCU, istituto con il compito di definire la normativa catalografica e di fornire *standard* di descrizione, ha pubblicato nel 2009 (edizione aggiornata poi nel 2017) le *Regole italiane di catalogazione (Reicat)*<sup>62</sup>. Queste regole sono esplicitamente rivolte a tipologie di risorse molto diversificate: infatti «forniscono indicazioni per la catalogazione di pubblicazioni di qualsiasi genere e su qualsiasi supporto e di documenti non pubblicati che si ritenga opportuno includere nel catalogo»<sup>63</sup>. Una prima differenziazione tra le pubblicazioni a stampa o assimilabili e «pubblicazioni di altro genere» si trova nell'individuazione delle fonti primarie per la descrizione dell'oggetto. Per le pubblicazioni «fruibili solo con l'impiego di un'apparecchiatura (da proiettare, da riprodurre in forma sonora o visiva, da installare, etc.)», tra cui

---

<sup>60</sup> FIORELLA POMPI BOCEDA, *Regole per la catalogazione dei documenti sonori*, in *Manuale di catalogazione musicale*, Roma, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1979, p. 37-54, in particolare p. 39.

<sup>61</sup> *Ibidem*.

<sup>62</sup> CONTRIBUTORI GUIDA SBN, *Reicat*, in *Guida SBN*, 2017, <https://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Reicat&oldid=4794> (consultato il 4 marzo 2022).

<sup>63</sup> Ivi, cap. 0.1.1.

dunque trovano posto gli audiovisivi, le *Reicat* consigliano di scegliere come fonte primaria per il reperimento delle informazioni bibliografiche un testo scritto:

si preferisce possibilmente una *fonte scritta leggibile a occhio nudo*, se corretta e sufficiente per la descrizione, rispetto a una *fonte che richiede l'impiego di un'apparecchiatura* [...]. Per *documenti sonori, visivi o elettronici* diffusi su un supporto che richiede un'apparecchiatura (dischi, cassette, etc.) si preferisce come fonte primaria *l'informazione riportata sul supporto o su etichette o altre parti inseparabili*, se corretta e sufficiente<sup>64</sup>.

Nel caso in cui le fonti «leggibili a occhio nudo» non fossero disponibili, o fossero errate, la fonte a cui rivolgersi è quella che presenta le informazioni «in forma scritta», benché ricavabili utilizzando l'apparecchiatura appropriata; infatti viene esplicitamente indicato che le «fonti sonore si utilizzano solo se quelle scritte sono insufficienti o errate»<sup>65</sup>. Queste regole sono dedicate al materiale pubblicato, ossia alle opere registrate in formato sonoro o audiovisivo; non sono quindi pensate per documenti sonori inediti. È notevole comunque il fatto che la priorità sia accordata in primo luogo alle informazioni riportate *per iscritto* sul supporto o, a seguire, a quelle leggibili con apparecchiature adeguate, ma comunque in forma scritta (ovviamente per i materiali audiovisivi); le informazioni ricavabili dall'ascolto o dalla visione del documento in oggetto rivestono un'importanza secondaria all'interno di queste regole.

Nelle *Reicat* sono contenute indicazioni anche per materiali non pubblicati o non destinati originariamente all'uso pubblico, che comunque si ritenga opportuno inserire in un catalogo di una biblioteca o di un istituto di conservazione; le fonti orali possono trovare posto tra gli

*originali*, di solito in un unico esemplare, prodotti manualmente oppure con l'impiego di strumenti o apparecchiature, per esempio, manoscritti e dattiloscritti (compreso il materiale documentario di natura archivistica), disegni e altre opere d'arte, audio e videoregistrazioni o filmati non pubblicati, documenti elettronici non pubblicati<sup>66</sup>.

Per la descrizione dei materiali sonori e audiovisivi (di cui giustamente si sottolinea l'affinità con i documenti archivistici) la priorità va comunque alle informazioni messe per iscritto rispetto a quelle ottenibili dalla

---

<sup>64</sup> Ivi, cap. 3.2.2., B-D [corsivo originale].

<sup>65</sup> Ivi, cap. 3.2.2 B.

<sup>66</sup> Ivi, cap. 6.0.A.

riproduzione della fonte stessa, seguendo il caso dei materiali audiovisivi pubblicati<sup>67</sup>.

Un ulteriore strumento elaborato dall'ICCU sono le *Norme di catalogazione per le risorse musicali non pubblicate*<sup>68</sup>. Le registrazioni sonore e audiovisive non pubblicate sono trattate in modo simile a quelle pubblicate per quanto riguarda la fonte primaria per la descrizione, che anche qui «è la fonte leggibile a occhio nudo, se corretta e sufficiente per la descrizione, rispetto a una fonte interna»<sup>69</sup>. È specificata la seguente gerarchia di fonti: in primo luogo le fonti collegate in modo permanente alla risorsa (come l'etichetta di un disco), poi quelle impresse sul contenitore, seguite dalle informazioni ricavabili dalla risorsa stessa (i titoli di testa di un video per esempio) e infine il materiale allegato. Per le risorse musicali in formato elettronico sono proposti criteri simili che privileggiano la «fonte leggibile a occhio nudo, se corretta e sufficiente per la descrizione, rispetto a una fonte interna» per i file su supporto fisico; per i file trasmessi a distanza occorre invece rivolgersi alle informazioni presenti al principio del file<sup>70</sup>. È evidente anche in questo caso la preferenza accordata al testo scritto, dunque necessariamente esterno alla risorsa sonora o audiovisiva, rispetto alle informazioni ricavabili dalla risorsa stessa. Per quanto riguarda l'unità di descrizione del materiale sonoro e audiovisivo, sembra che possa corrispondere all'evento documentato:

Una registrazione sonora o audiovisiva musicale può essere costituita di supporti di natura diversa realizzati contemporaneamente come documentazione di un unico evento (per esempio, un DVD e un CD, oppure un nastro magnetico e una videocassetta dello stesso concerto)<sup>71</sup>.

Tuttavia, nel paragrafo successivo la definizione di «risorsa omogenea» fa riferimento al supporto fisico come unità di riferimento: «Per risorsa omogenea si intende una registrazione sonora o audiovisiva ideata come singola unità (per esempio, un CD o un nastro sonoro). Essa può contenere una sola o più registrazioni; in quest'ultimo caso si definisce miscellanea»<sup>72</sup>.

---

<sup>67</sup> Ivi, cap. 6.0.3.

<sup>68</sup> CONTRIBUTORI GUIDASBN, *Norme musica non pubblicata*, in *GuidaSBN*, 2018, [https://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Norme\\_musica\\_non\\_pubblicata&oldid=7425](https://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Norme_musica_non_pubblicata&oldid=7425) (consultato il 4 marzo 2022).

<sup>69</sup> Ivi, cap. 3.2.2.

<sup>70</sup> Ivi, cap. 3.2.3.

<sup>71</sup> Ivi, cap. 1.3.2.3.

<sup>72</sup> Ivi, cap. 1.3.2.4.1.

### **2.3 Le regole dell'*International Association of Sound and Audiovisual Archives***

Una prospettiva diversa viene offerta dalle *IASA Cataloguing Rules*<sup>73</sup>, linee guida realizzate nel 1999 dalla *International Association of Sound and Audiovisual Archives* (IASA), organizzazione non governativa nata nel 1969 con l'intento di promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli archivi sonori e audiovisivi. Già nell'introduzione si trova una precisazione su che cosa si intende per *sound recording*, e dunque che cosa sarà descritto nel catalogo: ogni registrazione sonora è considerata un elemento a sé; anche le diverse registrazioni di opere pubblicate sono considerate unità diverse, benché l'opera intellettuale sia la stessa (e magari coincidano anche gli interpreti). Si fa qui riferimento, anche se non in modo esplicito, all'evento comunicativo che è documentato (prospettiva condivisa da *Archivio Vi.Vo*, per cui si veda sotto il §3.1); è invece assente in questo modello la concezione del documento come espressione di un'opera astratta, approccio più adatto alla descrizione di opere d'autore pubblicate (cfr. il modello FRBR descritto sopra, nel §2.1). Le regole prodotte dalla IASA si occupano del caso molto frequente in cui un supporto materiale contenga numerose registrazioni diverse, e prospettano diverse soluzioni. La prima soluzione suggerisce di scegliere come unità di descrizione il supporto materiale, e di inserire una nota di contenuto in cui dare conto delle diverse registrazioni presenti<sup>74</sup>; per una descrizione più dettagliata si può usare la descrizione multilivello, in cui sotto un'entrata di primo livello, corrispondente al supporto e contenente una descrizione generale, sono ordinate gerarchicamente le entrate per le diverse componenti – anche in questo caso, tuttavia, l'unità di riferimento rimane il supporto materiale<sup>75</sup>. Una terza soluzione consiste nel creare un'entrata analitica per ogni registrazione, che viene assunta così a unità di descrizione principale<sup>76</sup>; questo metodo nasce dalla necessità di dividere la descrizione del materiale, in un contesto archivistico, nei due livelli dei supporti materiali e del contenuto sonoro. Per ogni registrazione descritta è fatto un collegamento al supporto (o ai supporti) in cui è contenuta; un altro vantaggio di questa modalità consiste infatti nel poter «esplcitare compiutamente la possibile relazione *multi a multi*

---

<sup>73</sup> INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES, *The IASA Cataloguing Rules*, a cura di Mary Milano, 1999, [www.iasa-web.org/cataloguing-rules](http://www.iasa-web.org/cataloguing-rules) (consultato il 4 marzo 2022).

<sup>74</sup> Ivi, cap. 7.B.25.

<sup>75</sup> Ivi, cap. 9.2.

<sup>76</sup> Ivi, cap. 9.1.

che si può instaurare tra brani e supporti, anche nel caso di documenti sonori che non sono stati concepiti per la diffusione e il commercio di massa»<sup>77</sup>. Per quanto riguarda le fonti di informazione, la IASA non fa una gerarchia: la descrizione può basarsi sui contenitori e sul materiale di accompagnamento, su documentazione esterna (riassunti di interviste, materiale preparatorio per trasmissioni radiofoniche etc.) o sul contenuto audiovisivo del documento stesso<sup>78</sup>.

La differenza tra l'approccio promosso dall'IFLA, evidente nelle FRBR e nello *standard* ISBD, nonché nelle regole elaborate in ambito italiano, e quello delle regole IASA consiste in primo luogo nell'oggetto privilegiato a cui si guarda per la catalogazione: materiale librario o a esso assimilabile, d'autore, pubblicato nel caso dell'IFLA; materiale audiovisivo di diverse tipologie nel caso della IASA. Le regole IASA rifiutano inoltre in modo netto l'impostazione bibliografica propria dello *standard* ISBD; l'individuazione dell'unità di descrizione è conseguentemente, nei due modelli, diversa: il modello IASA

sposta indubbiamente l'attenzione dal supporto al brano, cioè, considerando lo schema FRBR, dalla *manifestazione* all'*espressione*, in termini che non appartengono all'impianto teorico di ISBD ma che invece privilegiano un livello elevato di granularità<sup>79</sup>.

L'approccio delle *IASA Cataloguing Rules* appare dunque molto più adeguato per il trattamento delle fonti orali rispetto agli *standard* di impostazione bibliografica.

#### 2.4 La descrizione di fonti orali in ambito francese

Un punto di riferimento è la *Guide d'analyse documentaire du son inédit pour la mise en place de banques de données*<sup>80</sup>, pubblicata nel 2001 a cura della Fédération des Associations de Musiques et Danses Traditionnelles (FAMDT), in collaborazione con la Biblioteca nazionale di Francia e l'Association Française des détenteurs d'Archives Sonores et audiovisuelles (AFAS). Queste linee guida rappresentano un aggiornamento della prima guida pubblicata nel 1994 dalla FAMDT, reso necessario dalla scarsità di contributi dedica-

---

<sup>77</sup> TANGARI, *Standard e documenti musicali*, p. 161-162.

<sup>78</sup> INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES, *IASA*, cap. 0.A.

<sup>79</sup> TANGARI, *Standard e documenti musicali*, p. 161.

<sup>80</sup> BÉNÉDICTE BONNEMASON, VÉRONIQUE GINOUVÈS, VÉRONIQUE PÉRENNOU, *Guide d'analyse documentaire du son inédit pour la mise en place de banques de données*, Saint-Jouin-de-Milly, Modal-Paris, AFAS, 2001.

ti alle fonti audiovisive non pubblicate nel panorama internazionale (le già citate *LASA Cataloguing Rules* e l'*Oral history cataloging manual* della Society of American Archivists, per cui si veda il prossimo paragrafo). Questa guida è modellata per rispondere alle specifiche esigenze del trattamento dei documenti sonori inediti; come viene dichiarato nell'introduzione «[l']objectif ultime est d'aboutir à une harmonisation complète de la description des documents sonores inédits en prenant en compte leur spécificité: les normes de catalogage ont trop longtemps été destinées à l'écrit»<sup>81</sup>. Le fonti sonore e audiovisive inedite coprono una vasta gamma di tipologie, ma è possibile riconoscere dei tratti comuni, che le avvicinano alla documentazione di tipo archivistico: ad esempio l'unicità della registrazione, che non è prodotta in serie, la variabilità dei supporti materiali, la necessità di far affidamento alle informazioni di contesto fornite dal raccoglitore della registrazione. Per quanto riguarda l'individuazione dell'unità di descrizione, è precisato che essa non corrisponde sempre al supporto materiale; la guida lascia libertà di scelta al raccoglitore, avvertendo che in alcuni casi l'unità sarà evidente (come per la registrazione di una conferenza o di una trasmissione radiofonica), mentre nel caso di campagne di registrazione e ricerche sul campo «l'unité est en fait culturelle “qui s'ouvre et se ferme sur les poignées de mains échangées avec les informateurs”»<sup>82</sup>. Di fondamentale importanza qui appare l'affrancamento della fonte dal supporto materiale che la contiene; la registrazione è individuata e descritta sulla base della sua provenienza, del contesto di origine e del contenuto, e la scelta dell'unità di descrizione, pur essendo libera, assume un'importanza centrale, diventando una chiave di interpretazione della fonte stessa. Per i documenti sono proposte due modalità di descrizione con diversi gradi di analiticità; alla descrizione generale, che contiene i dati di contesto del documento (data, luogo, ricercatore, testimoni, diritti associati e così via), può seguire una descrizione più specifica, denominata *description en item*, in cui sono identificati e descritti gli elementi significativi della fonte sonora (come un canto, un brano di musica strumentale, un frammento di conversazione) tramite informazioni sulla tipologia di *item*, sul titolo, sull'eventuale autore, sugli interpreti o esecutori, nonché sul contenuto. Questa descrizione più raffinata (comunque presentata come opzionale e a discrezione dell'archivista, sulla base anche delle risorse disponibili) permette di accedere in modo

---

<sup>81</sup> Ivi, p. 5.

<sup>82</sup> Ivi, p. 15, con citazione da *Traditions orales et identité culturelle: problèmes et méthodes*, a cura di Jean-Claude Bouvier, Henry-Paul Bremondy, Philippe Joutard, Guy Mathieu, Jean-Noël Pelen, Paris, CNRS, 1980, p. 25.

efficace ai vari temi toccati in una registrazione, altrimenti difficilmente recuperabili. Possiamo notare che questo modello di descrizione *en item* sposta l'oggetto della descrizione dall'evento comunicativo alle singole forme documentate nella registrazione (in particolare ai formalizzati orali: canti, sonate, fiabe, filastrocche, proverbi...) o a uno specifico tema trattato (la pratica della danza, la mietitura del grano, le ritualità del carnevale...).

## 2.5 L'approccio della storia orale americana

Passiamo ora a una breve disamina della visione di documento nella manualistica americana di storia orale. Ritchie mette in chiaro che il documento primario deve coincidere con una registrazione sonora o video da mettere in relazione con materiali di corredo di vario genere<sup>83</sup>. In particolare, i confini del documento sono fatti coincidere con l'inizio e la fine di un'intervista, intesa come un atto cooperativo e consapevole di creazione di una registrazione finalizzata a comprendere meglio il passato. Sebbene dunque l'archivio orale debba provvedere a principi di catalogazione relativi al contenuto delle registrazioni<sup>84</sup>, non sfugge all'autore la necessità di provvedere a un ulteriore livello di gestione basato sulla tipologia materiale del supporto<sup>85</sup>, importante per impostare un corretto processo di preservazione, e di archiviare separatamente delle copie per la conservazione a lungo termine non accessibili normalmente<sup>86</sup>. Si ammette inoltre una certa libertà d'azione relativamente alle scelte individuali di processazione e catalogazione dei materiali, purché queste ultime siano debitamente descritte e giustificate<sup>87</sup>.

Nancy MacKay propone un più sistematico dualismo tra aspetti materiali e contenutistici di un archivio orale. Grazie a una chiara distinzione terminologica, l'autrice distingue le unità fisiche (*physical units*), consistenti nei supporti che contengono informazioni, dalle unità intellettuali (*intellectual units*)<sup>88</sup>. Si noti che queste unità, considerate in altri termini “storie orali”, sono di natura complessa: nell'unità intellettuale la registrazione è di fatto solo un singolo componente di un pacchetto (*package*) che include anche tutti i materiali di corredo atti a creare contesto<sup>89</sup>. È compito dell'ar-

---

<sup>83</sup> RITCHIE, *Doing Oral History*, p. 54 e *passim*.

<sup>84</sup> Ivi, p. 169.

<sup>85</sup> Ivi, p. 171.

<sup>86</sup> Ivi, p. 174.

<sup>87</sup> Ivi, p. 169-170.

<sup>88</sup> MACKAY, *Curating Oral History*, p. 16.

<sup>89</sup> Ivi, p. 12.

chivista saper rappresentare efficacemente le relazioni tra unità fisiche e intellettuali. Passando al livello dell'organizzazione archivistica, l'autrice è consapevole della rischiosa assenza di linee guida unificate per la catalogazione di fonti orali<sup>90</sup>. Per quanto riguarda la struttura, sta al singolo progetto definire l'unità bibliografica (*bibliographic unit*) di riferimento, ovvero che cosa è rappresentato e descritto nei singoli *record* di catalogo. Due macrocategorie operative vengono dunque introdotte, una definita *item-level* e l'altra *collection-level*, spesso coesistenti nella struttura di un archivio<sup>91</sup>. Coerentemente rispetto a quanto detto sopra, l'*item* minimo di riferimento è l'unità intellettuale<sup>92</sup>.

Anche l'*Oral History Cataloging Manual* della Society of American Archivists<sup>93</sup>, mette l'accento sulla natura collettiva dell'unità di descrizione nel caso dell'ordinamento di fonti audiovisive. Si prevedono tre possibili unità: la singola intervista di storia orale, un intero progetto o una collezione di interviste. Anche nel primo caso, l'unità minima prevede comunque la descrizione di tutti i materiali associati alla storia orale, intendendo con questa dicitura la registrazione e tutti i documenti utilizzabili al suo posto (trascrizioni). Una postilla specifica inoltre che, nel caso delle fonti orali, sono accettati criteri di individuazione di unità di descrizione che non facciano esclusivo riferimento al supporto fisico, come ad esempio la *provenance* dei materiali (le attività che hanno generato le registrazioni)<sup>94</sup>. Passando ai campi previsti per la catalogazione, le informazioni relative al contenuto e al supporto fisico vengono separate in «aree» di descrizione diverse. Notevole è la postilla apposta alle «regole generali», in cui si sottolinea che le fonti da cui trarre informazioni per le catalogazioni sono, in egual misura e secondo necessità, riassunti e indici, contenuto sonoro, etichette del supporto, documentazioni di corredo, materiali di consultazione e trascrizioni. «There is,

---

<sup>90</sup> Ivi, p. 20 e *passim*.

<sup>91</sup> Ivi, p. 59.

<sup>92</sup> La definizione di unità intellettuale diventa in questa fase della trattazione abbastanza sfumata. Si parla infatti di *small intellectual unit*, che può contenere anche singole interviste. Non è dunque chiaro se è prevista in questa concezione di ordinamento una “storia orale” che consista soltanto di una semplice registrazione.

<sup>93</sup> MARION MATTERS, *Oral History Cataloging Manual*, Chicago, Society of American Archivists, 1995. In quest'opera si dichiara esplicitamente che l'esclusivo oggetto d'interesse è la storia orale intesa come intervista audio(visiva) su ricostruzioni di eventi ed esperienze basate su conoscenze di prima mano (ivi, p. 7). Altre tipologie di materiali audio(visivi) non sono coperte dalle linee guida, se non potenzialmente.

<sup>94</sup> Ivi, p. 14.

therefore, no *chief source of information* nor any *prescribed sources of information*»<sup>95</sup>.

## 2.6 Lo standard ISAD(G)

Per la descrizione archivistica lo *standard* internazionale è *General International Standard Archival Description*<sup>96</sup>, abbreviato come ISAD(G), promosso dal Consiglio internazionale degli archivi (ICA) ed elaborato tra il 1988 e il 1993 (aggiornato poi nella seconda versione del 1999; la traduzione italiana è del 2003)<sup>97</sup>. ISAD(G) fornisce norme generali a cui gli *standard* nazionali si devono uniformare per l'elaborazione di descrizioni archivistiche riconoscibili e utilizzabili internazionalmente. Lo standard, basato su principi riconosciuti dall'ICA quali la descrizione gerarchica e il *respect du fond*, segue quattro regole per assicurare una buona descrizione: la descrizione deve procedere dal generale al particolare; le informazioni devono essere indicate al livello appropriato di descrizione; per ogni elemento deve essere individuato il livello di descrizione e deve essere assicurato il collegamento con l'unità sovraordinata; le informazioni comuni a più elementi devono essere fornite al livello più alto della gerarchia. ISAD(G) si situa su un livello generale ed è applicabile indipendentemente dalla tipologia e dal supporto della documentazione descritta<sup>98</sup>; per la descrizione di «materiali speciali», che comprendono anche le fonti sonore e audiovisive, si rimanda ai manuali specifici per ogni tipo di supporto (nel caso che ci riguarda le regole di riferimento sono l'*Oral History Cataloging Manual* e le *IASA Cataloguing Rules*). Nonostante l'intento dello *standard* ISAD sia quello di fornire una descrizione archivistica per qualsiasi tipo di documento, indipendentemente dal supporto, dagli esempi forniti nell'Appendice B si può constatare che, per i «materiali speciali», l'approccio è fortemente debitore della tradizione catalografica di natura biblioteconomica. Come riassunto nel precedente capitolo (§1.1), la riflessione sul trattamento archivistico degli audiovisivi era, solo vent'anni fa, meno sviluppata di adesso e alle

---

<sup>95</sup> Ivi, p. 20 [corsivo originale].

<sup>96</sup> INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES/CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, *ISAD(G): General International Standard Archival Description, Second Edition, Adopted by the Committee on Descriptive Standards, Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999*, Ottawa, ICA, 2000.

<sup>97</sup> INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES/CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, *ISAD(G): General International Standard Archival Description, Second Edition*. Traduzione italiana di Stefano Vitali, Maurizio Savoja, «Rassegna degli Archivi di Stato», LXIII/1 (2003).

<sup>98</sup> Ivi, p. 59-190, cap. *Introduzione*, I.4.

fonti orali era riconosciuta con difficoltà la qualifica di documenti. Nel trattamento archivistico promosso da ISAD(G) assume un'importanza centrale il supporto materiale su cui è registrata la fonte orale, assunto a unità descrittiva di riferimento. Nel cap. 3.1.5., dedicato alla *Consistenza e supporto dell'unità di descrizione (quantità, volume, dimensione fisica)*, è raccomandato di descrivere la «consistenza materiale o logica» e «il supporto dell'unità di descrizione»: come si può osservare negli esempi proposti, il campo viene riempito indicando, per ogni livello descrittivo, il numero di oggetti. Per citare uno degli esempi proposti in ISAD(G), nell'archivio del regista canadese John Smith la consistenza e supporto dell'unità di descrizione corrisponde, a livello di fondo, a «4.8 m of textual records. – 202 video-cassette tapes. – 3 audio cassette tapes. – 3 boxes of graphic materials»; a livello della serie *Production files* a «2.7 m of textual records. – 2 folders of photographs. – 61 video cassettes»; a livello della sotto-serie *Boys of St. Vincent productions files* a «1.24 m (ca. 7 boxes) of textural records. – 2 video cassettes»; a livello dell'unità archivistica *Boys of St. Vincent release versions* a «2 video cassettes (185 min.)» e, infine, a livello dell'unità documentaria *The Boys of St. Vincent [videorecording]* a «1 videocassette (92 min.)»<sup>99</sup>. Sempre in ISAD(G) si trovano indicazioni simili nell'esemplificazione di archivi pubblici: nella serie della *U.S. National Archives & Records Administration* il campo 3.1.5 è riempito così: «143 rolls of microfilm, 35mm»<sup>100</sup>.

L'identificazione dell'unità di descrizione con il supporto materiale non rende ragione del rapporto che lega la registrazione al *carrier*, ciò risulta problematico in particolare nel trattamento di archivi che documentano campagne di ricerca (di carattere antropologico, storico, linguistico, etnomusicologico etc.), nei quali registrazioni sonore e supporti spesso non sono in corrispondenza biunivoca. Inoltre una descrizione incentrata sull'oggetto materiale rischia di far perdere i legami tra il documento sonoro e il contesto di produzione, principio fondamentale della descrizione archivistica.

Dopo questa panoramica sulle concezioni archivistiche attualmente coesistenti nella definizione di un modello di ordinamento per le fonti orali passeremo a introdurre le soluzioni adottate dal progetto *Archivio Vi.Vo.* (§3.1), non senza prima presentarlo nei suoi aspetti più generali.

---

<sup>99</sup> Ivi, Appendix B.

<sup>100</sup> Ivi, p. 17.

### 3. Il progetto *Archivio Vi.Vo.*

*Archivio Vi.Vo.* (2019-2021) è un progetto inquadrato nell'«Accordo per la valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico, il coordinamento degli interventi e della tutela in materia di archivi e biblioteche» sottoscritto dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana e dalla Regione Toscana. Coordinato dall'Università degli studi di Siena, il progetto ha visto la partecipazione della Soprintendenza stessa, dell'Istituto di linguistica computazionale del CNR di Pisa & CLARIN-IT e dell'Unione dei comuni montani del Casentino. *Archivio Vi.Vo.* ha avuto come compito la creazione di un modello archivistico per le fonti orali. La definizione di un insieme di metadati (vedi §3.1) basato su affermati *standard* internazionali (§2) ha preceduto la loro integrazione in una piattaforma web atta a ospitare archivi orali toscani, con funzionalità specifiche per l'archivista e per il fruitore di fonti<sup>101</sup>.

Il modello di *Archivio Vi.Vo.* è stato concepito attorno a un caso di estrema complessità: il trattamento dell'archivio sonoro della cantante folk toscana Caterina Bueno (1943-2007). I 476 supporti (nastri e audiocassette) erano originariamente conservati dagli eredi di Caterina Bueno e l'assessorato alla cultura del Comune di San Marcello Pistoiese. Il progetto *Gra.fo.* (2007-2013) è riuscito a riunire i materiali e a digitalizzare le oltre 700 ore di registrazione dell'archivio<sup>102</sup>. È presto risultato chiaro che, in aggiunta alla tortuosa storia archivistica del fondo, l'archivio Bueno presentava notevoli difficoltà tecniche relative allo stato di conservazione dei nastri. Nonostante questo, *Archivio Vi.Vo.* ha portato a termine una prima descrizione dei materiali, mettendone in luce la natura assai eterogenea e ordinandoli in otto serie (vedi §3.1). Questo livello tassonomico non nasconde le incertezze descrittive causate da supporti spesso contenenti registrazioni frammentarie, di diversa natura e disposte in intricate successioni temporali. Sebbene le digitalizzazioni *Gra.fo.* permettessero di apprezzare i contenuti scritti sui supporti originali (uno

---

<sup>101</sup> *Community-Based Survey and Oral Archive Infrastructure in the Archivio Vi.Vo. Project*, in *Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2020*, a cura di Costanza Navarretta, Maria Eskevich, Linköping, Linköping University Electronic Press, 2021, p. 55-64; *Not Just Paper: Enhancement of Archive Cultural Heritage*, in *The CLARIN Book*, a cura di Darja Fišer, Andreas Witt, in corso di stampa.

<sup>102</sup> Per una breve storia del progetto, si veda §3.2 e SILVIA CALAMAI, PIER MARCO BERTINETTO, *Le soffitte della voce. Il progetto Grammofoni*, Manziana, Vecchiarelli, 2014; FRANCESCA BILLOTTI, SILVIA CALAMAI, *Web dissemination of Tuscan oral archives*, «Bulletin de l'AFAS. Sonorités», 45 (2019), <https://doi.org/10.4000/afas.3439> (consultato il 4 marzo 2022).

dei tipi di «letteratura grigia» con cui il progetto si è confrontato)<sup>103</sup>, questi si sono rivelati spesso insufficienti per arrivare a una precisa metadatazione dei documenti (luogo, data, identità delle voci etc.). Trattandosi infine di materiali contenenti esibizioni artistiche di musica perlopiù già edita, *Archivio Vi.Vo.* si è anche dedicato a un attento studio del trattamento legale delle questioni concernenti il diritto d'autore (e di esecutore), alla ricerca di un bilanciamento soddisfacente tra protezione dei dati e accessibilità<sup>104</sup>.

Per far fronte alle molteplici sfide presentate dal trattamento del materiale Bueno, *Archivio Vi.Vo.* ha rivisto, aggiornato e ampliato la proposta di ordinamento archivistico sviluppata durante il progetto *GraFa*.<sup>105</sup> La nuova proposta è stata concepita nell'ottica di creare un flusso operativo completo e integrato nelle funzionalità della piattaforma che possa condurre l'archivista dall'immagazzinamento di una copia digitale per la conservazione a lungo termine all'individuazione del documento sonoro e alla sua preparazione per la consultazione. Una serie di lavorazioni intermedie fa da collante tra questi due elementi d'archivio, come sarà spiegato in dettaglio nelle prossime sezioni.

### 3.1 Il modello *Archivio Vi.Vo.*

La descrizione delle fonti orali pone difficoltà particolari che risultano difficilmente gestibili con un approccio di derivazione bibliografica incentrato sugli oggetti materiali. Per questo motivo sono state escluse tali soluzioni descrittive (§2.1), nelle quali l'unità di descrizione è identificata col supporto materiale, corrispondente in molti casi a un'unica opera edita. *Archivio Vi.Vo.* si basa sullo standard ISAD(G) (§2.6), ma nello stesso tempo accoglie suggerimenti dalla *Guide d'analyse documentaire du son inédit* (§2.4) e soprattutto dalle *LASA Cataloguing Rules* (§2.3), in particolare per quanto riguarda l'individuazione dell'unità di descrizione. Il modello elaborato da *Archivio Vi.Vo.* privilegia dunque il contenuto della registrazione sonora rispetto al supporto che la contiene: il documento sonoro è individuato nella registrazione di un determinato evento comunicativo, caratterizzato da unità di tempo, luogo

---

<sup>103</sup> *The Grey-side of Audio Archives*, in *Proceedings of the 22nd International Conference on Grey Literature (GL2020)*, 2021, p. 34-37 ([textrelease.com/images/GL2020-Conference-Proceedings.pdf](http://textrelease.com/images/GL2020-Conference-Proceedings.pdf)).

<sup>104</sup> PROSPERO MARRA, DUCCIO PICCARDI, SILVIA CALAMAI, *Ethnomusicological Archives and Copyright Issues: an Italian Case Study*, in *Proceedings, CLARIN Annual Conference 2021*, Eds. Monica Monachini, Maria Eskevich, Virtual Edition, 2021, p. 160-165 ([office.clarin.eu/CE-2021-1923-CLARIN2021-ConferenceProceedings.pdf](http://office.clarin.eu/CE-2021-1923-CLARIN2021-ConferenceProceedings.pdf)).

<sup>105</sup> CALAMAI, *Ordinare archivi sonori*.

e partecipanti. L'intento è di ristabilire il vincolo che intercorre tra la registrazione sonora e il contesto in cui è stata prodotta; in questo modo le registrazioni sonore acquisiscono le caratteristiche di autenticità, autorialità e originalità che le rendono *documenti* a pieno titolo.

Pertanto è adottata una chiara distinzione tra unità archivistiche<sup>106</sup> e i supporti analogici che contengono le registrazioni sonore. Tali supporti, a causa dell'elevata fragilità e della rapida obsolescenza a cui vanno incontro i dispositivi di riproduzione, sono messi in sicurezza tramite la creazione di copie digitali che fungono da *master* di conservazione. Le copie conservative consistono nell'insieme organizzato di dati e metadati che contiene le informazioni sul supporto originale: la copia digitale ad alta definizione del contenuto sonoro e le fotografie del supporto stesso, dei contenitori e di eventuali materiali allegati, oltre ai metadati relativi. Se disponibile, può essere aggiunta alla copia conservativa anche il video del nastro che scorre durante la lettura<sup>107</sup>.

Il modello proposto da *Archivio Vi.Vo.* mira a rappresentare chiaramente la relazione intercorrente tra supporti originali, in particolare attraverso la copia conservativa, e i documenti sonori che in essa sono contenuti. La relazione tra documenti sonori e copie conservative è potenzialmente una relazione di molti a molti: una copia conservativa può contenere diverse unità documentarie (se uno stesso nastro è servito a documentare eventi diversi), come anche un'unità documentaria può essere formata da registrazioni contenute in diverse copie conservative (quando per documentare un evento sono stati necessari più nastri).

Ogni insieme è descritto tramite una serie apposita di metadati derivata dai principali *standard* internazionali. Per le copie conservative i metadati sono suddivisi in quattro categorie: metadati generici, che individuano univocamente la copia conservativa; metadati relativi alla descrizione del documento originale; metadati relativi ai file digitali contenuti nella copia conservativa; metadati che mettono in relazione la copia conservativa con le unità documentarie corrispondenti<sup>108</sup>. I metadati selezionati per *Archivio Vi.Vo.* fanno riferimento allo standard ISAD(G) per la descrizione dei

---

<sup>106</sup> Le unità archivistiche contengono i dati e documenti relativi a un singolo evento; al loro interno troverà posto l'unità documentaria corrispondente alla registrazione sonora dell'evento, eventualmente accompagnata da documenti di altro tipo: fotografie che ritraggono l'evento comunicativo, trascrizioni della registrazione sonora, appunti del ricercatore, locandine o programmi di sala (nel caso in cui l'evento in questione sia uno spettacolo) e così via.

<sup>107</sup> *Computing methodologies supporting the preservation of electroacoustic music from analog magnetic tape*, «Computer Music Journal», 42/4 (2019), p. 59-74.

<sup>108</sup> Si veda in appendice l'elenco dei metadati relativi alle copie conservative.

complessi archivistici e allo *standard* ISAAR (CPF), nell'evoluzione italiana delle NIERA, per i file di autorità impiegati nella descrizione dei soggetti coinvolti nella produzione dell'archivio.

L'*Archivio sonoro Caterina Bueno* si presenta come un fondo diviso in otto serie (Compilazioni, Concerti, Convegni, Interviste, Musica e teatro, Prove, Ricerca sul campo, Trasmissioni), individuate sulla base dell'attività dell'artista, in particolare nella sua carriera di cantante di *folk revival* e nel lavoro di ricerca sul campo. All'interno di ogni serie, le unità archivistiche sono costituite dai diversi documenti relativi a un medesimo evento, tra cui almeno un documento sonoro (l'unità documentaria), ossia la registrazione effettuata durante l'evento stesso.

Per ogni livello descrittivo sono presenti le sette aree previste da ISAD(G)<sup>109</sup>, con l'aggiunta di alcuni campi specifici per la descrizione di archivi sonori e audiovisivi. La prima area, dedicata all'identificazione, è obbligatoria a tutti i livelli; a questa sono stati aggiunti, a livello di unità archivistica e di unità documentaria, i campi *Luogo* e *Latitudine e longitudine*, utili a identificare l'unità di tempo e luogo che individua l'evento comunicativo.

Inoltre, a livello di unità documentaria, il campo *Consistenza e supporto dell'unità di descrizione* è stato reinterpretato inserendo il riferimento alla copia conservativa (o alle copie conservative) da cui è stato tratto il documento sonoro. Per l'area del contesto, come previsto dallo stesso *standard* ISAD(G), si fa riferimento ai file di autorità. Nell'area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura non saranno compilati i campi relativi alle «procedura, tempi e criteri di valutazione e scarto» e agli «incrementi previsti», in quanto poco adatti ad archivi già storizzati.

Sempre per quanto riguarda l'unità documentaria, si segnala che è stato aggiunto un campo relativo alla durata del documento sonoro, e che il campo *Ambiti e contenuto* contiene un riassunto della registrazione sonora corredata di minutaggio. L'area relativa alle condizioni di accesso e di utilizzazione sarà valorizzata principalmente a livello di fondo, mentre a livello di unità documentaria sarà resa nota o meno la possibilità di ascolto o di *download* della registrazione sonora.

### **3.2. Le lavorazioni dopo *Gra.fo*.**

Come accennato sopra (§3), il modello *Archivio Vi.Vo.* si presenta come diretta evoluzione delle soluzioni adottate durante il progetto *Gra.fo*. Questo

---

<sup>109</sup> Si veda in appendice il prospetto dei campi descrittivi previsti da *Archivio Vi.Vo.* per ogni livello.

paragrafo si occuperà di mettere in relazione le due iniziative, al fine di evidenziare gli elementi di innovazione di *Archivio Vi.Vo*.

*Grammo-foni. Le soffitte della voce (Gra.fo.)* è stato un progetto (2007-2013, PAR-FAS) coordinato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e dall'Università degli studi di Siena. Il progetto si è occupato di censire gli archivi orali toscani e di digitalizzarne trenta (per circa tremila ore di registrazione), al fine di renderli disponibili su un sito web dedicato all'accesso. Il punto di partenza per le azioni di digitalizzazione è stato il censimento di Alessandro Andreini e Pietro Clemente<sup>110</sup>, integrato con archivi non presenti nel censimento (vieppiù archivi di linguisti e dialettologi, non menzionati nella riconoscizione): si è cercato di non adottare una visione disciplinare ma di procedere sulla base di parametri differenti (stato dei supporti, equa distribuzione sul territorio regionale). Il saggio di Calamai<sup>111</sup> è il testo di riferimento per la concettualizzazione archivistica sviluppata in *Gra.fo.* È subito evidente come, oltre a condividere generalità di ordinamento quali la tassonomia archivio-serie-documenti, *Gra.fo.* preceda *Archivio Vi.Vo.* nella sistematizzazione della divisione tra supporto fisico (copia conservativa) e documento sonoro (in quanto unità riferibile a un evento comunicativo), di cui costituisce la prima discussione organica nella tradizione italiana<sup>112</sup>. Grande enfasi è così posta sulla possibilità di superare i problemi relativi al frazionamento dei documenti in più supporti diversi, o alla compresenza di più documenti in un unico supporto, tramite la ricostruzione di «unità sonore di consultazione» che trascendono i limiti materiali dei nastri.

Una comparazione tra la presentazione dei metadati previsti da *Gra.fo.* per la descrizione delle copie conservative e delle unità documentarie<sup>113</sup> e la precedente sezione di questo lavoro (§3.1) può mettere in evidenza uno dei principali aspetti di differenziazione tra i due progetti. *Gra.fo.* effettua la selezione di campi pertinenti modellando riferimenti alla tradizione archivistica italiana sulle esigenze dettate dalle tipologie di materiale di volta in volta affidate al progetto. Questo *modus operandi* rende il modello *Gra.fo.* flessibile ma mai definitivo, in quanto in parte legato alle idiosincrasie degli archivi trattati e non strettamente connesso agli *standard* archivistici internazionali. Per contro, il modello *Archivio Vi.Vo.* si presenta sì come più generale, ma auspica-

---

<sup>110</sup> ALESSANDRO ANDREINI, PIETRO CLEMENTE, *I custodi delle voci: archivi orali in Toscana*, Firenze, Regione Toscana, 2007.

<sup>111</sup> CALAMAI, *Ordinare archivi sonori*.

<sup>112</sup> Ivi, p. 143.

<sup>113</sup> Ivi, p. 147-154.

bilmente fisso e in stretta relazione con modelli autorevoli. Questa differenza si deve al diverso momento in cui si svolgono i due progetti. Come già notato altrove<sup>114</sup>, *Gra.fo.* si conclude alle porte dell'ingresso italiano in CLARIN (2015), infrastruttura europea che promuove e offre la condivisione di dati e risorse linguistiche. Quasi contemporaneamente, Wilkinson e colleghi danno voce all'esigenza di rendere i dati di analisi scientifica ricercabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili<sup>115</sup>. La posteriorità di *Archivio Vi.Vo.* rispetto a questi eventi rende il progetto maggiormente attento all'ideazione di soluzioni che possano far riferimento a un panorama ampio di gestione di dati e alla loro sostenibilità nel tempo. Non è un caso che, in tempi più recenti, sia stato valutato l'adattamento dello schema *Gra.fo.* a quello dei *repository* CLARIN<sup>116</sup>.

Un altro importante punto di svolta rispetto a *Gra.fo.* dipende invece dalla componente infrastrutturale dei due progetti. Come appena accennato, *Gra.fo.* si prefiggeva di essere strumento di studio e consultazione delle fonti orali; per contro, *Archivio Vi.Vo.* aggiunge a questo obiettivo una corposa componente di funzionalità rivolte all'archivista che debba in primo luogo essere guidato attraverso il processo di definizione dei due livelli di riferimento (copia conservativa e unità documentaria). Per questo motivo, *Archivio Vi.Vo.* ha formalizzato una serie di costrutti informatici per facilitare la visualizzazione della relazione tra i due livelli, definendo al tempo stesso le fasi di un flusso di lavoro archivistico. Questi costrutti, definiti *lavorazioni*, sono ordinati in *Archivio Vi.Vo.* a un livello diverso da quello puramente archivistico, nel tentativo di creare un collante che valorizzi in egual misura la descrizione del supporto originale e l'attività interpretativa al centro della presente concezione di “documento sonoro” (vedi §1.1). Si propone di seguito una schematizzazione delle *lavorazioni* di *Archivio Vi.Vo.*, ordinate in modo da dare un'idea organica del flusso di lavoro di cui sono protagoniste.

Il processo di digitalizzazione dei supporti analogici è un lavoro complesso durante il quale possono verificarsi diversi problemi o errori; nel trattamento di fonti sonore e audiovisive è dunque frequente avere a che fare con registrazioni corrotte e dal contenuto incomprensibile. *Archivio Vi.Vo.*,

---

<sup>114</sup> *Not Just Paper*.

<sup>115</sup> *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*, «Scientific Data», 3 (2016), <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18> (consultato il 4 mar. 2022).

<sup>116</sup> SILVIA CALAMAI, FRANCESCA FRONTINIS, *Not quite your usual kind of resource. Gra.fo and the documentation of Oral Archives in CLARIN*, in *CLARIN Annual Conference 2016, Proceedings*, [https://www.clarin.eu/sites/default/files/calamai-frontini-CLARIN2016\\_paper\\_14.pdf](https://www.clarin.eu/sites/default/files/calamai-frontini-CLARIN2016_paper_14.pdf) (consultato il 4 marzo 2022).

nell'intento di integrare al proprio modello di descrizione anche una soluzione a questo tipo di problemi, ha messo a punto un prototipo per il restauro del contenuto sonoro. La procedura di restauro e analisi prevede diverse fasi di lavorazione:

1. all'interno del file audio della copia conservativa si selezionano i raggruppamenti di file che devono essere ascoltati insieme. Questo accade ad esempio se sono necessarie più letture del nastro a velocità diverse. Questa lavorazione è definita *gruppo*;
2. si passano poi a individuare per ogni gruppo gli intervalli temporali che delimitano porzioni da restaurare: il prodotto del restauro è chiamato *container*;
3. l'ascolto del *container* può rivelare la presenza di registrazioni di eventi comunicativi diversi, ognuno dei quali è isolato e denominato *clip*.

Se ci sono *clip* che si riferiscono a un medesimo evento comunicativo, queste vengono riunite a formare l'unità documentaria. L'infrastruttura di *Archivio Vi.Vo.* guida l'utente nella definizione dell'unità documentaria assicurando la relazione con la copia conservativa; questa relazione è mantenuta anche nel caso in cui siano presenti corruzioni, in quanto il restauro è gestito tramite la creazione dei suddetti costrutti digitali con la preservazione di tutte le informazioni.

Giunti al livello del documento, arriviamo all'ultima differenza da mettere in risalto tra i due progetti, relativa alle strategie di descrizione degli eventi sonori. Calamai si interroga su quei casi in cui un singolo evento comunicativo (ad esempio, un'intervista) contiene fasi ben distinte e, in particolare, formalizzati orali (ad esempio, una poesia e una ninna nanna)<sup>117</sup>. Per far fronte a simili circostanze, *Grafo.* ha adottato una strategia di compromesso, creando unità catalografiche separate per ciascun sotto-evento, ma una singola unità sonora di consultazione che comprende tutto il macro-evento. Nel caso sopra ipotizzato, avremo dunque più schede (una per una poesia, una per una ninna nanna) che fanno riferimento a un unico documento sonoro (l'intervista). Ispirandosi a riflessioni autorevoli nelle tradizioni pertinenti, *Archivio Vi.Vo.* cerca di recuperare un rapporto uno a uno tra unità di catalogazione e documento, introducendo un sistema descrittivo a grana fine integrato all'interno dei regesti dei singoli documenti. Per facilitare il recupero delle informazioni contenute in un documento sonoro è stata approntata una descrizione dettagliata della registrazione in *segmenti*, che corrispondono a

---

<sup>117</sup> CALAMAI, *Ordinare archivi sonori*, p. 145-146.

scansioni temporali all'interno del macro-evento comunicativo documentato. Questa necessità è avvertita da più parti tra chi si occupa di fonti orali: già nel lavoro pionieristico nell'ambito della storia orale di Willa Baum, nel capitolo dedicato all'indicizzazione, si sottolinea il bisogno di segmentare la registrazione in brevi intervalli temporali, annotando di ciascuno il contenuto: «I [...] recommend a time-segment index. This can be prepared by listening through the tape, watching a clock, and writing down the major topic of discussion during each five- to ten-minute segment»<sup>118</sup>. Anche nel già citato volume di Benedicte Bonnemason, Veronique Ginouvès e Veronique Pérennou è posto il problema, estremamente serio per lo studioso di fonti orali, del reperimento delle informazioni all'interno del materiale sonoro, per il quale si prospetta una segmentazione della registrazione collegata al minutaggio<sup>119</sup>.

Il prossimo paragrafo darà al lettore una visione d'insieme del modello di *Archivio Vi.Vo.* proponendo un esempio di descrizione tratto dall'ordinamento dell'*Archivio Caterina Bueno*.

### **3.3. *Archivio Vi.Vo. dal vivo***

Nella descrizione di un archivio orale (come del resto di qualsiasi archivio) normalmente ci si trova ad affrontare casi di diversa complessità: dalla registrazione completa di un unico evento che occupa da sola un intero supporto, a quella frammentata su più supporti, i quali magari contengono altro materiale sonoro riconducibile a un diverso evento. L'*Archivio Caterina Bueno* non fa eccezione, anzi, come è stato accennato sopra (§3) costituisce un caso estremamente intricato.

Cercheremo ora di illustrare la complessità di questo archivio portando un esempio e presentando allo stesso tempo le soluzioni proposte da *Archivio Vi.Vo.* per risolvere le difficoltà.

Prendiamo una bobina di nastro magnetico appartenente al nucleo di competenza dell'assessorato alla cultura del Comune di San Marcello Pistoiese, la cui copia conservativa è stata identificata con la segnatura PISTOIESE-II-016. Come detto sopra (§3.1), la copia conservativa contiene (tra le altre cose) la copia digitale ad alta definizione del contenuto sonoro, che in questo caso consiste di due file audio, uno per il lato a (PISTOIESE-II-016a.wav) e uno per il lato b (PISTOIESE-II-016b.wav). Il primo requisito per poter descrivere la registrazione sonora è che questa sia comprensibile e non presenti

---

<sup>118</sup> WILLA K. BAUM, *Oral History for the Local History Society*, Walnut Creek [etc.], Altamira Press, 1995<sup>3</sup>, p. 35.

<sup>119</sup> BONNEMASON, GINOUVÈS, PÉRENNOU, *Guide d'analyse documentaire*, p. 19-20.

corruzioni: nel caso che stiamo illustrando il lato a è in parte accelerato ed è dunque necessario ricorrere al restauro del materiale sonoro<sup>120</sup>; per il lato b viene creato un solo gruppo e un solo *container* (PISTOIESE-II-016b\_01). Per il lato a, invece, all'interno del gruppo (costituito dal solo file audio PISTOIESE-II-016a.wav) sono individuati tre intervalli temporali: il primo corrisponde alla parte iniziale (dall'inizio fino a 00:21:35.800), non corrotta; il secondo alla porzione accelerata (da 00:21:35.800 a 00:22:49.601); il terzo all'ultima parte (da 00:22:49.601 alla fine), non corrotta. Per consentire il restauro della porzione corrotta si individuano i tre *container*, denominati rispettivamente PISTOIESE-II-016a\_01, PISTOIESE-II-016a\_02 e PISTOIESE-II-016a\_03. Effettuate le dovute operazioni di restauro e ottenuto così un contenuto sonoro intelligibile per entrambi i lati del nastro, si passa all'ascolto dei *container*; il punto centrale consiste nell'individuare quali e quanti sono gli eventi comunicativi documentati. Nel nostro esempio il primo *container* del lato a (PISTOIESE-II-016a\_01) documenta una sessione di ricerca sul campo, nella quale Caterina Bueno intervista diversi testimoni in contesto domestico (probabilmente presso l'abitazione di alcuni di loro); questo *container* corrisponde a una *clip* unica (a cui – in seguito all'individuazione dell'unità documentaria e al posizionamento nella serie pertinente – verrà attribuita la segnatura CB-RIC-002-01\_01). La registrazione della ricerca sul campo prosegue nel secondo *container* del lato a (fino a 00:22:40); quest'ultimo *container* comprende però anche l'inizio di una registrazione corrispondente a un evento diverso: una sessione di prove in cui un uomo canta accompagnandosi con la chitarra alla presenza di Caterina Bueno, della quale si sente la voce. È dunque necessario individuare, all'interno del *container* PISTOIESE-016a\_02, due *clip* distinte, relative ognuna a un evento comunicativo diverso (CB-RIC-002-01\_02 e CB-PROV-005-01\_01). La registrazione delle prove continua nel terzo *container* del lato a, al quale si fa corrispondere un'unica *clip* (CB-PROV-005-01\_02), e termina nel lato b, per il quale parimenti viene creata una sola *clip* (CB-PROV-005-01\_03). Durante il processo d'ascolto critico che porta alla delimitazione delle *clip* si provvede anche alla descrizione dei contenuti sonori. A tal fine, si adotta una struttura a grana fine a segmenti, che circoscrive temporalmente sottounità dello stesso evento. Ad esempio, nella prima *clip* CB-RIC-002-01\_01 (proveniente da PISTOIESE-II-016a\_01), avremo dall'inizio a 00:05:14 un testimone che canta due stornelli (*Se i baci che mi hai dato fussin brillanti; C'avete gli occhi neri e i denti bianchi*); poi, fino a 00:06:50, un brano che era intonato al fronte durante la guerra (*E il treno che parte da Cuneo*); subito

---

<sup>120</sup> Le fasi di lavorazione che scandiscono il processo di restauro sono descritte sopra, §3.2.

di seguito, fino a 00:08:50, il testimone ricorda un canto sulla rivoluzione in Russia, sull'aria del canto del Piave; e così via.

A questo punto si possono unire le *clip* corrispondenti a un medesimo evento per creare le unità documentarie: le prime due *clip* del lato a, CB-RIC-002-01\_01 e CB-RIC-002-01\_02, che individuano la ricerca sul campo, formano l'unità documentaria con segnatura CB-RIC-002-01 (appartenente alla serie Ricerca sul campo); le ultime due *clip* del lato a (CB-PROV-005-01\_01 e CB-PROV-005-01\_02) e l'unica *clip* del lato b (CB-PROV-005-01\_03) formano invece un'unità documentaria assegnata alla serie Prove e contrassegnata dalla segnatura CB-PROV-005-01. Il regesto delle unità sarà costituito dalla successione dei segmenti individuati in fase di ascolto oppure, se l'evento in questione non ha particolari scansioni temporali da segnalare o se si sceglie una descrizione più succinta, da una descrizione complessiva di ogni *clip*.

#### **4. Osservazioni conclusive**

Siamo giunti alla fine della narrazione di un percorso di ricerca per certi versi accidentato, fatto di discussioni e ripensamenti in bilico tra diverse tradizioni disciplinari, vocabolari specifici, al limite dell'idiosincrasia, al crocevia tra esperienze progettuali differenti, che ha portato alla costruzione dell'infrastruttura di *Archivio Vi.Vo*. Il caso di studio da cui *Archivio Vi.Vo* prende avvio (l'archivio di Caterina Bueno) è – ne abbiamo dato un saggio nel paragrafo precedente – estremamente complesso dal punto di vista dell'ordinamento archivistico, degli aspetti legali in esso implicati e dello stato di conservazione. Non tutti gli archivi orali sono così stratificati e non tutti gli archivi orali risultano essere privi del soggetto che li ha prodotti o delle fondamentali informazioni contestuali necessarie per una corretta descrizione. Tutti gli archivi analogici hanno tuttavia urgenza di trovare una casa virtuale, che li metta al sicuro dal degrado e dall'impossibilità di essere ascoltati (anche in considerazione dell'obsolescenza dei mezzi di riproduzione), che li renda almeno parzialmente accessibili e riusabili, al fine di evitare perdite irrimediabili di saperi non codificati nelle tradizioni scritte. Per certi versi gli archivi orali sono, parafrasando le parole di Florence Descamps, una risposta collettiva a una domanda sociale resa sempre più urgente dai cambiamenti politici, culturali, economici, sociali e istituzionali<sup>121</sup>. La loro indiscutibile polifonia testimonia il bisogno di memoria che contraddistingue i nostri tempi.

---

<sup>121</sup> FLORENCE DESCAMPS, *Archiver la mémoire. De l'histoire orale au patrimoine immatériel*, Paris, Editions EHESS, 2019, p. 73.

Descamps ipotizza alcune ragioni: l'invecchiamento della popolazione e il conseguente allungamento della durata della vita individuale – allungamento che dilata, inevitabilmente, il tempo della *rimembranza*; la mobilità geografica; l'interruzione della trasmissione orale tra generazioni; l'incertezza dell'avvenire; il *risveglio* della coscienza ‘*patrimoniale*’ davanti a un sapere che si sta perdendo, o che si è perso; la presa di coscienza delle lacune nella conoscenza storica, che una narrazione ‘dal basso’ o da un altro lato potrebbe eventualmente colmare. D’altra parte, ci pare illusorio credere di poter conservare *tutto* il patrimonio sonoro esistente. Come menzionato, il progetto *Grafo*, aveva elaborato una lista di priorità per la conservazione degli archivi orali, che esulasse dal punto di vista disciplinare di chi costruisce censimenti, crea repertori, descrive archivi. I costruttori di archivi orali si trovano in tanti ambiti del sapere, e spesso si collocano al fuori dai contesti accademici che per certi versi avrebbero una maggiore sensibilità ai “prodotti intermedi della ricerca”, basi empiriche per saggi e monografie. Per questa ragione l’azione di *Archivio Vi.Vo*, deve diventare sostenibile e responsabile. Lo sforzo messo in campo non può avere il carattere di episodicità che ha contraddistinto, inevitabilmente, altri progetti di ricerca: attraverso il nodo italiano di CLARIN sarà possibile rendere duratura un’impresa che nel tempo non vuole limitarsi alle sole voci toscane. *Se ci (vi) assiste la memoria*, come cantava Caterina Bueno ripercorrendo la storia di Licio Nencetti partigiano.

Cecilia Valentini\*  
Duccio Piccardi\*\*  
Silvia Calamai\*\*\*  
Maria Francesca Stamuli\*\*\*\*

---

\* Borsista di ricerca, Università degli studi di Siena, email: ceciliavalentini@gmail.com.

\*\* Assegnista di ricerca, Università degli studi di Siena, email: duccio.piccardi@unisi.it.

\*\*\* Professore associato, Università degli studi di Siena, email: silvia.calamai@unisi.it.

\*\*\*\* Funzionaria archivista, Ministero della cultura - Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, email: mariafrancesca.stamuli@cultura.gov.it.

## Appendice

Metadati relativi alle copie conservative

Metadati della copia conservativa

- ID Copia conservativa
- *Handle url*
- Data digitalizzazione
- Persona responsabile digitalizzazione
- Data creazione della copia conservativa
- Persona che ha creato la copia conservativa

Metadati del supporto originale

- Segnatura supporto originale
- Vecchie segnature
- Possessore
- Tipo di supporto
- Marca/modello custodia
- Marca/modello flangia
- Marca/modello nastro
- Larghezza nastro
- Condizioni del supporto prima della digitalizzazione
- Operazioni di restauro eseguite sul supporto analogico prima della digitalizzazione
- Trascrizione informazioni reperite sul supporto (aggiunta dal catalogatore durante la creazione delle unità documentarie)
- Note

Metadati dei file contenuti nella copia conservativa

- Nome file audio 1
- *Path* file audio 1
- Durata
- *Size*
- *Mime*
- Formato
- Numero tracce
- Bit
- Frequenza campionamento
- *Checksum*
- Velocità applicata durante la digitalizzazione
- Equalizzazione applicata durante la digitalizzazione
- Lato
- Note
- Nome file audio 2
- *Path* file audio 2
- Durata

- *Size*
- *Mime*
- Formato
- Numero tracce
- Bit
- Frequenza campionamento
- *Checksum*
- Velocità applicata durante la digitalizzazione
- Equalizzazione applicata durante la digitalizzazione
- Lato
- Note
- Nome foto 1
- *Path* foto 1
- *Size*
- *Mime*
- Formato
- *Checksum*
- Note
- Nome foto 2
- *Path* foto 2
- *Size*
- *Mime*
- Formato
- *Checksum*
- Note

Campi descrittivi per il livello *fondo*.

1. Area dell'identificazione
  - Livello di descrizione
  - Segnatura
  - Denominazione/titolo del fondo
  - Date
  - Consistenza del fondo
2. Area del contesto
  - Storia archivistica del fondo
  - Modalità di acquisizione e versamento del fondo
3. Area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura
  - Ambito e contenuto del fondo
  - Incrementi previsti per il fondo
  - Criteri di ordinamento del fondo
4. Area relativa alle condizioni di accesso e di utilizzazione
  - Condizioni che regolano l'accesso

- Condizioni che regolano la riproduzione
- Lingua/scrittura della documentazione
- Caratteristiche materiali e requisiti tecnici
- Strumenti di accesso

5. Area delle informazioni relative a documentazione collegata
  - Esistenza e localizzazione degli originali
  - Esistenza e localizzazione di copie
  - Unità di descrizione collegate
  - Bibliografia
6. Area delle note
  - Note
7. Area di controllo della descrizione
  - Archivista/compilatore

Campi descrittivi per il livello *serie*.

1. Area dell'identificazione
  - Livello di descrizione
  - Segnatura
  - Denominazione/titolo della serie
  - Date
  - Consistenza della serie
2. Area del contesto:
  - Storia archivistica della serie
  - Modalità di acquisizione e versamento della serie
3. Area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura
  - Ambito e contenuto della serie
  - Criteri di ordinamento della serie
4. Area relativa alle condizioni di accesso e di utilizzazione
  - Condizioni che regolano l'accesso alla serie
  - Condizioni che regolano la riproduzione della serie
  - Lingua/scrittura della documentazione della serie
  - Strumenti di accesso alla serie
5. Area delle informazioni relative a documentazione collegata
  - Esistenza e localizzazione degli originali
  - Esistenza e localizzazione di copie
  - Unità di descrizione collegate
  - Bibliografia
6. Area delle note
  - Note
7. Area di controllo della descrizione
  - Nota dell'archivista
  - Date della descrizione

Campi descrittivi per il livello *unità archivistica*.

1. Area dell'identificazione
  - Livello di descrizione
  - Segnatura
  - Denominazione/titolo dell'unità archivistica
  - Date
  - Consistenza dell'unità archivistica
  - Luogo
  - Longitudine e latitudine
2. Area del contesto
  - Storia archivistica dell'unità archivistica
  - Modalità di acquisizione e versamento dell'unità archivistica
3. Area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura
  - Ambito e contenuto dell'unità archivistica
  - Criteri di ordinamento dell'unità archivistica
4. Area relativa alle condizioni di accesso e di utilizzazione
  - Condizioni che regolano l'accesso all'unità archivistica
  - Condizioni che regolano la riproduzione dell'unità archivistica
  - Lingua/scrittura della documentazione dell'unità archivistica
  - Strumenti di accesso all'unità archivistica
5. Area delle informazioni relative a documentazione collegata
  - Esistenza e localizzazione degli originali
  - Esistenza e localizzazione di copie
  - Unità di descrizione collegate
  - Bibliografia
6. Area delle note
  - Note
7. Area di controllo della descrizione
  - Nota dell'archivista
  - Date della descrizione

Campi descrittivi per il livello *unità documentaria*.

1. Area dell'identificazione
  - Livello di descrizione
  - Segnatura
  - Denominazione/titolo dell'unità documentaria
  - Data
  - Luogo
  - Consistenza dell'unità documentaria
2. Area del contesto
  - Storia archivistica dell'unità documentaria
  - Modalità di acquisizione e versamento dell'unità documentaria

3. Area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura
  - Ambito e contenuto dell'unità documentaria
  - Durata dell'unità documentaria
  - Modalità (VLO)
  - Soggettazione
4. Area relativa alle condizioni di accesso e di utilizzazione
  - Condizioni che regolano l'accesso all'unità documentaria
  - Condizioni che regolano la riproduzione dell'unità documentaria
  - Lingua/scrittura della documentazione dell'unità documentaria
  - Strumenti di accesso all'unità documentaria
  - *Permalink*
5. Area delle informazioni relative a documentazione collegata
  - Esistenza e localizzazione degli originali
  - Esistenza e localizzazione di copie
  - Unità di descrizione collegate
  - Bibliografia
6. Area delle note
  - Note
7. Area di controllo della descrizione
  - Nota dell'archivista
  - Date della descrizione



# Tracce archivistiche delle spezierie conventuali. Fonti e casi di studio nazionali per un'identificazione tipologica dei soggetti<sup>1</sup>

<p>Titolo in lingua inglese Archival tracks of conventional apothecaries. National sources and case studies for a typological identification of subjects</p>
<p>Riassunto Il contributo propone alcuni spunti di riflessione sulla documentazione conventuale relativa alle spezierie. Queste antiche farmacie, interne alle comunità ecclesiastiche e spesso gestite dalle medesime, possono offrire esempi di particolare interesse in merito alle modalità di tenuta e conservazione del materiale documentario di origine religiosa. Contestualizzando alcuni importanti passaggi istituzionali, il contributo cercherà di presentare un campione di casistiche archivistiche nazionali in grado di rendere merito della varietà e complessità insite all'interno del tema trattato.</p>
<p>Parole chiave Archivi ecclesiastici, ordini regolari, spezierie, storia della farmacia, Italia</p>
<p>Abstract The paper would like to propose some considerations on the convent documentation relating to the <i>spezierie</i>. These ancient apothecaries, internal to the ecclesiastical communities and often managed by the same, can offer some aspects of particular interest regarding the way in which documentary material of religious origin is kept and preserved. Contextualising some important institutional steps, the paper will attempt to present a sample of national archival cases that can give credit to the variety and complexity inherent in the subject matter.</p>
<p>Keywords Ecclesiastical archives, Regular Orders, Apothecaries, History of Pharmacy, Italy</p>
<p>Presentato il 31.07.2015; accettato il 04.10.2022</p>
<p>DOI: 10.4469/A18-1.05</p>
<p>URL: <a href="http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1859/ANAI.000.1859.0005.pdf">http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1859/ANAI.000.1859.0005.pdf</a></p>

## Premessa

Riflettere sull'identificazione specifica di alcuni soggetti significa reinserirsi nel contesto storico-archivistico che li caratterizza. Il ruolo delle spe-

<sup>1</sup> Un sentito ringraziamento va agli studiosi e al personale degli Archivi di Stato e degli Archivi ecclesiastici coinvolti, la cui competenza e disponibilità ha permesso una rappresentazione e presentazione ponderata dei casi studio specifici.

zerie convenzionali, all'interno della storia della farmacologia occidentale, è indubbiamente complesso ed estremamente importante.

Il concetto di spezieria fin da tempi remoti si connette a quello di spezia allargandosi progressivamente all'uso, lavorazione e conservazione delle medesime. La dinamica laboratoriale di trattamento degli ingredienti – che indubbiamente l'accommunava ad altre attività come la cucina, l'alchimia e la farmacia – andò pian piano a differenziarsi solo sulla base funzionale del prodotto e della preparazione. Questi aspetti permisero alle spezierie di dividere un tratto di strada con le farmacie e lo speziale ben presto sarebbe divenuto farmacista o chimico<sup>2</sup>. Differenziare i termini non è sempre propensione, ogni accezione ha un suo rimando specifico e spesso in tali lemmi si rischia di perdere i connotati distintivi.

In tal senso simili enti si andarono specializzando nella preparazione galenica, il cui prodotto non sempre era riconducibile a una finalità univocamente curativa. È in questo contesto che si crea una forte ambiguità funzionale dove le forme ibride complicano il riconoscimento istituzionale, ma anche il particolarismo lessicale.

Approcciarsi a un tale soggetto significa confrontarsi con attività o definizioni riconducibili a, più o meno recenti, rimandi etimologici come 'drogheria', 'aromateria', 'spezie' (e nelle sue declinazioni di 'speziale', 'speziere', etc.), 'farmacia', ma anche ai più generici 'laboratori', 'officina', 'profumeria' etc. In un ipotetico calderone definitorio si dovrebbero inserire tutte le citate definizioni per trovare un giusto compromesso funzionale. Nella presente trattazione si utilizzerà il termine spezieria – dove non diversamente suggerito dalle fonti – per indicare le diverse forme di attività di lavorazione degli ingredienti naturali svolte all'interno di specifici contesti ecclesiastici.

Come vedremo, all'interno di alcune casistiche, tale tematica si innesta, innanzitutto da un punto di vista istituzionale, con la caratterizzazione di numerose tipologie di enti: privati singoli, privati complessi (associazioni, famiglie e imprese), ma anche pubblici. Per fare un esempio, risulta di grande interesse osservare come alcuni prodotti, nati in contesti ecclesiastici, si siano inseriti in ambiti nuovi, legati soprattutto all'impresa<sup>3</sup>. Se da un lato l'immen-

---

<sup>2</sup> Nel XIX secolo il concetto di farmacia era esattamente questo: «si diede questo nome all'arte di preparare, comporre, e conservare i medicamenti, e si è dato pure all'officina, in cui si distribuiscono», in ALPHONSE CHEVALLIER, ACHILLE RICHARD, *Dizionario delle droghe semplici e composte o Nuovo dizionario di storia naturale medica, di farmacologia e di chimica farmaceutica...*, III, traduzione italiana di Francesco Dupré, Venezia, Girolamo Tasso, 1830, p. 8.

<sup>3</sup> Un pensiero naturale potrà cadere sulla produzione di lieviti o soprattutto di liquori ed elisir. Quest'ultimi risultano casi emblematici, si pensi – sul lungo periodo ovviamente – all'amaro

sa area di riferimento rende complessa una standardizzazione identificativa, dall'altro offre lo spunto per analizzare come il rapporto tra spezieria e Chiesa abbia posseduto una molteplicità di vocazioni.

## 1. Tra ente produttore e conservatore: l'identificazione dei soggetti

Se all'inizio del Medioevo i centri propulsori di ricerca in campo farmaceutico furono proprio gli enti ecclesiastici, in particolare le abbazie, soprattutto benedettine<sup>4</sup>, col procedere dei secoli e della trasmissione delle informazioni grazie alla stampa le competenze relative alla preparazione dei medicamenti si diffusero enormemente<sup>5</sup>. Tuttavia, già prima di questo cambiamento epocale, gli enti ecclesiastici si erano ritagliati ruoli di particolare rilevanza nella gestione di attività connesse.

Per riflettere in merito all'importanza che tale connubio ebbe sulla produzione e conservazione archivistica, risulta opportuno osservare in maniera trasversale il fenomeno su un arco cronologico di lunga durata. Le vicende della farmaceutica monastica o convenzionale – pur con le dovute eccezioni specifiche – tendono a disegnare una curva discendente, che dopo i secoli XIII e XIV cede lentamente e inesorabilmente terreno all'imprenditoria privata e a quella ‘pubblica’. Indubbiamente, i momenti di rottura più forte sono riconducibili alla fine del XVIII e a tutta la prima metà del XIX secolo<sup>6</sup>.

---

San Simone, al liquore alla cedrina, al rosolio, ma anche alla più stereotipata produzione di birra. Forme di passaggio dall'ambito farmaceutico più generale a quello più specialistico-imprenditoriale. Senza prendere in considerazione necessariamente l'origine ecclesiastica, aspetti simili si ritrovano anche nella torinese produzione di Vermouth, nel maceratese amaro Sibilla, nell'amaro Bràulio della Valtellina, nella Barbera chinata o nell'elisir di Moscato passito.

<sup>4</sup> Esempio sicuramente risulta Montecassino, già attivo sul fronte dal VI secolo.

<sup>5</sup> Per un contesto di massima si veda GIANCARLO SIGNORE, *Storia della farmacia. Dalle origini al XXI secolo*, Milano, Edra, 2013; un lavoro di ricostruzione storica sostenuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): LUCIANO CAPRINO, *Il farmaco, 7000 anni di storia dal rimedio empirico alle biotecnologie / Drugs, 7000 years of history from empirical remedy to biotechnologies*, Roma, Armando, 2011, in particolare le p. 47-112; accessibile su <https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3732340.pdf> (consultato il 21 giugno 2022).

<sup>6</sup> Una prima riflessione complessiva è possibile grazie a importanti studi sul tema condotti sia a livello generale sia a livello locale e territoriale. A titolo meramente esemplificativo risulta opportuno ricordare almeno LUCA CHICHIERCHIA, SIMONA PAPA, *Storia della Farmacia a Napoli. Dalla “spetaria” convenzionale alle botteghe dell’Ottocento*, Napoli, Electa, 1998; ANNA MARIA FOLI, *La farmacia di Dio. Antichi rimedi per la salute, il buon umore, la bellezza e la longevità dalla tradizione monastica e francescana*, Milano, Edizioni Terra Santa - ETS, 2020; EZIO BATTAGLIA, SILVIA PIACENTINI, *Il convento di Sant’Anna e la sua Antica Farmacia*, Genova, Sagep, 2020; infine di grande interesse sono i numerosi contributi pubblicati dall'Accademia italiana di storia della farmacia in «Atti e Memorie. Rivista di storia della Farmacia».

Col diffondersi degli ordini mendicanti nel corso del Duecento, un rinnovato entusiasmo animò la fondazione di nuove comunità territoriali. Sostanzialmente, la presenza dei regolari divenne capillare nelle città, portando un po' del loro carisma e della loro caratterizzazione spirituale. Si consideri che molti, all'epoca, non possedevano ancora proprie regole, ma avevano preso le preesistenti come ad esempio quelle degli agostiniani o dei benedettini<sup>7</sup>. In tal senso l'uso di possedere una spezieria può essersi diffuso anche grazie all'innesto con tradizioni ormai consolidate. A ogni modo, molti conventi si dotarono di spazi adeguati per lo svolgimento di attività mediche, finalizzate in primo luogo alla cura e al benessere della comunità. I monasteri e i conventi, infatti, devono essere concepiti come realtà 'autarchiche' dove il sostentamento della comunità religiosa doveva essere autonomo, autogestito e – se vogliamo – sostenibile. Tale aspetto è ribadito anche dalla simbologia – tipicamente connessa ai rami femminili – legata all'*hortus conclusus*, rappresentazione in terra del Paradiso terrestre, all'interno del quale le religiose potevano sostentarsi senza necessitare di altro<sup>8</sup>. In epoca più tarda si parlò di *hortus simplicium* (giardino dei semplici), che indicava il luogo all'interno del quale le comunità monastiche potevano coltivare soprattutto piante officinali<sup>9</sup>.

Con il passare del tempo e con l'evoluzione ecclesiastica nel corso dei secoli, non sorprende che alcune attività di carattere farmaceutico 'interno' abbiano preso una via sempre più specializzata, acquistando una notevole importanza anche all'esterno delle mura claustrali. Le motivazioni possono essere molteplici, ma sicuramente devono aver influito le peculiarità del territorio e le possibilità di sostentamento offerte dalla vendita delle preparazioni. Infatti, all'interno dei contesti cittadini poteva esistere solo la spezieria ecclesiastica, specializzata in base alle necessità territoriali. Nel caso ci fossero state altre spezierie, queste potevano comprare determinate preparazioni dai religiosi e il convento si poteva perfezionare nella confezione di particolari prodotti (liquori, elisir, etc.). La spezieria poteva avere una funzione principa-

---

<sup>7</sup> Un esempio risulta quello dell'Ordine ospitaliero di S. Antonio di Vienne, la cui regola nasceva da quella agostiniana, da qui il nome completo «Canonici regolari di Sant'Agostino di Sant'Antonio di Vienne». ITALO RUFFINO, *Canonici regolari di Sant'Agostino di Sant'Antonio di Vienne*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, II, Roma, Edizioni Paoline, 1975, p. 134-142.

<sup>8</sup> GABRIELLA ZARRI, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2000, in particolare p. 22-25.

<sup>9</sup> Un'interessante correlazione tra l'evoluzione farmaceutica e la coltivazione di piante officinali è raccontata in GASPARO BAGGIERI, LUIGI GALIETI, GIANMARCO GALIETI, *Dall'horto dei semplici passando per l'alchimia alla farmacia del Rinascimento*, «Biografie Mediche. Rivista del Centro per lo studio e la promozione delle professioni mediche», 13-14 (2020), p. 34-41.

le di assistenza nei confronti dei poveri, emarginati e malati, limitando quindi le altre attività.

A tutto questo è opportuno aggiungere una specifica sulla base del carisma dell'Ordine che avrebbe potuto veicolare la scelta delle singole comunità in merito alla presenza o caratterizzazione della spezieria. Per fare un esempio molto semplice, gli ordini a vocazione ospedaliera avevano connotato la spezieria come strumento a sostegno dell'attività principale. Stessa considerazione potrebbe valere per i benedettini, i quali possedevano conoscenza delle piante e si dedicavano alla cura dei campi e degli orti, incentivata dalla loro regola che dà particolare rilevanza al lavoro.

La relazione profonda tra il convento e la spezieria interna diviene sostanziale, come risulta dalla testimonianza dell'archivio. I casi sono numerosi e variegati: conseguentemente, i fondi archivistici possono diventare fonte informativa privilegiata purché i vuoti e pieni documentari siano contestualizzati all'interno della tradizione storico-istituzionale dei soggetti. Per accennare a queste varietà di casistiche si propongono, nelle pagine seguenti, alcuni esempi che illustrano situazioni archivistiche e storiche incredibilmente differenziate.

## **2. Il convento, l'archivio e la sua spezieria: alcune periodizzazioni**

La presenza di una spezieria all'interno di una realtà conventuale o monastica non comporta l'esistenza e la sopravvivenza della documentazione. Le situazioni sono molto differenziate, come dimostrano i casi esaminati.

Metodologicamente si dovrebbe riflettere tenendo conto dell'attuale soggetto conservatore della documentazione, che potrebbe essere l'istituto che ha ereditato le funzioni del produttore, un ente estraneo, più enti che conservano ciascuno una parte dell'archivio andato smembrato nel corso del tempo. La varietà di casistiche rientra sostanzialmente in una di queste tre situazioni conservative.

Le farmacie dei conventi hanno spesso seguito le vicende dell'istituto che le ospitava, in quanto intrinsecamente connesse. Rilevanti in tale ottica sono i processi di chiusura e ottimizzazione delle comunità conventuali, che hanno determinato consistenti flussi e movimenti archivistici.

Si pensi all'impatto sulla conservazione degli archivi ecclesiastici che ebbero le soppressioni e alle chiusure operate internamente alla Chiesa<sup>10</sup>, quelle

---

<sup>10</sup> Esempi possono essere le soppressioni innocentiane del 1647 o le chiusure canoniche avvenute in seguito a visite apostoliche.

settecentesche di età illuministica, quelle napoleoniche del primo Ottocento e, infine, quelle del governo italiano, a partire dal 1855<sup>11</sup>.

Le conseguenze conservative che tali provvedimenti ebbero sulla documentazione ecclesiastica prodotta variano molto in base al momento, all'istituto e al luogo di applicazione della soppressione. Nei casi interni alla Chiesa e all'ordine regolare, la documentazione – assieme ai beni mobili e immobili – rimase in gran parte in mano ecclesiastica. Diversamente avvenne per gli interventi di enti esterni, in conseguenza dei quali gran parte del materiale fu incamerato, determinando peculiari propagazioni conservative.

In linea di massima, nel caso delle soppressioni più recenti, il materiale è pervenuto agli Archivi di Stato che ne hanno garantito la conservazione. Spesso in questi casi sono stati creati alcuni superfondi aggregativi dai titoli differenziati, ma fondamentalmente variazioni dei termini «Corporazioni religiose [...]» con la specifica «[...] sopprese dal governo francese» oppure «Demanio» e «Corona», con riferimento ai beneficiari dei beni indemanati. Ciascuna aggregazione contiene al suo interno i fondi dei differenti istituti religiosi, ognuno dei quali comprende la documentazione della spezieria. I documenti prodotti dall'attività della spezieria, che si svolge all'interno di quella conventuale o monastica, non costituiscono un fondo a sé stante, ma una serie, talora anche piuttosto minuta.

### 3. Tracce archivistiche della presenza di una spezieria

Riflettere sul materiale incamerato o accorpato significa porre al centro dell'analisi non soltanto la presenza di una spezieria, ma anche il rapporto che questa, come parte di un soggetto produttore, ha con l'attuale conservatore del materiale. Tale riflessione risulta centrale per evidenziare momenti di rottura, continuità o difformità tra l'organizzazione prima e dopo la soppressione.

A Macerata nel complesso della chiesa di S. Filippo Neri era attestata una spezieria conventuale gestita dai padri Barnabiti<sup>12</sup>. Il passaggio è ancora riscontrabile nella documentazione oggi conservata nell'Archivio di Stato<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> ANGELO TURCHINI, *Archivistica ecclesiastica. Introduzione allo studio*, Torre del Lago, Civita Editoriale, 2006, p. 98-99.

<sup>12</sup> Per una contestualizzazione sulle attività della relativa provincia ecclesiastica LUIGI MARIA LEVATI, *Provincia romana dei chierici regolari di S. Paolo detti barnabiti e Provincia napoletana degli stessi modernamente eretta. Notizie cronologiche e biografiche*, Genova, Tip. Marchese & Campora, 1923.

<sup>13</sup> Due furono i momenti soppressori che coinvolsero i Barnabiti a Macerata, quello francese (1810) e quello del governo italiano, che diedero vita conseguentemente a due nuclei documentari connessi, ma distinti. La documentazione relativa al secondo gruppo risulta

Situazione simile si può osservare per la presenza di una spezieria nel convento del Carmine di Firenze, la cui attività dal 1661 al 1746 è attestata dalla serie di 5 libri giornali<sup>14</sup>. Più circoscritto nel tempo (1725-1767), un altro caso toscano, quello del convento di S. Maria del Latte di Montevarchi, il cui fondo antico contiene anche informazioni relative a ricette di medicamenti<sup>15</sup>.

Un caso molto interessante di particolarismo conservativo degli archivi delle comunità sopprese è quello del monastero di S. Castrense di Monreale. Nel solco della profonda e radicata tradizione siciliana delle aromaterie<sup>16</sup>, anche questo monastero ne gestiva una. La peculiarità non è tanto nella caratterizzazione documentaria quanto nella conservazione archivistica: oggi il fondo del convento, soppresso con le leggi dello Stato italiano del 1866, non è custodito nell'Archivio di Stato competente, ma all'interno di altro contesto ecclesiastico territoriale, la parrocchia collegiata del santuario del Ss. Crocifisso di Monreale<sup>17</sup>.

Anche quando la presenza di una vera e propria farmacia non sia totalmente e documentalmente dimostrabile nel periodo antico, alcune tracce si potrebbero trovare nei fondi contemporanei dei conventi. Infatti, dopo l'applicazione delle differenti leggi di chiusura e incameramento, in periodi maggiormente favorevoli, alcuni edifici conventuali tornarono a essere sede

---

particolarmente esplicativa poiché contiene 7 registri e un fascicolo relativi all'amministrazione contabile della «Spezieria Berardi dei Padri Barnabiti» tra il 1730 e il 1743: Italia, Macerata, ARCHIVIO DI STATO (d'ora in poi ASMc), Corporazioni religiose sopprese, Macerata, Spezieria Berardi dei Padri Barnabiti, regg./fasc. 14-20. Bisogna mettere in correlazione tale materiale con il fondo incamerato nel 1810, all'interno del quale si osserva la presenza di due fascicoli relativi all'eredità Berardi con atti tra il 1618 e il 1703: ASMc, Corporazioni religiose sopprese, Macerata, Collegio di S. Paolo dei Padri Barnabiti, bb. 7-8, fasc. 27-28.

<sup>14</sup> Italia, Firenze, ARCHIVIO DI STATO (d'ora in poi ASFi), Corporazioni religiose sopprese dal governo francese, Convento del Carmine di Firenze (conv. 113), Spezieria, unità 237-241.

<sup>15</sup> ASFi, Corporazioni religiose sopprese dal governo francese, Convento di S. Maria del Latte di Montevarchi (conv. 173), Entrate e uscite della spezieria, unità 73-74.

<sup>16</sup> Si veda a tal proposito il caso palermitano: ANDREA FERRUGGIA, *Antiche farmacie palermitane. Profili e documenti delle spezierie cittadine dal XVI al XXI secolo*, Palermo, Qanat, 2015.

<sup>17</sup> Fondamentale riferimento sono i numerosi studi e interventi archivistici portati avanti da Giuseppe Schirò; si ricordino almeno GIUSEPPE SCHIRÒ, *Proteggerò questa città ... Fede e cultura di un popolo: il Crocifisso di Monreale*, Palermo, G. Di Cristina, 1988; IDEM, *Archivio storico del Duomo di Monreale e di altre matrici e istituzioni ecclesiastiche dell'Arcidiocesi di Monreale. Memoria e pastorale*, II, Palermo, Provincia regionale di Palermo, Monreale, Archivio storico dell'Arcidiocesi di Monreale, 2008; *L'archivio storico della Collegiata di Monreale*, II, *I fondi: ex monastero Benedettini; ex monastero San Castrense; ex monastero San Gaetano; ex monastero Carmine; ex monastero Cappuccini; chiesa Madonna dell'Orto; fondo varie e appendice: integrazione fondo Collegiata*, a cura di Giuseppe Schirò, Monreale, s.n., 1992.

di comunità regolari. In molti casi i religiosi ripresero il normale svolgimento delle abituali attività, anche all'interno dei complessi precedentemente chiusi<sup>18</sup>; avvenne, per esempio, che a distanza di decenni ricomprassero i medesimi edifici ristabilendosi al loro interno<sup>19</sup>, oppure costituendo nuove comunità alle quali avrebbero accorpato ciò che era rimasto delle precedenti.

Queste vicende consentono di periodizzare i fondi di talune comunità e a dar vita ad archivi postsoppressi contemporanei (se vogliamo 'al pari' del postunitario comunale) che spesso possiedono estremi cronologici tali da traghettarne la documentazione e la storia fino ad anni a noi vicinissimi. I fondi sono in gran parte conservati nei medesimi conventi e monasteri o nelle rispettive sedi di accentramento della provincia ecclesiastica<sup>20</sup>. La documentazione offre spunti interessanti, poiché parla di attività di spezieria contemporanea che potrebbe ricondurre a una tradizione farmaceutica più antica, sebbene non sempre attestabile.

Sembra questo il caso del convento di S. Francesco del Monte di Perugia: i 2 registri della spezieria del convento consentono di ricostruirne l'attività tra il 1885 e il 1914<sup>21</sup>. Ugualmente interessante risulta una realtà cagliaritana. All'interno del convento dei frati minori cappuccini di S. Antonio di Cagliari era attestata un'antica farmacia, annoverata tra le più importanti dell'isola, ma in seguito alle soppressioni frati e attività si spostarono in un nuovo quartiere,

---

<sup>18</sup> Non deve sorprendere che alcuni conventi siano stati soppressi più volte e all'interno degli Archivi di Stato siano presenti fondi relativi a varie soppressioni.

<sup>19</sup> Molto interessante il caso del convento dei Predicatori di Pistoia. Il padre provinciale dell'Ordine nel 1927 riacquistò i locali dell'antico convento di S. Domenico – soppresso durante il periodo leopoldino, nel 1782, i beni architettonici erano a passati di proprietà a svariati enti fino a entrare tra quelli della territoriale Congregazione di Carità – non in virtù del suo ruolo di guida della provincia ecclesiastica ma piuttosto come presidente di una società anonima cooperativa. Attraverso questa mediazione il convento tornò ad essere abitato dai bianchi frati nel 1928. Si veda il testo dell'atto di compravendita in: Italia, Pistoia, ARCHIVIO DEL CONVENTO DI S. DOMENICO, fondo del convento di S. Domenico di Pistoia, unità 150, Amministrazione e patrimonio - Convenzioni, proprietà e affitti.

<sup>20</sup> Un caso estremamente esplicativo è quello della Provincia agostiniana d'Italia. Quest'ultima nacque nel 1996 dall'unione di 7 precedenti enti provinciali sparsi per la penisola, ereditandone i fondi documentari. Fu scelto di centralizzare tutto questo immenso patrimonio in un unico archivio con sede a Viterbo. Per approfondire, *Archivi e Biblioteche della Provincia Agostiniana d'Italia*, a cura di Emanuele Atzori, Rocco Ronzani, Roma, Centro Culturale Agostiniano, 2010; EMANUELE ATZORI, *La Provincia agostiniana d'Italia. Profilo storico-istituzionale e archivistico*, in *Inventari e censimento delle fonti archivistiche degli Agostiniani in Toscana*, a cura di Emanuele Atzori, Lugano, Nerbini International, 2017, p. 21-64, in particolare p. 58-64.

<sup>21</sup> *L'archivio storico del convento di San Francesco del Monte di Perugia*, a cura di Andrea Maiarelli, Assisi, Edizioni Porziuncola, 2004, p. 54-57.

acquistato all'uopo, dove fu stabilito il convento della Divina Provvidenza di Cagliari<sup>22</sup>.

Un altro caso minoritico francescano illustra come la documentazione abbia preso strade di conservazione peculiari e differenziate. Il convento di S. Paolo *inter vineas* di Spoleto possedeva al suo interno un'antica spezieria. La documentazione antica del convento (dal XV alla metà del XIX secolo) si trova oggi conservata nella sezione dei conventi chiusi della Provincia serafica dell'Umbria dei frati minori<sup>23</sup>. Oltre che nel fondo conventuale, informazioni circa la produzione di erbe e medicamenti sono riscontrabili in alcuni trattati e ricettari nella sezione *Manoscritti* della medesima provincia.

Esempio d'indubbia fama e importanza è l'antica spezieria connessa al sacro eremo di Camaldoli (Arezzo), ancora oggi attiva col nome di Antica farmacia Camaldoli. La sua storia ha radici profonde e consolidate nel territorio di riferimento, dove si connetteva a una forte caratterizzazione, anche ospedaliera. Nel 1866 la comunità fu soppressa dalle leggi sull'asse ecclesiastico e una parte dell'archivio antico fu incamerata dall'Archivio di Stato fiorentino<sup>24</sup>. Tuttavia, ancora oggi nell'eremo dove è attiva la farmacia, sotto la proprietà della Casa generalizia della congregazione degli eremiti camaldolesi in Toscana, si conserva un ricchissimo archivio utile per lo studio del tema specifico<sup>25</sup>.

#### 4. Passaggi istituzionali delle spezierie conventuali

Negli esempi finora esaminati si riscontra comunque una certa linearità nel destino delle spezierie e dei relativi conventi, che tendenzialmente furono chiusi definitivamente o, successivamente alla soppressione, riaperti dai medesimi frati; ma alcune realtà conobbero una sorte ben diversa. Prescindendo dal momento storico e dalla motivazione di talune scelte, si verificarono due

---

<sup>22</sup> Oggi molto materiale relativo ai due conventi è conservato nell'archivio della Provincia dei Frati minori cappuccini di Sardegna; per approfondire il tema istituzionale di quegli anni GIOVANNI SECCHI, *Cronistoria dei frati minori cappuccini di Sardegna*, II, Provincia di Cagliari, dalla costituzione alla soppressione (1697-1867), I, *Cronistoria*, Cagliari, Curia provinciale Frati minori cappuccini di Sardegna, 1997.

<sup>23</sup> *L'Archivio storico della Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi dei Frati Minori in Umbria. Inventario della Sezione Conventi chiusi (1230-2004)*, a cura di Andrea Maiarelli, Assisi, Edizioni Porziuncola, 2005, p. 31-32.

<sup>24</sup> ASFI, Corporazioni Religiose sopprese dal governo francese, Sacro Eremo di Camaldoli (conv. 39).

<sup>25</sup> L'inventario è consultabile online al sito <http://sa-toscana.thearchivescloud.com/camaldoli-web/> (consultato il 24 giugno 2022).

eventi principali: trasformazioni istituzionali dei conventi dotati di spezierie e passaggi di proprietà delle stesse.

Nel primo caso, le soppressioni illuministe, se lette sotto il profilo istituzionale e in alcuni contesti statuali, assumono aspetti significativi. Nel Granducato di Toscana, per esempio, Pietro Leopoldo di Lorena nel 1785 impose alle comunità regolari femminili di scegliere tra la chiusura o la trasformazione in enti dediti allo svolgimento di funzioni di pubblica utilità (istruzione delle fanciulle, accoglienza degli orfanelli e altre forme di assistenza). Molti monasteri furono chiusi, altri accorpatisi e altri ancora procedettero alla riconversione funzionale. Così nacquero molti istituti la cui attività era di natura assistenziale. Alcuni di questi possedevano una farmacia, come nel caso del Conservatorio dei SS. Domenico e Francesco di Popiglio (Pistoia), attestata anche dalla documentazione archivistica<sup>26</sup>. Tuttavia, non sempre è dato sapere se la farmacia fosse attiva anche prima della conversione istituzionale, durante l'attività del monastero. La trasformazione in conservatorio comportò l'inserimento di molte di queste realtà all'interno di un processo evolutivo complesso. Sia la storia dell'ente sia la modalità di produzione e conservazione della propria memoria archivistica risentirono dei passaggi istituzionali di tali organismi, anche in tempi recenti: fenomeno che in Toscana, per quanto anticipato, assunse particolari connotazioni<sup>27</sup>.

Il secondo caso – riguardante soprattutto l'alienazione delle proprietà per vendita a terzi – vide un deciso intervento, spesso imprenditoriale, dei privati. L'eremo camaldoлеse delle Grotte di Cupramontana (in provincia di Ancona) si legò inesorabilmente all'Ordine nel 1516. I camaldolesi vi svolsero l'attività di spezieria, documentata da un'omonima serie facente parte dell'archivio – la quale si compone, però, di un unico registro che copre un arco cronologico ristretto (1708-1749) rispetto alla storia dell'eremo – oggi conservato nel Comune di Cupramontana. La comunità fu soppressa durante il periodo francese e nuovamente durante quello italiano; nel 1874 un

---

<sup>26</sup> Italia, Pistoia, ARCHIVIO DI STATO (d'ora in poi ASPt), Conservatorio dei SS. Domenico e Francesco di Popiglio, bb. 1-2; un riferimento alle vicende storiche è riscontrabile in LUIGI BAGIACCHI, *Storia degli istituti di beneficenza d'istruzione ed educazione in Pistoia e suo circondario dalle rispettive origini a tutto l'anno 1880*, IV, Firenze, Pia Casa di patronato pei minorenni, 1884, p. 177-178.

<sup>27</sup> Per una contestualizzazione dei Conservatori italiani e toscani si vedano rispettivamente: *Gli istituti femminili di educazione e di istruzione (1861-1910)*, a cura di Silvia Franchini e Paola Puzzuoli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per i beni archivistici e librari – Direzione generale per gli archivi, 2005; MAURO GIOVANNELLI, *Sguardi dal mondo. I Conservatori della Toscana. Da istituti pubblici di educazione femminile a fondazioni private. "Storia della loro recente trasformazione"*, «Prato Storia e Arte», 124-125 (2019), p. 56-67.

privato, Scipione Borghese Salviati, acquistò, presumibilmente in occasione degli incanti, l'intero complesso, che donò ai camaldolesi<sup>28</sup>.

Un altro esempio di particolare interesse è milanese: l'Antica Farmacia di Brera, la cui storia si intreccia con quella ecclesiastica della città d'età medievale e moderna. La sua origine è probabilmente riconducibile all'Ordine degli umiliati; passò poi ai gesuiti nel corso del XVI secolo e in tempi più recenti entrò a far parte dell'impero farmaceutico dell'imprenditore Carlo Erba<sup>29</sup>.

Una situazione altrettanto famosa è quella dell'Officina profumo farmaceutica di S. Maria Novella a Firenze. L'attività, la cui origine è legata alla nutrita comunità conventuale dell'Ordine dei predicatori, risulta oggi di proprietà privata. A seguito dell'incameramento dei beni ecclesiastici, la farmacia entrò tra i possedimenti del demanio, che poi la cedette a privati<sup>30</sup>.

Da un'analisi prettamente archivistica si deduce che la documentazione è stata sottoposta a forme di diversa disseminazione funzionale e conservativa: si può parlare di dispersioni «lineare» e «stellare»<sup>31</sup>. Le primissime, e semplificate, conseguenze sono che il materiale archivistico risulta, spesso, non più in possesso dell'ente che lo ha prodotto, ma parcellizzato all'interno di complessi diversi. Tale particolarismo conservativo è in gran parte riconducibile alle traiettorie funzionali, seguite dal materiale, che ne hanno caratterizzato l'attuale collocazione fisica.

---

<sup>28</sup> Per un primo approccio alle vicende dell'eremo si rimanda a VINCENZO CAPOGROSSI, *L'eremo delle grotte di Cupramontana o i Frati Bianchi. Guida per il visitatore*, Ancona, Tip. Rabini, 1963; FABIO MARIANO, *L'eremo delle grotte di Cupramontana*, Ancona, Il lavoro editoriale, 1997.

<sup>29</sup> ALESSANDRO CORTI, *In un'antica farmacia ospedaliera germoglia il seme della prima industria farmaceutica italiana*, «Biografie Mediche. Rivista del Centro per lo studio e la promozione delle professioni mediche», 13-14 (2020), p. 16-18; per una contestualizzazione sull'imprenditore si veda *Carlo Erba. Un uomo un'azienda 1853-2003. 150 anni di ingegno, passione, imprenditorialità*, [Milano], Carlo Erba Reagenti, 2003.

<sup>30</sup> SANDRA GIOVANNINI, GABRIELLA MANCINI, *La farmacia di Santa Maria Novella*, Firenze, Beccoci, 1987; *La Farmacia di Santa Maria Novella*, a cura di Fausto Berti, Montelupo, Fondazione Museo Montelupo, 1994; *L'Officina profumo-farmaceutica di Santa Maria Novella in Firenze*, a cura di Giovanna Mancini, Roma, F.lli Chitarrini, 1994.

<sup>31</sup> I concetti di dispersione sono stati raccolti e strutturati nel lavoro di Piero Innocenti in ambito biblioteconomico; per ulteriori riflessioni metodologiche, PIERO INNOCENTI, MARIA ANTONIETTA DE CRISTOFARO, *Iter Lucanum. Ipotesi di una mappa di archivi e biblioteche, pubblici e privati, di Basilicata dopo il terremoto del 1980*, «Annali della Facoltà di lettere e filosofia. Università degli studi della Basilicata, Potenza», III-IV (1993-1994), p. 205-259, in particolare p. 210-212.

## 5. Le assenze parlanti delle spezierie conventuali

Tuttavia possono verificarsi situazioni in cui non si è mai sviluppata una spezieria o farmacia. I motivi possono essere svariati: realtà similari e ben rodate nella medesima zona; attività non rientrante nella regola e carisma dell'Ordine; nessun interesse o competenza nello svolgimento della medesima etc. In questi casi, ovviamente, il convento e la comunità dovevano sopperire acquistando i beni necessari da altre realtà presenti nel territorio. Tale aspetto all'interno degli archivi risulta centrale, poiché le informazioni disponibili provengono soprattutto dalle spese che il convento sosteneva per rifornire di medicinali la comunità. Se si considerassero tutti i conventi sprovvisti di spezieria interna e obbligati ad acquisire medicine da terzi, si potrebbero trovare utili riscontri nelle serie contabili. A Pistoia, nel monastero di S. Maria delle Grazie o del Letto, le monache compravano le «robbe» di «medicinale» direttamente da una spezieria privata, documentata da un registro che copre gli anni dal 1623 al 1677<sup>32</sup>.

Anche le Orsoline di Feltre erano solite acquistare medicinali in farmacie cittadine, come risulta dal fondo Corporazioni religiose sopprese di Belluno e Feltre dell'Archivio di Stato di Belluno, in particolare dal registro sul quale erano annotati gli acquisti effettuati nella spezieria Cerva tra il 1804 e il 1811<sup>33</sup>. Così per il convento di S. Giovanni Battista a Sargiano (Arezzo), nel cui archivio contemporaneo, successivo cioè alla soppressione ottocentesca, alcuni registri cartacei di conti di farmacia documentano gli acquisti tra il 1929 e il 1941<sup>34</sup>. Lo stesso si riscontra anche in Emilia Romagna: sia il convento di S. Bernardino di Rimini sia quello di S. Francesco

---

<sup>32</sup> ASPr, Spedali Riuniti, Monastero delle Grazie alias del Letto, Spezieria, unità 16, Ricevute di medicinali e altro. Nella titolazione del registro si specifica «in questo libbro si scriverà tutte le robbe sì di medicinale come di altre robbe che la nostra reverenda madre badessa suora Maria Forteguerri e sue reverende monache di Santa Maria delle Grazie alias del letto leveranno dalla bottega di Suzzifante Sizzifanti Colino Dondoli e compagni spezziali [...]. Riportato anche nello strumento per la richiesta di consultazione del fondo: *Inventario dell'Archivio storico degli Spedali Riuniti di Pistoia (sec. XIV-1945)*, a cura di Silvia Floria e Ilaria Pagliai, p. 185-215, in particolare p. 194, online su <http://www.sa-toscana.beniculturali.it/fileadmin/risorse/inventari/OspedalePistoia.pdf> (consultato il 23 giugno 2022).

<sup>33</sup> Italia, Belluno, ARCHIVIO DI STATO, Corporazioni religiose sopprese, busta 72, reg. 26, *Libro medicinali per le reverende madri di Sant'Orsola alla spezieria Cerva. Feltre (1804-1811)*.

<sup>34</sup> Il riferimento è a due unità, rispettivamente titolate «Farmacia Merelli. Conto corrente dei reverendi padri di Sargiano», «Uscite e spese di farmacia»: Italia, Firenze, ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI S. FRANCESCO STIMMATIZZATO DEI FRATI MINORI IN TOSCANA, Fondo del Convento di S. Giovanni Battista a Sargiano, Contabilità diverse, unità 111-112.

di Forlì annoverano le diciture «spese di farmacia» all'interno delle serie di «amministrazioni particolari»<sup>35</sup>.

Sebbene di diversa caratterizzazione, molto utili sono anche altre serie legate al «patrimonio e amministrazione», per esempio gli «inventari e cataloghi». In alcuni periodi, si procedette per ragioni burocratiche e normative a stendere puntuali e analitici inventari dei beni posseduti. All'interno di alcune unità di tali serie, si trovano informazioni sulle spezierie, come nel caso del convento di S. Bartolomeo di Foligno, dove nel corso del XIX secolo una generica attività legata alla spezieria ha lasciato qualche minuto e parziale riferimento<sup>36</sup>.

La documentazione contabile diviene, quindi, importante per identificare i contesti nei quali si è formalizzata un'attività farmaceutica parziale, specializzata cioè solo in specifiche preparazioni, o, con maggiore probabilità, non presente in maniera continuativa.

## **6. Forme di gestione ibrida: le compagnie laicali e gli enti di assistenza e beneficenza**

Da quanto fin qui analizzato emerge un panorama già molto ampio, ulteriormente arricchito da forme istituzionali ibride, sia pur legate all'ambito ecclesiastico. In molti casi, agli ordini erano connessi gruppi e compagnie laicali, come ad esempio nell'Ordine dei predicatori. Ancora oggi, infatti, la famiglia domenicana si struttura sulla base di tre rami: il maschile, il femminile e il laico. In quest'ultimo si costituiscono, nel corso dei secoli, numerosi gruppi come il Terz'ordine domenicano, ma anche compagnie come quella del Ss. Crocifisso, dei rosarianti e altre. L'Ordine domenicano non fu l'unico, né il primo, ad averne e ben presto all'interno delle chiese conventuali si formarono una o più compagnie laicali<sup>37</sup>. Furono proprio

---

<sup>35</sup> Riguardanti, nel primo caso, l'acquisto di farmaci tra il 1827 e il 1914, mentre nel secondo «spese di cucina e farmacia» tra il 1909 e il 1920: Italia, Bologna, ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI CRISTO RE DEI FRATI MINORI DELL'EMILIA ROMAGNA, Convento di S. Bernardino di Rimini, Amministrazioni particolari, unità 104-105; Convento di S. Francesco di Forlì, Amministrazioni particolari, unità 167.

<sup>36</sup> Italia, Assisi, ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA SERAFICA DEI FRATI MINORI DELL'UMBRIA, Convento di S. Bartolomeo di Foligno, Inventari e cataloghi, unità 4, Inventari di beni mobili del convento, ospizio, spezieria. Il pezzo considerato consiste di una cartella con pochi fogli sciolti.

<sup>37</sup> Il Terz'ordine domenicano fu ufficializzato soltanto nel 1405, con un ritardo di più di un secolo sul corrispettivo francescano, riconosciuto già nel 1290. Per approfondire si veda GIULIA BARONE, *L'età medievale (XIII-XIV secolo)*, in *L'Ordine dei Predicatori. I Domenicani: storia, figure*

le compagnie, in moltissime realtà, a svolgere attività di gestione di alcuni beni conventuali.

Sebbene riconducibili al mondo ecclesiastico, di fatto, furono gruppi di associazione laicale e come tali dettero adito, in senso lato ovviamente, a forme di ibridazione gestionale, amministrativo-patrimoniale e istituzionale<sup>38</sup>. Si pensi, per esempio, agli enti assistenziali spesso gestiti da associazioni di laici – escludendo ordini regolari a vocazione principalmente ospedaliera come gli Antoniani di Vienne o i Fatebenefratelli – o più in generale agli enti di beneficenza e assistenza. In molti esempi di ibridazione, la gestione dell'ente era portata avanti da piccoli gruppi di persone scelte dal comune locale, dalla chiesa, dalla compagnia o da altre associazioni e istituzioni. La contestualizzazione di questi enti è complessa, variando molto geograficamente e in base al periodo storico, ma si può generalmente affermare che – a seguito di un particolarismo che li caratterizzò per molti secoli<sup>39</sup> – dopo l'Unità d'Italia si procedette a una graduale unificazione e omologazione sotto un medesimo tetto istituzionale<sup>40</sup>.

Risulta evidente come si possano evidenziare due vocazioni: quella dedita alla più generica beneficenza e assistenza e quella più strettamente ospedaliera<sup>41</sup>. Appare chiaro che il confine è estremamente labile e fumoso. Archivisticamente parlando, però, è interessante porre l'attenzione sulla differenziazione di tali funzioni, poiché si ritrovano casistiche, attinenti al tema farmaceutico, estremamente variegate. All'interno dei superfondi di questi

---

e istituzioni (1216-2016), a cura di Gianni Festa e Marco Rainini, Urbino, Laterza, 2016, p. 5-29, in particolare p. 24; GILLES GERARD MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, voll. 3, Roma, Herder, 1977.

<sup>38</sup> TURCHINI, *Archivistica ecclesiastica*, p. 75-76, 97.

<sup>39</sup> Si vedano le interessanti casistiche per il medioevo e l'età moderna presentate in *Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testimonianze*, a cura di Marina Gazzini, Firenze, FUP, 2009, accessibile su <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/34866> (consultato il 21 giu. 2022).

<sup>40</sup> Prima con le congregazioni di carità – create con la legge del 3 agosto 1862, n. 753, in ogni Comune del Regno – e poi con gli enti comunali di assistenza (ECA) – istituiti con legge n. 847 del 3 giugno 1937 – che ne ereditarono le competenze. Per un quadro istituzionale e archivistico si rimanda a ANNANTONIA MARTORANO, *Gli archivi della «assistenza e beneficenza». Analisi storica, istituzionale e archivistica nazionale*, in LAURA GIAMBASTIANI, *Gli archivi contemporanei*, Torre del Lago, Civita Editoriale, 2017, p. 67-122.

<sup>41</sup> Per contestualizzare il rapporto tra spezierie e ospedali, GENNARO RISPOLI, *Scienza Carità Arte negli antichi ospedali d'Italia*, Napoli, Museo delle Arti Sanitarie, 2019; GIORGIO DU BAN, *Cultura farmaceutica ospedaliera*, «Atti e Memorie. Rivista di storia della Farmacia», XXXVII/1 (2020), p. 21-30; CARMELA CACCIOPPOLI, GENNARO RISPOLI, *La spezieria negli antichi ospedali*, «Atti e Memorie. Rivista di storia della Farmacia», XXXIX/1 (2022), p. 7-17.

supersoggetti produttori sono entrati materiali, competenze ed enti dalla connotazione varia. Al di là delle differenziazioni effettive, in questa spinta centripeta alla concentrazione istituzionale, si sono riversati e sedimentati documenti dalla caratterizzazione differenziata e ampia. Questo vorticoso e dinamico processo ha accomunato le congregazioni di carità, gli enti ospedalieri, gli enti comunali d'assistenza e, a cascata, una serie di istituzioni di matrice più o meno ecclesiastica.

Volendo limitare la riflessione alle sole attività farmaceutiche, alcuni esempi diventano rappresentativi.

A Faenza, come in molte altre parti d'Italia, era presente la Compagnia della morte, dedicata in questa località a san Giovanni decollato<sup>42</sup>, che si occupava principalmente di opere di misericordia nei confronti di carcerati, condannati a morte e poveri<sup>43</sup>. Nel caso faentino, questa possedeva dal 1638 una spezieria, gestita dalla medesima compagnia. Sebbene il gruppo fosse di fatto di origine laica, l'ente confluì prima all'interno della Compagnia e ospedale di S. Antonio abate di Faenza<sup>44</sup> e poi, successivamente, nel locale ECA. Molto simili sono le vicende di una piccola realtà ternana di origine religiosa: la Confraternita dei disciplinati di Gesù Cristo in Terni, che svolse attività di gestione ospedaliera con amministrazione anche delle attività di farmacia, delle quali è rimasta una minuta rappresentanza nell'archivio. Alla chiusura fu inglobata all'interno della Confraternita di S. Nicardo – anch'essa connessa profondamente all'ospedale – e, infine, prima nella Congregazione di carità e poi, nel 1938, nell'ECA di Terni<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> A titolo esemplificativo, le medesime funzioni, a Bologna, erano svolte dalla Confraternita di S. Maria della Morte, nella quale si sommavano anche attività ospedaliere e farmaceutiche. MARIO FANTI, *La Confraternita di S. Maria della Morte e la conforteria dei condannati in Bologna nei secoli XIV e XV*, «Quaderni del Centro di Ricerca di Studio sul Movimento dei Disciplinati», 20 (1978), p. 17-22; ENRICO CEVOLANI, *Notizie sulla farmacia dell'ospedale di Santa Maria della Morte di Bologna, oggi farmacia del Pavaglione*, «Atti e Memorie. Rivista di storia della Farmacia», XXXVI/3 (2019), p. 203-218.

<sup>43</sup> ALESSANDRA PARISINI, *Pratiche extragiudiziali di amministrazione della giustizia: la «liberazione dalla morte» a Faenza tra '500 e '700*, in *Famiglie e patrimoni*, «Quaderni storici», 67 (1988), p. 147-168, in particolare p. 148.

<sup>44</sup> Detto anche Ospedale dal fuoco o Ospedale degli incurabili di Faenza.

<sup>45</sup> Oggi l'intero fondo è conservato nella Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni; informazioni istituzionali e archivistiche in *Sull'accentramento del patrimonio delle confraternite nella congregazione di carità in applicazione della legge 17 luglio 1890 ...*, Terni, Tipografia Borri, 1891; RINALDO MARIANI, *Le confraternite della Diocesi di Terni e la nuova Legge sulle opere pie*, Terni, Tipografia Borri, 1891; CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI TERNI, *Confraternite e legati di beneficenza: trasformazioni ed accentramento*, Terni, Tip. dell'Industria, 1892; RICCARDO GRADASSI-LUZI, *Le 20 confraternite laiche del comune di Terni con un cenno bio-bibliografico*, Terni, Comune di Terni, Todi, Tip. Tuderte,

Ovviamente, visto il particolarismo istituzionale che caratterizza queste tipologie di enti, si trovano percorsi evolutivi anche molto diversi che, in alcuni casi, non sono stati caratterizzati da accorpamenti, ma hanno mantenuto una qualche forma di autonomia trasversale. Come Milano, dove un domenicano assieme ad alcuni nobili benestanti della città costituì la Confraternita di S. Corona. Dal XVI secolo è annoverata una spezieria dedita alla distribuzione di medicinali ai bisognosi. Nel corso dell'evoluzione storica dell'ente le funzioni, le attività e il nome cambiarono; oggi la documentazione antica dell'istituto è conservata nell'Archivio di Stato di Milano<sup>46</sup>.

Infine, come ultimo caso si può considerare la Compagnia di S. Martino per i poveri infermi e vergognosi di Perugia, nota anche con il nome di Sodalizio di S. Martino di Perugia. Anche questa realtà nacque per assistere gli indigenti e i bisognosi e dalla fine del XVI secolo ebbe una propria farmacia per perseguire l'obiettivo di erogare assistenza anche nel campo delle cure medicinali<sup>47</sup>.

## 7. Conclusioni e riflessioni

L'analisi condotta finora non può, per ovvie ragioni, ritenersi conclusiva, tuttavia vorrebbe offrire una riflessione condivisibile in merito all'identificazione dei soggetti produttori e all'individuazione dei loro complessi archivistici. Parrebbe estremamente importante continuare a porre sotto ai riflettori queste forme di documentazione soggetta a ibridismo multidisciplinare e a difficoltà identificative. Un utile strumento potrebbe essere quello di incrementare lo studio su tali tematiche e incentivare il lavoro di censimento e descrizione di questi fondi archivistici.

Credo sia molto utile riflettere su due linee vettoriali: identificare l'oggetto della ricerca (è indubbiamente necessario conoscere quali e quante siano

---

1927, p. 84-92; MARIO PERICOLI, *Inventari degli archivi del Monte di pietà e delle antiche confraternite a Terni*, Terni, Tipolitografia Nobili, 1986, in particolare p. 29-32, 123-146; SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'UMBRIA, *Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Umbria. Profili storici e censimento degli archivi*, a cura di Mario Squadroni, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, 1990, p. 403-407.

<sup>46</sup> Per la storia dell'ente, PIETRO CANETTA, *Storia del Pio Istituto di S. Corona di Milano*, Milano, Tip. L. F. Cogliati, 1883; *Pio Istituto di S. Corona, cenni storico statistici, 1497-1905*, Milano, Tip. E. Reggiani, 1905; per una specifica sull'archivio: MARINA VALORI, *L'Archivio del Pio Istituto S. Corona*, in *L'Archivio di Stato di Milano*, a cura di Gabriella Cagliari Poli, Firenze, Nardini, 1992, p. 135-138.

<sup>47</sup> L'ente è ancora attivo e conserva l'archivio contemporaneo; quello antico invece è nell'Archivio di Stato di Perugia.

state le spezierie, non solo conventuali, presenti sul territorio) e una volta censiti e raccolti sufficienti dati di consistenza sui soggetti produttori, cercare i relativi archivi, scandagliando i più probabili conservatori dei complessi documentari.

Entrambi gli aspetti richiederebbero indubbiamente uno sforzo congiunto di enti, istituzioni, associazioni e professionisti nell'ottica di una preziosa collaborazione fattiva. Ai fini della presente trattazione è risultato importante riflettere in ottica diacronica, focalizzando alcune presenze, ma soprattutto contestualizzano le eventuali assenze. La fonte informativa, data dalla contrapposizione tra vuoto e pieno, diviene strumento per investigare il tema analizzato. Anche i casi di incertezza istituzionale – nei quali non sempre sia attestabile la connessione tra l'ente produttore del fondo e il riferimento alla stessa spezieria – risultano esplicativi di quanto possa essere importante e fruttuoso meditare sopra tali linee concettuali.

In conclusione, il caso delle spezierie conventuali diviene particolarmente interessante, poiché pone non semplici problemi di standardizzazione metodologica e descrittiva. L'articolata storia istituzionale aggiunge ulteriore complessità al quadro ideale finora disegnato. Allo stato attuale della riflessione, la fotografia scattata nasconde un mondo profondamente in divenire e dinamico. L'auspicio è che l'implementazione descrittiva offra presto nuovi percorsi di approfondimento specifico.

Lorenzo Sergi\*

---

\* Dottorando dell'Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di lettere, lingue e beni culturali; email: lorenzo.sergi@unica.it.



# Archivi e spazi della follia fra reale e virtuale. I manicomì di Bologna e di Imola nel mosaico italiano<sup>1</sup>

Titolo in lingua inglese

Archives and spaces of mental disease between real and virtual. The psychiatric hospitals of Bologna and Imola in the Italian mosaic

Riassunto

Il saggio prende le mosse dall'eredità documentaria dei due ex ospedali psichiatrici di Bologna e di Imola, entrambi sorti durante il periodo napoleonico e caratterizzati da un'efficace prassi archivistica, sviluppata soprattutto grazie a Francesco Roncati e Luigi Lolli, i quali diressero rispettivamente la struttura bolognese e imolese lungo un arco di tempo che si estende dall'Unità alle soglie del Novecento. Gli archivi e le cartelle cliniche dei due ospedali, che, come le altre analoghe strutture, chiusero in seguito alla legge Basaglia del 1980, sono analizzati con riferimento alle iniziative di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico manicomiale portate avanti nel contesto italiano, con particolare riferimento al progetto «Carte da legare» promosso dall'allora Ministero dei beni culturali. La riflessione si estende alle opportunità e ai problemi legati all'uso del web in ambito archivistico e alla costruzione di portali efficaci nella promozione della memoria collettiva, intesa come contributo della disciplina archivistica alla creazione di una società inclusiva e democratica.

Parole chiave

Cartelle cliniche, ospedale psichiatrico, archivi manicomiali, archivi psichiatrici italiani

Abstract

The essay focuses on the archival heritage of the two former psychiatric hospitals of Bologna and Imola, both arose in the Napoleonic era and developed a well-organized archival system, thanks to the activity of directors Francesco Roncati and Luigi Lolli, who remained in office from the unification of Italy to the beginning of the Twentieth century. The archives and the medical records of the two hospitals, that as the other Italian asylums were closed after the Basaglia Law of 1980, are investigated with reference to the initiatives carried out in Italy to enhance the documentary heritage of these places, such as the «Carte da legare» project of the Ministry of Cultural Heritage. The analysis also deals with the opportunities and problems related to the use of the web in the archival field and the construction of portals for the dissemination of collective memory, intended as a contribution to the creation of an inclusive and democratic society.

<sup>1</sup> Abbreviazioni: AUSL, Aziende unità sanitarie locali; BL Regno, «Bollettino delle leggi del Regno d'Italia», 1805-1814; DBI, *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-2020; DGA, Direzione generale archivi del Ministero della cultura; SAN, Sistema archivistico nazionale; USL, Unità sanitarie locali. I siti web sono stati consultati nell'agosto del 2022.

Keywords
Medical records, Psychiatric Hospital, Asylum Archives, Italian Psychiatric Archives
Presentato il 09.09.2022; accettato il 05.10.2022
DOI: 10.4469/A18-1.06
URL: <a href="http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1859/ANAI.000.1859.0006.pdf">http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/1859/ANAI.000.1859.0006.pdf</a>

Nel maggio del 2023 saranno trascorsi quarantacinque anni dall'introduzione nell'ordinamento italiano della radicale riforma nell'assistenza psichiatrica portata dalla legge 180 del 1978, che disponeva la progressiva dismissione delle strutture manicomiali<sup>2</sup>. In realtà, come è noto, la 'legge Basaglia' segnò la svolta di un percorso avviato già negli anni Sessanta ed ebbe vita autonoma breve, poiché nel dicembre dello stesso anno confluì nella legge 833, con la quale nasceva il Servizio sanitario nazionale. L'approccio al disturbo mentale era già stato innovato nel 1968 con l'approvazione della cosiddetta 'legge Mariotti'<sup>3</sup>, grazie alla quale anche i pazienti ricoverati nei frenocomi poterono godere dei medesimi diritti civili che agli altri cittadini erano stati riconosciuti nel 1948 dalla Costituzione. Si trattò del definitivo superamento della legge 36 del 1904<sup>4</sup>, che prescriveva l'internamento delle «persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo». Nonostante i risvolti incostituzionali quell'antiquata norma, risalente all'età giolittiana, ancora regolava il funzionamento degli ospedali psichiatrici e ne avvallava la natura di luoghi di segregazione. Franco Basaglia e i suoi collaboratori dimostrarono la necessità di abbandonare il sistema manicomiale per lasciare spazio a un'assistenza più mirata ed efficace, in grado di trattare la patologia senza privare il paziente della propria dignità e di una vita di relazioni<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> L. 13 maggio 1978, n. 180, *Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*. Sebbene nota col nome di Basaglia essa fu proposta dal suo collega psichiatra, docente e deputato democristiano Bruno Orsini.

<sup>3</sup> L. 18 marzo 1968, n. 431, *Provvidenze per l'assistenza psichiatrica*, nota anche sotto il nome dell'allora ministro della sanità Luigi Mariotti.

<sup>4</sup> L. 14 febbraio 1904, n. 36, *Disposizioni sui manicomì e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati*.

<sup>5</sup> Sterminata è la bibliografia su Franco Basaglia e la riforma della psichiatria da lui promossa. Mi limito a segnalare VALERIA PAOLA BABINI, *Liberi tutti. Manicomì e psichiatri in Italia: una storia del Novecento*, Bologna, il Mulino, 2009; JOHN FOOT, *La "Repubblica dei matti". Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978*, Milano, Rizzoli, 2017; MATTEO FIORANI, *Salute mentale e territorio. Luoghi e archivi prima e dopo la legge n. 180 del 1978*, «Le carte e la storia», 2019, 1, p. 183-194. Risorsa imprescindibile è il materiale archivistico e librario della Fondazione Franca e Franco Basaglia, nei locali dell'ex Ospedale psichiatrico di San Ser-

In termini archivistici ciò significava tuttavia il venir meno dei soggetti produttori (e conservatori) di patrimoni documentari di grande rilevanza, e l'incertezza sul loro destino sollecitò in tutta Italia interrogativi e iniziative di censimento e ricognizione. Tale passaggio ha lasciato profonde tracce nel cammino dell'archivistica italiana, chiamata da un lato ad accompagnare una rivoluzione culturale, oltre che socio-sanitaria, e dall'altro a scongiurare la dispersione di preziosi tasselli di storia individuale e collettiva. Passarono circa vent'anni prima che tutti i manicomi chiudessero, anche perché l'effettiva attuazione della riforma era stata demandata alle singole regioni, ma senza fissare parametri comuni e senza prevedere sanzioni in caso di inadempienza. I criteri ufficiali per la progettazione di strutture e servizi di salute mentale giunsero solo nel 1994<sup>6</sup> e nel frattempo l'Italia si era già frammentata in realtà eterogenee, alcune di eccezione e altre che ben poco avevano di diverso rispetto al passato. Le differenze nell'assistenza sanitaria trovano analogie nella varietà di soluzioni adottate per i singoli archivi: alcuni furono presi in carico dalle USL – poi AUSL – di competenza, altri affidati a soggetti conservatori quali Archivi di Stato, Archivi storici di enti locali, istituzioni e fondazioni, e altri ancora rimasero nell'incuria.

Fu presto chiaro che per gestire e valorizzare la vasta rete degli 'archivi della follia', che per certi versi ricalca il policentrismo dell'amministrazione archivistica italiana, occorrevano un alto grado di coordinamento degli interventi, l'uniformazione delle schede descrittive dei fondi e dei soggetti a essi legati, nonché la creazione di spazi di raccordo e condivisione. Con questo spirito nacque il progetto *Carte da legare*, varato dalla Direzione generale per gli archivi nel 1999<sup>7</sup>, frutto della volontà di estendere su scala nazionale gli interventi di recupero già sperimentati al 'Santa Maria della Pietà' di Roma e al 'Leonardo Bianchi' di Napoli. Il successo fu favorito dal convergere di fattori quali l'adozione degli standard archivistici e la progressiva riscoperta delle carte manicomiali come fonti storiche e sociologiche. L'impegno delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, degli istituti conservatori e il sostegno di partner

---

volo, <http://www.fondazionebasaglia.it/archiviobasaglia.html>; LEONARDO MUSCI, *L'archivio di Franco e Franca Basaglia*, «Mefisto», n. monografico *Museo, memorie e narrazioni per la salute mentale*, III/2 (2019), p. 35-42.

<sup>6</sup> DPR 7 aprile 1994, *Approvazione del progetto obiettivo 'Tutela salute mentale 1994-1996'*.

<sup>7</sup> Nelle fasi iniziali esso si avvalse della prima mappatura dei manicomi pubblici e di alcune rilevanti strutture private realizzata con il sostegno della Fondazione Benetton studi e ricerche. *Per un atlante degli ospedali psichiatrici pubblici in Italia. Censimento geografico, cronologico e tipologico al 31 dicembre 1996 (con aggiornamento al 31 ottobre 1998)*, a cura della Fondazione Benetton studi e ricerche, supervisione di Domenico Luciani, Treviso, Fondazione Benetton studi e ricerche, 1999. Dal censimento ha tratto origine anche il progetto di carattere urbanistico e architettonico denominato *Spazi della follia*, sul quale tornerò nella parte conclusiva.

pubblici e privati hanno permesso in circa vent'anni di recuperare, ordinare e inventariare i fondi di numerosi ex ospedali psichiatrici e di avviare la schedatura analitica delle cartelle cliniche di alcuni di essi. L'iniziativa, ancora in corso, si avvale del software *ArcanaMente* e alimenta la banca dati raggiungibile dal portale web di *Carte da legare*: da essa è possibile estrarre dati e statistiche di carattere socio-sanitario, mentre l'accesso alle informazioni specifiche deve essere autorizzato e avvenire nel rispetto della normativa sulla *privacy*<sup>8</sup>. L'attenzione riservata alla produzione documentaria dei manicomì, e in particolare alle cartelle cliniche, si distacca da quella rivolta ai fondi e ai fascicoli di altri ospedali, per quanto anch'essi riconosciuti di alto valore storico-culturale<sup>9</sup>. Fra le ragioni che hanno determinato questo particolare approccio spicca il fatto che l'annunciata fine dei manicomì ha posto l'archivistica italiana davanti a inedite sfide e a occasioni di riflessione e arricchimento.

Davanti all'incertezza che aleggiava sul successivo sviluppo dell'assistenza al disagio mentale era naturale che sorgessero interrogativi sull'eredità documentaria delle strutture in via di dismissione. Già in passato il timore di perdere significative porzioni del patrimonio italiano aveva suscitato vivaci reazioni, come provano gli episodi di risveglio della coscienza archivistica legati alle confische e alle spoliazioni napoleoniche<sup>10</sup>; non molto diverso fu ciò che avvenne negli anni Novanta del Novecento, quando il nascente interesse per gli archivi dei partiti politici ricevette un forte impulso a seguito dello scandalo di Tangentopoli e del conseguente collasso dei grandi partiti della Prima Repubblica<sup>11</sup>. Ma le preoccupazioni legate alle contingenze storiche non bastano a spiegare l'imponente fioritura di progetti incentrati sui fondi e le cartelle cliniche degli ospedali psichiatrici, e dunque occorre considerare

---

<sup>8</sup> Il software *ArcanaMente*, creato con la collaborazione della DGA, è messo gratuitamente a disposizione delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e dei partner che aderiscono al progetto: *Carte da legare. Archivi della psichiatria in Italia, Cartelle cliniche*: <https://cartedalegare.cultura.gov.it/search?navId=0&ecHash=277a176d6b04c25e24a7e3ac76de99dc>.

<sup>9</sup> PAOLA CARUCCI, *Gli archivi ospedalieri: normativa, censimento, conservazione*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991, p. 109-137; *Medicina e ospedali, memoria e futuro. Aspetti e problemi degli archivi sanitari. Atti del convegno, Napoli, 20-21 dicembre 1996*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2001; ROSANNA LUSCI, MARIANGELA RAPETTI, *Gli archivi di ospedale e l'ospedale negli archivi. Un contributo al censimento delle fonti sanitarie*, «Archivi», XI/1 (gennaio-giugno 2016), p. 115-135.

<sup>10</sup> MARIA PIA DONATO, *L'archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia*, Bari-Roma, Laterza, 2019.

<sup>11</sup> *Gli archivi dei partiti e dei movimenti politici: considerazioni archivistiche e storiografiche*, a cura di Siriana Suprani, San Miniato, Archilab, 2001; *Gli archivi della politica. Atti del convegno (Firenze, 11 aprile 2012)*, a cura di Monica Valentini, Firenze, Regione Toscana - Consiglio regionale, 2016.

altri fattori. Fra questi spicca lo sviluppo di filoni di ricerca che hanno attinto con profitto agli archivi manicomiali da molteplici angolazioni, quali il rapporto fra potere e classi subalterne, il controllo sociale, i progressi della medicina, la letteratura, la corrispondenza negata e le ‘scritture dell’io’, solo per citare alcuni fra i più fecondi<sup>12</sup>. Certo, anche le cartelle cliniche degli ospedali non psichiatrici sono preziose in ambito storiografico, ma i documenti prodotti nel tentativo di decifrare e curare le patologie della mente, inafferrabili e mutevoli quanto il concetto stesso di follia, offrono prospettive uniche: punti di vista distorti, inquietanti, eppure sorprendentemente lucidi e in grado di mettere a nudo ipocrisie, controsensi e interessi di parte. L’oscillazione – assai evidente soprattutto nell’ultimo secolo – dei canoni che definiscono cosa è normale e cosa è deviante desta stupore: comportamenti, inclinazioni e desideri a lungo stigmatizzati e repressi attraverso l’internamento sono oggi accettati, ed è intrigante constatare come la percezione collettiva potrebbe cambiare ancora, in futuro. Le carte della follia possono dunque rivelarsi assai utili per decifrare i timori e le ansie della società presente, in continuo e rapido mutamento. Tra i fattori che hanno risvegliato l’interesse per questi materiali gioca inoltre un ruolo cruciale quel singolare ‘fascino oscuro’ che la follia e i luoghi a essa dedicati esercitano sull’immaginario collettivo.

È dunque opportuno soffermarsi a riflettere sul valore di queste carte e sui modi più opportuni di conservarle e valorizzarle, così che esse possano continuare a testimoniare la tormentata pagina di storia italiana scritta dall’interno dei frenocomi. Ciascuno dei complessi archivistici indicati sulla mappa disponibile nel portale *Carte da legare* può costituire un buon punto di partenza. Per questo contributo si è scelto di analizzare due realtà che ben si prestano a una comparazione in chiave archivistica: l’Ospedale psichiatrico provinciale ‘Roncati’ di Bologna e il Manicomio di Santa Maria della Scaletta di Imola, che, come si vedrà, all’inizio del Novecento fu scorporato in due distinte strutture. Tra i diversi aspetti che li accomunano, per quanto con-

---

<sup>12</sup> *Corrispondenza negata: epistolario della nave dei folli (1889-1974)*, a cura di Carmelo Pellicanò [et al.], Tirrenia, Del Cerro, 2008; *Parole e immagini dal manicomio: studi e materiali dalle cartelle cliniche tra Otto e Novecento*, a cura di Riccardo Panattoni, Milano, Mondadori, 2011. Testimonianze dall’archivio del manicomio di Bologna sono state raccolte da CINZIA MIGANI, *Memorie di trasformazione: storie di manicomio*, con il contributo di Ferruccio Giacanelli, Mantova, Negretto, 2018. Fra i più recenti contributi su questo tema segnalo CANDIDA CARRINO, *Luride, agitate, criminali. Un secolo di internamento femminile (1850-1950)*, Roma, Carocci, 2018; ELISABETTA ANGRISANO, *Storie di ordinaria follia al femminile attraverso i documenti d’archivio*, in *Incontri con gli archivi*, a cura di Laura Giambastiani, Torre del Lago, Civita Editoriale, 2019, p. 5-17; FIORA GASPARI, *L’Archivio storico di San Servolo. Voci dalle cartelle cliniche*, «Mefisto», III (2019), n. 2, p. 15-34.

cerne la produzione e la gestione documentaria si dimostra particolarmente significativa la presenza di due direttori che rimasero in carica per un lasso di tempo singolarmente ampio: circa trent'anni Luigi Lolli a Imola (1862-1891) e oltre quaranta Francesco Roncati a Bologna (1864-1905). Tale caratteristica distingue questi due ospedali dalla maggior parte delle altre realtà, dove la rotazione dei direttori fu più frequente. Limitando il perimetro del confronto alla sola Emilia-Romagna, dall'Unità all'inizio del Novecento all'Ospedale psichiatrico di Ferrara se ne avvicendarono tre e quattro in quelli di Reggio Emilia e di Colorno, presso Parma<sup>13</sup>. Roncati e Lolli, consapevoli del proprio ruolo di amministratori oltre che di medici, plasmarono la fisionomia e gli archivi dei loro frenocomi lungo un arco di tempo cruciale per lo sviluppo della psichiatria e della rete manicomiale italiana, ovvero quello che dall'Unità si estende fino all'età giolittiana. Sarà dunque questo il segmento cronologico sul quale si concentrano le pagine a seguire, ma le riflessioni e le proposte di carattere generale tengono conto, seppure implicitamente, anche della storia dei decenni successivi, e in particolare delle profonde ripercussioni causate dalle due guerre mondiali e dalla dittatura fascista<sup>14</sup>. Riscoprire le tracce delle scelte di Lolli e di Roncati, flebili a causa dei successivi riordinamenti dei fondi, può essere utile sia per comprendere quanto il ruolo del direttore poteva influire sull'archivio, sia per valutare i rapporti fra l'ospedale psichiatrico e gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella gestione degli alienati, come la Deputazione provinciale, i comuni e i tribunali, i cui archivi sono per molti aspetti complementari a quelli dei manicomì stessi. L'occasione è propizia anche per allargare lo sguardo al resto d'Italia e tentare qualche riflessione sul valore civico degli archivi e sul contributo che essi possono offrire allo sviluppo di una società più democratica e inclusiva. Democrazia e inclusione sono infatti concetti che trovano forti analogie nel pensiero basagliano e nello spirito che ha animato la riforma sanitaria da lui ispirata, ma prima di accennare a queste e altre sfide che attendono l'archivistica contemporanea sarà opportuno delineare il profilo storico e archivistico dei due ospedali dai quali la riflessione muove.

---

<sup>13</sup> CAVAZZONI, *Archivi manicomiali in Emilia Romagna*.

<sup>14</sup> Per seguire le vicende dei manicomì di Bologna e di Imola dopo la fine dell'età giolittiana, e in particolare per cogliere gli effetti del primo conflitto mondiale e della dittatura, rinvio in particolare a NAZARIO GALASSI, *Dieci secoli di storia ospitaliera a Imola*, vol. 2, Imola, Galeati, 1970; ELISA MONTANARI, *Sant'Isaia 90: cent'anni di follia a Bologna*, Bologna, Pendragon, 2015; ANNA GRILLINI, *Follia e psichiatria vicino e lontano dal fronte. I manicomì di Pergine Valsugana e Bologna a confronto*, «DEP. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile», 2016, n. 31, p. 196-214.

## Due nodi della rete archivistica dei manicomì italiani: Bologna e Imola

In età moderna, nonostante la comune appartenenza allo Stato pontificio, Bologna e Imola afferivano a giurisdizioni territoriali diverse, l'una capoluogo dell'omonima Legazione apostolica e l'altra compresa nella Legazione di Romagna. I destini delle due città si congiunsero dopo la conquista di Napoleone, quando Imola fu annessa al dipartimento del Reno e divenne sede di una vice-prefettura gerarchicamente sottoposta a Bologna<sup>15</sup>. Questo passaggio si inquadra nel generale processo di uniformazione politico-amministrativa che segnò l'evoluzione dello Stato moderno e caratterizzò l'esperienza napoleonica, durante la quale le autorità di governo rivendicarono il controllo anche su settori della vita pubblica che le società di antico regime avevano in massima parte delegato all'iniziativa religiosa e alla carità privata. Fra questi rientrava l'assistenza ad ammalati e 'folli', in merito alla quale furono introdotte importanti disposizioni, come il regolamento sanitario del 1806<sup>16</sup>. Fra il 1807 e il 1808 furono istituite le congregazioni di carità, attivate dapprima nei soli capoluoghi di dipartimento e poi nelle municipalità minori<sup>17</sup>. A esse fu affidata l'amministrazione dei patrimoni e delle rendite fondiarie dei diversi istituti, nonché la gestione delle loro entrate e uscite attraverso una cassa unica. Forte delle soppressioni e delle confische attuate ai danni di congregazioni e ordini religiosi, prese dunque vita una riforma che prometteva non solo di rendere più efficiente la beneficenza pubblica, ma anche di affrancarla dalla sfera ecclesiastica, nel quadro dell'ormai insanabile frattura tra Bonaparte e Pio VII.

---

<sup>15</sup> Con l'annessione di Imola il Dipartimento del Reno acquisì il suo assetto pressoché definitivo. Prima di allora, con l'ingresso nella Cispadana, Imola era stata per pochi mesi capoluogo del Dipartimento del Santerno, poi confluito in quello del Lamone. Nel 1798 il territorio imolese fu annesso al Dipartimento del Reno: CARLO ZAGHI, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino, UTET, 1986, in particolare le p. 293-354; MAURIZIO ZANI, *Il riaspetto amministrativo. Dipartimenti, cantoni, distretti e comuni*, in *I «giacobini» nelle Legazioni. Gli anni napoleonici a Bologna e Ravenna*, a cura di Angelo Varni, tomo II, Bologna, Costa, [1997?], p. 167-206.

<sup>16</sup> *Decreto portante il regolamento sulla polizia medica*, 5 settembre 1806, n. 198, in BL Regno, 1806 pt. III, p. 923-941.

<sup>17</sup> *Decreto sull'amministrazione generale di pubblica beneficenza*, 5 settembre 1807, n. 154, in BL Regno, 1807, pt. II, p. 468-475. Inizialmente subordinate al Ministero del culto, le congregazioni di carità passarono poi al Ministero dell'interno: *Decreto con cui si determina che gli oggetti di beneficenza pubblica passino nelle attribuzioni del ministro dell'Interno*, 21 dicembre 1807, n. 279, BL Regno, 1807, III, p. 1229-1230. L'obbligo di istituire congregazioni di carità anche nelle municipalità minori deriva dal *Decreto che prescrive il modo di regolare l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza pubblica*, n. 345, 25 novembre 1808, in BL Regno, 1808, pt. II, p. 949-963.

Verso l'alienazione continuò a prevalere un approccio caritativo, inteso però come preciso dovere dello Stato e dunque ben diverso dalla filantropia che in passato aveva spinto nobili e regnanti a finanziare strutture destinate agli emarginati. Al tempo stesso, nei confronti dei «maniaci» e dei «furiosi», ovvero di quanti avessero manifestato squilibri psichici con atti violenti, si rafforzò un atteggiamento di controllo repressivo e detentivo<sup>18</sup>. È ormai assodato che a partire dall'inizio dell'Ottocento «la risposta sociale alla follia» si configurò con «l'internamento in un asilo apposito, affidato alla professione medica e di fatto sottratto a ogni controllo della collettività»<sup>19</sup>. Fu in quel torno di anni che in diversi ospedali italiani ed europei si organizzarono i primi reparti riservati ai malati di mente, dai quali trassero poi origine cliniche autonome, e anche Bologna e Imola videro evolvere i loro assetti ospedalieri<sup>20</sup>. A Imola la nuova sede dell'antico Ospedale di Santa Maria della Scaletta aprì nel 1800 e quattro anni più tardi al suo interno fu allestito un reparto per alienati dotato di 12 posti letto, presto divenuti insufficienti<sup>21</sup>. All'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, che era passato sotto il controllo della Congregazione di carità nell'estate del 1807<sup>22</sup>, un analogo settore aprì nel 1809, ubicato in un'ala separata del fabbricato. Le stanze anguste, l'umidità e la cattiva aerazione creavano disagi igienico-sanitari, aggravati dal fatto che la struttura quasi sempre ospitò ben più dei 130 pazienti per i quali era stata concepita. Con l'avvio della Restaurazione, Bologna e Imola si trovarono nuovamente divise, poiché quest'ultima fu aggregata alla Legazione di Ravenna, ma il nuovo corso politico non mutò la vocazione spiccatamente reclusiva degli asili manicomiali, né portò alcun miglioramento alle condizioni di vita dei pazienti. A Bologna Domenico

---

<sup>18</sup> GALASSI, *Dieci secoli di storia ospitaliera a Imola*, vol. 2, p. 302.

<sup>19</sup> CARLO CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità a oggi*, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 13.

<sup>20</sup> Imola, in particolare, rivela una certa precocità nell'allestimento di spazi riservati agli alienati, che non potevano essere accuditi a domicilio. Risale infatti al 1775 la decisione di alloggiarli al di fuori delle mura cittadine, nell'edificio che un tempo ospitava l'Ospedale dei Santi Domenico e Antonio: LUIGI LOLLI, *Origine e fondazione del manicomio d'Imola*, Imola, Galeati, 1890.

<sup>21</sup> [LUIGI LOLLI], *Il Manicomio d'Imola. Monografia presentata all'esposizione emiliana del 3° concorso sui manicomì*, Imola, Tip. D'Ignazio Galeati e figlio, 1888; LOLLI, *Origine e fondazione del manicomio d'Imola*.

<sup>22</sup> Fino ad allora l'Ospedale di Sant'Orsola, le cui origini risalivano al cuore del Medioevo, era stato retto dalla Pia Opera dei Mendicanti: GIOVANNI CALORI, *Una iniziativa sociale nella Bologna del '500. L'Opera Mendicanti*, Bologna, Azzoguidi, 1972.

Gualandi (1788-1865)<sup>23</sup>, direttore del reparto dal 1819, tentò di ovviare ai disagi migliorando l'organizzazione interna e visitò diversi ospedali psichiatrici italiani per trarre utili spunti. Dei suoi viaggi nelle 'città proibite' restano le lugubri descrizioni che diede alle stampe, e in particolare le *Osservazioni sopra il celebre stabilimento d'Aversa nel Regno di Napoli e sopra molti altri spedali d'Italia destinati alla reclusione, e cura de' pazzi*, dedicato alla commissione amministrativa del Sant'Orsola<sup>24</sup>. Progettò egli stesso un nuovo edificio per il manicomio, ma senza esito.

Viceversa, a Imola la Congregazione secreta preposta alla gestione dell'Ospedale di Santa Maria della Scaletta, istituita e presieduta dal vescovo Giovanni Maria Mastai Ferretti<sup>25</sup>, nel 1842 accolse con favore il piano di un nuovo 'asilo' psichiatrico. A presentarlo fu il medico imolese Cassiano Tozzoli (1785-1863)<sup>26</sup>, che proprio il futuro Pio IX aveva nominato responsabile dell'ospedale. L'edificio fu inaugurato appena due anni più tardi, nel novembre del 1844: sorgeva su un terreno confinante con l'Ospedale civile, disponeva di 80 posti letto ed era ispirato al San Lazzaro di Reggio Emilia, che Tozzoli aveva visitato<sup>27</sup>. Di formazione culturale vicina al socialismo utopistico, Tozzoli si adoperò per eliminare l'uso delle catene e dei mezzi di coercizione violenta, sostituiti dalla reclusione dei degenti in spazi ampi e tranquilli, dal ricorso ai primi farmaci a base chimica e da attività conformi ai principi dell'ergoterapia. Direttore sia dell'Ospedale civile sia del Manicomio, egli rinunciò ai compensi ed estese la sua azione filantropica all'apertura del primo asilo

---

<sup>23</sup> ALESSANDRA BONFIGLI, *Gualandi, Domenico*, in *DBI*, LX, 2003, p. 137-139, [https://www.treccani.it/enciclopedia/domenico-gualandi\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/domenico-gualandi_%28Dizionario-Biografico%29/).

<sup>24</sup> DOMENICO GUALANDI, *Osservazioni sopra il celebre stabilimento d'Aversa nel Regno di Napoli e sopra molti altri spedali d'Italia destinati alla reclusione, e cura de' pazzi, con alcune considerazioni sopra i perfezionamenti di che sembra suscettivo questo genere di stabilimenti*, Bologna, Tipografia dei fratelli Masi, 1825.

<sup>25</sup> La Congregazione secreta, così chiamata in quanto vincolata al segreto d'ufficio, era preposta alla gestione degli affari riguardanti l'Ospedale civile. La componevano cinque membri eletti dalla Congregazione generale di carità e le sue deliberazioni erano sottoposte all'approvazione del vescovo: GALASSI, *Dieci secoli di storia ospitaliera a Imola*, vol. 2, p. 342-350.

<sup>26</sup> GIUSEPPE MAZZINI, *Dott. Cassiano Tozzoli 1785-1863: il fondatore del manicomio d'Imola*, Imola, Coop. tip. ed. Galeati, 1923.

<sup>27</sup> L'Ospedale San Lazzaro, risalente al XII secolo, era stato ricostruito nel 1821 allo scopo di accogliere gli alienati dell'intero Ducato di Modena e negli anni in cui fu visitato da Tozzoli ospitava circa duecento degenti: MARIA BEATRICE BETTAZZI, *Frenocomio di San Lazzaro a Reggio Emilia*, in *I complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. Atlante del patrimonio storico-architettonico ai fini della conoscenza e della valorizzazione*, a cura di Cesare Ajroldi [et al.], Milano, Electa, 2013, p. 223-225.

infantile imolese, nel 1847<sup>28</sup>. Dopo l'annessione delle Legazioni pontificie al Regno d'Italia la cittadina fu ricondotta entro l'orbita amministrativa di Bologna e Tozzoli fu riconfermato nelle sue cariche. Nel nuovo Stato la gestione delle strutture di beneficenza, compresi gli ospedali, fu affidata a congregazioni di carità ispirate al modello napoleonico, ma il loro funzionamento era appesantito dalla rigida burocrazia di matrice sabauda e l'approvazione delle prime leggi organiche in materia di opere pie e di sanità non valse a svincolarle dai particolarismi e dall'influenza della politica locale e nazionale<sup>29</sup>. Giocando abilmente su tali equilibri fece il suo ingresso nella Congregazione imolese il giovane e ambizioso medico Luigi Lolli (1818-1896), che aveva abbandonato le iniziali simpatie repubblicane per abbracciare il più rigido conservatorismo monarchico. Determinato a sostituirsi all'anziano Tozzoli, vi riuscì nel gennaio del 1862 e quello fu l'inizio di un'inarrestabile ascesa: fidato consigliere di Giovanni Codronchi – a sua volta in stretti rapporti con Marco Minghetti e destinato a una brillante carriera politica<sup>30</sup> – Lolli poté esercitare per circa trent'anni una profonda influenza, ai limiti dell'egemonia, sulla vita imolese. Come Tozzoli, ma in maniera assai meno disinteressata, Lolli fu al tempo stesso direttore dell'ospedale civile e del manicomio, e dal 1882 anche presidente della Congregazione di carità. Proprio il manicomio fu l'autentico baricentro del suo operato: nel settembre del 1862 ottenne uno speciale mandato che gli garantì massima libertà di azione per risanarne il bilancio e per pianificare la realizzazione di una nuova sede. Minimizzò le spese di vitto e medicinali, stipulò accordi per accogliere più degenti a carico di altri comuni e province, in modo da aumentare gli introiti delle rette, e non si fece scrupoli ad attingere alle rendite di altri istituti, *in primis* a quelle dell'ospedale civile. In pochi anni arrivò a disporre di una somma sufficiente ad avviare i lavori edili e il nuovo complesso fu completato nel 1880. Pochi anni più tardi entrò in funzione anche la struttura 'di completamento' dell'Osservanza, voluta da Lolli per ospitare i malati cronici e alleggerire la pressione sul nucleo principale. L'ospedale, caratterizzato da padiglioni collegati da portici, da ampi giardini e dalla suddivisione dei malati in base al comportamento, oltre che per sesso, destò l'ammirazione di molti alienisti<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> NAZARIO GALASSI, *Figure e vicende di una città*, II, *Età moderna e contemporanea*, Imola, Coop. A. Marabini, 1986, p. 224-248.

<sup>29</sup> GALASSI, *Dieci secoli di storia ospitaliera a Imola*, vol. 2, p. 391-395.

<sup>30</sup> RITA CAMBRIA, *Codronchi Argeli, Giovanni*, in *DBI*, XXVI, 1982, p. 605-615, [https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-codronchi-argeli\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-codronchi-argeli_%28Dizionario-Biografico%29/).

<sup>31</sup> Per la storia dell'istituto FEDERICA CAVINA, ELISA RICCI PETITTONI, *Archivio del Manicomio di S. Maria della Scaletta di Imola 1841-1981. Inventario*, Imola, Cooperativa sociale Giovani rilegatori

All'indomani dell'Unità iniziarono tempi nuovi anche per il manicomio bolognese, inaugurati con la nomina a direttore di Francesco Roncati (1832-1906). Egli era originario della provincia di Modena, si era perfezionato in Austria e in Germania, era assistente supplente alla Clinica medica di Bologna e nel 1864, con un profilo da accademico più che da alienista<sup>32</sup>, assunse la guida del reparto psichiatrico del Sant'Orsola. Subentrava a Benedetto Monti, «alienista filosofo» seguace dei principi della ‘terapia morale’, il quale a sua volta era giunto a Bologna nel 1859, per interessamento dell'allora governatore dell'Emilia Luigi Carlo Farini<sup>33</sup>. Monti aveva lasciato l'incarico a causa dei contrasti sorti con la Deputazione provinciale e assieme a lui falliva il progetto di costruire un nuovo edificio. All'arrivo del giovane Roncati la situazione era ormai al collasso e ad aggravarla contribuiva il fatto che la didattica universitaria rivolta alle malattie mentali si avvaleva dei locali – e dei pazienti – del reparto del Sant'Orsola<sup>34</sup>. Il problema dello spazio si impose con urgenza durante l'epidemia di colera che colpì Bologna nel 1867, in quanto il vecchio e sovraffollato ricovero rischiava di tramutarsi in un pericoloso focolaio. L'ex convento delle Salesiane di via Sant'Isaia, divenuto demaniale in seguito alle ‘leggi eversive’, si rivelò un buon compromesso per la sua grandezza, il vasto giardino delimitato da una cinta muraria e la posizione lontana dal centro cittadino. Il trasloco si svolse in tutta fretta nel settembre del 1867<sup>35</sup>, ma solo a partire dal 1869 la nuova realtà fu assunta in

---

di Imola, 2018. Si veda anche MATTEO BANZOLA, *Il manicomio modello: il caso imolese. Storia dell'Ospedale psichiatrico (1804-1904)*, presentazione di Angelo Varni, Imola, La Mandragora, 2015.

<sup>32</sup> ELISA MONTANARI, *Roncati, Francesco*, in DBI, LXXXVIII, 2017, p. 345-347, [https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-roncati\\_%28Dizionario-Biografico%29](https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-roncati_%28Dizionario-Biografico%29).

<sup>33</sup> VALERIA PAOLA BABINI, *Benedetto Monti, un alienista filosofo*, «Sanità, scienza e storia», I (1985), p. 139-168; ANNA LIA BONELLA, *Monti, Benedetto*, in DBI, LXXVI, 2012, p. 225-229. Sulla terapia morale e su Philippe Pinel (1745-1826) MATTEO BORRI, *L'evoluzione del trattamento morale. Da Philippe Pinel a Emil Kraepelin*, in *Saggi di storia della salute. Medicina, ospedali e cura fra Medioevo ed età contemporanea*, a cura di Francesco Bianchi, Giovanni Silvano, Milano, FrancoAngeli, 2020, p. 109-119.

<sup>34</sup> Nei primi anni postunitari lo studio delle malattie mentali non aveva ancora raggiunto lo *status di disciplina autonoma*. EUGENIO DALL'OSO, *La costituzione in Bologna dell'Ospedale Psichiatrico "Roncati"*, «Bullettino delle scienze mediche», CXXVIII (1956), n. 3, p. 207-239.

<sup>35</sup> Per una puntuale ricostruzione della vicenda KATIA BELLAGAMBA, FERRUCCIO GIACANELLI, MARIA AUGUSTA NICOLI, *La costruzione del manicomio di Bologna*, «Sanità, scienza e storia», n. speciale *Per una storia della psichiatria e dell'istituzione manicomiale a Bologna (1860-1870)*, I (1985), p. 9-62. Rinvio inoltre alle seguenti fonti a stampa: ALFREDO ALVISI, *L'antico Ospedale dei pazzi in Bologna*, Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1881; SALESIO MANSERVIGI, *Memoria in ordine al Manicomio di Bologna, desunta dagli atti esistenti nell'archivio dell'amministrazione degli spedali di Bologna, Bologna, 8 ott. 1890*, a cura di Danilo Di Diodoro, Giuseppe Ferrari, Bologna, CLUEB, 1983;

gestione dalla Deputazione provinciale di Bologna e poté così intraprendere il proprio cammino.

Nel giro di quindici anni sia il manicomio di Bologna sia quello di Imola conquistarono dunque sedi autonome, l'uno all'interno di un antico convento riadattato, l'altro in un fabbricato appositamente costruito. A rendere significativa la comparazione dei due istituti in chiave archivistica è però, come accennato, la presenza di due direttori che si mantengono in carica molto a lungo ed ebbero così modo di plasmare il funzionamento amministrativo e sanitario dei rispettivi ospedali, con conseguenze evidenti nella gestione documentaria. Lolli e Roncati, come gli altri direttori di quegli anni, godettero infatti di un'autorità pressoché assoluta, fondata sull'idea che il completo assoggettamento del paziente allo psichiatra fosse requisito fondamentale per la riuscita dei trattamenti ed elemento determinante nel percorso che portò la psichiatria ad affrancarsi dalla medicina generale<sup>36</sup>. Va inoltre ricordato che la maggior parte degli alienisti confidava nelle teorie organicistiche, e dunque ricercava le cause della follia principalmente nella dimensione fisica dell'individuo piuttosto che in quella spirituale e psicologica<sup>37</sup>. Anche Roncati era di quell'avviso e lo dimostrò nella stesura delle voci «mania» e «monomania» per l'*Enciclopedia medica italiana* della Vallardi, uno dei suoi rari contributi di argomento strettamente psichiatrico<sup>38</sup>.

---

FRANCESCO RONCATI, *Ragioni e modi di costruzione ed ordinamento del manicomio provinciale di Bologna*, [Bologna 1891]; SILVIO SAPIGNI, *Il manicomio di Bologna. Cenni storici*, Savignano, Tip. al Rubicone, 1895.

<sup>36</sup> Su questi temi rinvio a CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità a oggi*; FRANCESCO DE PERI, *Il medico e il folle: istituzione psichiatrica, sapere scientifico e pensiero medico fra Otto e Novecento*, in *Storia d'Italia. Annali 7, Malattia e medicina*, a cura di Franco Della Peruta, Torino, Einaudi, 1984, p. 1057-1140; PATRIZIA GUARNIERI, *La storia della psichiatria. Un secolo di studi in Italia*, Firenze, Olschki, 1991; VALERIA PAOLA BABINI, *La questione dei frenastenici. Alle origini della psicologia scientifica in Italia (1870-1910)*, Milano, Franco Angeli, 1996.

<sup>37</sup> Vasta è la bibliografia di risorse legate agli influssi del positivismo in campo medico, al darwinismo sociale e alle derive lombrosiane e mi limito a rinviare a MATTEO FIORANI, *Bibliografia di storia della psichiatria italiana 1991-2010*, Firenze, Firenze University Press, 2010; FABIO MILAZZO, *Lo storico e l'alienista. Manicomi, follia e psichiatria nella storiografia contemporanea italiana*, «Lessico di etica pubblica», II (2018), p. 82-95.

<sup>38</sup> *Enciclopedia medica italiana*, diretta per le singole specialità dai professori Albertini [et al.] e redatta colla collaborazione di valenti medici e chirurghi, Serie 2.2, Milano, Vallardi, 1878, *sub vocibus*. Le principali pubblicazioni di Roncati, eccettuati gli appunti delle lezioni raccolti da un allievo, furono infatti di clinica medica: ANNAMARIA TAGLIAVINI, *Francesco Roncati, direttore del manicomio*, in *Per una storia della psichiatria e dell'istituzione manicomiale a Bologna (1860-1870)*, «Sanità, scienza e storia», I (1985), p. 85-107; MONTANARI, *Roncati, Francesco*.

È ormai assodato che l'impostazione organicistica finì per relegare la 'questione sociale' ai margini e contribuì a porre le premesse di quello che poi sarebbe passato alla storia come il grande internamento manicomiale di fine Ottocento, inteso come risposta clinica ai problemi delle classi subalterne<sup>39</sup>. Lo Stato riconobbe negli psichiatri i garanti del controllo sulla devianza e i frenocomi assunsero le caratteristiche e le funzioni che avrebbero poi mantenuto per oltre un secolo.

Elaborare una legge unitaria che permettesse di superare il retaggio delle consuetudini preunitarie sulla gestione degli individui considerati folli richiese invece tempi più lunghi<sup>40</sup>. Le difficoltà erano sia di natura medica, legate ai criteri per decretare l'internamento, sia di natura economica, in relazione agli enti preposti a farsi carico dei costi delle strutture e dei ricoverati poveri. La legge comunale e provinciale del 1865 pose i manicomi a carico delle province e nel 1888 fu decretata l'autonomia dell'amministrazione sanitaria, ma presto si resero necessari altri interventi<sup>41</sup>, anche per evitare abusi e illeciti amministrativi. Proprio l'irregolare impiego dei fondi fu l'accusa – tutt'altro che infondata – mossa a Luigi Lolli dai socialisti di Andrea Costa: a destare indignazione erano soprattutto le pessime condizioni in cui versava l'Ospedale civile, le cui rendite erano state gestite arbitrariamente e a beneficio del solo Ospedale psichiatrico. Data la posizione di Costa in Parlamento, la questione assunse rilevanza nazionale e Lolli finì per perdere sia la direzione ospedaliera sia la presidenza della Congregazione di carità<sup>42</sup>. Seguì un'intricata vicenda giudiziaria, nella quale non occorre addentrarsi in questa sede,

---

<sup>39</sup> CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità a oggi*, p. 87-99. Sul tema del controllo sociale esercitato attraverso i manicomii si vedano anche ROY PORTER, *Storia sociale della follia, il mondo attraverso gli occhi dei pazzi*, Milano, Garzanti, 1991; LISA ROSCIONI, *Il governo della follia. Ospedali, medici e pazzi nell'età moderna*, Milano, Bruno Mondadori, 2003; PAOLO SORCINELLI, *Viaggio nella Storia Sociale*, Milano, Mondadori, 2011; DAVID FORGACS, *Margini d'Italia. L'esclusione sociale dall'Unità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

<sup>40</sup> Per un puntuale richiamo dei disegni di legge e delle statistiche sui manicomii elaborati dall'Unità all'approvazione della legge 36 del 1904 rinvio a GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, *L'amministrazione sanitaria italiana dopo l'Unità*, in *Gli archivi delle aziende ULSS. Proposte di aggiornamento per il personale addetto ai servizi archivistici*, a cura di Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Padova, CLEUP, 2008, p. 11-24; MARTA MORELLO, *I malati di mente dalla legislazione preunitaria alla legge Basaglia*, Fano, Aras, 2012.

<sup>41</sup> Legge 20 marzo 1865, n. 2248, *per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia*; legge 22 dicembre 1888, n. 5849, *per la tutela della igiene e della sanità pubblica*.

<sup>42</sup> La posizione di direttore degli ospedali e al tempo stesso di presidente della Congregazione di carità si fece per Lolli insostenibile dopo l'approvazione della legge sulle opere pie emanata dal governo Crispi (17 luglio 1890, n. 6972).

che si concluse con l'assoluzione di Lolli, favorita da amicizie altolocate<sup>43</sup>. Egli morì l'anno seguente e poco dopo si aprirono i negoziati per la vendita del complesso manicomiale alla Provincia di Bologna, conclusi nel 1898 con la cessione della sola struttura principale<sup>44</sup>. Vennero così a crearsi due realtà distinte: il Manicomio provinciale di Bologna in Imola, poi intitolato a Lolli, e il Manicomio di Santa Maria della Scaletta presso l'Osservanza, che rimase in capo al Comune, gestito dalla Congregazione di carità e in seguito dall'Ente comunale di assistenza. Nel tempo esso fu ampliato e convenzionato con le province di Ravenna e Forlì.

Quando finalmente la legge 36 del 1904, *Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati*, pose fine a un ventennio di discussioni parlamentari la grande struttura creata da Lolli a Imola era già stata divisa, mentre a Bologna il manicomio era ancora saldamente diretto da Roncati. Per oltre sessant'anni la legge 36 privò migliaia di persone della libertà e dei più elementari diritti, ma quando fu approvata, e ancor più quando uscirono i regolamenti attuativi<sup>45</sup>, le critiche si concentrarono soprattutto su aspetti di carattere economico-amministrativo. Anche Roncati era scontento e, come diversi suoi colleghi, considerava i poteri di vigilanza attribuiti ai prefetti come indebite ingerenze nei confronti dei direttori e della loro autorità medica<sup>46</sup>. Ormai anziano, nel 1905 fu collocato a riposo; l'anno seguente morì e fu subito stabilito che il manicomio di Bologna avrebbe portato il suo nome<sup>47</sup>. La sua dedizione fu sincera, ma l'impostazione ancora ottocentesca aveva reso la struttura antiquata, soprattutto sotto il profilo terapeutico. Anche l'edificio mostrava segni di decadenza e i suoi successori intrapresero significativi interventi<sup>48</sup>: l'antico

<sup>43</sup> I dettagli della vicenda del manicomio nel quadro delle lotte politiche sono descritti in GALASSI, *Dieci secoli di storia ospitaliera a Imola*, vol. 2, p. 437-470.

<sup>44</sup> L'accordo risale al 1897 e il rogito è del 29 giugno 1898. La Deputazione provinciale assunse ufficialmente la gestione dal primo gennaio 1900: CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI IMOLA, *Sulla vendita del Manicomio centrale alla Provincia di Bologna*, Imola, Tip. d'Ignazio Galeati e figlio, 1898; NAZARIO GALASSI, *Gli ospedali psichiatrici nella vita imolese*, in *Imola come Imola*, a cura di Renzo Renzi, Bologna, Cappelli, 1968, p. 155-172; *La città proibita. Nascita e fine dell'Ospedale Psichiatrico di Imola (1844-1994)*, Imola, Galeati, 1994.

<sup>45</sup> R.D. 5 marzo 1905, n. 158, *Regolamento per la esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36*, in seguito sostituito dal R.D. 19 agosto 1909, n. 615, *Regolamento per la esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36*.

<sup>46</sup> Per una ricostruzione della posizione di Roncati durante tutto l'iter che portò all'elaborazione della legge 36 si veda MIGANI, *Memorie di trasformazione*, p. 153-170.

<sup>47</sup> DALL'OSO, *La costituzione in Bologna dell'Ospedale Psichiatrico "Roncati"*.

<sup>48</sup> I successori di Lolli sono elencati in *Gli archivi degli ospedali psichiatrici dell'Emilia-Romagna. Ospedale psichiatrico "Francesco Roncati"*, Bologna, a cura di Barbara Menghi Sartorio, estratto da *Primo rapporto sugli archivi degli ex-ospedali psichiatrici*, a cura del Gruppo di coordinamento

ospedale entrò così nel pieno del Novecento, sebbene con qualche anno di ritardo, e continuò ad accompagnare la storia dell'emarginazione e della follia fino alla sua definitiva chiusura, in seguito alla quale fu riadattato per ospitare ambulatori dell'AUSL di Bologna<sup>49</sup>.

### **Lolli, Roncati, gli archivi e le cartelle cliniche**

Luigi Lolli e Francesco Roncati vissero e operarono in un contesto che attribuiva all'istituzione manicomiale la funzione prioritaria di isolare gli alienati dalla società, perciò gli sforzi di entrambi furono diretti soprattutto a migliorare l'efficienza e l'organizzazione delle strutture che diressero. Li accomunava inoltre una concezione marcatamente medico-clinica della follia, che li portava a considerare la figura dell'alienista direttore come la sola qualificata a gestire le cliniche psichiatriche. Entrambi quindi, sebbene in contesti diversi, in quanto l'ospedale bolognese dipendeva dalla Provincia mentre quello imolese dal Comune, difesero la propria autonomia dalle ingerenze esterne. Erano, però, due uomini profondamente diversi per indole, formazione e ambizioni personali: più attratto dalle dinamiche del potere politico Lolli, più vicino al contesto accademico Roncati.

Di Lolli la storiografia ha delineato un ritratto in chiaroscuro: «il suo nome e il suo operato riempirono mezzo secolo di una cronaca solcata da lampi di genialità e da ire corrusche, sovrastrate da una volontà indomita e da una travolgente passione di comando»<sup>50</sup>. La sua vita, pur tra luci e ombre, fu dedicata al manicomio e in trent'anni riuscì a realizzare una struttura talmente ampia e articolata che, dopo la sua morte, diede origine a due ospedali distinti. Nel 1874, in occasione del primo Congresso della Società freniatrica italiana, riuscì a far convergere i massimi alienisti del tempo a Imola, che, grazie a lui, divenne una tappa importante del cammino della psichiatria nel nostro Paese. Va però osservato che la sua gestione, orientata al massimo contenimento delle spese e alla ricerca del profitto, determinò un sensibile peggioramento delle condizioni dei degenti, se paragonate all'epoca di Tozzoli, e perfino l'ergoterapia perse i suoi connotati curativi per assumere quelli di sfruttamento dei pazienti abili al lavoro. Gli aspetti più controversi dell'opera di Lolli, come già accennato, iniziarono a emergere dopo l'ingresso dei

---

del progetto nazionale “Carte da legare”, ottobre 2010, p. 3: [http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/%20fileadmin/template/allegati/progetti/psichiatrici\\_Emiliea\\_Romagna-ottobre\\_2010xweb.pdf](http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/%20fileadmin/template/allegati/progetti/psichiatrici_Emiliea_Romagna-ottobre_2010xweb.pdf).

<sup>49</sup> Casa della salute Porto Saragozza, [https://www.ausl.bologna.it/iap\\_dati/view\\_site?id=14469](https://www.ausl.bologna.it/iap_dati/view_site?id=14469).

<sup>50</sup> GALASSI, *Dieci secoli di storia ospitaliera a Imola*, vol. 2, p. 395-396.

socialisti in consiglio comunale, ma egli non perse mai la convinzione di aver fatto il bene della collettività, a prescindere dai mezzi impiegati, e si sentì tradito da un contesto politico e sociale ormai troppo diverso da quello che aveva permesso la sua ascesa.

Roncati, a differenza di Lolli, accanto al ruolo di direttore si concentrò sulla carriera accademica e, fra i diversi incarichi che ricoprì, fu ordinario di Igiene e poi di Psichiatria all'Ateneo di Bologna<sup>51</sup>. Esercitò una forte autorità fra le mura del manicomio, al punto che l'affermazione «l'è mort al Dio di puvrett», che qualcuno pronunciò durante il suo funerale, suona come la constatazione di un dato di fatto<sup>52</sup>. Pare tuttavia – le testimonianze sono in questo abbastanza concordi<sup>53</sup> – che Roncati abbia esercitato la sua ‘divinità’ senza abusarne e pensando al solo bene del manicomio, come proverebbe la scelta di farne il suo erede testamentario. Egli comprendeva, infatti, i bisogni materiali della struttura e dei degenti, così come il legame fra la povertà materiale e l'insorgere delle malattie mentali. Denunciò apertamente le misere condizioni di molti fra coloro che finivano internati<sup>54</sup>, tuttavia la sua visione non coincideva con le istanze socialiste, che anzi criticò apertamente nel discorso inaugurale dell'anno accademico 1894-1895, pronunciato in veste di prorettore<sup>55</sup>. Secondo Roncati, infatti, il disagio sociale che conduceva alcuni al ricovero era da attribuire solo in minima parte alla borghesia e ai suoi valori, mentre le responsabilità maggiori spettavano alle «fallaci dottrine o politiche o sociali» che suscitavano «desiderii folli» e finivano per «sommuovere ed agitare e traviare le genti, in quel mentre che il loro animo è occupato

---

<sup>51</sup> Per la carriera accademica di Roncati, Italia, Bologna, ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITÀ, *Fascicoli dei docenti, Francesco Roncati* scheda curata da STEFANO ARIETI, <https://archiviostorico.unibo.it/it/patrimonio-documentario/ritratti-di-docenti/?record=27609>. Si veda anche FABIO MARTELLI, *Considerazioni storiche su Francesco Roncati e sull'evoluzione degli studi psichiatrici nell'Ateneo bolognese*, «Strenna Storica Bolognese», XLIII (1993), p. 273-293.

<sup>52</sup> ALDO ANDREOLI, *Francesco Roncati*, «Strenna storica bolognese», XII (1962), p. 7-13, a p. 7.

<sup>53</sup> Le voci critiche di alcuni pazienti possono essere ascoltate in *Lettere dal buio della mente*, ultima puntata del docudramma radiofonico in 6 puntate di Roberto Benatti e Franco Foschi *L'è mort al dio di puvrett*, disponibile su Radiodrammi.it, <https://radiodrammi.it/lettere-dal-buio-della-mente/>.

<sup>54</sup> «Fra le cagioni della pazzia in quella classe campagnuola povera che più concorre a popolare il Manicomio Bolognese, non è la pellagra, si bene la miseria in generale, e quell'insieme di inenarrabili patimenti fisici e morali che sono triste privilegio della miseria solinga nelle campagne»: RONCATI, *Ragioni e modi di costruzione ed ordinamento del Manicomio Provinciale di Bologna*.

<sup>55</sup> *La decadenza della moralità ed il contagio morale. Discorso inaugurale del professore Francesco Roncati*, «Annuario della regia Università di Bologna», a.a. 1894-95, p. 51; MONTANARI, *Roncati, Francesco*, dove Roncati è definito socialista.

da sentimento di odio ed invidia per le classi sociali superiori»<sup>56</sup>. Tale visione ricalcava quella della maggior parte degli alienisti del suo tempo, i quali proprio nell’impostazione liberale dell’Italia postunitaria trovarono le condizioni ideali per ottenere il riconoscimento del ruolo sociale, oltre che medico, della psichiatria. La bassa estrazione sociale della maggior parte degli internati trova solide conferme nelle annotazioni riportate sulle cartelle cliniche, che accompagnarono lo sviluppo dell’assistenza clinica. La prassi di registrare in fascicoli personali le informazioni relative al paziente, alla patologia e alle cure somministrate, che molto doveva alle innovazioni introdotte da Philippe Pinel e da altri alienisti francesi, raggiunse l’Italia durante il periodo napoleonico, ma stentò a diffondersi a causa del limitato numero di reparti psichiatrici allora esistenti. Quello del Sant’Orsola fu all’avanguardia, poiché Domenico Gualandi già nel 1810 vi introdusse moduli prestampati che possiamo considerare antesignani delle cartelle cliniche, mentre nel resto della Penisola il loro uso si impose solo dagli anni Quaranta dell’Ottocento. La precocità dell’esperienza bolognese permette di seguire l’evoluzione di questi documenti dalla duplice natura clinica e amministrativa lungo un arco temporale insolitamente esteso e di cogliere in essi il riverbero dei grandi mutamenti che segnarono la storia otto e novecentesca. Oltre che come fonti storiche, le cartelle cliniche di questo ospedale sono state indagate in relazione ai paratesti, alle modalità di compilazione e agli allegati che racchiudono<sup>57</sup>. Non è quindi il caso di attardarsi in descrizioni già disponibili in altre sedi, tuttavia per apprezzare il ruolo giocato da Roncati e dai suoi predecessori nella produzione e conservazione dei documenti sanitari è opportuno ricapitolare le caratteristiche dei quattro principali modelli di cartella clinica che si susseguirono dalle origini fino al tempo di Roncati e dare uno sguardo all’evoluzione del fascicolo sanitario nel suo insieme.

Un primo e fondamentale connotato che distingue il modulo introdotto nel 1810 è la sua natura prestampata, che distribuisce un insieme

---

<sup>56</sup> *La decadenza della moralità ed il contagio morale*, p. 51.

<sup>57</sup> ELISA MONTANARI, *Sant’Isaia 90: cent’anni di follia a Bologna*, Bologna, Pendragon, 2015; Fra le tesi di laurea: AMLETO GARDENGHI, *Gli archivi manicomiali dell’Emilia-Romagna come fonti per la storia della psichiatria italiana. Rilevazione campione sulle cartelle dell’ex O.P. “Roncati” di Bologna*, tesi di laurea in Medicina e chirurgia, Università di Bologna, rel. prof. Giuseppe Ferrari, a.a. 1986-1987; GIORGIA DI GIUSTO, *Strumenti della memoria: cartelle cliniche dell’archivio del manicomio di Bologna nel XIX secolo*, tesi di laurea in Lettere moderne, rel. prof.ssa Silvia Neri, a.a. 2000-2001; GIOVANNA BUZZI, *Documentare la follia. La tenuta delle cartelle cliniche al manicomio di Bologna sotto la direzione di Francesco Roncati (1864-1905)*, tesi di laurea in Archivistica, rel. prof.ssa Chiara Reatti, Università di Bologna, a.a. 2020-2021.

predeterminato di notizie riguardanti il paziente all'interno di tabelle. Il fatto stesso che alcuni elementi fossero intesi come fissi e ripetuti per ogni degente è indice di una prassi clinica e amministrativa già assimilata, che la stampa contribuì a canonizzare. A ben vedere, il ricorso a moduli, tabelle e formulari tipografici di varia natura è uno dei tratti caratteristici della burocrazia napoleonica, che se ne servì in ogni settore per favorire l'uniformazione amministrativa. Il loro impiego nel neo-istituito reparto psichiatrico comprova dunque un *modus operandi* ormai compreso, accettato e poi mai abbandonato.

Quanto all'aspetto e ai contenuti che veicolava, quel prototipo era più simile a un diario di degenza, con ampio spazio riservato all'annotazione giornaliera dei farmaci somministrati, delle terapie praticate e dei loro effetti<sup>58</sup>. Era in uso in tutto l'ospedale, senza distinzione di reparto, e solo nel 1842 fu sostituito da un prestampato recante a chiare lettere la dicitura «Spedale de' Pazzi detto di Sant'Orsola»<sup>59</sup>. Questo secondo modello di cartella clinica era costituito da un fascicolo di quattro pagine e riportava informazioni più dettagliate rispetto al precedente. La prima facciata presentava una successione di frasi da completare con l'anagrafica, la descrizione fisica e la diagnosi, mentre in calce lasciava spazio a dati di carattere amministrativo e gestionale, come il periodo di ricovero e il posto letto assegnato; la seconda facciata era dedicata all'anamnesi, o «storia di questa malattia avanti l'ingresso nello spedale», e costituisce il principale elemento di novità; pressoché invariati sono invece i diari di degenza che occupano le rimanenti pagine. Dopo la metà del secolo si regolarizzò la prassi di allegare alla cartella clinica il modulo di accettazione, ovvero il documento compilato da un'autorità esterna – normalmente il medico condotto – per motivare la richiesta di ricovero del paziente. Dal 1862 il direttore Monti introdusse un terzo tipo di cartella clinica, caratterizzato dalla scomparsa dello spazio per l'anamnesi, che era demandata a una sintetica scheda a parte. Tale soluzione non piacque a Roncati, che già nel 1865 la sostituì con un quarto tipo di cartella clinica, rimasta poi in uso

---

<sup>58</sup> La prima cartella clinica, del giugno 1810, documenta il ricovero di una donna di 45 anni che aveva sviluppato un «delirio malinconico per cui non prestavasi al retto disimpegno di tutti gli affari e della famiglia», Italia, Bologna, *Città metropolitana. Istituzione Gian Franco Minguetti*, Archivio dell'ex Ospedale psichiatrico provinciale «Francesco Roncati», *Cartelle cliniche, Uscite donne*, n. 1.

<sup>59</sup> Archivio dell'ex Ospedale psichiatrico provinciale «Francesco Roncati», Cartella clinica n. 1049, 4 giugno 1842. Non era una vera e propria intestazione, poiché il nome dell'ospedale, pur messo in risalto dal diverso carattere tipografico, figurava all'interno della frase «Entrò in questo Spedale de' pazzi detto di Sant'Orsola [...]».

fino al Novecento, seppure con qualche modifica<sup>60</sup>. La prima facciata porta l'intestazione «Manicomio di S. Orsola», che dopo il 1868 divenne «Manicomio provinciale di Bologna», e campi per l'anagrafica e la diagnosi; segue la facciata destinata alla «storia riassuntiva della malattia», mentre le pagine finali ospitano il consueto diario di degenza. Nel 1884, sull'onda del positivismo, furono introdotti spazi per la cefalometria e altre misurazioni, ma senza raggiungere il grado di analiticità che in quegli stessi anni si riscontra altrove, come ad esempio al manicomio imolese.

All'Asilo psichiatrico di Santa Maria della Scaletta era stato Cassiano Tozzoli a introdurre nel 1845 l'uso di un modello di cartella clinica prestampato. Esso era costituito da un unico foglio recante l'anagrafica del paziente e la storia clinica, ma in seguito, dopo l'arrivo di Lolli, si fece più analitico. Lolli stabilì che l'ammissione dei pazienti fosse accompagnata da una «nota informativa» redatta da un medico esterno e dal 1882 adottò uno schema di cartella clinica ispirato a quello in uso a Bologna, ma recante campi per l'antropometria più particolareggiati, in ossequio alla lezione lombrosiana<sup>61</sup>.

Tanto a Bologna quanto a Imola le cartelle cliniche erano archiviate cronologicamente per data di dimissione o decesso del paziente, e suddivise nelle quattro sottoserie *Uomini usciti*, *Uomini morti*, *Donne uscite* e *Donne morte*. Si nota inoltre il progressivo arricchimento del fascicolo sanitario, che oltre alla cartella vera e propria arrivò a includere documentazione eterogenea, quali lettere di ingresso e dimissione, attestati di indigenza, copie di sentenze di tribunale, fotografie, memorie autobiografiche e lettere personali. Nel caso di ricoveri ripetuti dello stesso paziente si apriva un nuovo fascicolo a ogni successivo ingresso, ma non di rado i fascicoli erano raccolti all'interno del più recente e con esso archiviati.

Roncati e Lolli certamente esercitarono una forte influenza nell'organizzazione e nella tenuta degli archivi dei rispettivi ospedali, però i successivi interventi di riordino rendono difficile valutare il loro operato. La prassi archivistica del manicomio bolognese risaliva al periodo napoleonico e già prima dell'arrivo Roncati influenzò altri istituti, come il Santa Maria della Pietà di Roma, che fra il 1850 e il 1861 fu diretto da Giovanni Gualandi, figlio di

---

<sup>60</sup> «Questo modello è simile sia tipograficamente che nei quesiti a quello in uso a Ferrara dal 1862» ma con una significativa differenza («quella che a Ferrara era la storia riassuntiva della degenza, qui è la storia anamnestica complessiva del ricoverato»): CAVAZZONI, *Archivi manicomiali in Emilia Romagna*, p. 455.

<sup>61</sup> Per una descrizione dettagliata rinvio a CAVINA, RICCI PETITONI, *Archivio del Manicomio di S. Maria della Scaletta di Imola*.

Domenico<sup>62</sup>. Anche il modello di cartella clinica introdotto da Roncati nel 1865 si diffuse, portato al ‘San Lazzaro’ di Reggio Emilia dal suo collaboratore Ignazio Zani, che ne assunse la direzione nel 1871<sup>63</sup>. Dal canto suo Roncati, al momento del trasloco alla nuova sede di via Sant’Isaia, si assicurò che vi fosse trasferito anche il corposo patrimonio documentario, ma in tale circostanza è probabile che qualcosa sia andato disperso. Le serie, infatti, presentano lacune, tuttavia si possono ipotizzare anche dispersioni avvenute in tempi più recenti. Il *Regolamento interno* del 1888 poneva l’obbligo di «tenere il protocollo e l’archivio» in capo all’economista e al magazziniere, ma non forniva indicazioni dettagliate, salvo il fatto che al primo competevano le carte di carattere economico-amministrativo e al secondo «gli inventari degli effetti mobili, delle biancherie e di quant’altro costituisce l’arredamento dell’istituto»<sup>64</sup>. Responsabile ultimo era pur sempre il direttore ma, soprattutto nelle ultime fasi di vita del manicomio, invalse una certa incuria nei confronti delle pratiche non più correnti.

Durante la ricognizione effettuata nella prima metà degli anni Ottanta per conto della Soprintendenza lo stato di conservazione dei documenti anteriori al 1900 fu giudicato «ottimo», poiché si trovavano in faldoni ordinatamente disposti sulle scaffalature di un locale attiguo alla biblioteca interna all’istituto. Il materiale novecentesco non fu invece ispezionato e circa vent’anni più tardi, quando prese corpo il progetto di riordino e inventariazione, si scoprì che giaceva in diversi locali, fra cui una soffitta priva di vetri alle finestre<sup>65</sup>; si riscontrò inoltre che neppure le carte che si trovavano nel locale vicino alla biblioteca erano ordinate, pur essendo suddivise in faldoni. Le operazioni di riordino, promosse dalla Soprintendenza e finanziate nell’ambito del progetto *Carte da legare*, si rivelarono quindi più difficili del previsto. Il complesso fu organizzato in due sezioni denominate «Attività amministrativa» e «Attività

<sup>62</sup> ALESSANDRA BONFIGLI, *Gualandi, Giovanni*, in DBI, LX, 2003, p. 141-143, [https://www.trecani.it/encyclopedia/giovanni-gualandi\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.trecani.it/encyclopedia/giovanni-gualandi_(Dizionario-Biografico)/).

<sup>63</sup> Al manicomio di Bologna risultano compilate proprio da Zani gran parte delle cartelle cliniche degli anni 1867-1870. A Reggio Emilia egli non introdusse solo il modulo di cartella clinica ma anche la prassi di archiviare i fascicoli in ordine cronologico per data di dimissione. Prima del suo arrivo i criteri erano stati diversi: fra il 1860 e il 1870 per data di ingresso, e prima ancora tutte le cartelle cliniche erano raggruppate in fascicoli annuali: CAVAZZONI, *Archivi manicomiali in Emilia Romagna*, p. 457; MAURIZIO CAMELLINI, *Le cartelle cliniche dell’ospedale psichiatrico di Reggio Emilia: una fonte per la rappresentazione esistenziale e psicologica della Seconda guerra mondiale, «Storia e problemi contemporanei»*, 8 (1991), p. 141-154.

<sup>64</sup> *Regolamento interno del Manicomio provinciale di Bologna*, Bologna, Regia Tipografia, 1888, artt. 64 e 68-69.

<sup>65</sup> CAVAZZONI, *Archivi manicomiali in Emilia Romagna*, p. 454.

sanitaria», alle quali afferiscono serie e sottoserie che rispettano l'originaria distinzione fra i materiali prodotti nei reparti maschili e femminili. L'inventario, realizzato nel 2003 mediante un *editor* testuale<sup>66</sup>, è stato poi riversato nella piattaforma IBC-xDams ed è raggiungibile attraverso *Archivi-ER* (già *IBC-Archivi*), il sistema informativo partecipato degli archivi storici dell'Emilia-Romagna<sup>67</sup>. L'inventariazione non ha, però, riguardato la corposa serie delle cartelle cliniche, che conta almeno trentacinquemila unità, poiché si scelse di schedarle con il software *ArcanaMente*, e tale progetto è ancora in corso<sup>68</sup>. L'archivio è gestito e valorizzato dall'Istituzione 'Gian Franco Minguzzi', che ha sede anch'essa in via Sant'Isaia e se ne occupa fin dal 1980, pur avendo ottenuto la piena responsabilità solo nel 2007 grazie a un accordo a lungo atteso fra l'AUSL e la Città metropolitana di Bologna<sup>69</sup>.

Altrettanto complessa, se non di più, è la storia archivistica del manicomio di Imola, che a fine Ottocento fu diviso in due strutture distinte, l'una rimasta a carico del Comune e l'altra ceduta alla Provincia di Bologna. I nuclei documentari dei due istituti hanno subito rimaneggiamenti e presentano sovrapposizioni, che rendono difficile determinare il contributo effettivo dato da Luigi Lolli. È certo che egli perfezionò la modulistica, come già accennato, e in alcune pubblicazioni descrisse la prassi di gestione delle cartelle clini-

---

<sup>66</sup> SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'EMILIA-ROMAGNA, *L'Archivio dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale "Francesco Roncati" (1866-1980). Inventario*, a cura di Aurelia Casagrande, 2003, versione pdf: [https://cartedalegare.cultura.gov.it/fileadmin/redazione/inventari/Bologna\\_OP\\_Roncati.pdf](https://cartedalegare.cultura.gov.it/fileadmin/redazione/inventari/Bologna_OP_Roncati.pdf).

<sup>67</sup> Il sistema informativo partecipato degli archivi storici regionali cambiò la denominazione in *Archivi-ER* nel 2021, quando il Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna ha assunto le funzioni del preesistente Istituto per i beni artistici culturali e naturali (IBC), [http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/cms.view?pflag=customArchivi&mu-nu\\_str=0\\_1\\_0&numDoc=6](http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/cms.view?pflag=customArchivi&mu-nu_str=0_1_0&numDoc=6). Le schede descrittive sono state realizzate mediante IBC-xDams, specifica estensione del software xDams di Regesta.exe, e sono state incluse nel progetto *Città degli archivi*, <https://www.cittadegliarchivi.it/fondi#contenuto>.

<sup>68</sup> Dato stimato a giugno 2022 ma non ancora pubblicato sul sito web dell'Istituzione Minguzzi, dove risulta ancora la precedente stima di 18.000 unità. La prassi di archiviare dentro al fascicolo più recente tutte le cartelle cliniche di uno stesso paziente rende difficile ipotizzare il totale di cartelle cliniche: finora sono state trattate quelle prodotte fino al 1869 e la banca dati ne annovera 3186, riferite a 2554 persone: <https://cartedalegare.cultura.gov.it/search?navId=0&cHash=277a176d6b04c25e24a7e3ac76de99dc>.

<sup>69</sup> L'Istituzione 'Gian Franco Minguzzi' della Città metropolitana di Bologna nacque nel 1980 come Centro di studio e di documentazione sulla storia della psichiatria e dell'emarginazione sociale. Oltre all'archivio, fra le sue molte attività gestisce assieme all'Università di Bologna la Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane 'Minguzzi-Gentili' (<https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/>).

che<sup>70</sup>, ma quella serie ha perduto l'unitarietà originaria. I fascicoli di alcuni pazienti morti o dimessi prima del 1900 furono infatti aggregati all'archivio dell'Ospedale provinciale, mentre avrebbero dovuto rimanere all'interno di quello di Santa Maria della Scaletta, presso l'Osservanza, il quale a sua volta subì diversi interventi. Il primo fu disposto dalla Congregazione di carità dopo che una legge del 1902 impose il riordino e l'inventariazione degli archivi comunali. Le carte furono risistemate ancora sul finire degli anni Venti e nuove riconoscimenti accompagnarono i più rilevanti passaggi istituzionali dei decenni successivi<sup>71</sup>. Il censimento effettuato negli anni Ottanta rilevò una situazione ambigua: la documentazione più recente, «molto approssimativamente dopo il 1937 per le donne e dopo il 1919 per gli uomini» era «abbastanza ben ordinata e conservata» a Villa dei Fiori, all'epoca sede del Centro per il ricovero psichiatrico volontario aperto in seguito alla legge Mariotti; viceversa, il materiale antico si trovava nello scantinato di un altro edificio e versava «in uno stato disastroso»<sup>72</sup>. Nel 2010 sia l'archivio del Manicomio di Santa Maria della Scaletta sia quello del Manicomio provinciale di Bologna in Imola furono depositati all'Archivio storico comunale e i progetti di recupero già delineati nei primi anni Duemila, anche nella cornice di *Carte da legare*, poterono finalmente concretizzarsi<sup>73</sup>. Il riordino di entrambi fu completato nel 2018 e tramite la banca dati si è provveduto a «restituire la sedimentazione originaria delle cartelle cliniche nei due archivi [...] pur preservandone l'ordinamento fisico della fine degli anni Venti del Novecento»<sup>74</sup>. Gli inventari, realizzati attraverso la piattaforma IBC-xDams<sup>75</sup>, sono confluiti nel sistema informativo *Archivi-ER* e sono raggiungibili anche dal sito dell'Archivio storico comunale di Imola<sup>76</sup>. Non sono, invece, ancora segnalati nel portale

---

<sup>70</sup> LOLLI, *Il manicomio d'Imola*; IDEM, *Origine e fondazione del manicomio*.

<sup>71</sup> *Ibidem*. Sono ben documentate le riconoscimenti del 1964 (coincidente con il passaggio degli ospedali dalla gestione dei soppressi enti comunali di assistenza a quella delle province), del 1981, quando il manicomio passò alla neo-istituita USL di Imola, e ancora negli anni Novanta, quando essa divenne AUSL.

<sup>72</sup> CAVAZZONI, *Archivi manicomiali in Emilia Romagna*, p. 449. Villa dei Fiori è stata demolita nel 2010.

<sup>73</sup> Parte del materiale di carattere amministrativo era già stato depositato fin dagli anni Ottanta: CAVINA, RICCI PETITTONI, *Archivio del Manicomio di S. Maria della Scaletta di Imola*, p. 15.

<sup>74</sup> FEDERICA CAVINA, ELISA RICCI PETITTONI, *Archivio del Manicomio provinciale di Bologna in Imola 1900-[1980]. Inventario*, Imola, Cooperativa sociale Giovani rilegatori di Imola, 2018, p. 30.

<sup>75</sup> CAVINA, RICCI PETITTONI, *Archivio del Manicomio provinciale di Bologna in Imola*; EADEM, *Archivio del Manicomio di S. Maria della Scaletta di Imola*.

<sup>76</sup> Italia, Imola, ARCHIVIO STORICO COMUNALE, *Archivi e fondi*, <http://archivistorico.comune.imola.bo.it/documenti/8358/85>.

*Carte da legare*<sup>77</sup>, né si è aderito al progetto di schedatura analitica delle cartelle cliniche dei due ex ospedali psichiatrici.

### Archivi e spazi della follia fra reale e virtuale

Gli archivi degli ospedali psichiatrici delle città di Bologna e Imola hanno avuto vicende piuttosto travaglie, ma costituiscono due esempi di recuperi, riordini e inventariazioni di esito felice. Sono conservati presso istituti di diversa natura giuridica, quali l'Istituzione 'Minguzzi' di Bologna e l'Archivio storico comunale di Imola, ugualmente impegnati a garantirne la consultabilità e la valorizzazione.

La pluralità dei soggetti conservatori nei quali sono confluiti i fondi dei manicomì è una caratteristica del quadro italiano che trova spiegazione da un lato nella complessa genesi del sistema sanitario, già richiamata per sommi capi nelle pagine precedenti, dall'altro nella cesura segnata dalla legge Basaglia, che impose di trovare nuove sedi per il materiale documentario. Ciò ha conferito a questi archivi un carattere di trasversalità, che li caratterizza sia come fonti per la ricerca sia dal punto di vista del trattamento descrittivo. Serie e fascicoli correlati furono infatti prodotti dagli enti pubblici coinvolti nella gestione dei frenocomi e degli alienati, quali le province, i comuni, le prefetture e i tribunali, solo per citare i principali attori. La ricerca di soluzioni efficaci per non disperdere l'eredità culturale dei manicomì suscitò interrogativi ancor prima che fosse decretata la loro chiusura, nel quadro di una generale presa di coscienza che iniziava a maturare in seno alla stessa comunità medica. Già a metà degli anni Settanta nacque la Società italiana per gli archivi sanitari e ospedalieri (SIASO), che tenne tre importanti convegni fra il 1976 e il 1986<sup>78</sup>. In seguito, la prevista chiusura di queste strutture impose un'accelerazione sia nelle riflessioni sia nella concreta individuazione di soluzioni quanto più possibile rapide.

Fra le esperienze più precoci e rilevanti si distinse la nascita della Fondazione San Servolo, istituita dalla Provincia di Venezia per la gestione del patrimonio, anche archivistico, dei due complessi di San Servolo e San Clemente<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> In *Carte da legare* la scheda relativa ai manicomì imolesi è datata 2016.

<sup>78</sup> ANDREA GIORGI, *Gli archivi sanitari italiani: un bilancio a venticinque anni dall'istituzione del Servizio sanitario nazionale*, «Archivio trentino», II (2004), p. 5-44, in particolare p. 23.

<sup>79</sup> Nel 2014 la Città metropolitana di Venezia ha costituito la Società San Servolo srl per la gestione dei complessi monumentali di sua proprietà, che includono l'isola dove hanno sede il museo, la biblioteca e l'archivio dell'ex complesso manicomiale: *San Servolo Servizi metropolitani di Venezia*, <https://serviziometropolitani.ve.it/it/museomanicomio>.

Anche la Soprintendenza archivistica dell'Emilia-Romagna si impegnò in tal senso e il quadro generale dei complessi documentari dei principali manicomì della regione si può cogliere nell'articolo a firma di Ermanno Cavazzoni pubblicato nel 1985<sup>80</sup>, al quale si è già fatto riferimento per quanto riguarda Bologna e Imola. Quelle pagine, preziose testimonianze di una fase cruciale, descrivono una situazione assai compromessa a Ferrara, dove il nucleo più antico giaceva all'interno di un capannone agricolo, «ammonticchiato nel più assoluto disordine»<sup>81</sup>. In buone condizioni si presentava, invece, l'imponente archivio del 'San Lazzaro' di Reggio Emilia, ora conservato alla Biblioteca scientifica Carlo Livi di Reggio di proprietà dell'AUSL reggiana<sup>82</sup>, mentre su Colorno il giudizio era ambiguo. Là i fascicoli dei pazienti erano stati riordinati alfabeticamente e tale scelta aveva «distrutto la dimensione storica» delle serie<sup>83</sup>, tuttavia le carte erano in buone condizioni, «in una grande scaffalatura» posta all'interno di «un locale del vecchio istituto psichiatrico»<sup>84</sup>. Ma, come vedremo a breve, i problemi conservativi non sarebbero mancati.

La varietà di situazioni che caratterizzava gli archivi manicomiali emiliano-romagnoli trovava riscontri nel resto d'Italia<sup>85</sup>, divisa in un mosaico di realtà più o meno virtuose, ma anche di incuria e abbandono. La scelta di separare la documentazione storica da quella corrente e di deposito, riscontrata a Bologna, Imola e Ferrara, era stata ritenuta funzionale anche altrove e non fu priva di conseguenze. Infatti, finché gli ospedali psichiatrici rimasero in funzione i materiali più recenti si mantennero al sicuro negli uffici amministrativi, mentre quelli antichi corsero i rischi maggiori dopo la definitiva chiusura delle strutture prevalse invece la generale tendenza a recuperare le carte più risalenti e a trascurare le altre, che nei casi più estremi, come vedremo, furono abbandonate all'interno di edifici ormai in disuso.

Accostarsi a questi fondi implica muoversi in una «dimensione pluriarchivistica»<sup>86</sup>, che ben si presta a essere valorizzata mediante i collegamenti

---

<sup>80</sup> CAVAZZONI, *Archivi manicomiali in Emilia Romagna*, p. 449.

<sup>81</sup> Ivi, p. 445.

<sup>82</sup> AUSL di Reggio Emilia, Biblioteca scientifica 'Carlo Livi', <https://www.ausl.re.it/archivio-biblioteca-livi>.

<sup>83</sup> CAVAZZONI, *Archivi manicomiali in Emilia Romagna*, p. 463.

<sup>84</sup> *Ibidem*.

<sup>85</sup> Troppo numerosi i contributi relativi ai singoli ospedali o alle diverse aree italiane per essere richiamati in questa sede, pertanto rinvio a *Carte da legare* e alle bibliografie che corredano le schede descrittive dei fondi archivistici.

<sup>86</sup> *Le carte della follia*, a cura di Danilo Di Diodoro, Giuseppe Ferrari, Ferruccio Giacanelli, Bologna, Provincia di Bologna, 1990, p. 8.

che l’ambiente digitale rende possibili. Nell’ultimo ventennio la maturazione delle soluzioni tecnologiche, degli standard descrittivi basati sui linguaggi di marcatura, del web semantico e della dimensione sempre più *social* dei contesti virtuali hanno portato al fiorire di molteplici progetti. In queste pagine si è già fatto riferimento a *Carte da legare* e alla funzione di coordinamento e di condivisione che questo progetto mira ad assolvere, in un panorama che si è fatto via via più ricco e popolato di iniziative. Restano però sul tappeto diverse questioni, a cominciare dai problemi di interoperabilità fra le banche dati e le risorse, che, nonostante i notevoli progressi, ancora non si possono considerare pienamente superati. Lasciando da parte i risvolti più squisitamente tecnologici, che pure impattano profondamente sulla formazione e la gestione degli archivi sanitari correnti e sul ricorso al fascicolo sanitario elettronico, va comunque considerato il problema di mantenere allineate e aggiornate le risorse afferenti agli ex manicomii disseminate in diversi contesti digitali. Un esempio di ciò a cui alludo viene dai due ex ospedali psichiatrici di Imola, i cui inventari sono stati realizzati nel 2018 e ancora non sono segnalati in *Carte da legare*, mentre invece figurano nel Sistema informativo unificato delle Soprintendenze archivistiche (SIUSA) e altrove. È evidente la difficoltà di convogliare in un portale unico i frutti delle innumerevoli iniziative condotte a livello locale, che risiedono in banche dati, siti e portali autonomi, ma *Carte da legare* non si sottrae alla sfida e – grazie all’impegno delle Soprintendenze e alla collaborazione di molteplici attori istituzionali – ha già avuto successo nella difficile impresa di offrire una visione d’insieme a un patrimonio archivistico quanto mai vasto e disseminato.

Il portale, recentemente rinnovato, è incluso fra i percorsi tematici proposti dall’Istituto centrale per gli archivi (ICAR)<sup>87</sup> ed è strutturato in sezioni che permettono di esplorare i risultati raggiunti nel corso dell’ormai più che ventennale progetto *Carte da legare*. In particolare, la sezione *Guida agli archivi* accompagna alla scoperta delle istituzioni manicomiali censite, del loro patrimonio documentario e di chi oggi lo conserva; *Strumenti di ricerca* raggruppa gli inventari esistenti e li mette a disposizione in formato PDF o con rinvio a SIUSA; *Cartelle cliniche* è invece la porta di accesso alla già ricordata banca dalla quale è possibile estrapolare dati socio-sanitari e statistici. Navigando tali risorse, si percepisce l’estensione della rete di questi archivi, nonché le disparità che li caratterizzano quanto a stato di conservazione, livello di descrizione e accessibilità. Le differenze emergono anche nelle attività di schedatura

---

<sup>87</sup> Istituto centrale per gli archivi-ICAR, portale tematico *Carte da legare*, <https://www.icar.beniculturali.it/sistemi-e-portali/portali-tematici/carte-da-legare>.

analitica delle cartelle cliniche, che vedono coinvolti solo ventidue degli oltre novanta archivi manicomiali segnati sulla mappa. Fra quelli che partecipano al progetto, la schedatura ha seguito ritmi diversi da un ex ospedale all'altro a seconda della complessità e ampiezza dei fondi, nonché della maggiore o minore disponibilità economica<sup>88</sup>. Non resta che auspicare la prosecuzione degli investimenti a beneficio di questo progetto dall'alto valore civile, che ricostruisce le identità e le storie di migliaia di individui e che si rivolge a una vasta platea di possibili fruitori.

Il portale è arricchito da ulteriori sezioni che organizzano testimonianze biografiche, risorse multimediali, riferimenti giuridici e bibliografici, ma permane la sensazione che l'alta qualità scientifica di *Carte da legare* non sia ancora eguagliata da un'altrettanto ottimale efficacia comunicativa, intesa come capacità di raggiungere l'utenza al di fuori dei percorsi tracciati dai siti istituzionali. In altre parole, esso potrebbe divenire una vetrina ancora più visibile e accattivante, sulla scia del sempre più massiccio utilizzo delle logiche e sinergie dei *social network* nella promozione culturale. La pagina *Progetti correlati* – che rinvia ad archivi di altre realtà legate alla cura delle malattie mentali – e i *link* a siti e portali di ambito affine a *Carte da legare* denotano lo spirito di apertura che anima il portale, ma non varcano il perimetro dei confini nazionali. Per certi versi l'assenza di riferimenti a esperienze straniere non stupisce, in quanto la riforma che in Italia ha portato alla chiusura dei manicomii e ha dato impulso alla valorizzazione congiunta dei loro patrimoni archivistici trova ben poche analogie all'estero, tuttavia guardare oltre le proprie frontiere, sia politiche sia culturali, può essere proficuo. D'altro canto il progetto *Carte da legare*, proprio per la particolarità del caso italiano, potrebbe a sua volta divenire un riferimento nel quadro internazionale, dove non mancano siti e strumenti di ricerca dedicati a singoli istituti di particolare rilievo, mentre più rari – e assai diversi dal portale italiano – sono gli spazi di raccordo e condivisione<sup>89</sup>. Il fenomeno dell'internamento manicomiale è di proporzioni sovranazionali e pertanto meriterebbe di essere meglio integrato e valorizzato,

---

<sup>88</sup> I periodici avanzamenti dei lavori nei singoli istituti, che implicano il riversamento nella banca dati di nuove schede, sono segnalati nella sezione *Notizie* del portale.

<sup>89</sup> Mi limito a menzionare il britannico *Historic Hospital Admission Records Project*, <https://hharp.org/>, avviato nel 2001, ma non circoscritto alla schedatura dei fascicoli dei soli ospedali psichiatrici; una ricerca guidata sul tema «Asylums, psychiatric hospitals and mental health» è possibile dal portale *The National Archives*, <https://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/mental-health/>. Il portale *France Archives* (<https://france-archives.fr/fr/>) consente ricerche per soggetto (ad es. «hôpital psychiatrique»), con risultati filtrabili per luogo di conservazione, soggetto produttore e date.

ad esempio fra i percorsi tematici proposti dalla biblioteca digitale Europeana<sup>90</sup>.

Al di là delle pur importanti questioni dell'allineamento, dell'interoperabilità e dell'armonizzazione delle risorse disponibili in rete, rimane aperta anche la vasta frontiera rappresentata dalla valorizzazione integrata dell'eredità degli ex manicomì, affinché possa preservare il legame fra gli archivi, le comunità e i luoghi che furono sede degli ex ospedali psichiatrici, anche attraverso gli spazi virtuali del web. Alla promozione del patrimonio storico-architettonico è destinato il portale *Spazi della follia*<sup>91</sup>, interrelato a *Carte da legare* e frutto di un progetto sottoscritto fra la DGA e alcuni atenei coordinati dalla Seconda Università di Napoli<sup>92</sup>.

Anche gli edifici, come le carte, hanno infatti seguito destini diversi e alcuni sono stati abbattuti o sono andati incontro a una lenta rovina e attendono, se possibile, di essere recuperati<sup>93</sup>. Viceversa, un buon numero ha continuato a ospitare ambulatori e servizi sanitari, altri sono diventati sede di uffici della pubblica amministrazione, altri ancora sono stati privatizzati, ma in tempi relativamente recenti queste strutture sono diventate 'mete turistiche', luoghi aperti a chiunque sia interessato a riscoprire una pagina tormentata e densa di significati della storia italiana<sup>94</sup>. All'interno di alcuni di essi sono sorti musei e installazioni artistiche fisse, come al San Servolo di Venezia e al Santa Maria della Pietà di Roma<sup>95</sup>, e ancor più sono le fondazioni e le realtà che partecipano a periodiche iniziative, quali mostre, conferenze, proiezioni di film e cortometraggi dedicati al retaggio storico-culturale della psichiatria<sup>96</sup>. Ma il 'turismo' va oltre: gli edifici in rovina, circondati da un'aura di

<sup>90</sup> Europeana, <https://www.europeana.eu/it>.

<sup>91</sup> *Spazi della follia*, <https://spazidellafollia.unicam.it/it>.

<sup>92</sup> L'esito della ricerca PRIN 2008 è il già citato volume *I complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento*.

<sup>93</sup> Ivi.

<sup>94</sup> Su questo tema rinvio al recente contributo di MARINA GUGLIELMI, *Visitare la follia. L'ospedale psichiatrico come meta turistica*, «Scritture migranti», XIII (2019), p. 177-204; <https://doi.org/10.6092/issn.2035-7141/12002>.

<sup>95</sup> Si è già fatto riferimento alla Fondazione San Servolo, mentre a Roma il Santa Maria della Pietà, che chiuse nel 1999, ospita il Museo Laboratorio della mente, <https://www.museodellamente.it/>. Si vedano anche CETTINA LENZA, *I manicomì tra memoria e futuro: esempi europei*, «FAMagazine», XLI (2017), p. 82-89, DOI: 10.12838/issn.20390491/n41.2017/8; «Mefisto», III/2 (2019), n. monografico *Museo, memorie e narrazioni per la salute mentale*.

<sup>96</sup> Indicativa delle iniziative portate avanti negli ultimi anni è la sezione *News* di *Carte da legare*. Fra le realtà più attive nella promozione digitale e *social* si distingue la Biblioteca 'Carlo Livi' di Reggio Emilia, che nel 2021 ha inaugurato i *podcast* *La casa delle mele*, dedicato alle storie dei ricoverati del San Lazzaro.

mistero, sono divenuti loro malgrado mete predilette di ‘esploratori urbani’, documentaristi o semplici curiosi, spesso incuranti dei pericoli di cedimenti strutturali o di incontri con occupanti abusivi. Il fenomeno dell’esplorazione dei luoghi abbandonati è trasversale a realtà di diverso tipo – dalle fabbriche alle abitazioni private – ma trova senz’altro nell’ospedale psichiatrico un ambiente dalla speciale attrattiva. Spazio fisico e spazio virtuale si intersecano e il web diviene destinatario e cassa di risonanza ideale per le testimonianze di quanti si avventurano nei padiglioni fatiscenti.

Sono video e foto tutto sommato monotoni nel loro sinistro fascino: le atmosfere spettrali degli ambienti diroccati e vandalizzati, la natura che riprende il sopravvento sulle costruzioni umane, gli oggetti consumati dal tempo che raccontano brandelli di vite recluse e le immancabili testimonianze di voci e suoni paranormali si ripetono all’infinito. In linea di massima lo scopo di chi li realizza è suscitare inquietudine, paura ed emozioni forti, sempre efficaci a tenere desta l’attenzione dello spettatore e ad acchiappare *like*, ma talvolta si coglie un genuino intento di mostrare la disumanità del trattamento riservato ai degenti e un tentativo di rendere omaggio a quanti furono costretti a subirlo. Le sensazioni che si provano possono essere anche altre, se ci si sforza di concentrare l’attenzione su aspetti diversi e non meno sconcertanti. Visti con lo sguardo del contribuente, ad esempio, non si può non constatare l’evidente spreco di spazi, arredi e oggetti costati denaro pubblico. E perfino spreco di bellezza, nel caso di alcuni ex ospedali con sede in autentici gioielli architettonici. Quelli che oggi sono luoghi fatiscenti, al tempo della chiusura avrebbero potuto essere recuperati con interventi di ristrutturazione certamente più limitati di quelli che occorrerebbero ora, ammesso che un recupero sia ancora possibile. Allo stesso modo gli arredi, i letti, le sedie a rotelle e persino gli indumenti avrebbero meritato una sorte diversa dalla consunzione all’interno di edifici abbandonati. L’etica, la solidarietà, o anche il semplice buon senso suggeriscono, infatti, che essi, o almeno una parte di essi, avrebbero potuto tornare utili altrove, donati ad associazioni umanitarie o a ospedali delle zone più povere del globo. È evidente che gestire un passaggio epocale come quello della chiusura dei manicomì fu tutt’altro che semplice e si possono comprendere le difficoltà organizzative, tuttavia non si può negare l’inerzia che ha permesso simili perdite di risorse.

Il sentimento acquisisce sfumature ancora diverse se ci si accosta a questi luoghi con spirito archivistico: le foto e i filmati realizzati in diversi ex ospedali psichiatrici mostrano infatti pavimenti ingombri di scritti, armadi e cassetriere che rigurgitano carte e, sparsi alla rinfusa, perfino registri di diagnosi e cartelle cliniche abbandonati alla mercé di chiunque riesca a intro-

dursi nei fabbricati. È sufficiente un rapido passaggio sui motori di ricerca generalisti per imbattersi in situazioni critiche sotto il profilo della salvaguardia documentaria. Anche l'Emilia-Romagna figura in questo elenco con l'ex Ospedale psichiatrico di Colorno, al cui interno si trova ancora materiale «che versa in deprecabili condizioni igienico sanitarie» e dovrebbe essere integrato a quello già inventariato e conservato dall'AUSL di Parma<sup>97</sup>. Superfluo osservare che si tratta in massima parte di incartamenti di età inferiore all'ultimo settantennio – risalenti addirittura agli anni Novanta – e che per loro natura presentano dati personali e sanitari di carattere assolutamente riservato. In linea di massima gli autori delle foto e dei video si sono premurati di oscurarli, ma il rischio di una loro indebita diffusione rimane alto. E non si tratta solo di un problema di *privacy*, per quanto grave. Infatti, quand'anche nessun intruso avesse intenzione di rovistare fra carte sudice e impolverate – e si può immaginare che ben pochi vogliano farlo –, è di per sé grave che questi materiali siano prossimi a scomparire dalla memoria collettiva: un'eventualità che, almeno nel caso delle cartelle cliniche, rappresenterebbe una palese violazione della normativa secondo la quale esse, «unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario»<sup>98</sup>. Un destino che, a tutti gli effetti, significherebbe calpestare ancora una volta la dignità dei pazienti – o meglio, come puntualizzava Franco Basaglia, delle *persone* – che vissero in manicomio e che ancora sopravvivono, nelle carte.

La forza evocativa delle immagini e dei filmati che circolano in rete è notevole e può essere di ausilio nella non facile missione di ‘comunicare gli

---

<sup>97</sup> L'archivio copre gli anni 1828-1995 e l'inventario, realizzato nel 2005, riferisce che «In seguito ad un recente sopralluogo nei locali dell'ex manicomio è stata rinvenuta una parte di documentazione, che versa in deprecabili condizioni igienico sanitarie, che potrebbe essere inserita nell'archivio già inventariato»: SAN, *Ospedale psichiatrico di Parma in Colorno*, <https://inventari.san.beniculturali.it/inventari/550/ca/1094140>. Oggi la situazione è invariata, come testimoniano numerosi filmati e fotografie, tra i quali segnalo: *Essere altrove*, <https://www.esse-realtrove.it/urban-exploration/strutture-sanitarie-sanatori-manicomi-ospedali-studi-medici/ex-manicomio-di-colorno/>.

<sup>98</sup> Circolare del Ministero della sanità del 19 dicembre 1986 n. 900. Tale disposizione è stata ribadita dal Garante per la protezione dei dati personali in riferimento alla corretta applicazione del GDPR 679/2016. Si vedano anche *La cartella clinica, profili strumentali, gestionali, giuridici ed archivistici*, a cura di Oddo Bucci, Rimini, Maggioli, 1999; CRISTIANO CORTUCCI, MARCO VALSECCHI, *Cartella clinica orientata per problemi: strumento per superare possibili conflitti tra diritto alla salute e diritto alla riservatezza?*, «Rivista Diritto Professioni Sanitarie», V (2002), n. 3, p. 191-197.

archivi' e di far comprendere alla collettività il loro valore civico. Del resto, nella storia degli ospedali psichiatrici il ricorso a immagini e registrazioni si è già dimostrato prezioso e Basaglia stesso se ne servì per sensibilizzare l'opinione pubblica<sup>99</sup>. Assieme ai suoi collaboratori aprì le porte a fotografi e registi e i documentari, in particolare quello girato nel 1968 da Sergio Zavoli nel manicomio di Gorizia<sup>100</sup>, accelerarono il percorso che portò all'approvazione della legge 180 del 1978.

Così come hanno contribuito a cambiare la percezione collettiva dell'internamento e della follia, i filmati possono rivelarsi utili anche per cambiare l'atteggiamento verso gli archivi e l'archivistica, e fra i contributi multimediali che hanno saputo focalizzare questi temi merita di essere menzionato il docufilm *The Archivist*, presentato lo scorso giugno nel contesto del festival *Archivissima 2022*<sup>101</sup>. Anche i documentari di taglio più marcatamente storico, come *Vuoti a perdere*<sup>102</sup>, veicolano chiari riferimenti all'importanza di conservare e a ciò che potrebbe tornare a verificarsi se si perdessero di vista i valori di libertà, solidarietà e democrazia.

La situazione dei fondi manicomiali è certamente assai migliore oggi rispetto a quella censita all'indomani della riforma basagliana, anche grazie al contributo delle nuove tecnologie e agli spazi che esse hanno permesso di moltiplicare nel web, ma molto lavoro resta da fare per raggiungere non tanto e non solo il pieno recupero delle carte manicomiali, quanto piuttosto la realizzazione di quei valori civici e democratici dei quali l'archivistica è chiamata a farsi promotrice. Occorre quanto mai un approccio agli archivi che sappia andare al di là della loro dimensione di beni culturali – pure innegabile – ed esaltarne il valore civile, l'interesse collettivo e la forza vitale. In un'intervista registrata nel febbraio del 1980, pochi mesi prima della sua morte<sup>103</sup>, Franco Basaglia definì il territorio nel quale si sarebbe dovuta innestare la rinnovata

---

<sup>99</sup> MARINA GUGLIELMI, *Raccontare il manicomio. La macchina narrativa di Basaglia fra parole e immagini*, Firenze, Cesati, 2018. Si veda in particolare il volume *Morire di classe. La condizione manicomiale fotografata da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin*, a cura di Franco Basaglia e Franca Basaglia Ongaro, Torino, Einaudi, 1969.

<sup>100</sup> *I giardini di Abele*, regia di Sergio Zavoli, 1968. Il filmato ha una durata di circa 26 minuti ed è liberamente accessibile sulla piattaforma *Raiplay*, <https://www.raiply.it/video/2018/04/Franco-Basaglia---I-giardini-di-Abele-9d9ca7ee-d60a-4123-80b0-10b6311633d8.html>.

<sup>101</sup> *The Archivist*, prodotto da Daniele Baldacci per Blue Cinema TV, 2022, <https://www.archivissima.it/2022/oggetti/2685-the-archivist>.

<sup>102</sup> *Vuoti a perdere. Documentario sui manicomii in Italia*, regia di Silvia Bacci e Marco Testa, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e della Regione Piemonte, 2010.

<sup>103</sup> Lo spezzone, conservato all'Archivio storico della RAI, è incluso nel documentario *Vuoti a perdere*.

assistenza come «una grande rete di istituzioni», tutte egualmente chiamate a farsi promotrici di salute, e insistette sulla necessità di creare una coscienza sanitaria «che è anche coscienza democratica». È singolare come la creazione di una ‘coscienza archivistica’ sia stata più volte, anche di recente<sup>104</sup>, invocata con il medesimo scopo. In tal senso i patrimoni documentari degli ex ospedali psichiatrici veicolano non solo spunti di riflessione, ma anche l’incoraggiamento a proseguire sulla strada finora intrapresa, nella fiducia che talvolta, come ha dimostrato Basaglia, anche l’impossibile diventa possibile.

Chiara Reatti\*

---

<sup>104</sup> *Dimensioni archivistiche. Una piramide rovesciata*, a cura di Lorenzo Pezzica e Federico Valacchi, Milano, Editrice Bibliografica, 2021.

\* Membro del CERB-Centro di ricerca in bibliografia - Dipartimento di Filologia classica e Italianistica - Università di Bologna; e-mail: chiara.reatti2@unibo.it.



# La Società Italiana di Storia Militare (SISM).

## Una testimonianza e una breve guida per la storia della storiografia militare nell'Italia contemporanea

### 1. Contesto e genesi della SISM

Il 14 dicembre 2021 la Società Italiana di Storia Militare (SISM) ha compiuto trentasette anni. Fu infatti costituita il giorno della prima nevicata romana dell'inverno 1984-85 nello studio del notaio Claudio Cerini.

La gelata faceva temere un rinvio *sine die* della formale costituzione dell'associazione, approvata a Spello il 3 e 4 novembre 1984 modificando l'iniziale proposta di Raimondo Luraghi (1921-2012) di costituire, sulla base del suo Centro studi sulla difesa e il controllo degli armamenti (Università di Genova), un Centro interuniversitario simmetrico con quello di storia militare creato due anni prima da Giorgio Rochat e Piero Del Negro<sup>1</sup>. La modifica, il cui scopo era creare un soggetto in grado di promuovere il riconoscimento universitario degli studi strategici e della storia militare, era frutto delle mie conversazioni con Michele Nones, allora assistente di Luraghi alle sue due cattedre di storia americana (Genova e LUISS). Entrambi eravamo allora interessati alla politica della difesa, più che alla storia militare. Ci eravamo infatti conosciuti attraverso l'Istituto Studi e Ricerche Difesa (ISTRID), presieduto dal senatore socialista Paolo Battino Vittorelli, noto col nome di Paolo Battino (1915-2003), e composto dagli esponenti dei partiti dell'arco costituzionale<sup>2</sup> incaricati di seguire le questioni della difesa e sicurezza.

L'ISTRID era nato dall'amicizia e reciproca stima tra Zamberletti e l'allora tenente colonnello degli alpini Carlo Jean, conosciuto durante l'incarico di commissario straordinario del governo per le zone terremotate del Friuli, e suo futuro quartiermastro nel Commissariato per il terremoto di Napoli e dell'Irpinia del 1980. Fu però Jean, nel frattempo divenuto capo dell'Ufficio programmazione finanziaria e bilancio allo S.M. Esercito, ad avere l'idea di istituire un tramite diretto tra i vertici militari e i settori della politica e della ri-

---

<sup>1</sup> Italia, Roma, ARCHIVIO SISM (d'ora in poi ASISM), busta 1, fasc. 1 «Verbale della riunione tenutasi a Spello (PG) i giorni 3 e 4 novembre 1984». Erano presenti Luraghi, Biagini, Gabriele, Santoni, Bellini, Mazzetti, Ilari, Pelliccia, Ferrante, Nones e Reichel. Furono esaminati gli statuti della Società degli storici italiani - SSI (1963) e della Commissione italiana di storia militare - CISM (dicembre 1983).

<sup>2</sup> Giuseppe Zamberletti (1933-2019) e poi Mario Tassone per la DC, Pasquale Bandiera (1924-2002) per il PRI, Aldo d'Alessio (1928-2015) per il PCI, Luigi Anderlini (1921-2001) per il PSI e Martino Scovacricchi (1921-2005) per il PSDI.

cerca interessati, almeno potenzialmente, alle questioni della sicurezza e della difesa. Canali del genere – ovvi nelle democrazie normali – suscitavano a dir poco diffidenze in un paese inchiodato alla guerra civile virtuale. Sembrava allora, però, che ne stessimo uscendo, grazie alla tragica lezione del terrorismo e alla (purtroppo breve) stagione della solidarietà nazionale. Più fondate erano invece le diffidenze da parte degli stati maggiori, perché lo scopo primario del ‘ponte’ civico-militare era quello di fertilizzare il pensiero militare e strategico nazionale attirandovi una ricerca universitaria che, in Italia, era poco o per nulla interessata, se non prevenuta. Posso testimoniare che l’iniziativa fu tutta ed esclusivamente di Jean, anche se il capo di S.M. dell’Esercito *pro tempore* (1977-1981), generale Eugenio Rambaldi (1918-2013), ebbe la rara lungimiranza di lasciarlo fare.

Il mio ‘arruolamento’ nel ‘genio pontieri’ – che io, fante in congedo del “Torino”<sup>3</sup>, concepivo come una sorta di richiamo alle armi – avvenne nella primavera del 1979, sotto forma di una lunga lettera di Jean con critiche e commenti puntuali a un mio abbozzo di storia militare del secondo dopoguerra italiano<sup>4</sup>. Pochi giorni dopo, il manifesto del ‘giovane turco’ dalla lunga penna bianca mi fu esposto in una trattoria nei pressi di via XX Settembre. Ne nacque una collaborazione assidua, protratta per circa tre lustri, a un vero e proprio progetto politico-culturale, inteso a sostenere il prestigio e il ruolo dell’Italia, dotando il nostro Paese di studi strategici e militari realmente competitivi e incisivi nella comunità scientifica internazionale.

Un progetto decisamente inattuale, che io sognavo come la *Neue Bellona* e l’Allgemeine Kriegsschule, e dal quale, malgrado la «morte della Patria»<sup>5</sup>, non ho defezionato. *Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévéérer*, come lessi poi sulla tomba di Maurice-Henri Weil<sup>6</sup>. Il mio contributo riguardò inizialmente la collaborazione con l’ISTRID nella promozione di un clima parlamentare bipartisan e correttamente informato sulle questioni della sicurezza e difesa, durante la quarta e ultima decade della guerra fredda. Questioni che riguardavano la riforma del servizio militare obbligatorio,

<sup>3</sup> VIRGILIO ILARI, *Li Romani in Russia*, «Risk», aprile 2012 (versione avanzata e illustrata online su academia.edu).

<sup>4</sup> Pubblicato grazie a una raccomandazione dell’amico Gianni Baget-Bozzo (1925-2009) e uscito col titolo, imposto dall’editore, *Le Forze armate tra politica e potere (1943-1976)*, Firenze, Vallecchi, 1978, con prefazione dell’ammiraglio on. Falco Accame (1925-1921).

<sup>5</sup> VIRGILIO ILARI, *Inventarsi una Patria*, e IDEM, *Guerra civile*, Roma, Ideazione, rispettivamente 1996 e 2001. Registrazione audio del dibattito del 13 novembre 1996 «Esiste l’identità nazionale?» con Saverio Vertone, Lucio Caracciolo e Carlo Jean (Radio Radicale, *vedi* Pietrosanti).

<sup>6</sup> VIRGILIO ILARI, *Il terzo uomo dell’Affare Dreyfus*, Roma, Tab edizioni, 2019.

l'istituzione della rappresentanza militare, la ridefinizione dell'assetto costituzionale e amministrativo del vertice politico-militare e della pianificazione della difesa, la riforma dell'*intelligence* e della sanità militare, il finanziamento dell'ammodernamento e potenziamento delle Forze Armate, e infine l'Iniziativa di Difesa Strategica (SDI) del presidente Reagan (le c.d. Guerre Stellari) e lo spiegamento degli euromissili a Comiso<sup>7</sup>.

Parallelamente condussi, anche in collaborazione con Michele Nones e Piero Visani (1950-2020), un capillare censimento degli enti e degli individui – indipendenti o accademici, civili o militari – che in qualsiasi settore disciplinare o professionale apparissero idonei e fossero disposti a collaborare con l'ISTRID e col Ministero della difesa. Oltre a collegare tra di loro una cinquantina di studiosi già formati<sup>8</sup>, Jean e io ‘reclutammo’ giovani talenti come

<sup>7</sup> Sull'ISTRID, VIRGILIO ILARI, *Storia militare della Prima Repubblica (1943-1993)*, Ancona, Nuove Ricerche, 1994, p. 309-310 (nuova ed., Widerholdt, Inverio, 2008). Altre notizie e in generale sul periodo, IDEM, *Prefazione* a ELO SUSANI (1954-2020), *Quarant'anni dopo. Memorie di piombo, caffè e sigarette. I ricordi di un ex funzionario nella vigilanza del PCI*, Roma, Tab-edizioni, 2021, p. 9-28. L'ingente pubblicistica, documentazione e corrispondenza relativa a ISTRID, CeMiSS, SSM, agli studi e alle attività menzionati in questo articolo da me raccolta anteriormente all'anno 2000, unitamente ai miei appunti e alle mie agende, è conservata in numerosi raccoglitori del Fondo Ilari donato con atto Autieri 8 giugno 2006 al Comune di Varallo e confluito con altre donazioni (Botti, USMM, Nones, Gianfranco Simone) nella «Biblioteca Militare Italiana» depositata, a seguito di conciliazione giudiziaria del 13 gennaio 2015 (Tribunale ordinario di Roma, sez. II civile, R.G. 68002/2011), all'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, sito nell'ex-Collegio D'Adda di Varallo. Il Fondo Ilari comprende anche l'intera collezione dei Quaderni ISTRID e i primi 60 Rapporti di ricerca CeMiSS (serie blu edita dalla «Rivista militare»: CeMiSS. Catalogo delle pubblicazioni Collana CeMiSS - Serie Blu, online) nonché delle riviste «Politica militare» e «Strategia globale», dirette e personalmente finanziate da Edgardo Sogno (1915-2000).

<sup>8</sup> VIRGILIO ILARI, *Il campo di studio della politica militare e il suo sviluppo in Italia*, «Politica militare», III/8 (1981), p. 25-34; IDEM (con P[IERO]V[ISANI]), *Gli studi militari in Italia*, «Politica militare», IV/13 (luglio-agosto 1982), p. 21-44; IDEM (con SERGIO A. ROSSI), *Military Studies in Italy: A Historical Introduction to the Problem*, in *Trend in Strategic Studies* (Turin, 9-12 December, Centro Manlio Brosio), Torino, Vallardi, 1982, p. 41-45; IDEM, *Gli studi militari in Italia*, «Rivista militare», IV/2 (1982), 2, p. 13-24; SESTO (Pseud.), *Studi, seminari e convegni*. Rassegna, «La Rivista Italiana di Strategia Globale (RISG)», (1983), n. 1, p. 113-131; 1° trimestre 1984 (n. 2), p. 151-165; 2° trimestre 1984 (n. 3), p. 209-220; 3° trimestre 1984 (n. 4), p. 209-222; 4° trimestre 1984 (n. 5), p. 231-248; SESTO (Pseud.), *Libri e articoli pubblicati in Italia nel 1983-84*, «RISG», 1983, n. 1, p. 132-142; 1984, n. 2, p. 166; 1984, n. 3, p. 221-228; 1984, n. 4, p. 223-237; 1984, n. 5, p. 259-268; IDEM, *Cultura universitaria e cultura militare*, fascicolo documentario ciclostilato diffuso nel convegno di studio indetto nel 1983 dalla «Rivista militare» diretta da Giuseppe Franzosi, una cui sintesi è stata pubblicata nel Quaderno n. 2 (Atti del convegno) della «Rivista militare», 1984, p. 96-108; IDEM, *Gli studi strategici in Italia. Bilancio di un triennio*, «RISG», 5 (1984), p. 259-268; IDEM, *Italy*, in *Directory Guide of European Security and Defense Research*, edited by Luc Reyhler e

Alessandro Politi, Luciano Bozzo, Carlo Pelanda e Alfonso Desiderio. Nacque da questi contatti una serie di volumi collettivi a cura di Jean e poi di sue monografie, in gran parte pubblicati da Franco Angeli, ma anche da Giuffrè e altri editori, e l'affidamento a Jean del corso di studi strategici della LUISS. Prese inoltre corpo l'idea – già avanzata nei primi anni Ottanta dal colonnello delle guide Luigi Caligaris (1931-2019), capo dell'Ufficio politica militare dello S.M. Difesa – di creare un *think tank* di studi strategici in cui raccogliere e promuovere i contributi della ricerca giuridica, economica, politica e sociale nazionale rilevanti per la difesa e la sicurezza. Nacque così il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS), istituito con decreto ministeriale 26 giugno 1987 all'interno del Centro Alti Studi Difesa (CASD), con Jean primo direttore del CeMiSS e poi presidente del CASD<sup>9</sup>.

Nel quadro della mia collaborazione con l'ISTRID, col Ministero della difesa (in particolare per la redazione del *Libro bianco* 1985, insieme al vicepresidente dell'IAI Stefano Silvestri) e poi col CeMiSS e con le altre iniziative di Jean, incominciai a svolgere ricerche storiche finalizzate allo studio dei 'precedenti' dei temi oggetto del dibattito politico-militare contemporaneo e a supporto delle iniziative editoriali di Jean<sup>10</sup>. Ciò mi condusse, tra l'altro, a collaborare con la «Rivista militare», diretta dal colonnello degli alpini Pier Giorgio Franzosi (1936-2012), e con l'Ufficio Storico dello SME, diretto dal colonnello di fanteria Oreste Bovio e poi dal colonnello degli alpini Pierluigi Bertinaria (1935-2008)<sup>11</sup>, i cui principali punti di riferimento civili erano i professori An-

---

Robert Rudney, Leuven U.P., Pergamon Brassey's, 1985, p. 181-205; IDEM, *Notizie bibliografiche*, «Rivista militare», 1985, n. 1, p. 156-158; n. 2, p. 158-160; n. 6, p. 153-154. Il libro, le riviste e molti altri inediti e schede si trovano nel Fondo Ilari a Varallo.

<sup>9</sup> Le prime 'Regole di funzionamento' del CeMiSS, prevedevano, su mia proposta, la formazione e l'aggiornamento (su base volontaria) di un'anagrafe degli studiosi italiani, indipendenti o accademici, e l'impiego presso il CeMiSS, con funzioni di ricercatori e assistenti, di una decina di militari di leva dottorandi o almeno laureati in scienze politiche, economiche, giuridiche, sociali e storiche (un sistema mutuato dall'istituto francese dei *scientifiques du contingent*). Il criterio era quello di utilizzare tutte le risorse scientifiche disponibili esclusivamente sulla base delle competenze specifiche richieste dalle singole ricerche, incentivando il più possibile la rotazione degli studiosi civili ed evitando di creare posizioni permanenti, che avrebbero inevitabilmente paralizzato il reclutamento e ristretto l'orizzonte scientifico.

<sup>10</sup> Dottrina d'impiego dell'Esercito, servizio militare di leva, ordinamento e pianificazione della difesa, formazione dei quadri, servitù militari, sistematica ed epistemologia degli studi strategici e militari, storia della teoria politica della guerra, della guerriglia, della geopolitica, della dottrina NATO, della cooperazione industriale europea, della SDI, del movimento pacifista italiano e del sindacato di polizia.

<sup>11</sup> La biblioteca del gen. Pierluigi Bertinaria, composta da un migliaio di volumi scelti, è andata purtroppo dispersa nel mercato antiquario.

tonello Folco Maria Biagini (che presso l'USSME aveva svolto il servizio di leva), Massimo Mazzetti (1941-2019) e altri ricercatori indipendenti, tra cui in primo luogo Piero Crociani, mia prima guida alla storia militare degli antichi Stati italiani, e coautore di gran parte del mio successivo contributo a tali studi.

L'iniziativa più importante di quel periodo fu l'«affiancamento» di studiosi civili e militari per lo svolgimento di ricerche che richiedevano studi ed esperienze differenti, sperimentato per la prima volta con l'amico colonnello Ferruccio Botti (1935-2008)<sup>12</sup> e che si è poi rivelato fondamentale per il contributo specifico che la SISM ha dato agli studi storico-militari e storico-strategici italiani. Il censimento sistematico degli studiosi mi fruttò, inoltre, scienza e amicizia anche di altri insigni storici, sociologi e protagonisti della storia e della politica militare contemporanea<sup>13</sup>.

## 2. Il Centro interuniversitario e la Società di storia militare (1981-2000)

Come in generale in tutti i paesi occidentali, anche in Italia gli anni Ottanta segnarono un deciso salto di qualità degli studi strategici e della storiografia militare<sup>14</sup>. Nel 1981, nel quadro della riforma universitaria, nacque infatti il Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari (CISRSM) formato dalle Università di Torino (Giorgio Rochat), Padova (Piero Del Negro) e Pisa (Filippo Frassati), con la segreteria del colonnello dei

---

<sup>12</sup> FERRUCCIO BOTTI, VIRGILIO ILARI, *Il pensiero militare italiano dal primo al secondo dopoguerra (1919-1949)*, Roma, USSME, 1985.

<sup>13</sup> Tra gli storici dell'Esercito ricordo i generali Mario Montanari (1919-2017), Filippo Stefani (1916-2001), Alberto Rovighi (1921-1999) e il colonnello Luigi Emilio Longo (1930-2012), tra quelli della Marina e dell'Aeronautica i professori Mariano Gabriele e Alberto Santoni (1936-2013), l'ammiraglio Gino Galuppin (1914-2010), il capitano di vascello Pier Paolo Ramoino (1941-2022), il capitano di fregata delle Capitanerie di Porto Ezio Ferrante, i generali Giuseppe Mayer, Sebastiano Licheri (1929-2021) e Antonio Pelliccia (1921-2016) e molti civili, come Lucio Ceva Valla (1929-2016), Ernesto Pellegrini (1930-2018), Antonio Sema (1949-2007), Francesco Mattesini e Gregory Alegi. Altri interlocutori della mia formazione politico-militare fra il 1980 e il 1995 furono inoltre saggisti e sociologi come l'ammiraglio Falco Accame (1925-2021), i generali Maurizio Cremasco (1932-2013), Gianfranco Gasperini e Rodolfo Guiscardo, i colonnelli Patrizio Flavio Quinzio (1921-2012), Massimo Pugliese (1928-2001), Giuseppe Caforio (1935-2015) e studiosi civili come i professori Leopoldo Nuti, Andrea Curami (1947-2010), Massimo Ferrari, Marco Gemignani, Sergio Augusto Rossi (1940-2007), Paolo Cotta Ramusino, Aldo Giannuli, Mimmo Franzinelli, Fabrizio Battistelli, Giuseppe de Lutiis (1941-2017), Filippo Frassati (1920-1991), docente di storia militare a Pisa, e l'on. Enea Cerquetti (1938-2021).

<sup>14</sup> VIRGILIO ILARI, *Per una epistemologia della storia militare*, in IDEM, *Clausewitz in Italia e altri scritti di storia militare*, Roma, Aracne, 2019, p. 241-275 (in particolare la *Bibliografia 1756-2019*, p. 249-275).

paracadutisti Giuseppe Caforio<sup>15</sup>. Primo importante contributo del Centro fu il convegno di Lucca del 19-21 ottobre 1984 sulla storiografia militare italiana negli ultimi vent'anni<sup>16</sup>: primo dibattito sullo 'stato dell'arte' dopo quello tenuto nel lontano 1969 dal Ministero della difesa<sup>17</sup>, durante il quale ebbi l'occasione di proporre in forma compiuta la questione epistemologica della storia militare, osservando che era tollerata nell'università italiana esclusivamente come specialità della storia politica e sociale (specie contemporanea), e coltivata in ambito ministeriale e amatoriale solo come fattore identitario nazionale o di Forza Armata, erudizione antiquaria e intrattenimento (tanto che gli Uffici storici, un tempo inquadратi nel Reparto Operazioni, erano stati trasferiti al Reparto Propaganda), svalutando così la funzione propria ed etico-politica dei nostri studi, ossia la critica storica del pensiero militare e in generale del «sapere di guerra» prodotto dal complesso delle scienze umane e sociali di una determinata epoca<sup>18</sup>.

Più sensibili alla prospettiva che mi stava a cuore erano allora, fra gli accademici, Luraghi, Gabriele, Mazzetti e Biagini, il primo per l'influenza della storiografia militare americana, il secondo per il nesso particolare della storia navale con la geopolitica marittima, analogo a quello (dimenticato in Italia) tra storia militare, pensiero strategico e dottrina operativa, gli ultimi due per la loro speciale collaborazione con l'USSME. Fattori che convinsero questi

<sup>15</sup> Nell'ottobre 1986 gli «aderenti» al Centro erano 102, inclusi quasi tutti i soci SSM (ASISM, b. 1, fasc. 10 «Circolari del CISRSM 1982-83 e 2° elenco 1986»). Al Centro aderirono successivamente le Università Cattolica di Milano (Ilari), Pavia (Gastone Breccia) e Siena (Nicola Labanca). Tra le attività del Centro, ricordiamo i 29 «seminari» di storia militare (prevalentemente contemporanea) svolti – talora in collaborazione con l'Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino – in varie città (Padova, Torino, Firenze, Rovereto, Modena, Ferrara, Siena, Pisa, Treviso, Brescia), i primi 15 a cadenza annuale dal 1988 al 2002, gli ultimi 14 negli anni 2003-2009. Le tematiche e l'elenco degli oltre 120 partecipanti (tra cui gran parte delle persone qui citate, me compreso), consultabili online ([clsrusm.isti.cnr.it](http://clsrusm.isti.cnr.it)), offrono un quadro molto rappresentativo di ciò che in quel ventennio si intendeva in Italia per storia militare e studi strategici. A ciò si aggiungono i volumi pubblicati con Franco Angeli, ESI di Napoli e Unicopli, purtroppo disponibili solo in formato cartaceo.

<sup>16</sup> CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI E RICERCHE STORICO-MILITARI, *La storiografia militare degli ultimi venti anni*, Milano, Franco Angeli, 1985.

<sup>17</sup> *Atti del Primo Convegno nazionale di storia militare. Roma 17-19 marzo 1969*, Roma, Ministero della difesa, 1969. Include PIERO PIERI, *Orientamenti per lo studio di una storia delle dottrine militari in Italia*, p. 123-62, e del colonnello del SIFAR MANLIO CAPRIATA, *Discorso di apertura*, p. 9-17 (IDEM, *Il mosaico della storiografia militare*, «Rivista Militare», 1969, 5, p. 627 ss.).

<sup>18</sup> Si vedano, negli Atti del convegno, VIRGILIO ILARI, *La storiografia militare italiana: riflessioni critiche su strutture, ruolo e prospettive*, p. 158-176 e PIERO DEL NEGRO, *Storiografia militare buona e cattiva?*, p. 201-202. Sul tema già GIORGIO ROCHAT, *Lettera aperta sulla storiografia militare italiana*, «Politica militare», n. 15 (gennaio-febbraio 1983), p. 42.

docenti ad accogliere (sia pure con un formale *careat* accademico) il progetto di coltivare la ricerca interdisciplinare tra storia militare e studi strategici<sup>19</sup> e collegare università, Forze Armate e ricercatori indipendenti. Nacque così l'associazione, che il primo statuto, redatto da Luraghi, concepiva come «Sezione» della Società degli storici italiani (SSI) allora presieduta da Luigi De Rosa (1922-2004)<sup>20</sup>: volle, infatti, chiamarla «Società di Storia Militare aderente» alla SSI<sup>21</sup>. Il nome (SSM) era inoltre un calco intenzionale della Society for Military History americana.

Nel 1985-86 l'attività della SSM si limitò al proselitismo<sup>22</sup>, alla partecipazione alle iniziative del Centro interuniversitario e al riconoscimento da parte della Commissione Italiana di Storia Militare (CISM), istituita dal Ministero della difesa nel 1984/86 come sezione italiana della Commissione internazionale (CIHM/C)<sup>23</sup>. Nuovo impulso venne nel 1987 col passaggio della se-

<sup>19</sup> RAIMONDO LURAGHI, *Storia militare e strategia globale*, «Strategia globale», 1984, n. 2, p. 235-242.

<sup>20</sup> L'adesione della SSM fu approvata dal direttivo della SSI (lettera di De Rosa a Luraghi, 17 luglio 1987, in ASISM, b. 1, fasc. 2). Sulla SSI, costituita il 9 giugno 1963, nota critica dell'Istituto Gramsci in «Studi storici», IV/3 (1963), p. 625-629.

<sup>21</sup> Scopo della SSM era «promuovere gli studi di storia militare nazionale e comparata nell'ambito delle finalità istituzionali della società degli storici italiani». I soci della SSI erano, a richiesta, membri di diritto della SSM, formata in primo luogo da docenti universitari di ruolo (unici eleggibili al direttivo) e secondariamente da «studiosi di chiara fama» per «contributo originale e rilevante agli studi», cui era riservato un «comitato tecnico» (CT) consultivo. Il direttivo era formato da presidente, segretario, tesoriere e due sindaci (Atto costitutivo, notaio Claudio Cerini, Rep. 46928, Racc. 9583, Roma, 14 dicembre 1984). Soci «promotori» erano Luraghi (presidente), Ilari (tesoriere), Mazzetti (sindaco), Nones, Marco Grandi e Giuseppe Conti (assistanti alle cattedre di Genova e della LUISS), il filosofo Cesare Milanese e il generale Pelliccia. Nella prima riunione (18 aprile 1985: in ASISM, b. 1, fasc. 2) il direttivo cooptò i prof. Biagini (segretario) e Antonio Di Vittorio (vicepresidente della SSI) e nominò Conti «collaboratore alla segreteria» e i generali Montanari, Rovighi, Stefani, Pelliccia e Mayer, l'ammiraglio Angelo Monassi (1920-2000) e il colonnello Rodolfo Puletti († 2014) membri del CT. La quota sociale (50.000 lire) includeva 20.000 per le spese di segreteria e 30.000 per quota di adesione alla SSI e abbonamento al «Bulletin de bibliographie» della CIHM/ICMH diretto dal colonnello svizzero Daniel Reichel (1925-1991). La sede sociale era presso l'ufficio romano di Luraghi alla LUISS (in viale Gorizia, 4).

<sup>22</sup> Nel 1987 i soci passarono dai 39 del 18 giugno agli 89 del 4 dicembre, ai 108 (più 3 onorari) del 19 novembre 1989, ai 124 del 4 marzo 1991: ASISM, b. 1, fasc. 5.

<sup>23</sup> GINO GALUPPINI, *La Commissione Italiana di Storia Militare*, «Bollettino d'Archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare», 1996, p. 147-164; GIULIANO GIANNONE, *CISM la storia e il mondo militare*, «Informazioni della Difesa», 2 (2006), p. 51-55. La CISM fu preceduta dalla Sezione Italiana della ICMH, presieduta dal generale Luigi Mondini (1895-1988), il cui fondo bibliografico è stato donato dagli eredi al Comune di Grazzano Badoglio (ALESSANDRO ALLEMANO, *Il Fondo bibliografico 'Generale Luigi Mondini' del Comune di Grazzano Badoglio. Catalogo delle Sezioni*

greteria a Nones, che, da Genova, organizzò la prima assemblea<sup>24</sup> e il primo seminario sul tema (funzionale alla creazione di cattedre) dell'insegnamento della storia militare in Italia<sup>25</sup>, entrambi svolti il 4 dicembre 1987 nella affollatissima sala delle colonne della LUISS (via Pola, 12).

Sempre nel 1987, centenario dell'istituzione dell'Ufficio Storico dello SME<sup>26</sup>, Jean fu incaricato di fondare il CeMiSS e lasciò a me il corso di storia delle istituzioni militari<sup>27</sup>, che gli era stato offerto da Gianfranco Miglio (1918-2001), preside di Scienze politiche alla Cattolica di Milano, in sostituzione del generale Giuseppe Alessandro D'Ambrosio, chiamato al comando della Regione Militare Centrale. Nel 1988 apparve, promossa dal Centro Interuniversitario in collaborazione col CNR, e a cura di Rochat, la prima bibliografia generale di storia militare italiana, sia pure limitata agli ultimi vent'anni e quasi esclusivamente alla storia contemporanea<sup>28</sup>, mentre fu Luraghi a curare la voce storia militare nel volume a cura di De Rosa sulla storiografia

---

*Risorgimento, Storia della Sicilia, Riviste*, [Grazzano Badoglio], Comune di Grazzano Badoglio, 2011).

<sup>24</sup> ASISM, b. 1, fasc. 4. Gli 89 soci elessero un direttivo di professori di prima fascia (Luraghi, Biagini, Del Negro, Di Vittorio e Mazzetti) e un comitato tecnico di sette docenti (Conti, Edoardo Del Vecchio, Frassati, Luigi Goglia, Ilari, Fortunato Minniti, Santoni) e quattro militari (Ferrante, Mayer, Pelliccia, Stefani), più Alberto Maria Arpino (1939-1997), dell'Istituto del Risorgimento di Roma, eletto presidente del CT. Nel 1988 si discusse se cooptare, in sostituzione di Pelliccia, il colonnello Mario Cermelli, capo dell'USSMA.

<sup>25</sup> ASISM, b. 1, fasc. 3. Nell'ambito del seminario si svolse anche una tavola rotonda su storia militare, studi strategici e storia delle relazioni internazionali. Presieduto da Paolo Ungari (1933-1999), preside di Scienze politiche, il seminario registrò 176 partecipanti. Rifiutati da Giuffrè, gli atti, curati da Nones, furono pubblicati nel 1989 dalla Compagnia dei Librai di Genova e dedicati ad Alberto Boscolo (1920-1987), primo socio scomparso. Vedi, in particolare, gli interventi epistemologici di VIRGILIO ILARI, *La storia militare: disciplina specialistica o specifica?*, p. 77-93; CARLO JEAN, *Studi strategici e storia militare*, p. 95-99, e FERRUCIO BOTTI, *Quale storia e storiografia militare? Origini e caratteri di un antico problema*, p. 115-119; VIRGILIO ILARI, *Guerra e storiografia*, in *La guerra nel pensiero politico*, a cura di Carlo Jean, Milano, Franco Angeli, 1987, p. 223-258.

<sup>26</sup> ORESTE BOVIO, *L'Ufficio storico dell'Esercito. Un secolo di storiografia militare*, Roma, Ufficio Storico SME, 1987.

<sup>27</sup> Svolsi il primo triennio a contratto, mantenendo la cattedra di storia del diritto romano a Macerata e continuando a risiedere a Roma per collaborare col CeMiSS e (nei limiti del possibile) con l'ISTRID e la SSM. Nel 1990 l'Università Cattolica, su proposta di Ottavio Barié (1923-2021) e di Gianfranco Miglio, assegnò al mio corso una cattedra di seconda fascia e il Consiglio Universitario Nazionale ratificò il mio trasferimento da Macerata.

<sup>28</sup> CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI E RICERCHE STORICO-MILITARI - ISTITUTO DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE, *Bibliografia italiana di storia e studi militari 1960-1984*, Milano, Franco Angeli, 1987.

italiana degli ultimi vent'anni<sup>29</sup>. Il secondo seminario della SSM, sulle *Fonti per la storia italiana di età contemporanea*, si svolse nei giorni 16 e 17 dicembre 1988 nell'Archivio di Stato di Roma in corso Rinascimento<sup>30</sup>, e il terzo, su *Storiografia militare: bilancio e prospettive*, nei giorni 24 e 25 novembre 1989 nella sala delle colonne alla LUISS<sup>31</sup>.

La battaglia per l'istituzione di cattedre universitarie di storia militare e studi strategici finanziate dalla Difesa fu peraltro abbandonata dalla SSM. Nones e io cercammo di proseguirla in sede CeMiSS, ma qui fu bloccata da Ungari per difetto di statuto epistemologico delle due discipline e asserita incompatibilità con l'autogoverno universitario<sup>32</sup>. L'attività principale del periodo 1988-1991 riguardò il finanziamento da parte del Ministero della difesa di premi alle tesi di laurea in storia militare e studi strategici e lo svolgimento in Italia del XVIII congresso dell'ICMH/CIHM<sup>33</sup>.

Il progetto dei premi fu avviato nel giugno del 1988 su iniziativa di Nones e Biagini e, approvato di massima dal ministro Valerio Zanone (1936-2016) su parere del generale D'Ambrosio, nel dicembre del 1989 fu regolato da una convenzione tra il ministro Mino Martinazzoli (1931-2011), il rettore della LUISS Carlo Scognamiglio e Luraghi, che prevedeva un finanziamento della Difesa di 100 milioni di lire, gestito dalla LUISS, alle attività della SSM, di cui 13 per la pubblicazione di opere prime, 55 per premi alle tesi in storia militare (10 da 3 milioni per tesi di laurea e 5 da 5 milioni per tesi di dottorato) e 32 per le relative spese di funzionamento. Ai premi, banditi il 20 febbraio 1990, concorsero 9 tesi di dottorato e 23 di laurea<sup>34</sup> e i vincitori<sup>35</sup>

---

<sup>29</sup> RAIMONDO LURAGHI, *Storia militare*, in *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni*, III, *Età contemporanea*, a cura di Luigi De Rosa, Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 221-240 (Biblioteca di cultura moderna).

<sup>30</sup> ASISM, b. 1, fasc. 6.

<sup>31</sup> ASISM, b. 1, fasc. 7.

<sup>32</sup> Rapporto di ricerca su *Studi strategici e militari nelle università italiane*, a cura di Paolo Ungari, Roma, Rivista militare, 1990 (Collana del Centro militare di studi strategici, 29).

<sup>33</sup> Lettera del segretario generale Cornelis Maria (Kees) Schulten a Luraghi del 26 gennaio 1988, prot. CN. 1995/88 (ASISM, b. 1, fasc. 2).

<sup>34</sup> ASISM, b. 2, fasc. 1 e 2 e All. a) e b) al fasc. 1. Presieduta da Luraghi, la commissione era formata dal direttivo SSM, da due rappresentanti del CT (Arpino e Stefani) e da due della LUISS (Ungari e l'ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris, 1928-2018), dal direttore del CeMiSS (Jean) e dai capi degli Uffici Storici (colonello Bertinaria, capitano di vascello Antonio Severi, colonnello pilota Giovanni de Lorenzo); segretario Fortunato Minniti.

<sup>35</sup> Dottorato: Nicola Labanca, Cesare La Mantia, Daniela Manetti, Leopoldo Nuti, Germana Tappero Merlo; laurea: Valeria Ancione, Gianluca Balestra, Luigi Basso, Oliviero Bergamini, Andrea Daltri, Marco De Giovanni, Alessandro Marzo, Filippo Monti, Marco Pasquali, Carmela Roberto). Non vincitori: a) dottorato: Marco Cesa, Giampiero Giacomello, Lorenza

furono proclamati alla LUISS il 22 novembre<sup>36</sup>. Il comitato tecnico della SSM progettò una bozza di ‘Enciclopedia’, poi ‘Dizionario di storia militare’, ma gli otto gruppi di lavoro riuscirono ad assegnare solo 23 voci<sup>37</sup>, pubblicate a cura di Arpino e prefazione di Luraghi col titolo *Storia militare d’Italia 1796-1975* (Roma, Editalia, 1990).

Al XVI Congresso CIHM/ICMH (Madrid, 1990) Luraghi ottenne, con l’appoggio decisivo di André Corvisier (1918-2014), l’elezione nel Bureau di Presidenza e l’approvazione del tema da lui proposto per il XVIII Congresso in riferimento al V Centenario Colombiano («The Discovery of the New World and its Influence on Military History»). Il XVIII fu il primo Congresso CIHM svolto in Italia (Torino, R. Palazzo dell’Arsenale, 30 agosto-6 settembre 1992), grazie al finanziamento concesso dal ministro della difesa Virginio Rognoni su proposta del capo di gabinetto generale Bonifazio Incisa di Camerana (1934-2013), e al sostegno logistico coordinato dal presidente della CISM, ammiraglio CP Renato Sicurezza (1939-2006). Il Comitato scientifico era composto da Sicurezza, Luraghi, Stefani, Biagini, Del Negro e Santoni, il Comitato organizzatore da Nones (curatore degli atti) e dai capi Uffici Storici, ammiraglio Paolo Alberini, colonnello Giancarlo Gay e colonnello pilota De Lorenzo. Dei 170 partecipanti, gli italiani erano 54<sup>38</sup>.

---

Sebesta e Antonio Sema (non ammesso per motivi procedurali); b) laurea: Paolo Bondatti, Massimiliano Burri, Paolo Cirri, Mario Colangelo, Ciro D’Amore, Gianandrea Gaiani, Rosa Iadicicco, Roberto Maccarini, Fabio Piazzalunga, Ugo Scialuga, Roberto Vellano, Renato Zavattini (ASISM, b. 2, fasc. 3).

<sup>36</sup> ASISM, b. 2, fasc. 4. Per la commissione e la cerimonia furono spesi 15 milioni. I premi furono erogati nel 1990-91 da Nones (ASISM, b. 2, fasc. 5).

<sup>37</sup> I diritti degli autori delle 23 voci furono ceduti per 576.700 lire lorde, inclusa la ritenuta d’acconto del 19% (ASSMI, b. 1, fasc. 8). Il totale supera di poco lo stanziamento ministeriale di 13 milioni per opere prime (b. 2, fasc. 1).

<sup>38</sup> ASISM, b. 6, fasc. 1. ALBERTO ARPINO, *La Società di Storia Militare e la Commissione Internazionale di Storia Militare*, in *Società di storia militare. Quaderno 1994*, Roma, GEI, 1995, p. 169-173. In seguito, si tennero in Italia pure il XXXIV Congresso (2008, a Trieste) e il XXXIX Congresso (2013, a Torino). Nel 2000 Del Negro subentrò a Luraghi quale membro italiano, seguito nel 2010 da Massimo De Leonardis, eletto presidente della CIHM nel 2016. La Sezione italiana ha preparato 3 numeri su 92 della «Revue Internationale d’Histoire Militaire» (1951, 1978 e 2012, sull’*Airpower*), come Germania, Austria, Romania, Belgio e Polonia, superata da Svezia (4), Turchia (5) e Francia (14). Dal 1991 al 2005 la segnalazione delle pubblicazioni italiane al «Bulletin de Bibliographie» fu curata da Crociani, poi da Ciro Paoletti. Nel 1991 la quota sociale fu elevata a 35.000, inclusive dell’abbonamento al *Bulletin*.

Nel frattempo, l'assemblea del 4 marzo 1991 alla LUISS approvò una modifica di statuto<sup>39</sup> che formalizzava le attività sociali<sup>40</sup>, fondeva direttivo e CT in un nuovo direttivo di 15 membri<sup>41</sup> e istituiva un collegio dei sindaci<sup>42</sup>. Nel settembre Luraghi, impegnato nella preparazione del Congresso internazionale di Torino, lasciò la presidenza a Biagini, e l'assemblea del 12 ottobre 1991 elesse un nuovo direttivo<sup>43</sup>, dimezzando il consenso per Luraghi, escludendo me e completando definitivamente la polarizzazione della SSM verso la CISM, l'Istituto del Risorgimento di Roma e l'Ufficio centrale per i beni archivistici del MBAC.

Nel triennio 1992-1994 la SISM fu presieduta dal generale Stefani, con Biagini, Mazzetti e Goglia vicepresidenti e Conti segretario generale. L'attività consistette nella pubblicazione e presentazione degli atti del seminario di archivistica militare svolto nel dicembre del 1988 nell'Archivio di Stato di

---

<sup>39</sup> A seguito di eccezioni sul carattere meramente consultivo dell'assemblea ordinaria del 4 marzo 1991 e sulla mancanza del numero legale in quella straordinaria del 28 maggio 1991, lo statuto SSM (CF 96138690589) fu formalmente modificato con una terza assemblea (66 presenti per delega su 86 aventi diritto) del 26 luglio 1991 alla LUISS, con intervento del notaio Antonio Manzi (Repertorio n. 86272, Raccolta n. 10.792). La sede fu trasferita in via Val Cristallina 15, presso il nuovo segretario Giuseppe Conti (ASISM, b. 5, fasc. 2 e 3).

<sup>40</sup> «Art. 2. Scopi dell'Associazione. A) Promuovere studi e ricerche di storia militare nazionale e comparata nell'ambito delle finalità istituzionali della Società degli Storici Italiani. B) Organizzare e partecipare con propri rappresentanti a convegni, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni culturali volte all'analisi, alla conoscenza ed alla diffusione di temi inerenti avvenimenti e fatti di storia militare. C) Promuovere la pubblicazione di volumi, opuscoli, riviste, bollettini con o senza il contributo di Enti, Associazioni e privati». D) Promuovere la stipula di convenzioni con Enti, Associazioni, privati per la realizzazione di ricerche storiche, borse di studio, premi per tesi di laurea, tesi di dottorato e studi di storia militare».

<sup>41</sup> Su 124 aventi diritto, votarono 62 (39 presenti e 23 per delega). Furono eletti: Luraghi (58 voti), Arpino (46), Conti (45), Bovio (42), Del Negro (41), Biagini (39), Nones (37), Ceva (35), Minniti e Stefani (32), Del Vecchio (31), Ilari (28), Curami (21), Santoni (20), Ferrante (12). La candidatura di Mazzetti fu esclusa perché non in regola con la quota. Il direttivo elesse Luraghi presidente, Stefani, Biagini e Del Negro vicepresidenti, Conti segretario generale e Curami tesoriere (ASSMI, b. 1, fasc. 9. Schede votate e deleghe in b. 5, fasc. 1).

<sup>42</sup> Composto da Mayer, presidente, Botti e Vittorio De Castiglioni, effettivi, e Montanari, supplente (Allegato 4 al verbale dell'assemblea del 4 marzo 1991, in ASISM, b. 1, fasc. 9. Contabilità 1987-1994 nelle bb. 4 e 7, ricevute quote 1988-1994 in b. 8).

<sup>43</sup> Con 66 votanti (23 presenti e 44 per delega) su 102 aventi diritto. Furono eletti Biagini e Conti (62), Santoni (51), Arpino e Minniti (48), Del Negro (40), Stefani (34), Luraghi (32), Del Vecchio (31), Goglia (30), Mazzetti e Curami (29), Bovio e Nones (25) e Raoul Guêze (1926-2005) (21). Furono esclusi Botti (12), Ilari (9) e il colonnello Giorgio Pirrone (2). Collegio sindacale: Mayer, presidente, De Castiglioni e Giovanni Civita, effettivi, Montanari, supplente (ASISM, b. 5, fasc. 4).

Roma<sup>44</sup>, e nel varo di «incontri» trimestrali per tavole rotonde e presentazioni di libri<sup>45</sup>, di cui uno il 16 dicembre 1994 per il Decennale della SSM<sup>46</sup> e, a cura di un apposito Comitato<sup>47</sup>, dei primi tre *Quaderni della SSM*, 1993, 1994 e 1995<sup>48</sup>, contrassegnati dal primo ‘logo’ informale dell’associazione<sup>49</sup> e pubblicati dal Gruppo Editoriale Internazionale (GEI) di Roma nel 1994, 1995 e 1997<sup>50</sup>.

Da segnalare che nel 1993 nacquero il mensile *Storia Militare*, la più diffusa rivista italiana di storia militare, diretta da Erminio Bagnasco, e *Limes*, la prima rivista italiana di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo, nella cui redazione entrammo io, Carlo Jean ed Ezio Ferrante. Nel 1994 John Brewster Hattendorf, neo-titolare della cattedra E.J. King di storia navale dell’U.S. Naval War College, promosse l’iniziativa *Ubi sumus?*, volta a fare il ‘punto nave’ sugli studi navali e marittimi internazionali. Delle 26 marine militari invitate a fornire un quadro degli studi nazionali, le uniche a non rispondere furono l’italiana e la giapponese. La relazione sull’Italia fu tuttavia redatta, in modo esemplare, da Brian R. Sullivan, che all’epoca si trovava in Italia per le sue ricerche su Margherita Sarfatti<sup>51</sup>.

<sup>44</sup> *Le fonti per la storia militare italiana di età contemporanea. Atti del III seminario, Roma, 16-17 dicembre 1988*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 25), in cui CARLO JEAN [e VIRGILIO ILARI], *Le fonti e le discipline di riferimento degli studi strategici*, p. 227-230; ANTONIO DENTONI LITTA, *Fonti per la storia militare italiana in età contemporanea*, in *Società di storia militare. Quaderno 1994*, Roma, GEI, 1995, p. 169-173.

<sup>45</sup> Proposti da Arpino, gli «incontri» SSM si svolsero fino al 2000, come attestano gli inviti in ASISMI, b. 6, fasc. 3 (modellati tipograficamente sugli «Incontri IDR») a firma Stefani (2), Mazzetti (3) e Meccariello (4, di cui 2 con l’ANPI di Roma).

<sup>46</sup> FILIPPO STEFANI, *Un decennio di attività della Società di Storia Militare*, in *Società di storia militare. Quaderno 1994*, Roma, GEI, 1995, p. 159-164.

<sup>47</sup> Composto da Guéze (segretario), Arpino, Conti, Curami, Goglia, Mayer e Minniti.

<sup>48</sup> RAOUL GUÉZE, *I Quaderni della SSM*, in *Società di storia militare. Quaderno 1994*, Roma, GEI, 1995, p. 175-176.

<sup>49</sup> Scudetto in azzurro con cartiglio SSM tra due fronde di quercia in giallo. Fu bocciata la proposta di un trofeo di bandiere e armi con due penne su un cippo. ASISM, b. 6, fasc. 9, riprodotto in *Società di storia militare. Quaderno 2012-2013 American Legacy*, Roma, SISM, 2013, p. 16.

<sup>50</sup> Con saggi di Crociani, Anna Maria Isastia, Minniti, Mayer, Marco Gemignani, Paolo Ferrari, Francesco Mattesini, Santoni (1994) e Paola Bianchi, Gian Luca Balestra, Luigi Mondini, Alessandro Massignani e Roberta Lucidi (1995).

<sup>51</sup> BRIAN R. SULLIVAN, *Twentieth Century Italy*, in *Ubi sumus? The State of Naval and Maritime History*, edited by JOHN B. HATTENDORF, Newport (Rhode Island), Naval War College, 1994. Ignorato in Italia, lo studio è stato da me reperito online e riprodotto in *Società di storia militare. Quaderno 2014 Naval History*, Roma, SISM, 2014, p. 67-82.

Il direttivo SSM 1995-1997<sup>52</sup> aumentò la quota a 50.000 lire ed elesse presidente Mazzetti, vicepresidenti Goglia e il generale della Guardia di Finanza Pierpaolo Meccariello (1932-2008) e Alegi segretario generale<sup>53</sup>, dimissionario nel 1996 e sostituito da Conti. L'iniziativa di maggior rilievo, congiunta con l'Associazione Premio Luigi Vanvitelli, fu il IV Convegno scientifico della SSM sul tema *Identità Nazionale e Forze Armate* (Reggia di Caserta, 25-27 settembre 1996)<sup>54</sup>.

Nello stesso periodo il Centro interuniversitario promosse una nuova, più ampia e sistematica bibliografia di storia militare italiana<sup>55</sup>, mentre nel IX ciclo di dottorati di ricerca (3 settembre 1993) ne fu incluso uno (2 posti, poi 3) in storia militare, con sede nell'Università di Padova (Del Negro) consorziata con l'Università Cattolica (Ilari), Pavia (Lucio Ceva), Pisa (Santoni) e Torino (Rochat)<sup>56</sup>. Poiché il nuovo ordinamento universitario prevedeva l'attivazione di nuovi raggruppamenti disciplinari su iniziativa di sei docenti, proposi ai colleghi del dottorato di attivarsi per dar vita a un raggruppamento di storia militare e scienze strategiche, che avrebbe finalmente consentito di dare uno sbocco di carriera ai nostri allievi e consentire una valutazione comparativa delle reali competenze specifiche, che era fino ad allora mancata. La proposta fu ignorata o respinta da tutti e, compiuto il IX ciclo con 8 nuovi dottori di ricerca (tra cui Marino Viganò e Niccolò Capponi), il dottorato

---

<sup>52</sup> Alegi, Arpino, Bertinaria, Conti, Crociani, Del Negro, Goglia, Guèze, Isastia, Meccariello, Minniti, Santoni e Stefani. Collegio sindacale Antonio Brugioni, presidente, Civita, il capitano di vascello Tiberio Moro, effettivi, e Franco Dell'Uomo, supplente.

<sup>53</sup> Su incarico di Mazzetti, Alegi svolse una *Relazione sullo Stato Amministrativo* della SSM (5 ottobre 1995) da cui risultavano, tra l'altro, un indirizzario di 193 nominativi all'11 novembre 1994 e un elenco di 178 soci di cui 104 in regola con le quote 1995 (ASISM, b. 6, fasc. 4).

<sup>54</sup> ASISM, b. 6, fasc. 12. Con critica di Rochat (lettera del 12 settembre 1996 ad Arpino e Conti). Sei relazioni (Jean-Michel Thiriet, Crociani, Balestra, Mondini, Nicola Della Volpe e Ilari) furono pubblicate in *Società italiana di storia militare. Quaderno 1996-1997*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001.

<sup>55</sup> *Guida alla storia militare italiana*, a cura di Piero Del Negro, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, alla quale collaborai con la sezione *Storia del pensiero, delle istituzioni e della storiografia militare* (p. 7-66).

<sup>56</sup> PIERO DEL NEGRO, *Il dottorato di ricerca in storia militare*, in *Società italiana di storia militare. Quaderno 1993*, Roma, GEI, 1994, p. 163-166. L'adesione dell'Università Cattolica fu approvata con 8 voti su 11. IDEM, *Alcune considerazioni sulla storia militare nelle università e il dottorato di ricerca in storia militare*, in *2° Convegno nazionale di storia militare. Acta del convegno di studi tenuto a Roma presso il Centro alti studi della difesa il 28-29 ottobre 1999*, a cura di Antonello Biagini, Paolo Alberini, Roma, [s.n.], 2001 (Gaeta, Stabilimento grafico militare), p. 71-78.

non fu rinnovato<sup>57</sup>. Ne provai una profonda amarezza, acuita dall'attivazione di cattedre di storia militare a Torino e a Padova, avvenuta senza alcun rapporto col raggruppamento, e comunque fuori tempo utile a tal fine perché nel frattempo il numero dei docenti richiesti per costituirlo era raddoppiato a dodici<sup>58</sup>.

Anche il progetto di *Enciclopedia delle scienze della sicurezza e della difesa*, che avevo elaborato nell'ambito CeMiSS dopo la mia collaborazione con l'*International Military and Defense Encyclopedia (IMADE)* diretta da Trevor Nevitt Dupuy (1916-1995), non convinse l'Istituto della Enciclopedia Italiana, referente istituzionale scelto da Jean a preferenza del Ministero della difesa. Unico conforto fu, nel 1997, la nascita de *La Libreria militare* di Milano, la prima specializzata in Italia, fondata dai miei primi allievi Andrea Molinari, Angelo Pirocchi e Alberto Manca, seguita nel 2001 dalla Libreria Militare Ares di Roma (Raffaele D'Aniello), punto di ritrovo animato da Alberto Santoni. Tutte queste vicende a cavallo del XXI secolo, unitamente al mio punto di vista sulla laurea in scienze strategiche e la convenzione fra la Scuola d'applicazione dell'Esercito e l'Università di Torino, sono esposte in uno studio CeMiSS che mise definitivamente fine alla mia collaborazione col Ministero della difesa<sup>59</sup>.

Nel 1994 il Ministero della difesa respinse la richiesta della SSM di un finanziamento di premi per tesi sulla seconda guerra mondiale nel quadro delle celebrazioni ufficiali del 50° anniversario della fine del conflitto<sup>60</sup>, ma nel 1997 le concesse un contributo annuale di 19,5 milioni di lire, erogato dal marzo 1998 e in seguito aumentato a 26 milioni<sup>61</sup>. Un grande successo delle

<sup>57</sup> Una proposta di tesi sulla recezione di Carl von Clausewitz in Italia (Andrea Molinari), fu respinta a maggioranza perché non ritenuta pertinente con la storia militare.

<sup>58</sup> La circolare con cui Rochat ne dette notizia (del 24 giugno 1996) suscitò una mia del 9 luglio a 23 destinatari (docenti e dottorandi), in cui volli rimarcare a futura memoria questa ennesima occasione mancata, che continuo a considerare un errore esiziale per i nostri studi (ASSMI, b. 6, fasc. 6, con le risposte di Luraghi, Biagini, Conti e Ferrante, e con altra circolare di Rochat del 14 luglio 2004 sulla soppressione della cattedra torinese di storia militare da parte del corso di laurea in scienze strategiche).

<sup>59</sup> VIRGILIO ILARI, *Gli studi strategici in Italia*. Ricerca CeMiSS non accolta (online). Include una nota su *La cattedra di storia delle istituzioni militari della Cattolica di Milano (1980-2001)*.

<sup>60</sup> STEFANI, *Un decennio di attività della Società di Storia Militare*, p. 163.

<sup>61</sup> Oltre ai 100 milioni di lire stanziati nel 1990 per i premi e gestiti dalla LUISS, dal 1998 al 2001 il Ministero della difesa erogò alla SSM 109,4 milioni di lire contro i 12,2 versati dai soci. Dal 2002 al 2011 la SISM continuò a ricevere contributi ministeriali decrescenti per complessivi euro 37.455 contro i 29.448 dei soci. Non tanto paradossalmente le pubblicazioni della SISM ebbero un'espansione quali-quantitativa inversamente proporzionale ai finanziamenti pubblici, la cui fine fu da me festeggiata come il giorno della liberazione, in quanto dipendere esclusivamente dal finanziamento dei soci responsabilizza e per noi ha significato poter

presidenze Biagini e Meccariello, consacrato anche dal ruolo che la SISM ebbe nell’organizzare assieme alla CISM il 2° Convegno nazionale di storia militare (CASM, 28-29 ottobre 1999), presieduto dal sottosegretario Massimo Brutti, mio predecessore all’Istituto di diritto romano di Macerata. Furono Biagini e Meccariello a lasciarmi svolgere al convegno la mia ennesima e rassegnata perorazione sull’«episte...che?» della storia militare<sup>62</sup>, e a volermi di nuovo nel direttivo SISM.

Il più delle volte, e non sempre giustificato, disertai tuttavia le riunioni, di cui venivo minuziosamente ragguagliato da Piero Del Negro mentre lavoravamo insieme alle nostre storie militari dell’Italia giacobina e napoleonica<sup>63</sup>. Nell’opinione del mondo la SISM<sup>64</sup> aveva avuto successo. Al di là delle intenzioni, il contributo a pioggia anziché a progetto l’aveva trasformata – almeno nella percezione diffusa – in una sorta di comitato o agenzia esterna del Ministero, dotata di mezzi per gestire o finanziare convegni e simposi altrui<sup>65</sup>. Il che da un lato rendeva evidente il disininteresse del Ministero per la storia militare, dall’altro disincentivava ogni autonoma iniziativa di proposta e/o di ricerca da parte della SISM.

Si determinarono così insofferenze e fragilità emerse improvvisamente con le elezioni del 1° aprile 2004, che a sorpresa rinnovarono un terzo del direttivo suscitando sconcerto e amarezza, tanto che fu evocata l’ipotesi di sciogliere la SISM. Feci il possibile per convincere Meccariello a riprendere la presidenza, e poi feci il mio dovere. Nei primi sette anni, trascorsi viaggiando tra Roma e Milano, potei solo consolidare e potenziare gli aspetti migliori della precedente tradizione associativa. Grazie al mio pensionamento (2010),

---

sestuplicare la produzione scientifica, passando da 168 articoli e 3.782 pagine in diciotto anni (1994-2011) a 448 e 12.656 in nove anni (2013-2021). Le cifre sono state calcolate dai dati esposti nell’allegato sulle pubblicazioni SSM/SISM.

<sup>62</sup> VIRGILIO ILARI, *Epistemologia della storia militare*, in 2° Convegno, p. 47-70.

<sup>63</sup> All’opposto di Carl von Clausewitz, mi leniva il «disonore» del mio tempo, vedere quanto poco «stimati» fossero già i «nostri antenati» (Clausewitz, a Maria von Brühl, 5 ottobre 1807, in CLAUSEWITZ, *Ausgewählte Briefe an Marie von Clausewitz und Gneisenau*, [Auswahl und Einführung: Gerhard Thiele], Berlin, Verlag der Nation, 1953, p. 75).

<sup>64</sup> Il nome fu cambiato inserendo l’aggettivo “Italiana” con la seconda modifica di statuto saggiamente proposta dal presidente Meccariello e approvata dall’assemblea del 16 giugno 2000 (segretario Crociani). Il nuovo statuto fu da me depositato il 14 gennaio 2020 presso il notaio Rosario Pirro, Rep. n. 13699, Racc. n. 8226.

<sup>65</sup> *Società italiana di storia militare. Quaderno 2000*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003 e *Società di storia militare. Quaderno 2001-2002*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004: quest’ultimo pubblica *Le forze armate e la nazione italiana (1861-1914). Atti del convegno di studi tenuto a Palermo nei giorni 24-25 ottobre 2002*, a cura di Romain H. Rainero, Paolo Alberini.

che coincise con la fine del contributo Difesa, chiesi ai soci, nel frattempo triplicati, di sostenere e condividere un ruolo nuovo della SISM: non più ‘cinghia di trasmissione’ della storia militare ministeriale, accademica e ludica, ma protagonista di una rifondazione internazionale ed etica dei nostri studi, scegliendo temi e prospettive di avanguardia. Nacque così la terza serie dei «Quaderni SISM» (2013-2020), inaugurati con gli omaggi scientifici a Luraghi e a Santoni. A 70 anni, quando pensavo di aver fatto abbastanza, l’iniziativa dei laureandi e dottorandi di Padova, Bologna e Torino mi ha impegnato in una sfida ancora più ardua. Quella di creare – proprio qui, nell’imbelle Italia – una delle più importanti riviste internazionali di storia militare, riprendendo nel nome (come già nel nuovo logo adottato nel 2004) l’esperienza dell’*Antologia Militare* di Napoli (1837-1844), la più antica rivista militare italiana. E dando ai giovani la possibilità di pubblicare gratis con la collana «Fvcina di Marte» (Aracne editrice).

Virgilio Ilari\*

---

\* Presidente della SISM.

## **Appendice**

Scorrendo – per scrivere questo primo contributo soggettivo alla storia della SISM – i documenti del nostro archivio ho ricordato i tanti volti, e le voci e i luoghi di questa avventura che, al di là delle nostre esperienze, è parte della storia della storiografia militare italiana. Conservare e trasmettere queste carte è nostro dovere.

### **Presidenti onorari**

Raimondo Luraghi (1997)  
Mariano Gabriele (2010)  
Anna Maria Isastia (2021)

### **Presidenti della SISM**

Raimondo Luraghi (1985-1992)  
Filippo Stefani (1992-1994)  
Massimo Mazzetti (1995-1997)  
Antonello Folco Maria Biagini (1997-1999)  
Pierpaolo Meccariello (1999-2001)  
Giuseppe Conti (2002-2004)  
Virgilio Ilari (2004-2007)  
Pierpaolo Meccariello (febbraio-agosto 2008)  
Mariano Gabriele (2008)  
Virgilio Ilari (2010-in carica)

### **Segretari generali**

Antonello Biagini (1985-1986)  
Michele Nones (1987-1990)  
Giuseppe Conti (1991-1995)  
Gregory Alegi (1995-1996)  
Giuseppe Conti (1996-1999)  
Piero Crociani (2000-2001)  
Ciro Paoletti (2001-2004)  
Flavio Carbone (2004)  
Nicola Pignato (2004-2008)  
Annamaria Isastia (2009-in carica)

## Archivio SISM

### I Sezione (Società di Storia Militare, 1984-1999)

#### Busta 1 «Atti 1984-1991»

Fascicoli: 1. «Verbale riunione di Spello 3 e 4 novembre 1984»; 2. «Atti 1985-87 e Bilanci 1988-89»; 3. «Atti I seminario 4 dicembre 1987»; 4. «Atti I Assemblea 4 dicembre 1987»; 5. «Soci SSM 1987-1990»; 6. «Atti II (III) Seminario 16-17 dicembre 1988»; 7. «Atti III Seminario 24-25 novembre 1989»; 8. «Progetto Dizionario di Storia Militare 1990»; 9. «Verbali Direttivo e Assemblee 1987-1991»; 10. «Atti del CISRSM 1982-83 e aderenti 1986»

#### Busta 2 «Premi 1990»

Fascicoli: 1. «Convenzione SSM-LUISS-Difesa 1988-1990»; 2. «Atti della Commissione giudicatrice 1990»; 3. «Cerimonia di premiazione 22 novembre 1990»; 4. «Atti relativi all'erogazione dei premi 1990-91»; Allegato A. «Domande Tesi di Dottorato (9)»; Allegato B. «Domande Tesi di Laurea (23)»

#### Busta 3 «Lettere 1987-1999»

#### Busta 4 «Spese 1990-1994»

Include attribuzione Codice Fiscale

#### Busta 5 «Assemblee 1991-1993»

Fascicoli: 1. «Atti Assemblea elettorale 4 marzo 1991»; 2. «Atti Assemblea 28 maggio 1991»; 3. «Assemblea Modifica di Statuto 27 luglio 1991»; 4. «Assemblea elettorale 12 ottobre 1991»; 5. «Assemblea ord. 14 dicembre 1992»; 6. «Assemblea ord. 16 dicembre 1993»; «Allegato al f. 1 Schede votate 4/3/1991»; «Allegato al f. 4 Schede votate 12/10/1991»

#### Busta 6 «Attività 1991-99»

Fascicoli: 1. «XVIII Congresso CIHM Torino 30/8-5/9/1990»; 2. «Ammisione Nuovi Soci post 1991»; 3. «Incontri SSM 1993-2000»; 4. «Relazione Alegi su amm.ne SISM (5/10/1995)»; 5. «Necrologio di Alberto Arpino (30/6/1997)»; 6. «Cattedra storia d. ist. mil. Torino (1996 e 2004)»; 7. «Caricature»; 8. «Verbali del Collegio dei Sindaci e Consuntivi»; 9. «Proposte di logo SSM»; 10. «Institut de Stratégie Comparée (1999)»; 11. «Atti del Presidente Stefanì»; 12. «Attività e convegni 1995-99»; 13. «IV Convegno Caserta 25-27 novembre 1996»

#### Busta 7 «Contabilità 87-94»

#### Busta 8 «Quote 1988-94»

#### Busta 9 «Contabilità 1997»

#### Busta 10 «Contabilità 98-99»

**II Sezione** (Società Italiana di Storia Militare, 2000-corrente)

Il materiale archivistico include 1 libro verbali corrente (dal 2019), 1 libro cassa (2005-2018), 36 buste non ancora numerate, 1 archivio digitale 2010-2022 e storico.

Statuti, bb. 2 (originale e copie fotografiche); Libro verbali 2000-18, reg. 1; Organi sociali e relazioni e Domande di adesione soci, bb. 4 (2000-2006: incluse situazioni e tutela privacy; 2004-2014; 2015-2018; 2019-2022); Elezioni dei Direttivi, bb. 5 [VIII/IX (2006 e 2009); X (2012), XI (2015); XII (2018); XIII (2021)]; Corrispondenza, bb. 2 (2001-2006; 2010-2022); Attività, bb. 3 (2004-06; 2004-10; 2010-19); *Nuova Antologia Militare* (NAM), bb. 3 (Registrazione; Referee 2020/22); Bilanci consuntivi 2000-2021, b. 1; Contratti, accordi, convenzioni, b. 2 (2004-2009; 2010-22); Contributo Difesa (2000-2012), bb. 3 (2002-07; 2004-12; 2013-2022); Contabilità e fatture, bb. 5 (2000-08; 2009-14; 2015-16; 2017-18; 2019-21); Estratti conto corrente postale, bb. 3 (Ilari 2004-05; Pignato 2005-08; Meccariello 2008-09); Ricevute versamenti dei soci, b. 1; Documenti particolari, b. 1 (iniziativa del Centro interuniversitario); *Bullettino SIM* (Nicola Pignato); Convegni USSSM, Min. Difesa; Anagrafe degli studiosi (2005).

### Pubblicazioni della SSM/SISM

#### Pubblicazioni della SSM (1987-1997)

SOCIETÀ DI STORIA MILITARE, *L'insegnamento della storia militare in Italia. Atti del seminario tenutosi a Roma il 4 dicembre 1987*, a cura di Michele Nones, Genova, Compagnia dei librai, 1989

*Storia militare d'Italia 1796-1975*, a cura del Comitato tecnico della Società di storia militare, Roma, Editalia, 1990

*La scoperta del Nuovo Mondo e la sua influenza sulla storia militare. Acta del XVIII Congresso internazionale di Storia Militare tenuto a Torino nella sede della Scuola d'Applicazione dell'Esercito dal 30 agosto al 5 settembre 1992*, a cura di Paolo Alberini e Michele Nones, Roma, CISM, 1993

*Le fonti per la storia militare italiana di età contemporanea. Atti del III seminario, Roma, 16-17 dicembre 1988*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 25)

*Società di storia militare. Quaderno 1993*, Roma, Gruppo Editoriale Internazionale, 1994 (5 articoli, p. 186)

*Società di storia militare. Quaderno 1994*, Roma, Gruppo Editoriale Internazionale, 1995 (8 articoli, p. 180)

*Società di storia militare. Quaderno 1995*, Roma, Gruppo Editoriale Internazionale, 1997 (5 articoli, p. 204)

#### *Quaderni della SISM I Serie (2001-2004)*

*Società italiana di storia militare. Quaderno 1996-1997*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2001, a cura di Fortunato Minniti (contiene sei relazioni al IV Convegno scientifico della SS sul tema *Identità Nazionale e Forze Armate*, Reggia di Caserta, 25-27 settembre 1996, p. 218)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 1998*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2001, a cura di Fortunato Minniti (6 articoli, p. 218)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 1999*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2003, a cura di Fortunato Minniti (6 articoli, p. 206)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2000*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2003 (contiene *La storiografia militare in Francia e in Italia negli ultimi vent'anni. Due esperienze a confronto. Secondo incontro franco-italiano, Venezia, 27-28 aprile 2001*, a cura di Piero Del Negro) (13 articoli, p. 238)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2001-2002*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2004 (contiene *Militari italiani in Africa. Per una storia sociale e culturale dell'espansione coloniale. Atti del convegno di Firenze, 12-14 dicembre 2002*, a cura di Nicola Labanca) (23 articoli, p. 494)

*Quaderni della SISM* II Serie (2005-2011)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2004-2005*, Roma, Società italiana di storia militare, 2006 (contiene *La Battaglia di Tsushima* e *La Battaglia dello Jutland. Atti del convegno, Roma, 27 maggio 2005*, a cura di Marco Gemignani) (10 articoli, p. 196)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2006*, Roma, Società italiana di storia militare, 2006 (contiene *Storia della guerra futura. Atti del convegno, Varallo, 22 settembre 2006*, a cura di Carlo Rastelli e Giovanni Cerino Badone) (12 articoli, p. 190)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2007-08*, Roma, Società italiana di storia militare, 2008 (Contiene *Storia economica della guerra. Atti del convegno, Varallo, 21-22 settembre 2007*, a cura di Catia Eliana Gentilucci, ricerca iconografica di Eugenio Garoglio) (20 articoli, p. 458)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2009*, Roma, Ministero della difesa-Commissione italiana di storia militare, 2010 (contiene *La guerra del Cinquantanove. Atti del convegno nazionale CISM-SISM sulla Seconda guerra d'indipendenza*) (16 articoli, p. 238)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2010*, Roma, Ministero della difesa-Commissione italiana di storia militare, [s.a.] (contiene *L'anno di Teano. Atti del convegno nazionale CISM-SISM su Il Risorgimento e l'Europa*, a cura di Paolo Alberini, Elena Bigonciari) (19 articoli, p. 370)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2011*, [s.n.t.] (contiene *Le armi di San Marco. La potenza militare veneziana dalla Serenissima al Risorgimento. Atti del convegno di Venezia e Verona, 29-30 settembre 2011*) (18 articoli, p. 386)

*Quaderni della SISM* III Serie (2013-2020)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2012-13*, Roma, Società italiana di storia militare, 2013 (contiene *American Legacy. La SISM ricorda Raimondo Luraghi*) (31 articoli, p. 658)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2014*, Roma, Società italiana di storia militare, 2014 (contiene *Naval History. La SISM ricorda Alberto Santoni*) (37 articoli, p. 732)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2015*, Roma, Società italiana di storia militare-Milano, Acies Edizioni, 2015 (contiene *War Films. Interpretazioni storiche del cinema di guerra*, a cura di Stefano Pisù) (32 articoli, p. 696)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2016*, Roma, Società italiana di storia militare-Milano, Acies Edizioni, 2016 (contiene *Future Wars. Storia della distopia militare*, a cura di Virgilio Ilari) (57 articoli, p. 780)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2017*, Roma, Società italiana di storia militare-Milano, Acies Edizioni, 2017 (contiene *Economic Warfare. Storia dell'arma economica*, a cura di Virgilio Ilari e Giuseppe Della Torre, con *Crono-bibliografia 1900-2017*) (39 articoli, p. 764)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2018*, Roma, Società italiana di storia militare-Nadir Media, 2017 (contiene *Over There in Italy. L'Italia e l'intervento americano nella Grande Guerra*) (27 articoli, p. 440)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2019*, Roma, Società italiana di storia militare-Nadir Media, 2019 (contiene *Italy on the Rimland. Storia militare di una penisola eurasiatica*, a cura di Virgilio Ilari, prefazione di Antonello Biagini e Lucio Caccia, redazione di Viviana Castelli, tomo I, *Intermarium*; tomo II, *Suez*) (83 articoli; p. 548 + 510)

*Società italiana di storia militare. Quaderno 2020*, Roma, Società italiana di storia militare-Nadir Media, 2020 (contiene *Storia militare della geografia*, a cura di Simonetta Conti) (25 articoli, p. 540)

*Nuova Antologia Militare* (NAM) Rivista interdisciplinare della SISM  
(Open access, double blind peer review)

Registrazione Tribunale di Roma 30 gennaio 2020

Direttore responsabile Gregory Claude Alegi

Direttore scientifico Virgilio Ilari

Vicedirettore scientifico Giovanni Brizzi

Presidente del Consiglio scientifico Massimo De Leonardi

Redazione via Bosco degli Arvali 24, 00148 Roma

[www.nam-sism.org](http://www.nam-sism.org)

ISSN 2704-9795

Fascicoli pubblicati:

Anno I (2020)

- fascicolo n. 0 *Nascita di una rivista*
- fascicolo n. 1 *Cartografia militare*
- fascicolo n. 2 *Storia militare antica*
- fascicolo n. 3 *Storia militare moderna*
- fascicolo n. 4 *Storia militare contemporanea*
- fascicolo supplemento *Recensioni*

Anno II (2021)

- fascicolo n. 5 *Storia militare medievale*
- fascicolo n. 6 *Storia militare antica*
- fascicolo n. 7 *Storia militare moderna*
- fascicolo n. 8 *Storia militare contemporanea*
- fascicolo speciale 2021 *Intelligence militare, guerra clandestina e operazioni militari*, a cura di Gérald Arboit

Anno III (2022)

- fascicolo 9 *Storia militare medievale*, a cura di Marco Merlo, Antonio Musarra
- fascicolo 10 *Storia militare antica*, a cura di Marco Bettalli, Elena Franchi

- fascicolo 11 *Storia militare moderna*, a cura di Virgilio Ilari
- fascicolo 12 *Storia militare contemporanea*, a cura di Pietro Cimbolli Spagnesi
- fascicolo speciale 1 2022 *Ottoman-Venetian Wars*, ed. by Stathis Birtachas
- fascicolo speciale 2 2022 *Military Cartography*, ed. by Mirela Altic

Collana “Fucina di Marte”

1. VIRGILIO ILARI, *Clausewitz in Italia e altri scritti militari*, prefazione di Luigi Loreto, Canterano, Aracne, 2019
2. *Una battaglia europea. Francavilla di Sicilia 20 giugno 1719*, a cura di Elina Gugliuzzo, Giuseppe Restifo, Canterano, Aracne, 2020
3. LUCA GIANGOLINI, *L'esercito del papa. Istituzione militare, burocrazia curiale e nobiltà nello Stato della Chiesa (1692-1740)*, Canterano, Aracne, 2020
4. CARMELO BURGIO, *Da Aosta alla Sicilia. Storia della Brigata Aosta XVIII-XXI secolo*, prefazione di ELINA GUGLIUZZO e GIUSEPPE RESTIFO, Canterano, Aracne, 2020
5. MAURIZIO COLOMBO, *Auxilia e Legiones. La fanteria romana del IV secolo*, Roma, Nadir Media, 2022
6. ANDREA TANGANELLI, *I reggimenti austro-italiani nella guerra dei Sette anni (1755-1763)*, Roma, Nadir Media, 2022
7. *Dal Mediterraneo alla Manica. Contributi di storia navale all'età moderna*, a cura di Emiliano Beri, Roma, Nadir Media, 2022
8. MARIA SIRAGO, *Le scuole di Marina a Napoli*, Roma, Nadir Media, 2022
9. VIRGILIO ILARI, VIVIANA CASTELLI, *Vita e tempi del Colonnello Forbes (1808-1893)*, Roma, Nadir Media, 2022
10. GIORGIO SCOTONI, *Da Port Artur a Port Arthur (1905-1945)*, Roma, Nadir Media, 2022



## Recensioni e segnalazioni

GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, *Pratiche e strumenti di gestione documentale nella cancelleria della Veneranda Arca di S. Antonio: i libri iurium dei secoli XVI-XVII*, «Il Santo», LXII (2022), p. 77-128.

La descrizione degli archivi indulge spesso a processi di ristrutturazione dell'informazione, che, in nome del principio di provenienza e della santificazione del vincolo, perdonano di vista la funzione archivistica in senso stretto. Esiste, cioè, il rischio che un'aderenza troppo tenace ai dettami metodologici, magari rinforzata da un uso acritico degli standard, finisca con il contraddirre le aspirazioni più nobili del metodo stesso. Gli archivi si inchinano alla forma, ma obbediscono alla sostanza e il nostro metodo è poco più di un suggerimento, una linea guida che dovrebbe indurre chi lo applica a un ampio esercizio del libero arbitrio.

Descrivere l'archivio significa prima di tutto ascoltarlo e capirlo, senza la presupposizione di formulare (pre)giudizi assiomatici. Bisogna andare in cerca dell'archivio come si manifesta nella sua dimensione d'uso e non come *dovrebbe essere* secondo logiche di riordino posteriori, se non estranee all'archivio stesso. Un conto, infatti, è una normalizzazione di massima a fini genericamente conoscitivi e divulgativi, altro entrare nel merito delle desperate specificità di ogni fondo archivistico.

Giorgetta Bonfiglio-Dosio riesce benissimo in questo intento nel suo lavoro sui *Libri iurium* della Veneranda Arca di Sant'Antonio. L'autrice chiarisce subito, con lucida puntualità, che ci troviamo di fronte a «strumenti chiave per padroneggiare la massa documentaria e procedere speditamente nella gestione degli affari» (p. 78). E ancora precisa che i *libri iurium* sono una felice invenzione «nata per gestire in modo efficace le singole scritture e per affermare appieno la capacità politica e documentale della neonata istituzione» (p. 77).

Riconoscere preliminarmente questa dimensione strumentale si rivela essenziale ai fini dell'intero lavoro. Può sembrare scontato ribadire che l'archivio nasce come strumento, ma il rischio di perdere di vista l'essenza delle carte a vantaggio di una astratta rilettura storizzata esiste sempre, soprattutto quando ci si confronta con documentazione ormai riconosciuta di prevalente natura culturale.

Mettere al centro lo studio dei meccanismi di gestione degli affari significa, invece, spingere verso i suoi esiti estremi una teoria piuttosto ingenua come quella del rispecchiamento. L'archivio non rispecchia un astratto soggetto produttore, ma nemmeno è soltanto l'eco più o meno distratta di vaghe vicende conservative che ne fanno l'ombra allungata di se stesso. Il rispecchiamento risiede nella comprensione della ramificata destinazione d'uso delle tipologie documentarie oggetto di analisi, nella loro rispondenza ai bisogni concreti di un presente dato. L'archivio rispecchia la sua utilizzazione nel tempo e questo è tanto più vero se gli strumenti documentari nascono, come in questo caso, in quanto raffinata ed esplicita risposta a reali bisogni informativi. Se li leggiamo così, questi registri vanno oltre la loro natura di efficace compendio documentario e, all'estremo opposto, diventano oggetti che consentono

«di ricostruire la consistenza originaria dell'archivio e di comprendere le logiche amministrative» (p. 78). Negare l'ordine può consentire di comprenderlo.

Perché questo avvenga, però, è necessario piegare la descrizione a logiche comparative e analitiche che vanno ben oltre lo sforzo tassonomico di un semplice ordinamento. In questo caso l'ordine non è ricerca di una generica gabbia cognitiva, ma comprensione profonda di assetti istituzionali e di condizionamenti contestuali in piena azione.

Non per caso l'autrice ci ricorda che per venire a capo della matassa «si è resa necessaria un'analisi approfondita di ciascuno per verificare, attraverso l'esame dei caratteri intrinseci ed estrinseci, la funzione espletata dalle registrazioni, il ruolo del cancelliere in carica, i meccanismi amministrativi dell'ente, il rapporto reciproco fra serie e documenti» (p. 78).

Gli elementi essenziali del metodo ci sono tutti, ma in qualche modo si avverte il bisogno di andare oltre quello 'strutturalismo' che troppo spesso abbiamo praticato in nome degli standard e sul quale converrebbe tornare a riflettere, perché livelli e relazioni sono solo architetture astratte che alle loro estreme conseguenze rischiano di far perdere di vista le stanze e i loro arredi.

Il soggetto produttore, in questa lettura, esce dalla sua astrazione di entità contestuale per farsi parte tangibile e attiva di un processo di costruzione documentaria: «qualsiasi aspetto il *liber* abbia assunto, la perdurante capacità probatoria dei singoli documenti in esso contenuti, in originale o in copia, si fondava sull'autorità del produttore/conservatore delle scritture, il cancelliere» (p. 77).

Se scendiamo di livello lungo una scala gerarchica a questo punto piuttosto tortuosa, il rapporto stesso tra queste unità archivistiche complesse e la loro serie di appartenenza si arricchisce di contenuti informativi. Tali contenuti, cospicui e perfino esplicativi, nascono da un'analisi comparativa aperta a una molteplicità di controlli e verifiche che contribuiscono in maniera decisiva a costruire un ordine ragionato e conseguente ai fatti documentari concreti.

Molto efficace, infine, la descrizione delle singole unità che combina analiticità e puntualità con una sorta di rappresentazione in prosa di ciò che normalmente riduciamo a stringhe di abbreviazioni poco comprensibili. Si legge ad esempio per l'unità 6.1: «Questo *liber iurium* ha un aspetto solenne, che ne comunica con immediatezza l'importanza: legatura in cuoio inciso e decorato su piatti lignei, borchie e angolari metallici, tracce di quattro fermagli di chiusura ora perduti, supporto membranaceo, *mise en page* accurata, titoli in inchiostro rosso fino a c. 143. La cartulazione è coeva e della stessa mano fino a c. 143, poi prosegue con altre mani, forse posteriori, solo per le carte scritte» (p. 79). Un vivido bassorilievo più che una 'banale' descrizione estrinseca.

In conclusione, quindi, sembra di poter dire che questo lavoro va oltre i suoi meriti specifici di approfondimento dei *libri iurium* e, se letto in controluce, può stimolarci a tornare a riflettere sulle forma, sui modi e sui fini dei processi di descrizione archivistica.

Credo che qui si colga il tentativo (o almeno io voglio coglierlo) di ragionare sul rischio di desertificazione, che può accompagnare una descrizione archivistica troppo schiacciata sui sistemi di relazioni e sulle logiche dei software e dei sistemi informativi. Non è un caso, del resto, che a Giorgetta Bonfiglio-Dosio si debba anche l'idea di una collana di inventari archivistici a stampa come «Invenire». Ai tempi della digitalizzazione massiva produrre inventari di carta potrebbe sembrare una provocazione anacronistica. Nello stile della sua più autorevole curatrice la provocazione in una collana simile magari c'è ma, a una valutazione più attenta, sembra invece di cogliere nei prodotti di «Invenire» il richiamo a una *slow description* capace di soffermarsi con affettuosa analiticità sulle relazioni tra i dati oltre che tra i livelli.

Il contributo qui rapidamente preso in considerazione sembra proseguire lungo la stessa strada.

Potrebbe essere, infatti, un'occasione per tornare a riflettere sulla fatica che gli archivisti costruttori di contesti fanno nel confrontarsi con la profondità dei dati e per andare oltre a omogeneizzazioni forzose di un materiale da sempre riluttante a una reale normalizzazione. Non si tratta naturalmente di rinnegare gli standard e una lunga e apprezzabile prassi disciplinare e, neppure, di pretendere che il nostro sia un disagio nuovo di zecca, figlio del nostro secolo. Per tranquillizzarsi al riguardo basta pensare alle inevitabili forzature di forma e di significato che si annidavano già nella *Guida generale*.

Questi colti campanelli d'allarme ci segnalano piuttosto il bisogno di andare oltre la ferrea multilivellarità e l'approssimazione informativa di stampo prima cencettiano e poi 'isadiano', trasformando i contesti e i contenuti in sistemi informativi, aperti a una descrizione per certi versi discorsiva e comunque multidimensionale.

Una rivisitazione del metodo in quanto tale e delle sue applicazioni recenti potrebbe darci modo di superare il *gap* dalla rappresentazione necessariamente parziale dell'archivio, partendo da un'analisi che lasci al loro posto le strutture, ma si confronti anche con il canto corale dei contenuti.

Oggiabbiamo una potenza di calcolo e una capacità di elaborazione e indicizzazione dei testi che ce lo può consentire ed è significativo che a spingerci in questa direzione sia la profonda esperienza d'archivio che emerge da un lavoro che, come questo, non ha pretese tecnologiche di alcun genere e si sviluppa grazie a un'intelligenza per nulla artificiale come quella della sua autrice.

Federico Valacchi

«Le carte e la storia. Rivista di storia delle istituzioni», 1/2022

Si segnala in questo numero un intervento che richiama l'attenzione, in maniera forse un po' frettolosa e senza ulteriori approfondimenti, sul tema della gestione dell'archivio nella sua fase corrente, rinviano a pregevoli studi di alcuni studiosi – non tutti – che in passato hanno approfondito con estrema competenza e ampiezza gli interventi del governo asburgico volti alla riorganizzazione amministrativa e, di

conseguenza, archivistica dei territori italiani: Gianni Penzo Doria, *La gestione documentale sotto l'aquila asburgica (1815 e 1817)*, p. 133-151.

Giorgetta Bonfiglio-Dosio

«Studi trentini», C-2021 Supplemento

In questo numero della rivista, uscito in occasione del centenario, Stefania Franzoi delinea, con meticolosa e documentata puntualità, la situazione archivistica trentina, contestualizzandola nel quadro generale, grazie alla copiosa bibliografia, nel contributo *Archivi e archivistica in Trentino nel secolo XX. Il quadro storico-giuridico, l'assetto organizzativo e gli sviluppi della professione* (p. 189-215).

Giorgetta Bonfiglio-Dosio

«Archivio storico lombardo», a. CXLVII (2021)

Si segnala l'articolo di Nicoletta Trotta dal titolo *Sul “Convegno” di Ezio Ferrieri, alla luce del suo archivio (Centro Manoscritti)*, p. 39-53. L'autrice illustra le attività innovative di Ezio Ferrieri (1890-1969) in campo culturale e artistico, sulla scorta del troncone di archivio conservato dal Centro manoscritti di Pavia. Si attende la pubblicazione dell'inventario del restante fondo Ferrieri conservato dalla Fondazione Mondadori di Milano, auspicandone per lo meno il coordinamento con quanto conservato a Pavia.

Giorgetta Bonfiglio-Dosio



Stampato nel mese di dicembre 2022  
presso C.L.E.U.P. «Coop. Libreria Editrice Università di Padova»  
via G. Belzoni 118/3 - 35121 Padova (t. 049 8753496)  
[www.cleup.it](http://www.cleup.it) - [www.facebook.com/cleup](https://www.facebook.com/cleup)

ISBN 1970-4070  
ISBN 978 88 5495 598 1



9 788854 955981  
€ 30,00